STORIA

DELLA

LEGISLAZIONE

CIVILE E CRIMINALE

DI SICILIA

COMPARATA CON LE LEGGI ITALIANE E STRANIERE

DAI TEMPI ANTICHI SINO AI PRESENTI

DI

VITO LA MANTIA

STORIA

DELLA

LEGISLAZIONE

DI SICILIA

STORIA

DELLA

LEGISLAZIONE

CIVILE E CRIMINALE

DI SICILIA

COMPARATA CON LE LEGGI ITALIANE E STRANIERE

DAI TEMPI ANTICHI SINO AI PRESENTI

DI

VITO LA MANTIA

PALERMO
Tipografia del Giornale di Sicilia
1866

LIBRO PRIMO

CENNI SU L' EPOCA ANTICA (1)

(Dai tempi primitivi sino all'anno 1060 era volgare)

Abitarono la Sicilia nei tempi primitivi varie popolazioni, con diversi nomi designate dalle più vetuste tradizioni anteriori ad ogni storica notizia. Incerte e disputate ne saranno sempre le origini e le vicende; ma non sarà mai negato che in questa fertile terra, beata di un cielo ridente, famosa in ogni tempo per

(1) Oggetto principale di questa storia è l'esposizione delle origini e vicende della legislazione civile e criminale del *Regno di Sicilia* dai Normanni fondato, che avea per capitale Palermo, e che conservò un proprio Parlamento e la dignità di regno indipendente per sette secoli, fino al 1816, e diè all'isola leggi proprie, raccolte per la massima parte e pubblicate nelle Costituzioni del Regno, nei Capitoli, nelle Prammatiche, nelle Sicole Sanzioni e nelle Consuetudini municipali.

L'epoca anteriore alla fondazione della sicula monarchia ne costituisce quasi una importante storica introduzione, come poi l'epoca *contemporanea* ne forma il complemento, additando quali leggi ebbe la Sicilia dopo la perdita della indipendenza per la sua riunione al regno napoletano, sotto il governo dei Borboni; e accennando infine le istituzioni e leggi sostituite alle anteriori per tutto il regno d'Italia. Serberò nelle narrazioni e nei giudizi la più scrupolosa esattezza ed imparzialità, che sono primo dovere di ogni storico.

In questi cenni sull'epoca antica additerò le prove principali, e le opere ita-

grandi glorie e grandi sventure, vissero prischi popoli, che da storici e poeti, greci e latini, veggiamo ricordati, e che furono quasi contemporanei delle più antiche fra le genti venute per successive migrazioni dall'Asia, cuna certa del genere umano, di ogni tradizione religiosa e delle civili società.

Secondo la testimonianza dei canti omerici, tenuti a ragione dai Greci qual sacro deposito di loro antiche tradizioni, quelle primitive genti viveano nello stato di famiglie isolate con governo patriarcale, e in quella condizione che i filosofi e gli storici dicono naturale, e comune a tutte le genti nei primordii delle civili società. Il padre esercitava una potestà assoluta fra quelle genti; era re, giudice, sacerdote; la sua autorità, il suo volere erano leggi; in lui solo risiedeva il dominio dei beni e delle persone (1).

liane o straniere fin' oggi venute in luce, da cui alcuna utile notizia si può ricavare. Chi voglia di questa epoca antica estese notizie, potrà rinvenirle nella mia *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia nei tempi primitivi e greco-sicoli e sotto le dominazioni dei Romani, Goti, Bizantini e Musulmani* (Pal. 1858 e 1859) corredata di storiche comparazioni e prove, attinte sempre dalle fonti originali.

(1) Son noti i versi di Omero su i Ciclopi, Odissea lib. 9, v. 112 e segg.

Platone, che avea sì severamente giudicato i poeti nella sua *Repubblica* (Πολιτειας l. III. pag. 66 e segg. e lib. X, pag. 292 e segg della recente edizione di Lipsia 1862) poi nei libri delle *Leggi*, quei versi di Omero riferisce (Νομων lib. III, pag. 71 e segg. ediz. Lipsia 1852) e vede in essi adombrato il primitivo governo di famiglie isolate, e poi descrive il naturale svolgimento dello stato sociale e dei governi. I versi omerici e le idee di Platone servirono di scorta a Vico e suoi seguaci nel descrivere la formazione dei governi.

Le notizie di costumanze e leggi civili e criminali nei tempi primitivi e nei greco-sicoli furono da me esposte nella *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia, Epoca antica, (*Pal. 1858); ricavandole dagli scrittori antichi, dei quali ho riferito le testimonianze più interessanti, o nel testo originale, o traducendole dal greco; perchè i lavori preesistenti non poteano dispensarmi da nuove indagini su le fonti originali, cui ho attinto, come ogni accorto lettore ben co-

Datasi poi alla coltivazione delle campagne la prisca nostra popolazione ebbe ordinate società, che possiamo ravvisare nelle moltiplici e confuse tradizioni, le quali, sotto il velo di simboli e miti, ci mostrano le origini e il lento progresso della vita agricola e sociale del popolo sicano. Oggetto precipuo di storiche memorie e di poetiche invenzioni sono le gesta e i regni di Dei e di Eroi, dai quali la gratitudine dei posteri riconosceva i benefizi della vita agricola, la sicurezza e i comodi delle primitive città (1). La religione in quel primo periodo di vita sociale fu in Sicilia, come altrove, il potente strumento di impero e di civiltà; e la sua benefica influenza potè conservare l'uguaglianza e la giustizia nel commercio civile e rendere sacra la proprietà, posta sotto la protezione misteriosa degli Dei. Sono a noi giunte le memorie delle popolari credenze delle genti sicane, che veneravano gli Dei Palici, come vindici dello spergiuro e protettori della innocenza, e li credevano presenti sempre in un lago di acque bituminose fino a' dì nostri esistenti, dove gli antichi abitatori dell'isola traducevano gli accusati di furto o di altri delitti, o chi negava il suo debito (2).

nosce si alla lettura di quella storia, che al confronto con le anteriori, da me per altro distintamente indicate. Nelle pagine 211-233 si tien ragione dei lavori precedenti, della necessità di nuove ricerche, e si indicano gli antichi autori da me citati e le edizioni di cui mi sono servito.

(1) Oltre i molti antichi e moderni che ciò dimostrano, da me additati nella citata mia *Storia*, è utile consultare il dotto lavoro di Brower *État de la civilisation morale et religieuse des Grecs dans les siècles heroiques*. Groningue 1833. Nel v. 2°, c. 12 accenna le opinioni diverse su i Ciclopi di Sicilia, nel c. 14 parla della credenza sicola che dicea Cerere indigena. Spiega poi tutte ingegnosamente le credenze religiose di quei tempi primitivi, e la loro influenza su la morale e la civiltà dei popoli.

(2) Il lago dei Palici oggi è chiamato di Naftia, presso Mineo, e fu descritto nello stato presente dal naturalista Ab. Ferrara. Nella citata mia *Storia* pagina 31-38, raccolsi e spiegai quanto gli antichi narrano dei sacri sperimenti che lì si faceano.

Invocando gli Dei Palici, colà faceasi un sacro sperimento, che tenea luogo di prova giudiziale; e lo spergiuro o chiunque tale venia giudicato dagli Dei, cioè dai sacerdoti, vedeasi immantinente rimanere estinto o accecato per le acque mirabili di quei crateri (1). Tali sperimenti o giudizi divini supplivano il difetto di leggi opportune su le prove, e fors'anco dirimevano le private contestazioni, che non era agevole di risolvere per mancanza di lumi o di prove. Così più di venti secoli prima che i Normanni avessero fra noi recato l'uso dei divini giudizi, comune nel medio evo fra i barbari e le genti italiche, qui si adopravano cotali esperimenti, simili a quanto venia praticato da vetuste genti orientali e fin dal popolo eletto. Nè quelle superstiziose pratiche devono giudicarsi co' lumi della odierna coltura, che le mostra ingiuste o ridicole; ma deesi riflettere che appo quelle rozze e credule genti poteva il sacro sperimento, artificiosamente dai sacerdoti ordinato, riuscire al castigo del vero reo, che teneasi per divina manifestazione punito. E sebbene il difetto di opportune garentie e difese non rendesse sicura la innocenza, pure conviene credere che i sacerdoti si adoprassero con quel mezzo ad infliggere la pena a colui che per gravi ragioni potea giudicarsi colpevole; e in questa opinione dee confermarci la continuazione

(1) Diodoro nel lib. II della *Bibl. Hist.* dice su i Palici: « Essendo in quel tempio tanta divina maestà, ivi si fanno i giuramenti più grandi, e tosto la punizione del Dio (χολασις του δαιμονιου) segue gli spergiuri; perchè alcuni escono del tempio privi della vista (της ορασεος στερεθεντες). Pel grande religioso timore (δεισιδαιμονία) quelli che hanno controversie (αμφισβητήσεις) soverchiati da qualche potente, le fan giudicare per mezzo dello effetto di questi giuramenti. (χρίνονται τῆ διά τῶν ορκων τοῦτων ἀναίρεσει). »

Macrobio che raccolse nel quarto secolo molti frammenti di antichi autori, dice pure: « Furti negati vel eiuscemodi rei fides quaeritur et iusiurandum a suspecto petitur etc. » e aggiunge che si subesset iuriurando mala conscientia, mox in lacu amittebat vitam falsus iurator. Macrob. *Saturnal.* lib. 5, c. 19.

di quegli sperimenti per molti secoli e la venerazione de' Palici durata fin sotto il dominio dei Romani in Sicilia.

A queste genti sicane, tenute per indigene (αυτοχθονες) come la più antica popolazione agricola e stabile, vennero nei tempi seguenti ad unirsi varie popolazioni di origine straniera, alquante famiglie di Morgeti, Mamertini, Focesi ed Elimi, rimaste poche e isolate; e moltissime di Sicoli, Troiani, Cretesi, Fenici che ebbero più ferma sede e maggiore influenza nell'isola (1) Abbiamo copiose notizie di tali antiche colonie da molti scrittori greci e latini; ma nulla venne riferito intorno ad usi o leggi loro in questa nuova dimora; ed è ben verisimile che abbiano continuato la pratica di tutte le civili côstumanze delle patrie loro.

Questi vari popoli, o discendenti dai primitivi abitatori dell'isola, o aventi origine certa e straniera, aveano tutti le proprie credenze religiose e i particolari governi; erano intenti all'agricoltura, alle arti, al commercio secondo i tempi, e venivano lentamente migliorando gli ordini interni e le proprie costumanze, che teneano luogo di leggi scritte (2).

(1) Più importanti fra qneste popolazioni novelle furono le fenicie e le sicole. I Fenici ebbero poi sedi principali in Mozia, Solunto e Panormo, ed un florido commercio esercitarono, e tennero altre città considerate poscia come elleniche. Veggasi oltre i nostri storici la memoria di Ugdulena *su le monete puniche* negli *Atti* della *nostra Acad. scienz. lett.* Pal. 1856.

I Sicoli venuti dal vicino continente italico diedero all'isola il nome loro. Pei Sicoli può vedersi Micali *Storia degli antichi popoli ital.* e la *Tavola Sinott.* in fine del 2° vol. Teod. Mommsen nella *Storia Romana*, (v. I° Torino 1857, lib. 1, c. 3, p. 37) dice «che la parte orientale di Sicilia, come la Magna Grecia e la Campania, erano abitate da diversi rami della nazione latina, che non essendo in grado di opporre resistenza alla prevalente civiltà de' Greci furono interamente ellenizzati.»

(2) Non occorre far menzione di notizie riguardanti gli usi o le leggi di quelle genti straniere, che per altro ho additate nella cit. *Storia* pag. 43-49. Su i primitivi governi o sul corso naturale dello incivilimento parmi ottima guida fino a' di nostri, in tanta abbondanza di stranieri odierni filosofi, il lavoro del Romagnosi *Indole e fattori dell'incivilimento*; perchè alle sue teoriche veggo non ripugnanti le infinite memorie su i popoli anteriori a' Greci.

È quindi fuori dubbio che nei tempi anteriori alla fondazione di Roma e all'età storica della Grecia e quando nella massima parte delle regioni europee, su cui vivono oggi le nazioni più colte o più potenti, non esistevano popolazioni o giaceano nelle tenebre della barbarie, la Sicilia godeva gli ordini ed usi civili, comuni in gran parte o alle italiche genti antichissime, o alle fenicie; ed era avviata a quella colta e soddisfacente convivenza, che i tempi permettevano, e che è divenuta famosa per le tradizioni conservateci dai poeti e storici dell'antichità.

Mutaronsi le condizioni della Sicilia nel secolo ottavo avanti l'era volgare per la venuta delle greche colonie, le quali stabilirono le sedi loro in vari luoghi dell'isola, mescolandosi agli antichi abitatori, e fondando molte città, e dappertutto recando gli usi, le credenze, gli ordini delle loro metropoli, come faceano le altre colonie elleniche in diverse regioni di Europa e nell'Asia minore (1).

Ma le greche città, da cui mossero i nostri coloni, non aveano leggi scritte; e soltanto Creta avea le leggi di Minos; ed Atene, già regolata dagli ordini civili postivi da Cecrope, da Teseo e

(1) Moltissime opere hanno illnstrato la storia delle colonie greche in Sicilia, e le gloriose memorie della nostra età greco-sicola. Citerò soltanto fra gli stranieri Sainte-Croix, nelle *Mem. Acad.—Inscript.* v 42 e 48.

Heyne *Opusc. Acad.* v. 2ᵉ.—Pastoret *Hist. des Legisl.*—Brunet de Presle *Recherches sur les établiss. des Grecs en Sicile,* e fra i siciliani Scinà *Storia letteraria dei tempi Greci.*—Alessi, *St. crit. di Sicil.* e Narbone che raccolse quanto si era scritto su i Greco-Sicoli, *St. Lett. di Sic.* v. II e III Pal. 1853.

A queste devesi ora aggiugnere la dotta ed elaborata *History of Greece* che l'inglese Grote pubblicò in Londra nel 1862 in otto grossi volumi e che estesamente narra le gesta de' greco-sicoli, attignendo alle fonti originali. Ho letto pnre con piacere la dotta opera di Mnller nella versione fattane in Londra *History and antiquities of the Doric race,* dove nel vol. I, lib. I, c. 6, si narra la fondazione di Siracusa, e nel vol. II, lib. III, c. 4 e 9 di suo governo e condizioni si tien ragione.

da altri, aveva abolita la regia potestà e costituito di recente gli ordini giudiziali, e provveduto con alquante speciali leggi a' privati diritti e alla pubblica sicurezza; e perciò le colonie vennero regolate da patrie consuetudini non iscritte, anzichè da leggi positive. E se gli storici fan vaghe menzioni di nuovi ordini o leggi, non intendono parlare di codici, che allora non esistevano, nè per le greche genti, nè per le nuove colonie; ma soltanto accennano alle poche e speciali norme del reggimento delle colonie e forse a qualche legge od uso riguardante il privato diritto. Ma perchè ogni città era indipendente, e le altrui forme politiche o costumanze civili adottava, mutava, o rinnovava a suo piacimento, diceasi a ragione che avesse leggi proprie; quantunque fossero queste per avventura poco diverse fra loro, malgrado la generale differenza fra le doriche e le calcidiche. Lo spirito di libertà e indipendenza faceva amare in ogni città i propri usi, il peculiare reggimento; talchè in molte occasioni veggiamo ricordato dagli antichi storici il patto di restare con le proprie leggi le città vinte in guerra, o ad altre genti o a' tiranni sottomesse (1). Sarebbe quindi grave errore il credere che nei primi tempi delle colonie elleniche fosse esistita una legislazione positiva civile o criminale, che non potea precedere lo svolgimento della civiltà, o doveva anzi seguirlo; e per ciò appunto gli antichi scrittori fanno appena un cenno di leggi e nuovi ordinamenti di nostre colonie, ed invece ampiamente narrano come esse da lievi principii si fossero tosto levate a somma prosperità.

Le genti greche in Sicilia posero ogni lor cura a coltivare i nostri ubertosi campi, ad esercitare ogni industria, ad estendere

(1) Possono vedersi tali cenni in Tucidide lib. 6 ed in molti luoghi di Diodoro, lib. 13, e 16, n. 73, l. 19 u. 71 e 103, l. 20, n. 56 ec.ediz. Didot. Nel secolo nostro abbiamo pure veduto il codice Napoleono in molti stati adottato con poche modificazioni, e tenuto qual codice proprio e novello. Ciò spiega come agevolmente le poche leggi fondamentali in quegli antichi tempi nelle varie colonie si adottassero come proprie.

il commercio, a far più sicura e più commoda la vita sociale; nè occorre farne espressa ricordanza; perchè sono notissime tanto la celerità del progresso di tutte le condizioni della società civile nella greca Sicilia, quanto la grande potenza, cui s'innalzarono varie città e sopra tutte Agrigento e Siracusa (1). La nostra coltura intellettuale fece sì grandi progressi che comparandosi le arti e le lettere di Sicilia e di Grecia per questo periodo, si veggono i Siciliani emulare sempre i Greci, e talvolta precederli; anzi il popolare gratuito insegnamento fu prima stabilito tra noi da Caronda e poscia dai Greci adottato, come da indi in poi presso ogni colta nazione fu praticato; ed è evidente che la coltura dello spirito e il gusto per le arti belle doveano influire sul miglioramento dei costumi e delle leggi, nelle quali sempre rivelasi lo stato intellettuale e morale dei popoli.

Nei tempi anteriori alla scuola pitagorica e pria della fondazione di Turio nella Magna Grecia (per quanto puossi giudicare in difficili controversie su le notizie rimaste di quella rimota antichità) il catanese Caronda (2) vivente fra popoli liberi, dopo grandi meditazioni e confronti di usi, condizioni e statuti di varie genti, diessi a scrivere con linguaggio quasi ispirato le sue

(1) Per immensa popolazione, grandi ricchezze e lusso, queste due città erano principali in Europa, e quasi vi teneano il posto che godono ora Londra e Parigi; e perciò oggi l'intera Europa studia ed ammira i monumenti di quelle e di altre famose città greco-sicole.

(2) Ho indicato nella citata *Storia* pag. 79 e segg. gli argomenti che sostengono tale opinione oggidì prevalente intorno la patria e le età di Caronda; e vi insisto malgrado le incertezze inevitabili in tale disputa, non trovando finora nessuna ragione nuova in contrario. Nella sopralodata opera Grote dice non aver mezzi di rischiarare tanta confusione (the mistakes and confusion made by ancient writers). Crede erroneo il detto di Seneca che fa Zalcuco e Caronda discepoli di Pitagora; dice che pel primo non può credersi; pel secondo *is not wholly impossible; or at least a contemporary of the earliest pitagoriciens* v. III, pag. 357.

leggi. Queste per le ingiurie dei tempi andarono perdute, e solo ne rimangono il proemio conservatoci da Stobèo e le notizie di alquante particolari leggi ricordate da Diodoro e da altri antichi, insufficienti per farci tutta conoscere quella legislazione, ma bastevoli per darsene un giudizio. Il legislatore filosofo mirava a formare le virtù private e cittadine e la pubblica morale, base di vera civiltà; segnava norme speciali per gli atti più importanti della vita civile, e prudenti sanzioni penali contro i reati; ammetteva la libera accusa, frenando però la calunnia: una società costituiva in tutte le sue parti ordinata con norme e leggi cospiranti a unico fine. Caronda fu perciò tenuto a buon dritto in grande onore da tutta l'antichità; e le sue leggi vennero da molte città nostre e della Magna Grecia adottate (1).

Elianatte di Imera, fratello del poeta filosofo Stesicoro, è lodato dagli antichi come autore di utili leggi, delle quali però niuna particolare notizia ci è rimasta (2) Pitagora, principe della italica scuola, celebrato da molte e discordanti tradizioni, qui venia dalla Magna Grecia, quando le nostre città erano già cadute sotto il governo dei tiranni, ed egli le visitava, animandole a scuoterne il giogo. Coltivarono i nostri la filosofia pitagorica e frequentarono la Magna Grecia, sede principale del pitagorismo, che

(1) Nella citata *Storia*, pag. 205 e segg. ho presentato una mia versione fedele del famoso proemio di Caronda, tratto da Stobeo; e (nella pag. 62 e nel cap. 4° da pag. 122 e segg. fino a pag. 189) tutte ho raccolte le notizie di leggi, che trovai dagli antichi attribuite a Caronda, o ricordate come in Turio vigenti; e citai e tradussi le parole degli scrittori greci o latini che ne fanno ricordo; sebbene non riferiscano *alcun testo di leggi*. Ciò è mestieri avvertire, perchè niuno sia tratto in inganno dal vedere nella *Stor. Crit.* di Alessi v. 2° p. 220 e in altri scritti che la seguirono, disposte in forma di testo di leggi, anco le notizie che gli antichi ce ne trasmisero.

(2) Di Elianatte abbiamo notizia in Suida che dice avere avuto Stesicoro due fratelli, Mamertino abile geometra ed Elianatte legislatore, Ηλιανακτα νομοθετην —Suid. *Lexic.* v. Στησιχορος, v. 3 p. 375 Cambridg, 1705.

fra noi lungamente fiorì e dovette migliorare i governi, i costumi e le leggi nostre.

A ciò efficacemente contribuiva il mirabile genio di Empedocle, che adattando alle condizioni di nostre città il pitagorismo, riformava gli ordini politici, propagava i più alti concetti della civile virtù nelle sue poesie, e spiegava ai propri concittadini nelle adunanze la ragion pubblica e privata, attinta dalla profonda filosofia, onde la sua mente erasi informata con la sapienza egizia, italica e greca (1).

Sorgevano indi i famosi oratori Corace e Tisia, non degni del confronto di Empedocle, ma forse più influenti sullo svolgimento della ragion civile e criminale; poichè essi trattavano le cose forensi e tutte le moltiplici quistioni giuridiche su le persone e la proprietà, in quel tempo vivamente agitate pel continuo mutamento di politici reggimenti e di concessioni e restituzioni di terre ai privati, ora proscritti ora reduci e vittoriosi. Per la frequenza di tali dispute di pubblico o privato interesse la eloquenza fioriva in Sicilia, e alquanti oratori e retori nostri recavansi nella Grecia e vi erano altamente onorati (2).

Cotale svolgimento di principii del diritto venne poi fecondo di pratica ed autorevole applicazione, quando Siracusa vinse gli Ateniesi, venuti indarno al conquisto dell'isola, e volle riordinare il governo e riformare le leggi. Precipua opera del siracusano Diocle fu questa riforma; onde tali leggi ebbero nome di *Dioclee*; ma di esse niuna pervenne a' tempi nostri; e solo sappiamo che erano scritte con linguaggio troppo conciso, e che

(1) Lucrezio diceva di Empedocle a ragione Ut vix humana videatur stirpe creatus. *De rerum natura,* lib. 1, v. 734.

Le memorie su la vita e filosofia di Empedocle furono da molti esposte; e principalmente da più recenti, Sturz e Scinà.

(2) Su questi oratori e su Gorgia Leontino può vedersi quanto dopo molti altri scrissero lo Scinà nella *St. lett:* cit. e Narbone, Op. cit.

rigorose pene sancivano, quali forse conveniano a quei tempi di politiche agitazioni (1). Queste leggi siracusane furono stimate sì utili ed opportune alle genti greco-sicole, che vennero spontaneamente adottate in altre città e rimasero in vigore, fino ai tempi della romana dominazione (2). Così due legislazioni principali aveano vigore nell'isola; l'una di Caronda per le città calcidiche, l'altra di Siracusa per le doriche; sebbene le nostre città non fossero sempre, nè tutte sì strettamente tenaci delle istituzioni, leggi e costumanze delle genti, con cui aveano comune la origine. In Grecia pure esisteva doppia legislazione, la dorica pel Peloponneso e la ionica pel resto della greca nazione; e nondimeno tale distinzione, costante nel politico reggimento, cessava in gran parte nelle consuetudini e leggi civili, e in quanto concerneva gli atti più frequenti della vita civile; mal potendo la colta e delicata ellenica gente adattarsi alle istituzioni laconiche, e inclinando maggiormente al vivere ionico; sicchè prevalsero le attiche leggi ed usanze nella Grecia e persino nella nostra isola, dove somiglianti erano i bisogni e i costumi, rimanendo solo alle genti spartane le severe e spesso inumane istituzioni di Licurgo (3).

(1) Diodoro loda in questi termini le leggi Dioclee « Di grande considerazione essendo questa legislazione, manifestasi (Diocle) *nemico dei malvagi*, (μισοπονηρος); perchè fra tutti i legislatori sancì le più dure pene (πικροτατα) contro tutti i delinquenti; *giusto*, perchè più esattamente de' precedenti destinava a ciascuno la ricompensa secondo il merito; *pratico* poi di molta esperienza, perchè ogni accusa ed affare pubblico o privato in controversia con una designata multa determinò.

Nella elocuzione è conciso, e molto da riflettere lascia ai lettori. Queste cose più accuratamente mi sono inoltrato a narrare, perchè la maggior parte degli scrittori ragionarono di lui con poca diligenza » *Bibl. Hist.* lib. 13, n. 35.

(2) Ciò riferisce Diod. l. cit. n. 35.

(3) Giraud (*Hist. du droit franc.* v. 1° p. 7) attribuisce pure alla greca Marsiglia l'adottare leggi non comuni alla metropoli, e aggiugne: Questo passaggio di una città ionica al reggimento dorico non deve sorprenderci, mentre vediamo

La venuta di Platone in Sicilia diè un novello impulso alle riforme, al progresso; ma non riuscì durevolmente proficua; perchè la condizione della corte siracusana, sotto i successivi governi del primo e secondo Dionisio, era poco opportuna alla pura morale e alla sublime filosofia del genio sovrumano di Platone. Altamente ci addolorano i racconti degli antichi storici su le tristi vicende del filosofo nelle sue brevi dimore reiterate nell'isola; e ci conforta, per decoro della patria nostra, il ricordare con quanto onore i migliori cittadini il ricevessero e come a lui si fossero rivolti per averne un progetto di riforma della siracusana repubblica, sebbene non eseguito o pel ritorno di Dionigi, o perchè inopportuno alle condizioni di quella società (1). Successero poi le sventurate oppressioni, i tumulti e le guerre, per cui riuscì finalmente ai Siciliani di scuotere il giogo tirannico, aiutati e guidati da Timoleonte, che vinse i tiranni e i Cartaginesi, che molte nostre città opprimevano.

le città doriche di Corcira e di Siracusa tradire la *loro origine* per adottare le costumanze (pratiques) ioniche.

Muller *Hist. aud antiquit. Doric* descrive bene le istituzioni e i costumi di Sparta e delle altre doriche città, e ne fa il confronto con quelli della stirpe ionica. Parla dei Siciliani in modo conforme a quanto ho sopra accennato, e ne addita per ragione la ricchezza ed abbondanza, in cui viveano, la prevalente democrazia, ed il nostro carattere « *and still more the levity, cunning,* and address, which were natural to the people of Sicily tended to modify or partly to destroy the original Doric cha racter » e aggiugne che i Siracusani erano fra i nemici degli Ateniesi nella guerra peloponnesiaca quelli che loro più somigliavano « *most like them in their customs aud dispositions*, vol. 2°, p. 466, libro 4, c. 9°.

(1) Dal racconto dei greci storici e dalle epistole di Platone stesso o a lui attribuite, ho tratto le notizie riguardanti la sua dimora nell'isola e i suoi progetti — V. *Op.* cit. pag. 100 e segg. Nel c. 4° p. 125 ho notato un grave argomento sulle leggi di Siracusa riguardo alla tutela, invocate da Dionisio per giustificare il possesso dei beni del figlio di sua sorella (αδελφιδου): dicendosene tutore per legge (κατα νομους επιτροπευοντος) Plat. Ep. 7ª pagina 720, ediz. con versione e note di Marsilio Ficino.

È noto che Cartagine bramando ostinatamente il conquisto dell'isola, malgrado la tremenda disfatta dei trecentomila africani nelle pianure d' Imera (1), ebbe qui per lunga serie di anni estesa dominazione, la quale cessò del tutto nei secoli appresso per le vittorie e le conquiste dei Romani. Ma per buona ventura la punica influenza non fu durevole, nè alcun vestigio ne rimase nella legislazione sicola; perocchè non avvi memoria di leggi date ai nostri dai Cartaginesi, nè può credersi che le genti elleniche avessero agevolmente potuto adottare gli usi e le leggi dell'africana repubblica, la quale ebbe invero lo spirito mercantile dei Fenici, da cui traeva l'origine, ma per le sue istituzioni politiche e civili e per la punica ferocia molto differiva da quanto ci viene narrato delle genti fenicie.

A ogni modo della cartaginese dominazione, varia e non durevole fra noi, non è da tenere gran conto nelle indagini sulle leggi sicole; poichè poterono talune città adottare sotto lo impero della forza qualche ordine o legge punica, (di che peraltro non avvi notizia) ma non le ebbero mai per proprie, nè la pratica ne continuarono giammai al cessare del punico dominio, per guisa che, da qualche temporanea influenza in fuori, non può dirsi che fossero tra noi leggi cartaginesi (2).

Or quando Timoleonte ebbe disfatti i Cartaginesi e i tiranni, secondo ne riferiscono Plutarco e Diodoro, le nostre città ripresero il libero uso de' loro istituti e leggi; e in Siracusa fu riformata la legislazione per opera di due corintii giureconsulti,

(1) È gloriosa questa vittoria pel genio e pel coraggio dei Siciliani, e per l'alta civiltà del vincitore Gelone, che impose ai vinti il divieto dei sacrifizi umani; condizione che, al dire di Montesquieu, era utile ai soli vinti, o stipolavasi pel genere umano; onde fu quello *il più bel trattato di pace*, di cui parli la storia. (Montesq. *Espr.* des lois, l. 10, c. 5). E forse nella massima parte dei trattati posteriori alla morte di Montesquieu (1755) avvi pure molto da biasimare, poco da comparare a quella magnanima civiltà dell'eroe siciliano.

(2) Vegansi del resto le notizie da me raccolte su le punica dominazione, *Op.* cit. cap. 2° pag. 71-77.

Cefalo e Dionisio (1). Ma le leggi Dioclee rimasero in vigore, tanto che i corintii furono riputati interpreti anzichè legislatori; onde parmi poter giudicare che la riforma mirava principalmente ad ordinare il libero governo spento dalla tirannide e che soltanto per soddisfare il bisogno di leggi più chiare e miti, volle rischiarare i dubbi sorti dalla oscura locuzione delle leggi Dioclee, e forse modificarne talune non più conformi alle mutate condizioni della società.

Nei tempi seguenti di guerre e popolari disordini non ebbero luogo altre riforme, se ne togliamo una revisione di leggi siracusane, fatta da Gerone per mezzo di un Polidoro giureconsulto (2) e intesa probabilmente a chiarire le leggi anteriori, le quali tutte rimasero in vigore nell'isola, fino al tempo, in cui

(1) Diodoro parla in due luoghi di queste cure di Timoleonte per le nostre leggi « Cominciò a scrivere leggi (νομογραφειν) stabilendo leggi democratiche; ed accuratamente ordinò i dritti (τα δικαια) delle private convenzioni e le altre cose tutte, avendo massima cura della eguaglianza (τκς ισοτητος) » Ed altrovo « Poi tosto corresse le leggi che pria vigevano in Siracusa e che Diocle avea scritto. Quelle intorno alle private convenzioni ed eredità lasciò intatte; quelle regolatrici delle cose pubbliche corresse secondo i suoi principii, come allora sembravagli conveniente. Presiedeva e dirigeva la legislazione Cefalo il Corintio, uomo rinomato per istruzione e prudenza » Bibl. hist. lib. 13, n. 35, lib. 16, n. 70 e n. 82, ediz. Didot.

Oltre Cefalo ricordato da Diodoro, come direttore di quelle riforme, eravi pure Dionisio, corintio, secondo la testimonianza di Plutarco

Αυτος μεν εις τας Συρακουσας επανηλθε τη καταστασει της πολιτειας προσεξων, και τοις ηκουσιν εκ Κορινθου νομοθεταις Κεφαλω και Διονυσιω τα κυριωτατα και καλλιστα συνδιαθησων Plut. *Timoleon.* n. 24, ediz. Didot.

(2) Diodoro ne parla a proposito delle leggi Dioclee. « I Siracusani, egli dice, nei tempi posteriori, dando loro leggi Cefalo sotto Timoleonte o Polidoro sotto Gerone re, nè l'uno nè l'altro di essi chiamarono legislatore; ma si interprete, (εξηγητην) del legislatore; perciocchè le leggi scritte nell'antico dialetto pareano difficili a comprendere (δυσκατανοητους). *Bibl* hist. l. c. n. 35.

Muller, Op. cit. parla delle riforme di leggi sotto Diocle, vol. 2° p. 165 e sotto

i Romani ne fecero la conquista, giovandosi delle fazioni e discordie, calamità perpetua delle genti sicole.

Di tutte le leggi greco-sicole niuna ci resta nel suo tenore, e soltanto isolate notizie se ne possono attignere nei greci e latini scrittori; anzi talune possono appena argomentarsi da fatti narratici di quei tempi, che indirettamente indicano gli usi o le leggi allora vigenti (1).

Le condizioni delle persone erano differenti dapprima per la inferiorità politica e civile della plebe (2) e sempre per l'antica universale distinzione di liberi e servi (3); i divorzi erano permessi e frequenti (4) e forse la poligamia non fu illecita nè sconosciuta per qualche tempo per l'esempio di puniche genti (5),

Timol. p. 167. Più estesa e soddisfacente narrazione trovo nella cit. op. di Grote su Dioclo vol. 7°, pag. 342 e segg., su Timol. ivi pag. 625 e segg.

È giusto ricordare che a Gerone vari utili provvedimenti si attribuiscono, fra cui la legge geronica da Cicerone lodata per la riscossione della *decima* sui prodotti.

(1) Abbiamo perciò ricavato da molte narrazioni dei greci e romani alquante notizie, che fanno argomentare varie leggi allora fra noi esistenti, sebbene se ne ignorino le origini e gli autori. Solo per tale laboriosa investigazione può aversi qualche cognizione delle leggi antiche, non pervenute fino a noi.

Per le greco-sicole veggansi le notizie da me raccolte nel cap. 4° *St.* cit. da pag. 110 a 193, con le fonti per ogni notizia esattamente indicate.

(2) Polibio Fragment. lib. 15 n. 35, Didot, Erodoto lib. 7° n. 156, Didot. Dion. Alycarnas lib. 6° pag. 388, Lipsia 1691, da me posti in confronto e rischiarati. Op. cit. pag. 114. Ora mi riuscì grato il trovare nella citata opera di Muller non dissimile il concetto che io mi era formato di quelle condizioni. Egli vuol dimostrare che i Γεωμοροι in Siracusa erano i discendenti dei primi coloni, che fra loro divisero le terre; che i Καλλικυριοι ne erano i coltivatori dipendenti, come in Roma i clienti dei patrizi; e che il δημος era una gente raunaticcia di varie stirpi, esclusa da ogni officio pubblico, *from the body* politic (πολιτευμα) come dapprima la plebe romana. Lib. 3° c. 4, pag. 60 e segg. vol. 2. A tali concetti non ripugnano le interpretazioni e prove di Stefano *Lexic* Γεωμορος.

(3) V. i fatti e gli art. da me indicati Op. cit. pag. 114.

(4) Diod. lib. 12 n. 18, Didot, Plutarc. *in Dione*.

(5) Plutarc. *Dion*, Erod. lib. 14, n. 44, Cic. Tusculan l. 5.

alle eredità non partecipavano i congiunti dal lato materno; onde loro affidavasi la persona dell'orfano erede, mentre di sue sostanze davasi la cura ai congiunti paterni (1); il che forse nelle città doriche non praticavasi (2); era riserbata al figlio una parte dei beni, e per la disubbidienza poteva esserne privo (3); fu imposto al vicino parente di un'orfana il prenderla in moglie (4); altamente riprovavansi le seconde nozze che davano una matrigna ai figliuoli (5); regolavasi il credito nelle vendite e forse cominciavasi a tener nota pubblica delle alienazioni dei beni immobili (6); le grandi mutazioni e divisioni di beni erano funesto effettto di politici rivolgimenti; non di leggi civili, violatrici della proprietà privata (7).

Nella ragion penale troviamo esistenti varie pene corporali, afflittive, pecuniarie, infamanti, e in generale notiamo troppa severità, secondo le idee dominanti fra gli antichi; e la barbarie del talione vedesi nell'età di Caronda non ancora proscritta; ma a dir vero le storiche memorie ricordano atroci supplizi solo nei politici reati, mentre negli altri esisteva qualche moderazione.

Negli ordini e riti giudiziali (per quanto lice argomentarne dai cenni degli antichi e dal confronto con le greche istituzioni) si erano già adottate le principali garentie della libertà e della innocenza; la libera accusa, la pubblicità, e la partecipaziene dei cittadini nei criminali giudizi (8).

(1) Diod. lib. 12 n. 15.

(2) Argomentasi da Plat. epist. 7ª pag. 720, cit. v. sopra pag. 16 not. 1.

(3) Dion. Alicarn. pag. 96 ed. cit.

(4) Diod. l. c. n. 18.

(5) Diod. l. c. n. 12 e 14.

(6) Frammento oscuro e incompleto di Teofrasto conservato da Stobeo Disc. 145 pag. 454 e seg. di Francoforte 1581, che procurai spiegare Op. cit. pag. 141.

(7) Plutarc. in *Dion.* e *Timol.* n. 23, Diod. lib. 13 ec.

(8) Ho tenuto ragione delle leggi criminali dell' età greco-sicola nella mia St. cit. pag. 151, e segg., dei giudizi a pag. 174 e segg.

Fra i moderni che bene esposero le garentie giudiziali de' Greci, citerò solo Itelie *Theorie Cod. Instr. crim.* Bruxel. 1845 v. 1°, e Du Boys *Hist. du droit crim. des peuples anc.* Paris 1845.

Le leggi greco-sicole, di cui ci è pervenuta notizia, sono particelle di un gran tutto, le quali fanno sicura prova di una legislazione estesa ed ai tempi opportuna; perochè allora nè moltiplicità di leggi positive credeasi necessaria, nè molta cura poneasi a raccogliere e svolgere le dottrine di pratica o forense giurisprudenza (1); e stimavansi sufficienti le norme principali segnate dalle leggi per le punizioni dei più frequenti reati, e per gli atti più importanti della vita civile, e per gli ordini e riti giudiziali; lasciandosi il resto all'equità naturale e alla ragione illuminata dei cittadini e dei giudici.

È mestieri inoltre notare che la Sicilia in quell'età ebbe il vantaggio di potere alle proprie leggi e usanze aggiugnere la pratica di usi e leggi elleniche, liberamente adottate o modificate nelle nostre città, che le riceveano quasi consuetudini, perocchè molto somiglianti erano le condizioni tutte della civiltà ellenica e della nostra (2).

Lo stato della civiltà greco-sicola, espresso nelle leggi che ne fanno parte essenziale, ove si consideri di un guardo generale, ben può dirsi superiore alla famosa coltura delle genti babiloniche, indiane, persiane, egizie, e delle etrusche.

E invero nelle memorie rimasteci della vetusta sapienza di quei popoli, si trovano alquante leggi ammirevoli, taluni pre-

(1) Di questa mancanza di una giurisprudenza fra i nostri ed i Greci, tenni ragione nella cit. St., pag. 200 e seg. Molti stranieri sonosi rivolti ad investigarne le cagioni, ed han fatto ingegnose riflessioni su questo argomento G. Manna napolitano (*Della giurispr. e del foro napol.* Nap. 1839 p. 12), e il siciliano prof. Cav. Emerico Amari. (*Critica d'una scienza delle legisl. compar.* Genova 1857, p. 80).

(2) Queste somiglianze dimostrai nella cit. *Stor.* p. 195 e segg. Delle greche leggi e principalmente delle ateniesi moltissimi scrittori ci danno notizie sufficienti; e dopo la classica opera di Petit. *Leg. Attic.*, si possono utilmente consultare Pastorel, e Duboys. Per le leggi ateniesi fra le antiche opere le più copiose e soddisfacenti notizie ci offrono le orazioni di Demostene.

cetti di sublime morale e qualche istituzione degna di più alta civiltà; ma erano pochi e isolati elementi che far non poteano una legislazione conveniente, nè formare una società atta a vero progresso; perocchè quelle genti erano divise in caste, le leggi loro erano comandi sacerdotali o guerrieri e la dottrina era privilegio di casta dominatrice non influente sul popolo; ed al contrario pei nostri e per le genti elleniche non esistevano privilegi e caste; e malgrado la servitù domestica, a tutte le antiche genti comune, la scienza, il progresso erano per la intera nazione; il principio di ragione e di libertà vinceva la potenza della assoluta autorità, ed alla immobilità orientale la civiltà greca sostituiva un progresso, che preparava lo svolgimento della ragion civile, delle leggi e di tutti i fattori di vero incivilimento.

Caduta, dopo lunga guerra, sotto il dominio della romana repubblica, la Sicilia perdette la sua indipendenza; e governata da un pretore romano, vide le sue città ridotte nelle condizioni di federate o alleate, immuni e libere, municipii, tributarie o vettigali, colonie o prefetture, secondo che amiche od avverse a Roma erano state. In tutte però rimase una forma repubblicana, un largo ordinamento municipale; ma nissuna ebbe facoltà di fare nuove leggi o di modificare le antiche, essendo la sovrana potestà nella repubblica romana dominatrice (1).

Videro i conquistatori che mal poteano gli usi e le leggi loro imporre alla Sicilia; poichè le genti nostre avviate da secoli ad ogni maniera di intellettuale e morale coltura ed al raffinamento dell'ellenico vivere, non poteano adottare gli usi del popolo romano, intento solo all'agricoltura e alla guerra, ignaro del lusso e delle arti belle che ammirò per la prima volta in Sicilia.

(1) Sul dominio della romana repubblica in Sicilia abbiamo le principali notizie da T. Livio lib. 24 e seg., Polibio l. 1. Diodoro lib. 23 e seg., Plutarco *vita di Marcello*, e Cicerone. *Act. in Verrem*.

La diversa condizione di nostre città è accennata da Livio lib. 25, c. 40, da Cicer. *in Ver.* lib. 3 n. 6 ec.

Il romano diritto di quel tempo era una produzione singolare del genio dominatore e militare del patriziato, che in duri e fattizi modi ordinava la vita civile, e non poteva affatto regolare una società colta, ricca e commerciante, come la greco-sicola. Conobbero questa differenza i dominatori, (1) e finsero di conservare per ispontanea generosità alle città nostre l'uso

(1) Le storie civili e letterarie dolla Grecia e di Roma fan manifesta tale differenza di coltura nel terzo secolo avanti l'era volgare; ed è noto che in Grecia, ed in Sicilia, le arti bello le lettere e le scienze, venute già alla perfezione, erano allora da molti anni decadute, nei tempi delle conquiste romane. Il detto di Orazio «Graecia capta ferum victorem coepit, et artes Intulit agresti Latio» riguarda pure la greca Sicilia. Plutarco narra che il popolo romano «Che avvezzo era a guerreggiare o a lavorare la terra, che non conoscea nè delicatezze nè lusso, e ch'era appunto, como l'Alcide di Euripide, *rude e sconcio, ma buono a grandi imprese*, da lui (Marcello) veniva allora sommerso nell'ozio o renduto sì urbano, che consumando stava gran parte del giorno in cinguettare sopra le arti e sopra gli artefici. Pure ei se ne vantava benanche presso i Greci medesimi, siccome quegli che insegnato aveva ai Remani a tener in pregio ed ammirare le belle e maravigliose manifatture dolla Grecia, delle quali per lo addietro non avean eglino cognizione veruna» Plut. in Marcell. Vers. di Pompei, Venez. 1833 t. 6 pag. 44.

Tito Livio fa pure quel racconto, aggiugnendo: Ceterum *inde primum initium* mirandi Graecarnm artinm opera, licentiaeque ec.Lib. 25 n. 40 part. 3 p. 99 Lipsia 1858. Basta poi leggere l'oraziene di Cicerone *in Verrem, de signis* per vedere come dopo due secoli fosse comune nell'isola il gusto per le belle arti e immenso il numero de' pregiati lavori.

Alla splendida e meravigliosa ricchezza dei monumenti di lettere e di arti belle dei Greci narrata da moltissimi (fra cui citerò Muller Fir. 1858, Cantù, Fir. 1862, Pierron, Par. 1863, e pei greco-sicoli Scinà e Narbone Op, cit., Lo Faso Serradifalco, *Antich. di Sic.* 1834, ed ancho Cantù, *St. univ.* lib. 3ᵉ c. 27) si ponga in confronto la descrizione della coltura quasi incipiente dei Romani nel terzo secelo avanti l'era volgare (secondo Bahr, Tor. 1850, Pierron, Par. 1863, Cantù, 1864, Mommsen. Mil. 1865 ne' cap. *Letter. e arte*) e si giudichi se il Romano poteva in quel tempo imporre i proprii usi e costumi al Greco-sicolo.

Nulla dirò del prisco dritto romano e delle condizioni di quel popolo nei tempi regii e nei primi secoli della repubblica, di che moltissimi fino a' dì nostri hanno scritto principalmente in Germania.

di loro anteriori leggi e consuetudini, che per autorevoli testimonianze di antichi scrittori sappiamo essere rimaste per secoli in vigore, per quanto era possibile sotto il nuovo reggimento e nella nostra condizione di provincia (1) Cicerone che tutte raccolse le più importanti notizie su i dritti della Sicilia da lui sostenuti nelle accuse contro Verre (2), ricorda sovente le leggi poste dal console Rupilio in questa isola col consiglio di dieci legati dal senato romano spediti; e per siffatte leggi era stabilito che *le controversie fra i Sicoli dovessero giudicarsi secondo le patrie leggi da giudici siciliani* (3).

Ma le novità degli ordini giudiziali romani, qui stabiliti, la lenta decadenza della nostra coltura, la convivenza di moltissime famiglie romane in varie terre e città nostre, la influenza del-

(1) Plutarco dice: Il senato confermò ad essi (Siracusani) *la libertà*, che già Marcello avea loro accordata, l'*uso delle lor leggi*, e il possesso dei beni che in allora si trovavano avere Loc. cit. pag. 49. Il testo ha; Την ελευθεριαν ην απεδοκεν αυτοις και τους νομους, ec. Si han pure cenni di tale uso di patrie leggi in Diodoro *Bibl. Hist.* lib. 13 n. 34, ed in molti luoghi di Cic. *in Verrem* ec.

(2) Cicerone venuto in Sicilia, raccolse documenti e notizie che fortunatamente si conservano nei libri contro Verre, principale storica fonte, che manifesta le ragioni della Sicilia, le sue ricchezze, la civiltà e narra le vessazioni, onde era afflitta. Ho attinto da questa mirabile opera le molte prove di nostre condizioni in quei tempi (Op. cit. cap. 1°). Le più copiose notizie trovansi nei libri II *de iurisdictione siciliensi*, III *de frumento*, IV *de signis*, V *de suppliciis*

(3) Ecco le parole di M. Tullio: Siculi hoc iure sunt, ut quod civis cum cive agat, *domi certet suis legibus*; quod Siculus cum Siculo non eiusdem civitatis ut de eo praetor iudices ex P. Rupilii decreto quod is de decem legatorum sententia statuit, quam legem Siculi Rupiliam vocant, sortiatur. Quod privatus a populo petit, aut populus a privato, senatus ex aliqua civitate qui iudicet, datur, cum alternae civitates reiectae sunt; quod civis romanus a Siculo petit, *Siculus iudex datur*; quod Siculus a cive romano civis romanus datur. Ceterarum rerum selecti iudices ex civium romanorum conventu proponi solent. Inter aratores et decumanos lege frumentaria quam Hyeronicam appellant, iudicia fiunt. *In Verrem* lib. 2 n. 13.

l'esempio e dell'autorità dei dominatori romani, faceano lentamente introdurre usi romani nella greca Sicilia, e prevalere alle nostre antiche leggi ed usanze la ragion civile e criminale dei Romani. E ciò dovea necessariamente avvenire; perchè il romano dritto veniasi svolgendo mirabilmente negli ultimi tempi della romana repubblica e in modo conveniente allo incivilimento della immensa Roma, che, divenuta arbitra del destino di cento popoli soggiogati, sola progrediva, mentre in tutte le vinte regioni, ridotte a condizione di provincia, cessava con la indipendenza ogni prosperità, ogni progresso (1).

Perciò le condizioni delle persone e dei beni in Sicilia divennero somiglianti a quelle dei Romani, e può trarsene argomento da varie notizie di quel tempo (2).

Sotto il dominio della romana repubblica la domestica servitù era qui divenuta tanto insopportabile, che una generale sollevazione dei servi desolò tutte le nostre contrade, e travagliò con ostinate lotte i romani eserciti; nè fu repressa senza una mitigazione dei dritti od abusi dei padroni; anzi la inosservanza di questi umani provvedimenti suscitò una seconda guerra servile, lunga, crudele, desolatrice (3).

Intorno a' criminali giudizi ricorderò soltanto che i Romani imitarono le garentie fondamentali da' Greci usate, e vollero

(1) Reputo superflua ogni testimonianza su questi fatti, comuni a tutte le nazioni soggiogate da' Romani, ed esposti in tutte le storie della Sicilia, della Grecia e di Roma.

Il miglioramento del dritto romano negli ultimi tempi della repubblica è notorio e sa ognuno quanto ne scrissero Gravina, Heinecc. Hugo, La Ferriere, Mackeldey, Ortolan, Troplong ec.

(2) Le notizie sulla ragion civile e criminale e sugli ordini giudiziali di Sicilia in quell'età raccolsi da' cenni che ne fanno Livio e Diodoro, e dalle estese narrazioni di Cicer. *in Verr.* V. la mia cit. *Stor.* c. 1° pag. 26 a 60.

(3) Molti sicoli, e moltissimi romani, possedevano vastissime estensioni di torreni; e la coltivazione era affidata a torme innumerevoli di servi d'ogni nazione durissimamente trattati; ma una numerosa classe di liberi e piccoli pro-

anco fra noi la libera accusa, la pubblicità del giudizio, la partecipazione dei privati cittadini come giudici tratti a sorte e sottoposti a libera ricusa, e chiamati a conoscere del solo fatto della reità od innocenza dell'accusato (1).

Malgrado tanta somiglianza delle condizioni giuridiche, e non ostante la efimera concessione della romana cittadinanza (2), è indubitato che la patria nostra conservò fino a' giorni estremi della romana repubblica alquante proprie leggi ed usanze, che ne aveano informato per secoli la vita civile; talchè i greco-siculi rimasero distinti dalle famiglie romane fra loro conviventi, e adottando usi, leggi e favella di genti latine, non dismisero molti propri usi, e leggi, nè il greco linguaggio (3).

prietari di terre esisteva nelle varie nostre città, e Cicerone racconta le vessazioni cui erano soggetti. Sono pregevoli i cenni su la condizione della Sicilia sotto i Romani, scritti da Airoldi, *Dissert.* nelle *Mem.* pubblicate da Capozzo v. 2 p. 193, e da Palmeri *Stor. Sic.* v. 1.

La repubblica romana, in Sicilia ed altrove, occupato avea moltissimi fondi, che poi divideva ai coloni per trarne un lucro annuale, oltre i tributi che riscuoteva sui prodotti delle terre, possedute dai privati; come ha ben dimostrato il Poggi *Cenni storici delle leggi sull'agricoltura*, Fir. 1845, v. 1°, tutte esponendo dottamente le condizioni economiche, agrarie e civili dell'Italia nei tempi romani; e fa pur cenno della Sicilia nelle pag. 77, 90 ec.

Al bel lavoro di Scrofani *sulle guerre servili in Sicilia*, pubblicato in Parigi nel 1806, riprodotto da Capozzo v. 2°, puossi ora aggiugnere la elaborata narrazione di Mommsen che attribuisce quelle sollevazioni al sistema inumano della servitù della tratta, e delle piantagioni, e crede che in Sicilia fossero peggiori le condizioni di quella misera gente. Vol. 2°, lib. 4° c. 2°, p. 74 a 129 Mil. 1863.

(1) Il sistema moderno del *giurì* è somigliante, ma non eguale, o può giudicarsene dal confronto con quei romani giudizi, secondo la esposizione fattane da Sigonio *de public. judiciis*, Heinec. *Antiquit. Rom.* lib. 4, e da' moderni Helie *Theorie du Code d'instruct. crim.*, Bruxel. 1845, p. 19, liv. I, ch. 3, Du Boys *Hist. du droit crim.*, Paris 1845, ch. 12 e seg. ec.

(2) Cicer. *Epist. ad Attic.* VI, 12, v. 2, p. 426, Tor. 1828, e del resto nella mia *St. cit.* le prove p. 55 e seg.

(3) La durata della greca lingua è provata da iscrizioni, medaglie ec, ma è indubitato l'uso del sermone latino nei giudizi, o la sua lenta introduzione nella popolare favella, come pure additano Torremuzza *Iscriz. Palerm.* Narb. Op. cit. v. 4° p. 106, Crispi *Diss.* nelle *mem.* di Capoz. v. 3° ec.

Quando poi sulle rovine della romana repubblica sorgeva lo impero dei Cesari, la siciliana provincia conservò i suoi magistrati municipali, venne governata da speciali autorità, che mutarono nel corso dei secoli nome e potestà, e da quel tempo fu ridotta in una condizione comune alle altre provincie soggette all'immenso impero.

In questo periodo la dimora in Sicilia d'innumerevoli romani qui venuti con le loro famiglie o per pubblici uffici, o per cagione di commercio, o per godervi vasti possedimenti; le molte colonie romane stabilite in varie terre e città nostre, la giurisdizione tutta romana per la lingua e per la forma; la impossibilità di provvedere con nuovi ordini e leggi alle sue mutate condizioni, la necessità di adottare le novelle romane leggi più opportune ai nuovi bisogni, erano tutte cagioni potenti che faceano cadere in obblio gli usi e le leggi elleniche, e producevano gradatamente tanta mutazione, che la greca Sicilia divenne quasi un paese latino (1). Il progresso della scienza giuridica in Roma, il miglioramento delle leggi nei primi secoli dello impero fu sì grande e mirabile, (com'è notissimo), che nella decadenza di ogni coltura solo prosperava la giurisprudenza (2), raggiugnendo quella perfezione per cui è rimasta come la ragione scritta, e modello e base di tutte le leggi dei popoli civili; ed era indispensabile che la Sicilia, come ogni altra provincia all' impero

(1) Intesi a narrare gli avvenimenti della dominante Roma e i fatti dei Cesari, gli antichi fanno appena incidente menzione della Sicilia; e le notizie su questo periodo ricavansi dai cenni di Dione Cassio, Svetonio, Strabone ec. dalla *Notitia Dignitatum* e da iscrizioni e da leggi imperiali dell'età seguente.

(2) Tutte le cagioni sopra cennate doveano produrre l'unità della legislazione; che talvolta è prodotta anche dalla esistenza di alcune sole fra quelle cause efficienti. Intorno al progresso del romano diritto fu detto a ragione che nella letteratura romana la parte giuridica fu veramente originale e grande. Il tedesco Ihering crede riposta nel carattere morale del popolo romano la sua speciale predestinazione alla coltura del dritto. *Lo spirito del dir. rom. ne' diversi gradi del suo sviluppo*, p. 256, Mil. 1855.

soggetta e poi ammessa alla romana cittadinanza, adottasse il romano diritto in tutti gli atti della vita civile. E quando la religione novella e imperitura del Cristo, già diffusa in tutte le classi del popolo, fu ricevuta dagli imperatori, e sulle rovine del politeismo e della paganà corruzione, si iniziarono molte riforme della legislazione convenienti allo spirito del cristianesimo, la Sicilia le accolse volentieri; perchè la religione novella era stata fra noi annunziata dall'apostolo delle genti, e si era insinuata nel popolo, comunque non vi fosse dominante, com'era ben naturale, sotto il governo pagano e sotto la influenza di potenti politeisti avversi alla credenza rigeneratrice dei popoli. Noi ricordiamo con lieto animo che la Sicilia ha gloriose memorie della sua primitiva chiesa e de' suoi martiri, e che molti vescovi siciliani si distinsero nei concili e nei gravi affari di quei tempi; di che rimangono eziandio le prove nelle epistole de' pontefici e dei più famosi vescovi della Chiesa greca e latina (1).

Obbedivano pertanto i Siciliani alle imperiali costituzioni che innovavano l'antico romano diritto, facendo prevalere l'elemento cristiano, lo spirito di libertà ed eguaglianza e il rispetto per ogni sentimento nobile dell'umana natura (2). Ed allorchè i teneri amatori del passato vollero conservare in un Codice raccolte le costituzioni dei Cesari pagani, per tale opera di privati cittadini (3) non cessò il moltiplicarsi delle leggi imperiali, anzi

(1) È superfluo indicare le note opere che raccolsero le prove della introduzione del Cristianesimo in Sicilia; citerò solo le dotte dissertazioni del Di Giovanni, che trovansi in fine del suo *Codex diplomat.* La vanità municipale diè origine a scritti innumerevoli che spesso senza sana critica faceano risalire ai tempi apostolici le fondazioni di varie chiese ed episcopali.

(2) Fra le molte opere che provano la utile influenza del cristianesimo sul dritto romano additerò solo la celebre monografia del Troplong pel dritto civile, e pel criminale i cenni di Helie Op. cit. 535 p. 46 o seg., e gli ultimi sei capitoli della cit. Op. di DuBoys.

(3) I frammenti che rimangono di quelle compilazioni note col nome di *Codices, Gregorianus, et Hermogenianus* furono pubblicati da Haenel in Lipsia 1844.

crebbe la confusione della legislazione, nella quale si cumulavano le innumerevoli opere dei giureconsulti con le costituzioni degli imperatori pagani e cristiani. Nè provvide a tanta confusione in tempo di universale decadenza della coltura, il dar forza preponderante alle sentenze di Papiniano, ed il volere che le opinioni degli altri precipui giureconsulti fossero nei giudizi seguite più tosto per maggioranza di numero che per autorità di ragione (1).

Giovò invece la collezione delle costituzioni imperiali da Costantino a Teodosio, che nella massima sua parte è pervenuta fino ai dì nostri, ed è nota col nome di Codice Teodosiano. Questo divenne legge universale dello impero orientale governato da Teodosio, e dell'occidentale retto da Valentiniano, che volle tal codice dal suocero promulgato estendere in tutti i suoi dominii, fra cui la Sicilia di quel tempo era compresa (2).

Sono in questo Codice alcune costituzioni concernenti la Sicilia, ed altre dirette al *razionale delle tre provincie, Sicilia, Sardegna e Corsica;* e comparandole alle moltiplici leggi riguardanti le altre regioni, se ne deduce che uniforme quasi era allora divenuto in tutte l'ordinamento giudiziale e lo stato delle persone e dei beni (3). Numerose costituzioni di vari imperatori

(1) È questa una legge di Valentiniano inserita nel *Cod. Theodos. De responsis prudentum* ed esclusa dal Codice di Giustiniano. No fan cenno Hoinnec. *Hist. I. C. R.* Savigny lib. I c. 1, e ne tratta Bodin nella *Revve hist.* 1858, p. 204.

(2) Il *Codex Theodosianus* ha una grande importanza storica, perchè rimase principale leggo in molte regioni sotratte al greco impero; e perchè contiene non poche costituzioni omesse o mutilate nel Codice di Giustiniano.

Dopo i Prolegomeni e Commentari di Gotofredo, pieni di sapienza storica e legale su quel Codice, si sono fatte molte indagini per supplirne le lacune e vari frammenti si sono rinvenuti e pubblicati da Mai, Clossius, Peyron, Haenel, Vesme, di cui pure fa cenno il Giraud, *Hist. dr. fr.* pag. 213-229, Par. 1845; ed una collezione ha poi fatto Haenel, Lipsia 1857, *Corpus legum ab imp. ante Iustin.* ec.

(3) È degna di nota la Cost. di Costanzo e Giuliano che fa menzione di *fondi patrimoniali* ed *enfiteutici* in Sicilia. *Cod. Theod.* II 16, leg. 9 *de extraord.*, non compresa nel Cod. di Giustiniano. — Essa ci prova che la enfiteusi fra noi esi-

dimostrano il miglioramento successivo della classe servile, e della popolazione rustica. Dopo le grandi vicissitudini che aveano in poche mani riunito il dominio dei fondi, e dopo gli avidi e dispotici ordini imperiali intesi ad ingrandire con frequenti confische il patrimonio fiscale, non più da guerre e conquiste arricchito, la immensa estensione di terre posseduta da ricchi privati, dal principe o dai municipii, coltivata solamente dai servi, riusciva poco proficua. L'interesse di trarne lucri maggiori, unito ai più umani sentimenti ispirati dal Cristianesimo, moltiplicò le affrancazioni e le tacite emancipazioni dei servi, loro affidando la coltivazione dei fondi col peso di una prestazione in denaro o in derrate, e con l'obbligo di non allontanarsene essi nè i loro figliuoli senza permesso dei proprietari. Così formavasi lentamente in diverse regioni europee la classe dei *coloni*; non libera, perchè astretta a dimora immutabile nei terreni che dovea coltivare; non serva, come per lo innanzi, perchè non più soggetta a tutti i comandi del padrone, nè priva di ogni capacità giuridica (1).

steva molto tempo prima che Zenone l'avesse dichiarata contratto speciale; e ci fa pure conoscere che all'isola nostra era comune la disgrazia della invasione di infiniti fondi a nome del fisco imperiale, che vi teneva molti preposti con titoli differenti per trarne profitto, e che nondimeno vedeasi stretto a concedere le terre col peso di un canone, onde i privati le coltivassero, nella decadenza universale del basso impero e nella continua diminuzione della popolazione.

(1) Certa è la lenta trasformazione dell'antica servitù domestica nella servitù della gleba, o nel colonato; e basta leggere le imperiali costituzioni contenute nel Cod. Teodos. V 9 e segg., nel Cod. Giustin. XI 47 a 67, le Novelle 54, 156, e molte altre, per vedere la esistenza delle condizioni della popolazione agricola in quei tempi. Grandi controversie fan gli scrittori intorno all'origine di quella grande mutazione ed alle precipue differenze fra le varie classi di quella gente. Citerò su questo argomento i lavori di Savigny, Sopra il romano *Colonato*, seguito da Garzetti *Della Condiz. di Roma d' Italia* ec. II p. 147 Capolago 1843, e da altri; le lez. di Guizot 37 e seg., Poggi Op. cit. vol.

Invasa poi da' Barbari la intera Italia e caduto lo impero occidentale, la Sicilia fu corsa e dominata in parte dai Vandali, e poi sottomessa al dominio di Odoacre, primo fondatore di un italico regno, che venne fra non guari distrutto da Teoderico duce e re degli Ostrogoti, i quali ebbero più lunga e forte signoria nelle regioni italiche e nella Sicilia (1).

Sotto queste dominazioni barbariche durava la pratica del romano diritto, che non si poteva a talento dei dominatori abolire; e ci rimane del tempo di Odoacre un documento che attesta la durata di magistrati e leggi romane (2).

Nè può revocarsi in dubbio che i goti re tennero in grande onore il romano diritto e in parte l'adottarono nello *Editto*, brevissimo Codice, comune ai Goti e alle vinte popolazioni, allora designate col nome generico di Romani. Speciali memorie per la Sicilia indicano un reggimento energico, informato da sentimenti di giustizia, e conservatore delle istituzioni e leggi preesistenti: e siccome i nostri piegavansi volentieri alla ubbidienza del principe ostrogoto, qui non vennero forti presidii, e sentissi appena la influenza di quella gente, che nelle altre italiche province aveva sì estesa e forte dominazione (3). Com-

I. Fir. 1845 p. 151 e segg. II Fir. 1848 p. 10 e 133 con dotte ed estese indagini, e *Disc. stor. giurid.* Fir. 1861 p. 267, e Forti *Ist. civ.* II 236.

Revillout *Etude sur l'hist. du colonat*, nella *Revue hist.* II 417, III 209, Giraud Op. cit. I pag. 148 e seg. Troplong. *Préf. Louage* ec.

(1) Vari scrittori raccolti dal Muratori *Rer. It. Script.* fan menzione delle invasioni barbariche nell'isola nostra; ma i più importanti sono Procopio *De bello vand; de bel. gothico*, Iornandes *De reb. gethicis* ec. — Pei Goti abbiamo notizie e documenti di ogni genere sul diritto da Cassiodoro *Variarum.*

(2) Ciò provano i documenti scoperti e pubblicati dal Marini *I papiri diplomatici* n. 82 Roma 1805, riprodotti da Spangenberg n. 27 Lipsia 1822, indicati dal Savigny *Stor. del drit. rom.* I 494 Tor. 1854, e che contengono gli atti che si fanno dalla Curia di Siracusa per la tradizione di immobili donati da Odoacre.

(3) Nella mia St. cit. c. 3 ho dato le notizie su le leggi dei Goti, e i documenti concernenti la Sicilia.

Trovo nel *Cod. diplom.* di *Di Giov.* p. 68, anno 494 un'epistola del papa

parando i monumenti di quel tempo scorgesi chiaramente che durava la distinzione dei liberi e servi, confusi nelle campagne con la classe dei coloni; che il dritto romano regolava gli atti della vita civile, ed era norma dei giudici per le controversie fra i romani, e siciliani; che fra questi un giudice di lor nazione, e non già il goto, dovea giudicare; e che ove tra goti e romani si litigasse, il goto giudice dovesse consultare un romano (1).

Tornava la Sicilia per opera di Belisario sotto il governo imperiale nel tempo appunto, in cui Giustiniano promulgava in Costantinopoli i suoi Codici, che tosto divenivano legge universale dello impero. Questi nella Sicilia, vivente da secoli con legge romana, dovettero con lieto animo accogliersi come legislazione opportuna alle condizioni della nostra società, e riformatrice di molti abusi e di non piccoli resti di pagane costumanze e di leggi anteriori al Cristianesimo non ancora abolite, malgrado la loro difformità dai principii della novella religione (2).

Così la Sicilia che conservava l'uso del romano diritto sotto il gotico regno, ebbe il vantaggio di godere subito della legislazione giustinianea.

Gelasio diretta ai vescovi di Sicilia, che accenna la condizione dei coloni rustici, o addetti alla gleba. *Servos et originarios dominorum iura possessionumque fugientes* ec.

(1) Si quod etiam inter Gothum et Romanum natum fuerit fortasse negotium, adhibito sibi prudente romano, certamen possit *(comes)* aequabili ratione discingere. Inter duos autem Romanos Romani audiant, quos per provincias dirigimus cognitores, ut unicuique sua iura serventur ec. Cassiod. *Variarum* VII p. 104, Venet. 1729, V del resto il c. 3º della nostra Op. cit. e Savigny St. cit. cap. V e XI, Troya *St. It.* Balbo *St. d'It. sotto ai Barbari* c. V e segg.

(2) È certo che il gotico dominio cessava in Sicilia nel 535, e che Giustiniano avea nel 533 promulgato le *Pandectae* o *Digesta* e le *Institutiones*, e nel 534 il *Codex repetitae praelectionis*, abolendo un Codice pubblicato l'anno 529. Le *Novelle* di Giustiniano cominciano dall'anno 535 e sono tutte posteriori al riacquisto della Sicilia. Non occorre ricordare che furono promulgate quelle leggi e

Cronache o memorie diverso dei tempi bizantini ci provano essere stata la Sicilia per tre secoli non interrotti ubbidiente al greco impero, ed avere perciò conservato inalterate le leggi che aveane ricevuto, e che non furono gravemente modificate fino al secolo nono, in cui vennero i Musulmani al conquisto dell'isola. Ed è oggi indubitato che se nelle altre regioni tosto ritolte al greco dominio non ebbero vigore le compilazioni giustinianee, ma vi rimasero le leggi anteriori, e precipua norma il Codice Teodosiano, altrettanto non avvenne per la Sicilia che non fu mai sottratta al bizantino imperio, anzi vi fu anche soggetta alla giurisdizione ecclesiastica del patriarca di Costantinopoli, sebbene i nostri non adottassero gli errori della chiesa greca (1).

Sono a noi pervenute molte epistole del pontefice Gregorio Magno, nelle quali vengono regolati gl' interessi temporali del papato nel patrimonio che allora godeva in Sicilia, diviso in varie *masse;* e se ne ricavano notizie distinte su la condizione della nostra popolazione agricola in quei tempi; talchè molta luce

rese obbligatorie per tutte le provincie al bizantino impero soggette; sebbene in varie parti d'Italia ed altrove non furono poste in vigore o rimasero obbliate per le barbariche invasioni; di che si hanno le prove nello storie civili dei vari paesi o nelle moltissime opere sulle vicende del dritto romano nel medio evo, fra cui la più complota e ricca di storiche indagini è la cit. op. di Savigny.

È superfluo additaro gl' innumorevoli scrittori che trattano delle leggi giustinianee. Io nella cit. *St.* pag. 142 a 185 ho indicato le norme regolatrici della ragion civile e criminale e degli ordini e riti giudiziali, secondo le varie parti del dritto giustinianeo; ed ho eposto le notizie concernenti la Sicilia nel cap. 5° p. 135 e seg.

(1) Mi dispenso dal riferire le prove di questo non interrotto dominio bizantino, che rendono certa la pratica costante del dritto giustinianeo. Tali prove raccolsi dagli scrittori greci e latini di quell'età e le esposi nella cit. St. p. 186.

Scrissero della nostra chiesa greca Di Giovanni *De divin. Siculor offic.* c. 8-11 Gaetani, Pirro, Mongitore, ec. ed estese notizie fornisce il Narbone Op. cit. IV. *Epoca bizantina* p. 233 a 300.

spargono sulle quistioni agitate intorno al colonato romano (1).

Nulla trovasi d'importante e speciale per la Sicilia quanto alla legislazione nei tempi seguenti in cui durava il bizantino domio fino alla invasione musulmana.

Dominatori di vaste e ricche regioni nell'oriente, ove un grande impero avevano stabilito, signori della massima parte della penisola iberica e dell' Africa settentrionale, i Maomettani tenta-

(1) Tutte le epistole di Gregorio concernenti la Sicilia furono dal Di Giovanni raccolte nel cit. *Cod. diplom.*, e molte fra esse o per gli ordini o pei fatti ivi accennati o per le diverse denominazioni usatevi indicano le condizioni della gente agricola. Vi erano i *conductores*, forse liberi cittadini, che prendeano i beni della Chiesa in affitto sia per farli coltivare, sia per riscuoterne da coloni i tributi e le rendite (112, 148, 288). Varie concessioni, dette *libellatica*, pur si facevano, simili alle enfiteusi o a lunghe locazioni (p. 112, 246). Non erano del tutto cessati i vincoli della misera classe servile; e perciò si fa menzione di servi rubati e venduti; e si ordina la liberazione de' Cristiani venduti ai Giudei ed astretti alla circoncisione (144, 155 175, 191). I *rustici* coltivavano le terre, pagandone il tributo o la pensione e soddisfacendo ai lavori dal padrone ordinati (411 e seguenti). Con essi sono confusi sovente i *coloni*, differenti però dai servi domestici, e stipolavano vendite, mutui ed altro liberamente (pag. 111, 131, 164) e il Pontefice vegliava perchè non fossero gravati di usure o di angherie (pag. 148, 176, 288); essi disponevano di loro beni, ma non poteano allontanarsi dalle terre, alla cui coltivazione erano addetti; e perfino era loro vietato di contrarre nozze con persone abitanti in altre masse o fattorie (p. 110, 273). Legalmente si rivendicano i servi e i coloni che da quei fondi si erano altrove trasferiti; ed ordinava il pontefice di restituire ai legittimi padroni i servi rifuggiti nel patrimonio della Chiesa, e fatti spontaneamente *servi ecclesiastici juris, o rustici Ecclesiae* (pag. 111, 169, 171, 187, 202). *I coloni, rustici, servi* costituivano così la inferiore condizione giuridica della gente agricola, stretta a dimorare nei terreni che coltivava; e sovente nel fatto per confusione o per violenza cessava ogni distinzione fra tali classi, designate perciò con nome generico di servi. Da ciò derivano le apparenti contraddizioni delle antiche memorie e delle leggi imperiali e le discrepanti opinioni dei moderni, sopra indicati pag. 30, che scrivono intorno al colonato romano e alla servitù della gleba

Altre epistole accennano vari atti della vita civile gli acquisti liberi e la prescrizione dei beni della Chiesa (pag. 101, 112, 184, 279, 295).

rono con varie incursioni il conquisto della Sicilia, che dopo lunga lotta rimase loro soggetta; e un grandissimo numero di quelle genti qui trasferivasi, fissando principalmente la propria dimora nelle contrade occidentali, dagli antichi abitatori in gran parte abbandonate (1).

Per l'amenità del sito, per la lontananza da Siracusa capitale antica, tenuta ancora dai Bizantini, e per la più facile comunicazione con l'Africa dond'essi veniano, la città di Palermo era opportuna al sicuro reggimento della conquistatrice colonia; e vi fu stabilita la sede del governo, e vi restò dopo la presa e lo eccidio spaventevole di Siracusa. Fortunatamente gli Arabi di quell'età erano divenuti un popolo coltissimo, secondo i tempi; e rimangono finora innumerevoli memorie, e monumenti della musulmana coltura, oggetto di archeologiche investigazioni e di vari storici lavori. La Sicilia divenne dopo alquanti anni un paese musulmano; dominanti vi erano la religione di Maometto e le sue istituzioni; le arti, le fogge orientali, il sistema intero della vita musulmana prevaleano in questo bel paese; i tempii cristiani erano divenuti moschee; denominazioni arabiche si erano date alle città e terre, ai monti e alle contrade dell'isola; le monete, gli studi, la lingua, tutto insomma era musulmano.

Quella nuova popolazione, portando seco la religione e gli usi del paese nativo, seguiva in tutti gli atti della vita civile le pro-

(1) Molti scrittori han trattato delle cose arabiche in generale, e non pochi delle arabo-sicole; ed io citai le opere di cui mi valsi nella mia St. c. 4° e nulla trovo da coreggere di quanto allora scrissi, perchè nei più recenti lavori su i Musulmani veggo le stesse idee confermate, che io dalle varie e più autorevoli fonti avea ricavato. Le notizie più importanti della storia civile di quel periodo raccolsero nel secolo scorso Caruso *Bibl. Hist.* e Gregorio *Rerum Arab.*; nel presente il Martorana *Not. Stor.* 1834, Lanza, Palmeri ec. Tutto però viene esposto in modo soddisfacente ed esteso dal siciliano M. Amari nella eccellente *Storia dei Musulmani di Sicilia*, della quale non si è finora pubblicato il terzo volume riguardante le vicende dei nostri musulmani dopo il 1060.

prie leggi, che pure erano di norma nei giudizi civili e criminali in tutto ordinati secondo le forme e le giurisdizioni maomettane. Base di ogni dritto civile, penale, religioso e politico era il Corano, nel quale furono accolti i precetti e le massime che Maometto aveva in vari tempi annunziato come divine rivelazioni per regola dei credenti. Complemento del Corano forniva la tradizione religiosamente conservata e trasmessa ai posteri che con lungo studio la raccolsero col nome di *Sunna* qual parte integrale della religione e legge rivelata (1). Quattro dottori,

(1) Sul dritto civile e criminale e su gli ordini giudiziali della musulmana colonia scrissi distesamente Op. cit., mentre lo Amari non credette di occuparsene, pago di avere bene descritto il governo e le generali condizioni della nostra società musulmaua e cristiana; nè alcun utile potei ricavare dal capitolo del Martorana sulle leggi.

Mi volsi perciò a più ampie e sicure fonti e trassi le notizie dalla versione del Corano di Kasimirski. Paris 1859, dal *Precis de Iurisprudence musulmane ou Principes de legislation musulmane civile et criminelle selon le rite malekite* opera rinomata del secolo XV scritta da Khalil Ibn — Ishak e tradotta nel 1849 in Parigi da Perron: mi giovai pure di Vincent *Elude sur la loi musulm. rit de Malek, Leg. crim.* Par. 1842, di Du Boys *Hist. du dr. crim des peupl. modern.* I p. 260 e segg. di Sale Op. cit., di molti opuscoli dal *Iournal Asiat.* pubblicati, ec.

Lo studio delle leggi e costumanze musulmane crebbe alquanto a' giorni uostri per la dominazione dei Francesi in Algeri, dei Russi ed Inglesi in varie provincie asiatiche, e no veggiamo gli utili effetti nella periodica pubblicazione del *Iournal Asiatique* ed in moltiplici opere che nou è mestieri indicare; e poichè tutto è connesso nelle musulmane istituzioni per la identità della base religiosa e tradizionale, è utile il consultare i lavori storici o giuridici eziandio speciali per tempi moderni o per altri paesi. Citerò soltanto la *Histoire des Musulmans d'Espagne* di Dozy, prof. di Leyde 1861, il *Trâité de droit musulm.* di Gillotte 1861, la *Notice sur les successions musulm.* di Solvet, 1857, gli opuscoli di Worms *De la constitution territorial des pays musulm, e De la proprieté rurale et urbaine en Algerie* 1844 *nella Rev. de Legisl.* e la francese versione di Eschbach dell'opera del russo Nicolas de Tournaw *Le Droit musulman exposè d'apres les sources,* intesa ad offrire una guida alle autorità russe.

Nella *Revne critique* 1859 v. 2° se ne cominciò la pubblicazione e nella p. 516 sono indicate le opere dei giureconsulti musulmani e dei dotti europei da lui se-

imam, aveano fondato le sette o scuole diverse, famose e riputate ***ortodosse***, come più conformi alla vera tradizione, che prevalsero in differenti contrade fra i moltissimi paesi conquistati. Provasi per molti argomenti che in Sicilia fu introdotto il rito ***malekita***, o la scuola di Malek, dai primordii della conquista, e che vi rimase dominante sino ai tempi normanni. Molti nostri giuristi sono ricordati con grande onore, anzi taluno divenne famoso per tutte le contrade musulmane; e si conservano fra i manoscritti arabici di biblioteche straniere e specialmente dello Escuriale varie giuridiche opere dei nostri dottori musulmani.

Il dritto onde reggeasi la colonia siciliana era quindi il malekita, che avea per base comune di ogni saracenica dottrina il Corano e per complemento la *Sunna*, secondo le teoriche e lo insegnamento di quella scuola; e fortunatamente sono a noi pervenute opere importanti di musulmana giurisprudenza del rito medesimo, onde ricaviamo la ragion civile e criminale e gli ordini e riti giudiziali della scuola di Malek dominante in Sicilia (1).

guite, ma del nostro Amari non si fa cenno; a p. 518 si dice. « Il dritto musulmano nella sua parte civile, come nella sua parte religiosa ha per fondamendo unico il Corano. »

Nel *Iournal Asiatique*, 1861, trovo un lavoro di Belin *Etude sur* la proprietè foncière *en pays musulmans* nel quale si annunzia che nella Turchia si fanno mutazioni radicali nella legislazione, e che il Consiglio ricevette l'incarico di seguire lo spirito della giurisprudenza europea tont en conservant à la legislation locale son type et son caractère originels, p. 391. Espone ivi e nei seguenti volumi la storia e i principii del dritto musulmano sulla proprietà, e poi offre il *Code sur la proprietè foncière*. La costanza delle massime maomettane accennasi in tutte le opere moderne; e tanta immobilità di principii rende evidente la necessità di togliere al nostro secolo la vergognosa dominazione turca nelle belle regioni di Europa ed Asia, un tempo si colte e famose, ora misere per la funesta gelosia e discordia delle potenze europee.

(1) Di quelle quattro scuole danno notizia G. Sale *Observ. histor. sur le mahomet*. Ginevra 1751 p. 414 e seg. Perron *Apercu Prelim*. del *Precis*. de *Iu-*

La gente dominatrice non aveva sterminato gli antichi abitatori dell'isola, nè strettoli a rinnegare le proprie credenze per divenire maomettani; anzi è provato dagli antichi documenti e confermato dalle più recenti indagini su le arabiche memorie che in Sicilia ed altrove i conquistatori musulmani permettevano alle popolazioni cristiane la pratica della propria religione. E niuno oggi vorrà negare che il cristianesimo non fu spento giammai nella Sicilia, quantunque siasi ridotto in misera condizione, spezialmente nelle regioni occidentali popolate di saracenica gente, con la quale pure nel resto dell'isola i cristiani abitavano. Soltanto nella parte orientale restava più numerosa e meno vessata la stirpe italica e greca, discendente dai Cristiani che lì si rifuggirono e più lungamente resisterono agli arabi invasori (1).

La tolleranza del Cristianesimo non rendeva eguali dappertutto le condizioni dei Cristiani; perocchè secondo la volontaria o forzata loro sommissione venivano diversamente trattati; e quasi alleati o del tutto liberi quelli rimanevano che di buon grado avessero riconosciuto il supremo dominio del conquistatore.

rispr. mus. p. X e seg. ec. Amari ne fa appena menzione I, 149. Con fatti ed argomenti da me indicati Op. cit. p, 210 e segg. provai l'errore del Martorana che credette fra noi adottato il rito acefita.

Del dritto musulmano seguito in Sicilia, ho dato sufficiente notizia Op. citata pag. 219 e seg. per la ragion civile, pag. 232 e seg. per la criminale, pag. 242 pei giudizi, secondo le opere cit. e spezialmente su i precetti del Corano e sulle norme della scuola malekita, fra noi vigente, e di che han fatto soddisfacente esposizione il Vincent pel criminale, e il Perron per tutta la legislazione.

(1) La durata della cristiana religione in Sicilia fu già negata nel secolo scorso da molti e nel nostro dal Martorana; ma senza bisogno di polemica storica e religiosa oggimai è indubitata per le concordi prove che ne forniscono le cronache e le storie musulmane comparate, le notizie degli *Aman* riferiti da Amari II 474 e segg. e quelle che ne offrono i lavori pubblicati nel *Journal Asiatique* 1851 e seg. da me cit. pag. 259 e seg. I moderni scrittori e la costante tolleranza delle cristiane famiglie sotto i Maomettani fino ai tempi nostri confermano la verità della durata del Cristianesimo in quel periodo. Veggansi del resto le prove nella mia Op. cit. p. 244 e segg.

La coltura ellenica cristiana dei nostri non cessava nei primi tempi della conquista, ma i più colti uscirono allora dell'isola, e vennero in gran fama in oriente per dottrina e virtù. Sotto il dominio saracenico nei due secoli seguenti era ben naturale che, disprezzati dal governo, viventi di traffico e lavoro, privi di ogni autorità civile e politica, i Cristiani fossero caduti nella miseria e nella ignoranza, serbando bensì la credenza religiosa dei loro maggiori. Leggi proprie e novelle non poteano governarli e conservavano perciò le anteriori piuttosto per tradizione, che per istudio e cognizione di testi e di codici; talchè negli atti della vita civile si praticava il diritto giustinianeo che li avea per tre secoli regolato, e che in difetto di teorico insegnamento era divenuto una generale consuetudine.

Nè in quelle misere condizioni delle cristiane famiglie era possibile che le compilazioni bizantine, note col nome di *Basilici*, venissero nell'isola introdotte; tutto anzi conduce a credere che essi non vi furone giammai insegnati, nè posti in vigore (1).

(1) Le collezioni del dritto giustinianco furono in greco tradotte, e rimasero in vigore anco in oriente, fino al tempo in cui la Sicilia fu invasa dai Saraceni; nè importanti novità erano avvenute nella legislazione; ma Basilio il Macedone concepì il disegno di una riforma e di compilaziono novella, che fu recata a fine sotto il regno di Leone il filosofo, suo figlio, sotto titolo di Βασιλικα, e poi riformata d'ordine di Costantino Porfirogeneta che la promulgò nel modo con cui rimase ed a noi pervenne. Or è certo che Basilio regnò dall'anno 867 e appena un *Manuale di leggi* potè pubblicare (Προχειρον των νομων) quando aveva assunto i figli colleghi dell'impero. Egli morì noll'anno 886 cioè dopo la conquista saracenica; talchè Leone e i sneccessori non ebbero un vero dominio dell' isola, sì che potessero farvi pubblicare quei volumi di novella compilazione o riforma in 60 libri, come non ebbero qui mai alcun vigore le *Novelle* di Leone, che si conservano come legge straniera, non ricevuta noll'isola, dove solo le collezioni giustinianee nei tempi antichi e nei moderni ebbero vigore di leggi. Peraltro è chiaro che alle travagliate cristiane famiglie mal poteasi dar notizia di quelle manoscritte e carissime copie da un governo già caduto. Nè allora la promulgazione somigliava alla odierna che diffonde in pochi giorni e a vil prezzo molte migliaia di esemplari dei nuovi codici. Poterono bensì nelle Calabrie e

Così la legislazione musulmana regolava fra noi la dominante saracenica stirpe; e la pratica e la tradizione del romano diritto duravano fra le cristiane genti fedeli alla propria credenza, e che non voleano rinnegarla per confondersi con la gente ammessa al governo e alle ricchezze.

Laonde se in questo periodo la patria nostra divenne in gran parte musulmana e soffrì dapprima gli errori di una feroce conquista, e poscia gl' inconvenienti inseparabili dal fatale ed immobile islamismo incapace delle più nobili virtù domestiche e cittadine e del vero progresso, ebbe però la gloria di vedersi colta, ricca, e potente, e celebre per le scienze e le arti, mentre la civiltà greca ed italica erano da secoli decadute, e le regioni europee invase da nordiche genti risentivano i danni della ignoranza e barbarie (1).

in altri paesi italici rimasti sotto il bizantino dominio conoscersi i Basilici, e qualche testimonianza ne rimane; ma per la Sicilia, dai Musulmani invasa e dominata in tutte le principali terre e città, non è possibile che i Bizantini potessero pensare a spedire Codici manoscritti e a farli studiare dagl'infelici e vessati cristiani. Feci secondo il mio uso, lunga e diligente disamina dei fatti, e delle epoche di questa compilazione bizantina per fondare gli argomenti e le prove sulle fonti originali, come può leggersi nella cit. St. da pag. 260 a 268; e così ho dimostrato che a torto il Martorana senza niuna base, (citando gli autori da Giannone indicati *St. civ.* lib. 7° c. 22) e non pensando alla differenza di condizioni di Calabria e di Sicilia in quei tempi, asserì che fra noi vennero introdotti i *Basilici*. A cotale sentenza ripugnante alle opinioni dei nostri scrittori, (Gregorio *Consideraz.* lib. I c. I, Testa *de ortu et progr. Iur. Sic.* p. XII) che però niuna prova adducono, io volli opporre il corredo di storiche prove tratte da *Hist. Bizant. script.* Par. 1685, VIII p. 128, 163 ec. dalle parole stesse delle leggi bizantine, che trovai nella raccolta *Iuris grec, rom.* di Leunclavio pubblicata da Freher con addizioni, Francof. 1596; dalla *Notitia Basilic.* di Suarez premessa alla edizione dei Basilici di Fabrot, Par. 1647; dal testo medesimo dei *Basilici*, ediz. cit., non esistendo finora in Sicilia le edizioni e i supplementi in Lipsia pubblicati da Eimbach, 1838-1851, e da Zachariae 1846.

(1) La coltura di arti e lettere e scienze nella musulmana Sicilia si può conoscere facilmente per le narrazioni dei nostri scrittori della storia civile, e principalmente di Amari op. cit. lib. 3° cap. ult. 4° c. 13, 14 pag, 460 e segg. Infinite notizie ha raccolte pure il Narbone nella Stor. cit. v. 6°.

Bastano questi cenni, confermati da irrefragabili storiche prove, per indicare le vicende generali della legislazione nell'epoca antica.

La Sicilia vanta origini vetustissime di ordini civili, somiglianti a quelli delle più antiche nazioni. Nell'età greco-sicola fu arbitra dei suoi destini, ricca, coltissima ed emula della Grecia nelle leggi e nella civiltà.

Caduta poi nella condizione di provincia, sotto le dominazioni dei Romani, Goti e Bizantini, ebbe sorte comune in gran parte alle altre genti del pari soggette, ma venne adottando e poscia conservò costantemente le istituzioni e leggi romane. Venuta indi sotto il dominio saracenico, e resa quasi indipendente, si distinse per la sua prosperità e civiltà fra tutte le più colte provincie musulmane dell' oriente e della penisola iberica; e non poche cristiane famiglie qui rimaneano fedeli alle credenze, tradizioni e costumanze civili dei loro maggiori.

LIBRO SECONDO

LA SICILIA SOTTO I RE

(Dalla fondazione del Regno di Sicilia all'inizio del governo viceregio 1060-1409)

Capitolo Primo

NOTIZIE GENERALI DELLA CIVILTA' E LEGISLAZIONE SICOLA (1)

Invase dai Barbari le province dello impero occidentale, genti novelle si mescolavano alle antiche popolazioni, occupandone le terre e le città; e dopo lunghissime guerre sterminatrici sorgeano moltiplici dominazioni barbariche su le rovine dello impero dei Cesari.

(1) Occupato da alquanti anni nel fare ampia raccolta di leggi patrie e straniere e di storiche notizie seguendo il metodo da me indicato nella *Indroduzione alla Storia della legisl. civ. e crim. di Sicilia dai tempi normanni sino all'età nostra,* non ho potuto finire il lavoro, perchè ho dovuto in pari tempo adempiere esattamente, secondo mie deboli forze, tutti i miei doveri di magistrato. Ma siccome le grandi mutazioni politiche sopravvenute, e le promulgazioni dei nuovi Codici, comuni alle provincie riunite sotto l'Italico Regno, han reso più raro lo studio dei monumenti di civile prudenza dei nostri maggiori, ed hanno scemata in parte la pratica utilità delle leggi anteriori, senza diminuirne la storica importanza, m'è sembrato opportuno il ridurre alla maggiore possibile brevità il vasto lavoro, quasi un chiaro prospetto delle origini e delle vicende della legislazione del regno di Sicilia, senza nulla togliere alla chiarezza ed al rigore delle storiche prove si per la indicazione di nostre leggi, come per la

Fra sì terribili disordini, guerre e distruzioni durate per vari secoli, sembrava che la società civile fosse quasi annientata, e che la sola forza materiale avesse acquistato il dominio sulle sorti della umana famiglia; e nondimeno per mirabile provvi-

comparazione con le italiane e straniere di ogni età. Invece di riferire il testo delle importanti leggi patrie o straniere, mi contenterò d'indicarle, e delle infinite opere da me consultate su i moltiplici argomenti di storiche indagini, mi restringerò ad accennare le più interessanti per prove o comparazioni.

Pei fatti della storia civile sicola, cui si rannodano le vicende della legislazione, abbiamo innumerevoli storie e collezioni; fra cui basta indicare le opere di Fazello, Maurolico, Inveges, Caruso, Gregorio, Di Blasi, Ferrara, Palmeri ec. e per i primi secoli di nostra monarchia le Biblioteche di Caruso e di Gregorio, in cui si raccolgono le cronache e le memorie di quei tempi.

Nel 1060 cominciò la conquista normanna che fondò la monarchia siciliana; ma il titolo di re nel 1130 fu dato a Ruggiero, figlio del conquistatore: furono re di Sicilia, coronati e risedenti in Palermo, i Normanni e gli Svevi; e dopo i 17 anni di dominazione angioina finita con la strage del *Vespro Siciliano*, ebbero la corona di Sicilia gli Aragonesi. Morto però nel 1409 il giovane Martino re di Sicilia, gli successe il padre, Martino re di Aragona, che confermò vicaria del regno la vedova regina Bianca.

Nel 1410 morì senza discendenti il re di Aragona, e Ferdinando di Castiglia nel 1412 ne fu dichiarato successore e confermò la potestà viceregia alla regina Bianca. Il governo viceregio cominciò pertanto fra noi alla morte del giovine Martino, ultimo re che ebbe la sola corona di Sicilia e la regia sede in Palermo.

Fonti storiche e monumenti della conquista normanna abbiamo in gran numero in Sicilia. La più completa raccolta di cronache e memorie contemporanee ci offriva il Caruso, pubblicando nel 1723 la sua ***Bibliotheca Historica Regni Siciliae*** sive historicorum qui de rebus siculis à Saracenorum invasione usque ad Aragonensium principatum illustriora monumenta reliquerunt amplissima collectio. È superfluo additare gli scrittori che tutti i fatti della storia civile di quel tempo ci descrivono. Sopra tutti il sommo Gregorio, con immense fatiche raccogliendo ogni maniera di documenti, la storia del nostro dritto pubblico scriveva, cominciando dalla fondazione della monarchia normanna; e saranno sempre tenute in gran pregio dai dotti le sue ***Considerazioni sopra la storia di Sicilia;*** precedute dalla ***Introduz. allo studio del dritto pub. siciliano,*** che hanno però uno scopo affatto diverso dal presente lavoro, unicamente di-

denza suprema compivasi fra tanta confusione una lunga opera di rigenerazione. Imperocchè le barbariche genti settentrionali co' loro usi e costumi germanici veniano a ritemprare e ringiovanire la corrotta e decrepita società romana, e si sottomettevano alla influenza salutare del Cristianesimo, che migliorava e a nuova vita traeva quei vari elementi, dai quali doveasi creare la civiltà novella della cristiana Europa su triplice base, romana, cristiana e germanica (1).

A tante novità era rimasta quasi del tutto estranea la Sicilia greco-romana e cristiana, giacchè i Barbari ne ebbero un dominio debole e passeggiero che le permise la pratica non interrotta delle istituzioni e leggi romane; e presto tornata sotto il dominio bizantino, vi restò per tre secoli soggetta, finchè invasa dai Musulmani rimase per oltre due secoli affatto straniera alle grandi mutazioni sociali prodotte. altrove dalle conquiste delle genti germaniche.

Ma nella seconda metà del secolo undecimo il conte Ruggiero normanno, vedendo i prodi cavalieri di sua nazione già divenuti signori della Italia meridionale e suo fratello Roberto do-

retto a far palesi le vicende della ragion civile e criminale; ed io per tutto ciò che dal Gregorio è stato trattato e che peraltro non è parte essenziale di mio indagini, non ripeterò le cose dette, ma i nuovi lumi accennerò che dalle storiche investigazioni della moderna critica si ritraggono, o rinvierò a quell'opera siciliana, eccellente per le prove su cui è fondata e pei lo svolgimento di quelle gravi materie secondo lo stato delle cognizioni storiche in quell'età (1791-1809).

(1) Il progresso degli studi storici nei tempi nostri ha posto in chiara luce la grande opera di rigenerazione che avveniva nel medio evo, e i nuovi elementi che preparavansi della odierna civiltà, sicchè non occorre indicare le infinite opere che ne trattano, e i documenti su cui si fondano; peraltro in gran parte additate nel *Discorso* del Cantù, premesso al lib. VIII della *Stor. Univ.* Citerò soltanto fra i molti che han descritto quelle origini della nuova civiltà europea il Guizot per le celebri opere su la *Civilisation en France, e en Europe*, e i profondi e dotti lavori di Laurent. *Etudes sur l'hist. de l'humanité* Bruxel 1861 v. VII. *La feodalité et l'Eglise.*

minarvi come duca di Puglia, fu mosso da zelo religioso e da viva brama di gloria e di conquista all'ardita e nobile impresa di liberare la Sicilia dalla dominazione musulmana. Agevolarono la conquista il favore dalle genti cristiane dell'isola e le discordie saraceniche; talchè fra non guari vennero occupate alquante terre e città. Stabilitovi il nuovo governo, poterono i Normanni sostenere la lunga lotta contro le potenti forze nemiche, finchè divennero signori della intera Sicilia, e la restituirono alla grande famiglia italica e cristiana, da cui erasi separata per l'arabico dominio, che teneala avvinta all'Africa settentrionale e al musulmano oriente.

Cominciano con la conquista normanna i tempi moderni per la Sicilia; perchè allora il Cristianesimo vi torna dominante, le tradizioni romane vi si rinnovano, e lo spirito e gli usi delle germaniche genti vi sono introdotti. I nuovi principii delle istituzioni politiche e giudiziali e della civile e criminale legislazione durati per secoli fino ai tempi presenti, vogliono ripetersi dall'epoca normanna, nella quale ne vedremo le origini, come ne seguiremo lo svolgimento nei tempi posteriori.

Non erasi compiuta soltanto la rovina di un governo per sostituirvi una novella dinastia; per guisa che la nazione mutasse quasi la persona dei suoi reggitori, senza rinnovellarsi per nulla la società; ma erasi mirato a distruggere l'islamismo per surrogarvi il cristianesimo, riducendo paese cristiano il musulmano, e mutando in società europea romano-germanica l'arabo-musulmana.

Questo grande disegno compivasi con somma prudenza politica degna di tempi migliori e più civili; perchè Ruggiero vide la necessità di fondare un novello stato, ordinandolo senza violenti mezzi in modo conveniente agl'interessi e alle condizioni delle popolazioni, che erano di origini e lingue diverse.

Provasi infatti da moltissime testimonianze dei tempi normanni, che rimasero della popolazione musulmana alquante ric-

che famiglie e un gran numero di povere o meno agiate, abitanti in varie terre e città nostre insieme alle cristiane genti; ma principalmente nelle parti occidentali e meridionali, ove era quasi spenta l'antica cristiana popolazione (1). Numerose famiglie di Ebrei erano pure di [quel tempo in varie nostre città, volte al traffico e ricche di grandi usure (2); e moltissimi Longobardi, qui venuti nelle militari spedizioni o per ragione di commercio dal continente italico, aveano fermato loro stanza in varie contrade lungi dal mare e lasciarono di se memoria nei

(1) La prova della esistenza di quelle diverse genti in Sicilia ritraesi dai fatti della storia civile, dalle narrazioni delle cronache di quei tempi e dell'età seguente, e Gregorio Op. cit. ne fa pure la dimostrazione l c. 1. Aggiungerò che del gran numero di gente musulmana sparsa nella Sicilia e della sua condizione sotto i Normanni o gli Svevi abbiamo notizie sicure dal Viaggio di un arabo in Sicilia sotto Gnglielmo II e da un diploma di aprile 1183 dell' archivio di Monreale, che dobbiamo ai dotti lavori del nostro Amari e di Noel de Vergers nel *Iourn. Asiat.* 1845 e 1846, e nei *Framm. di testi arabi riguard. la Sicilia* di Amari — *Archiv. Stor. ital.* IV. Append. n. 16, 1847 p. 9-88. Descrive bene le vicende dei Saraceni di quei tempi fino alla espulsione loro sotto Federigo svevo, il dotto Huillard — Breholles nella eccellente *Histor. diplomat. Friderici Sec.* pubblicata in Parigi per cura dell'illustre dnca de Luynes; nella *Introd. Part. histor.* p. 374 e segg. Pel gran numero dei Saraceni durava fra noi l'uso della lingua araba, e rimangono dei tempi normanni monete e iscrizioni e diplomi, nelle lingue araba, greca e latina. Oltre le notizie che ne abbiamo da Adler, Gregorio ec., in tempi più recenti ne scrissero il Morso *Palermo ant.* p. 31 e 108, e meglio Mortillaro *Op.* III p. 315 e segg. e diplomi leggiamo con nomi e firme di musnlmani nel *Tabularium reg. imper. capel.* Pal. 1835 p. 14, 30, e 38 Mortill. *Dipl.* della *metrop.* chiesa di Pal. Op. I p. 164 e 175.

(2) Dai tempi normanni in poi qnella gente giudaica venne in Sicilia moltiplicandosi, e sotto i re castigliani era divenuta oltremodo ricca e numerosa, tanto che per intolleranza religiosa o per avidità fu vessata, espulsa o in parte spogliata. Sugli Ebrei di Sicilia basta leggere l'opera del Di Giovanni *L'Ebraismo della Sicilia*, in cui si espongono le vicende generali di quella gente nell' isola, e le notizie speciali di sua dimora nelle varie terre e città nostre.

tardi loro nepoti che hanno sinoggi una quasi lombarda pronunzia (1).

Abitavano in ogni parte, e massime nel lato orientale dell'isola le greche genti, che discendeano dalle antiche famiglie elleniche rimaste fedeli al cristianesimo sotto l'arabico dominio; ed altre nuove sopravvenute in varie occasioni, e forse nell'ultima infelice spedizione che voleva rimettere il paese sotto l'impero bizantino.

Con questa popolazione viveano le numerose famiglie che traevano l'origine dalle romane colonie o dai privati cittadini romani qui fermatisi per varie cagioni nei tempi anteriori alla conquista saracenica; e molti n'erano pure venuti nella età normanna greci e latini del vicino continente.

È superfluo il ricordare che molti Normanni e Franchi giunsero fra noi per la conquista, e in appresso, e che i più cospicui vissero qui fra gli agi, beneficati dalle largizioni del conquistatore; anzi conviene notare che sono entrambi talvolta con unico nome designati dalle cronache, ma erano fra loro alquanto diversi (2).

(1) Sappiamo da Ugone Falcando (presso Caruso *Bibl. hist.*v. 1° pag. 438 e seg.) che in Nicosia, Piazza, Butera, Capizzi, Maniaci ed altri luoghi entro terra, la intera popolazione o la massima sua parte era lombarda. Il lombardo Enrico ebbe dal suo cognato Ruggiero il contado di Butera con le terre dipendenti, e vi abitarono pure i Lombardi. — Ab. Telesin. presso Caruso ib. pagina 293, Test *Vit. Guil. Sec.* pag. 9, Fazel. dec. I L. 10 ec.

(2) Malaterra e gli altri cronisti fan menzione dei cristiani viventi in Sicilia che aiutarono il Conte Ruggiero contro i Saraceni come leggesi in Caruso *Bibl. hist.* e ne fa pur cenno lo Amari *Stor. Mus.* II 396 e seg. ec. La convivenza di genti greche, latine, franche e normanne ben si rileva dai molti avvenimenti dei tempi normanni narrati dagli storici antichi e recenti, e dagli innumerevoli diplomi in cui si veggono i nomi e le patrie differenti delle persone che vi sono indicate. Tali diplomi sono pubblicati da Pirro Op. cit., Mongitore *Monum. histor. Sacr. dom. Mansionis* ec. 1721. *Bullae, privilegia* et *instrum.* panorm. metr. Eccl., 1734. Mortillaro *Catal. ragion. dei diplomi esistenti nel Tabu-*

Di tutte quelle genti le ebraiche e musulmane dovevano rimanersi come straniere, nè mai dominanti; e le altre popolazioni potevano lentamente riunirsi e confondersi in unica nazione; talchè fu ragionevole, anzi necessario pel conquistatore normanno fin dal primo ingresso nell'isola e nel corso di sue vittorie il venir rimettendo in onore la cristiana religione non ispentavi giammai, sebbene ridotta in misero stato. Sua prima cura fu di ristaurare o fondare vescovati e monasteri, cui largiva privilegi e ricchi patrimoni, e ne affidava il governo a persone distinte per pietà, nobiltà o dottrina, chiamandole da varie regioni, spezialmente d'Italia e di Francia; per guisa che la popolazione cristiana, misera e incolta sotto il giogo musulmano, fosse a un tempo bene diretta nelle cose spirituali ed avviata alla istruzione per lo incitamento e lo esempio di colti ecclesiastici.

Favorivano la santa idea i pontefici romani lieti di vedere

lario della Cattedr. di Pal. 1842, Garofalo e Buscemi *Tabular.* cit., De Vio *Urb. Panorm. Privileg. per instrum* ec. 1706, Del Giudice *Privil.* e *bolle della metr. chiesa e monast. di Monreale* 1702 ec. Amato *De princ. templ. panorm.* 1728 ec. ed altri moltissimi giacciono manoscritti negli archivi degli antichi Vescovati, e nella Biblioteca comunale, nelle raccolte inedite di Serio e Mongitore (Qq E, 137 e seg.), di Tardia (Qq F 69 e seg. e 159 e seg.) di D'Amico e di altri molti.

Il clero greco era numeroso in quei tempi, e ne fan prova le storiche notizie di nostre chiese e i diplomi che contengono le greche sottoscrizioni, e che leggiamo nelle citate opere di Garofalo e Mortillaro, ec. nella recente di Spata *Pergam. greche del Grande Archivio*, 1862, e nel *Cimelio diplom. del duomo di Monreale* 1865 e in diplomi infiniti delle varie sicole chiese in parte pubblicati da vari nei tempi andati, e in parte tuttavia inediti.—Sulla diversa origine dei Normanni e dei Franchi, basta ricordare il noto fatto che i Franchi aveano conquistato da secoli le Gallie, quando il loro re cesse al capo dei fieri *Scandinavi* il ducato di Neustria, che ebbe poi nome di Normandia da quegli stranieri detti *Northmans (uomini del nord)*, allora convertiti al cristianesimo, e in gran parte uniformati alle abitudini delle franche popolazioni. Di queste origini dan conto gli scrittori raccolti da Du Chesne *Nortman. script. antiq.* Par. 1691, e i moderni lavori di dotti storici su i Normanni, di che appresso farò menzione.

sotto il loro governo tornata la nostra chiesa; e fu somma fortuna in quei tempi la prerogativa di pontificio legato, da Urbano concessa a Ruggiero, che potè con doppia autorità, sovrana e pontificale, ordinare a suo senno le cose religiose dell' isola, senza soffrire le gravi controversie di ecclesiastica giurisdizione e potestà, comuni allora e nei tempi seguenti nei regni cristiani (1). Questa premura del riordinamento religioso avea duplice scopo di religione e di coltura civile; perchè il cristianesimo fu per tutte genti la base della moderna civiltà, ed in quell'età di ignoranza e di barbarie il solo clero conservava alquante tradizioni e dottrine, e solo poteva promuovere nella nostra popolazione cristiana la istruzione letteraria e morale secondo i tempi (2).

(1) Le cure di Ruggiero e dei successori nel restaurare la religione cristiana nell'isola e le prove di loro largizioni, e delle prudenti elezioni dei vescovi e prelati, si ricavano dalle nostre storie civili e da infiniti scritti di colti ecclesiastici di ogni età; ed io per brevità indicherò soltanto la grave opera del Pirro *Sicilia Sacra*, disquisitionibus et notitiis illustrata, che la storia e i documenti riunisce di chiese, monasteri e vescovati di Sicilia; e che fu ristampata nel 1733 con addizioni di Mongitore e D'Amico. A' giorni nostri una esposizione soddisfacente per l'epoca normanna di fondazioni episcopali, chiese, ordini regolari, polizia ecclesiastica, ritonomia ec. con molte indicazioni di anteriori opere sicole ci ha offerto il Narbone op. cit. *Ep. Normanna* lib. III,

Sono degne di nota le parole del Malaterra (scrittore normanno, vissuto in Sicilia) intorno alla devozione di Ruggiero e alla sua liberalità per le Chiese ec. Malater. IV n. 4 15 nella *Bibl. Hist.* di Caruso I p. 231 e 235. Al fine del lib. IV ib. p. 247 si riferisce la bolla di concessione del privilegio dell'apostolica legazia. Di questo in vario senso fu scritto da molti per controversie uscitate nel secolo scorso, e nei precedenti: ed ora se ne muovono pure lamenti, e speriamo che si conservi questa nobile prerogativa, un tempo invidiata, ed illustrata da elaborate monografie; fra cui si distingue il lavoro postumo del Caruso ora pubblicato nel 1863, ma scritto d'ordine di Vittorio Amedeo, allora re di Sicilia.

Delle grandi lotte del principato con l'autorità pontificia in quel secolo nulla dirò; mentre ne offrono sufficienti notizie tutte le storie civili e le ecclesiastiche sicole e straniere.

(2) Cristiana ed italica era principalmente la coltura; e tutti conoscono la mi-

Il novello stato non poteva adottare nè gli ordini musulmani del tutto ripugnanti agl'interessi, ai costumi, alle credenze delle cristiane popolazioni; nè i bizantini da gran tempo caduti ed obbliati fra noi, e non opportuni alla nordica gente conquistatrice. Essa potea sol tollerare il reggimento feudale, cui da lunga stagione era avvezza, e che era omai generale nella Europa occidentale, sebbene fosse del tutto nuovo in Sicilia, dove le condizioni delle persone e dei beni erano state fino a quel tempo regolate pei Cristiani delle tradizioni del romano diritto e pei Musulmani dalle leggi e costumanze maomettane.

Laonde è superflua oggimai ogni confutazione di taluno antiche opinioni, che faceano risalire a tempi precedenti ai Normanni la introduzione del feudale governo nell'isola (1); e peraltro tali erronee sentenze sono ora del tutto abbandonate dai nostri storici che l'attribuiscono concordemente ai Normanni.

È oggi indubitato che i conquistatori normanni del secolo un-

rabile potenza morale del religioso sentimento in quell'epoca di crociate. Chi non è ignaro dolla storia patria ed europea, e non osa tradire la verità, deve riconoscere i benefizi del clero nel medio evo, e la salutare influenza della Chiesa romana; il che attestano eziandio i più illustri storici protestanti; sebbene molti oggidì mostrino di obbliarlo, senza por mente che grande italica gloria fu nel medio evo la ecclesiastica coltura e potestà, quantunque abbia prodotto taluni e non lievi inconvenienti.

(1) Oggi si han per errori evidonti tanto l'opinione di Gregorio *De Conces. feud.* q. 1, seguito da Cumia *In c. Si aliq. de succes. feud. Praelud.* n. 40 che ad un vicario imperiale bizantino attribuiva le prime concessioni di feudi; quanto l'asserzione del napolitano Dragonetti *Orig. de' feud. di Nap. e Sic.* seguito dal nostro Rossi *Conspect. I. P. feud.* 1792 Nap., che le facea risalire a' Saraceni. Niuno più pensa al falso *Codice diplomatico di Sicilia sotto il governo degli Arabi* 1789 foggiato dal maltese Vella, la cui impostura e condanna ci narra lo Scinà, *Prosp. Stor. lett. Sic. nel sec. XVIII.* Gregorio nelle *Consid.* l. cit. e nelle note a pag. 59 *Rerum Arab.* disse erronea la versione di Dobellio che al testo arabo facea dire *dedit insulam Siciliae in feudum;* ma Amari Op. cit. II 234 provò l'errore sul testo genuino d'Abulfeda che solamente diceva: diè il *waliato* (officio di emir) di Sicilia.

decimo, Guglielmo in Inghilterra, Guglielmo e Roberto in Puglia, Ruggiero in Sicilia divisero fra i loro compagni le terre già possedute dai nemici spenti o fuggiti, o dai caduti governi; e queste concessioni fecero con titolo feudale, secondo gli usi della patria loro (1).

Tutte le memorie di quei tempi ci mostrano infatti come Ruggiero si dicesse signore dell'isola e facesse larghe concessioni di terre e castelli ai suoi congiunti, ai suoi fidi compagni, ai vescovi ed ai monasteri che egli venia fondando prima eziandio che avesse compiuta la conquista (2). Nè può revocarsi in dubbio il carattere feudale di quelle concessioni, non solo per l'analogia con le contemporanee fatte in Calabria e nella Puglia, ma eziandio per le espressioni usate dalle cronache più vicine

(1) V. Giannone *Stor. civil. del regno di Nap.* lib. X e segg., Pecchia, *stato ant. della G. C.* ec. Il *Dissert.* Grimaldi ec. pel regno di Nap. Giannone attribuisce però ai Longobardi l'introduzione dei feudi, in Italia; ed a' Normanni per le regioni meridionali ove quelli non ebbero dominio. V. per l'Inghilterra Hume *Hist. of England* Appendix II *The feudal and anglo norman governement.* Blackstone *Comment.* Cap. ult. — È noto che i Franchi Crociati in quel secolo nel glorioso acquisto cantato dal Tasso una monarchia con ordini feudali fondarono, di che infinite memorie rimangono, dai moderni con grande studio raccolte e illustrate. Beugnot. *Assis. de Ierusal.* 1841, La Ferriere op. cit. 476 e seg. Foucher *Ass. royaum. Ierus.* 1863 ec.

Gregorio nella citata classica opera provò co' documenti le origini del feudalismo in Sicilia nei tempi normanni e svolse ampiamente la ragion feudale sotto ogni aspetto, come base della feudale monarchia. Ne seguì le orme Palmeri nei brevi e pregevoli cenni su gli ordini politici e civili della Sicilia, *Somma Stor. Sic.* v. 2° e 3°. Orlando poi trasse dal Gregorio e riunì in una utile monografia le notizie principali sul *Feudal. in Sicilia* e vi aggiunse i cenni sulla sua abolizione.

(2) Il fatto non è più messo in dubbio e bastano le prove che ne fanno le storie civili e i diplomi delle concessioni prime, o di posteriori trasferimenti che alle prime si riferiscono. Copiose notizie se ne cavano pure dal *Lexic. topogr.* di Amico che di ogni terra e città indica le origini, le concessioni feudali e le loro vicende.

e dal Malaterra principalmente, e pei diplomi al nostro tempo pervenuti.

Così tra noi veniva introdotto il feudalismo, prima della conquista ignoto, e che neppure potea dirsi preceduto da ordini, istituzioni o costumanze che possono quai germi di esso considerarsi; perchè le condizioni della nostra società nel tempo anteriore alla conquista normanna provano impossibile la spontanea formazione degli ordini feudali e la loro occulta derivazione da istituti od usi precedenti. Il feudalismo dai Normanni introdotto non fu da essi creato; ma era nato nei secoli antecedenti e per una lenta generazione in tutte le provincie invase dalle genti germaniche, e perciò ancora nelle Gallie conquistate dai Franchi e nella Normandia, da cui vennero i conquistatori nelle nostre contrade; ed è perciò oggi da tutti respinta l'opinione che crede più antica l'origine del feudalismo (1).

Si attribuisce ora alle germaniche genti la origine del feudale sistema, non già perchè i Barbari l'abbiano recato come un completo ordinamento dalla patria loro, al che ripugnano le tradi-

(1) L' origine de' feudi or si è ripetuta dai costumi eroici dei Greci antichi e dal patriziato aristocratico di Roma e da' suoi clienti quasi rinnovellati nel medio evo per cause somiglianti; ora si è derivata dalle distribuzioni di terre sui confini del basso impero ai veterani e soldati; altri lo trasse dal colonato romano, e chi da altra antica cagione; opinioni oggi abbandonate, perchè le condizioni delle persone e dei beni esistenti per fatto o per legge ne' tempi vetusti della Grecia e di Roma, o nel basso impero o nelle Gallie, aveano cogli ordini feudali alcuna somiglianza, ma non possono con essi confondersi, nè riputarsene cause efficienti. Moltissimi scrittori esposero quelle sentenze; altri le confutarono; ed io mi dispenso dall'indicargli; e solo dirò che il Vico dimostrò nella *Scienza nuova* e nelle opere minori *De constantia philologiae*, *De uno univ. iur. princ.* n. 129, 182 e seg. la somiglianza fra le antichissime condizioni dei Greci e de' Romani con gli ordini dei conquistatori germanici; ma oggi tutti convengono che non avvenne ritorno di costumanze ed ordini, e che invece vi fu semplice analogia con essenziali differenze.

zioni storiche e le stesse leggi barbariche (1); ma sol perchè gli antichi Germani aveano costumanze somiglianti agli ordini feudali; e i loro discendenti, divenuti da popolo nomade e guerriero ricchi conquistatori di province con sede stabile, cangiarono in feudale sistema senza avvedersene e nel corso di secoli quell'ordinamento sociale nato nelle germaniche tribù, modificato alquanto nel primo fissarsi sulle terre invase, meglio determinato poi per la ferma dimora, e divenuto regolare governo (2).

Tutta la storia del medio evo dimostra il feudalismo surto da lievi principii e ridotto poi dominante ed assoluto, per guisa che nel secolo decimo invadeva tutto, e la società offriva il contrasto di una forza brutale in ogni castello, di un'anarchia in ogni paese; chè indipendenti fra loro i nobili erano sempre in lotta, e niun potere frenava le loro violenze giunte indi allo eccesso

(1) Vollero i Barbari ridurre in iscritto le consuetudini del paese natio modificato alquanto per la convivenza con le genti romane e pei nuovi rapporti giuridici derivati dalla invasione e commistione a popoli già colti. Or in quelle consuetudini, sole loro leggi a noi pervenute e dei nostri giorni studiate accuratamente, rivelasi una società diversa dalla romana, ma che veniva a mescolarvisi e a mutarne le condizioni, e che potea dirsi il germe nascosto e non mica sviluppato degli ordini feudali, che nei tempi seguenti si doveano dai settentrionali dominatori fondare, non per deliberata istituzione, ma sol per effetto necessario della condizione in cui la conquista li poneva e del costume natio di lor gente. Le leggi dei Barbari pubblicate dal Canciani, ed ora dal Pertz o illustrate da infinite monografie francesi e tedesche, indicano che in quelle società non erano ordini feudali.

(2) Sebbene le vere condizioni della Germania antica da Cesare accennate e da Tacito dipinte sieno state ai dì nostri con profondi studi investigate e descritte, pure eziandio nei tempi precedenti si riconobbe la origine germanica dei feudi e ne fanno prova le celebri opere di Struvio *Synt. I. Feud.* ec.

Magliano accenna le viete opinioni *Iurispr. feud. Prolegom.* V. Montesq. *Espr. lois* liv. 30, Hallam *Europ. nel med. evo*, e sopra tutti Robertson nel *Prospetto generale* ec. premesso alla *Storia* di Carlo V ec. Fra i lavori più recenti è sufficiente annunziare che tale origine germanica dei feudi hanno sostenuto

e poscia gradatamente scemantisi sul fine del secolo undecimo per un felice concorso di avvenimenti dalla Provvidenza ordinati ad accelerare il risorgimento della società a vita novella e lo avviamento alla civiltà moderna. Quindi per buona ventura della Sicilia il feudalismo tra noi fu introdotto quando erasi altrove ordinato dopo aver conseguito il suo massimo incremento, e quando anzi declinavano il predominio della forza materiale e lo stato d'isolamento che l'aveano reso arbitrario e sovente terribile.

Or in quel secolo undecimo in Germania, in Francia, in Italia il principe concedente riteneva l'alto dominio dei territorii concessi (*feudi*), e colui che riceveali si dicea suo vassallo ed era tenuto a prestargli il militare servizio per un tempo designato e a serbargli fedeltà. Il godimento, pria temporaneo o vitalizio, era divenuto trasmessibile ai figli e discendenti, i quali erano riconosciuti come possessori nel feudo, prestando il giuramento di fedeltà e di adempimento degli obblighi annessi al feudo, di che erano investiti (1).

Ozanam *Origines germ.* Cantù Stor. Univ. X cap. 12 Sclopis *St. leg. Ital.* I 68 e segg e *St. di leg. antica del Piemonte* c. 1, e 7. La Ferriere *Hist. du dr. fr.* IV 410, *Essai sur l'hist. du dr. fr.* 1859 I 90; ma più di tutti svolse maestrevolmente questa verità il Guizot *Hist. civilis. franc.* lez. 31 e segg., dove tutte espone le origini e le vicende del feudalismo, con grande dovizia di ragioni e di dottrina. Conformò il Guizot la sua opinione nei suoi *Essais sur l'hist. de France*, Paris, 1860 con breve prefazione del 1857.

Il toscano Poggi un novello sistema ideava, sostenendo che fossero d'italica origine gli ordini signorili nella penisola, e studiavasi di mostrarne le prove nelle accomandigie che si faceano con obblighi di fedeltà da un canto, di protezione dall'altro; e i fatti e la intera storia civile del medio evo procurava di provare non ripugnanti a tale concetto; che fu svolto nelle lodate Op. *Cenni storici* II. e *Disc. stor. giurid.* 201 e segg. con grande corredo di dottrina e di logica, che merita l'attenzione degli storici; ma non può facilmente prevalere alla più comune opinione oggimai fondata sopra infinite investigazioni storiche da severa critica sostenute.

(1) I *benefici* avean preso già nome di *feudi*, con vocabolo di etimologia controversa; ma che più verosimilmente derivasi dal latino *fides*, o meglio dall'antico

Dal godimento del *beneficio*, detto poi *feudo*, si traeva insieme ricchezza e dignità; ed una classe privilegiata ammessa a quelle sovrane largizioni aveva il dominio del paese; perocchè la forza militare, il governo, le giurisdizioni erano del tutto locali, privilegiate ed attribuite per uso generale ai nobili possessori dei feudi, come se la sovranità vi fosse trasferita per la concessione della terra; nondimeno la proprietà dei beni feudali non era del tutto libera, giacchè i possessori nè per successione, nè altrimenti la poteano liberamente trasmettere altrui, e perchè era sempre ricevuta con obblighi che sotto pena di caducità si doveano adempire. Malgrado l'isolamento e lo esercizio baronale

germanico *fee (mercede)*, e *od (possesso)* secondo La Ferriere *Hist. dr. fr.* IV 409, Du Boys Op. cit. II 15 Par. 1858, ed altri molti. Il lodato Poggi, Op. cit. II 108, vorrebbe anco dal latino nome trarre ingegnose prove del suo sistema; ma poterono anche i Germanni usarlo, perchè quando il feudalismo nelle romane provincie venne stabilito negli atti e nelle leggi loro usavano essi il latino. I Franchi si divisero le conquistate Gallie, e lentamente vi formarono gli ordini feudali, poi trasferiti da essi nelle italiche contrade, di cui tolsero a' Longobardi il dominio. Nei capitolari dei re Franchi e in varie leggi da Carlomagno imperatore o re d'Italia e da' suoi successori aggiunte alle longobarde, per norma delle provincie italiane loro soggette, si trovano ordinati i dritti e i doveri al sistema feudale inerenti, e del tutto estranei alle leggi dei principi longobardi. I nobili ottennero dai deboli successori di Carlo Magno legittima facoltà di trasmettere i feudi a' loro figli, più tardi dierono ad altri le terre già loro concesse, imponendo obblighi somiglianti.

Ma io reputo superfluo il venir qui tutte accennando le successive forme del feudalismo e le norme che in tempi e luoghi diversi il reggeano. Potrà chiunque averne notizia da innumerevoli scrittori, fra cui basta additare Struvio, Magliano, Giannone, Pecchia Grimaldi. Robertson, Hume, Blackstone ec. i moderni Balbo *Il regno di Carlomagno* e *ser. min.* Fir. 1862 p. 276 *De* conti *duchi* ec. Sclopis che fa savi e rapidi cenni *St. leg. ital.* I c. 2, Poggi Op. cit. II *Per.* 3°. e *Disc. Stor. giur.* p. 201 e de' molti francesi il Guizot che ne fa le più ampie e soddisfacenti esposizioni Op. cit. e le recenti dotte opere di La Ferriere *Hist. dr. fr*, IV 1852 liv. V, *Essais sur l'hist.* ec. 1859 I liv. 3 p. 78 e segg., le gravi riflessioni e le notizie che ne offre la cit. op. di Laurent *Etud.* ec. *La feodalité et l'Eglise* VII, l'erudito lavoro di D'Espinay *La feodalité et le droit civ. fr.*, 1862.

di regali attribuzioni era sì ordinato il sistema gerarchico, che indirettamente costituiva quasi una federazione presieduta e diretta dal re. Il feudalismo conteneva una reazione della forza contro l'idea cristiana della eguaglianza, e contro l'unità assoluta della potestà sovrana secondo il dritto imperiale; ma dopo i grandi disordini e l'anarchia di vari secoli formavasi utilmente, malgrado i suoi inconvenienti, quel feudale ordinamento nella società europea, che moderato dalla salutare influenza della Chiesa fu il mezzo efficace dalla Provvidenza ordinato per compiere nel medio evo la grande opera della rigenerazione sociale e della moderna civiltà (1).

Il feudalismo così ordinava tosto la società nostra in modo nuovo, senza alcuna violenza; perchè nè le antiche e misere genti cristiane qui trovate nel tempo della conquista, nè le saraceniche rimastevi sotto il dominio normanno, avevano altro poli-

(1) Lungo sarebbe, e nella sicola storia non necessario, il descrivere le origini e vicende degli ordini feudali, perchè in Germania, in Francia e nell'alta Italia tutte quelle mutazioni avvennero nei tempi anteriori al giugnere dei Normanni nell'isola, e sono perciò con infinite indagini storiche e giuridiche ai nostri dì illustrate da stranieri scrittori che delle condizioni trattano del feudalismo in quelle contrade e prima della sua introduzione in Sicilia. Credei perciò sufficiente farne pochi cenni, rinviando alle più gravi opere su questa materia, di cui peraltro io debbo solo occuparmi per la ragion civile e criminale, e non mai per le condizioni economiche e politiche, soggetto del dritto pubblico. Non ricorderò quindi, perchè estranee al mio subbietto, nè le differenti specie di feudi e i titoli diversi dei possessori di essi, nè gli obblighi e vincoli che per ragion del feudo erano imposti, o i moltiplici dritti che ne derivarono, nè i privilegi ed abusi, i tributi e servizi onde erano gravate le popolazioni di terre feudali, nè gli altri più gravi argomenti del feudale diritto che l'intero ordinamento civile o politico informava della sicola monarchia e di tutti i regni europei nel medio evo. Di queste materie del dritto pubblico dei tempi normanni e dei seguenti secoli fornisce le più soddisfacenti notizie storiche per la Sicilia il Gregorio Op. cit. e per la parte giuridica o pratica sono utili i lavori di Rossi op. cit. e Rocchetti *Dr. feud.* 1807 ec. e dei sicoli antichi più illustri Giurba, Cumia, P. Gregorio, Cannezio ec.

tico o civile ordinamento; e ben si poteva al nuovo stato dare un feudale reggimento, secondo gli usi della gente conquistatrice, comuni allora a gran parte di Europa. Ruggiero figlio del conquistatore aggiunse ai paterni dominii la signoria di tutte le provincie di Puglia e di Calabria, assicurata dalle sue vittorie contro le forze oppostegli da baroni, città e pontefici, ed invitato in Puglia ed in Sicilia da nazionali assemblee ad assumere titolo di re, fondò la monarchia siciliana cignendosi di corona reale nella cattedrale di Palermo e con grande prudenza si diè a regolare gli ordini politici e civili, aiutato da savi consigli di persone distinte per civile prudenza e chiamate da vari paesi alla sua corte, e imitando o migliorando le istituzioni straniere e specialmente le francesi e le anglo-normanne di quel tempo (1). Cotale ordinamento fu conservato da tutti i nostri re normanni. Sette grandi ufficiali erano preposti alla cosa pubblica, simili ai ministri dei regni moderni, che riuniti componevano il supremo consiglio del principe. I più importanti affari o di generale interesse veniano trattati nella adunanza dei grandi baroni e prelati che teneano feudi per diretta concessione regia (2).

(1) Non si circondava di adulatori il gran re di Sicilia, nè ciecamente gli stranieri esempi seguiva; e di ciò il lodano i migliori cronisti, Romuald, Salern. presso Caruso I 195 ec: e Falcando lodandone l'ingegno e la prudenza aggiugne:

Aliorum quoque regum ac gentium consuetudines diligentissime fecit inquiri, ut quid in eis pulcherrimum aut utile videbatur, sibi transumeret. Quoscumque viros aut consiliis utiles aut bello claros compererat, cumulatis eos ad virtutem beneficiis invitabat. Transalpinos maxime, cum ab Northmannis originem duceret, sciretque Francorum gentem belli gloria ceteris omnibus anteferri ec. Hug. Fulcand. presso Caruso *Bibl. Hist.* I 410.

(2) Sul parlamento baronale simile allo inglese, ma pur sempre ammesso a trattare i più grandi negozi dello stato e la formazione delle leggi generali traggonsi lumi sufficienti dal C. Di Aceto *Della Sicilia e dei suoi rapp. con l'Inghilt.* trad. Pal. 1848 p. 1ª, e dalla eccellente opera di Palmeri *Saggio storico e polit. sulla Costituz. del regno di Sic.* Pal. 1848 c. 1-4. Nella prefaz. p. 67 il Palmeri si duole che Gregorio « *si sia studiato* d'incensare il potere, di favorire la prerogativa sovrana e dipingere il governo siciliano come una monarchia

Un ordine di magistrati, di che appresso dirò distintamente, amministrava la giustizia nelle cose civili e criminali. Con metodo regolato secondo gli usi del medio evo, provvedevasi alla riscossione delle pubbliche entrate, e speciali magistrati vi erano preposti. L'obbligo del militare servigio che per le concessioni dei feudi stringeva i baroni a recarsi in campo con armi ed armati di loro elezione e da essi pagati, pel tempo e con le condizioni designate dai patti o dall'uso, provvedeva tutte le parti del regno di una forza armata quasi invisibile in tempo di pace, e pronta a correre ai cenni del principe sotto gli ordini dei vari capi o baroni, senza le permanenti milizie che costituiscono a un tempo la forza e la debolezza degli stati moderni, e sono un vantaggio e un gravissimo danno, scusato solo da fatale necessità. Riscuoteano i baroni dalle genti che abitavano nei feudi loro, le contribuzioni allora comuni di tributi e servizi ordinarii, e di collette e adiutori in casi determinati, e secondo gli usi europei, molto fra noi mitigati. Una esatta descrizione dei feudi del regno tutto fu pure eseguita.

La Chiesa era ben ordinata con un clero regolare e secolare governato da ottimi prelati intesi al miglioramento morale della popolazione e sottoposti al sovrano nella sua doppia qualità di re e di pontificio legato; e moderati erano i loro privilegi altrove comuni e dannosi.

Nelle terre e città a baroni soggette si ordinava in modo simile la cosa pubblica, ma reggevasi da ufficiali dal barone scelti o preposti; mentre nelle demaniali eravi un ordinamento municipale, alquanto largo se si confronti coi paesi feudali di Eu-

assoluta» ed Amari nella *Introd.* p. 15 dice questo *il solo fallo* del Gregorio. Ai nostri di quel giusto concetto sul Parlamento adottarono in un bel cenno sulla costituzione sicola antica gli storici Sclopis Op. cit. III Tor. 1864 p. 573 e seg. e Gualterio *Gli ult. rivolg. ital.* c. 52, ed. napol. 1862 IV p. 131 e seg.

ropa, e solo ristretto, se guardisi alle libere città italiane che divennero le famose repubbliche del medio evo (1).

Lettere e scienze in quell'età non fiorivano in Sicilia, ma lentamente rinascevano dopo la conquista. La letteratura principalmente era ecclesiastica pel suo scopo, e per le persone che vi si consacravano; e pochi laici se ne occupavano, essendo il

(1) Indicherò appresso gli ordini e i riti giudiziali della Sicilia nei tempi normanni e nei seguenti.

Dell'ordinamento economico e militare, municipale ed ecclesiastico, come parte del dritto pubblico, non occorre far cenno e rinvio volentieri al Gregorio Op. cit. lib. II, al Palmeri che ha ben descritto l'epoca Normanna, *Somma* c. 19 e seg. e *Saggio stor.* v. I, al Narb. op. cit. VII ec. La somiglianza di quei nostri civili ordini con quelli d'Inghilterra e di Francia è stata dai nostri indicata pel dritto pubblico, ed io ne farò appresso la comparazione per la ragion civile e criminale.

Accennarono Gregorio e Palmeri che il normanno Guglielmo fu odiato in Inghilterra per le novità dispotiche del subito riordinamento mal confacente agli usi del paese; ma per averne chiara idea bisogna leggere le narrazioni degli storici e giureconsulti inglesi Hume Op. e l. cit., Blackstone *Comment. sur les lois anglaises.* trad. Paris 1823 liv. IV ch. 33, v, VI p. 364 e segg. e Macaulay *St. d'Ingh. trad.* Tor. 1852, I 50, e segg, e i cenni di Fischel *La Constit. d'Angleterre* trad. Par. 1864 I 6 e di Du Boys Op. cit. III Par. 1860 e il bel racconto di Thierry *Hist. de la Conquête de l'Anglet. par les Normans*, decima ediz. Par. 1860, importante per le annotazioni e i documenti, *pieces justif.* É giusto bensì notare che la descrizione del regno contenente il numero dei feudi, i loro confini e i villani addettivi non produsse fra noi lo spavento e l'odio destato in Inghilterra da una somigliante operazione, secondo il racconto degl'inglesi storici e di Thierry « Le livre précieux, où la conquête fut enregistrée tout entière pour que le souvenir ne put s'en effacer, fut appelé par les Normands le grand rôle, le rôle royal (rotulus regis). Les Saxons l'appelèrent d'un nom plus sollennel le *livre du dernier jugement*, *Domes-day-book*, parce qu'il contenait leur *sentence d'expropriation* irrevocable (vocatus *domes day*, quia nulli parcit, sicut nec magnus dies iudicii). Op. cit. II p. 204 e segg. Meritano quindi gran lode i nostri re normanni che senza violenta e improvvida fusione il novello stato ordinarono, e non furono odiati, come il conquistatore d'Inghilterra e gli altri di ogni età che simili errori commisero.

popolo inteso alle fatiche rurali o alle arti e al commercio, i nobili al mestiere delle armi, nei loro castelli; ma rimaneva fra noi la florida letteratura arabica, sì gloriosa pei nostri; e durava per oltre un secolo sotto i Normanni. Nondimeno i cristiani greci e latini dell'isola con la vivacità propria delle menti siciliane non tardarono a fornirsi della istruzione che in quell'età credevasi necessaria o sufficiente; per modo che nel termine della conquista e nei primordi del regno novello, non pochi siciliani meritarono distinti uffici nella Chiesa e nello Stato, e poi sempre più progredirono e crebbe il numero delle colte persone nell'isola.

Le arti utili alle varie parti dell'umana industria, e le arti belle erano incoraggiate, e ne rimangono le memorie e vari monumenti, che attestano dopo tanti secoli la ricchezza o la magnificenza di quei tempi (1).

Le condizioni speciali della Sicilia rendevano al tutto impossibile una legge comune a popolazioni per origine, lingua e costume affatto diverse, conviventi nell'isola; e i normanni principi le lasciarono nel libero uso di loro private costumanze e nella pratica di loro leggi scritte o tradizionali, bastando al buono andamento della cosa pubblica che tutte vivessero ubbidienti al regolare monarchico governo allora ordinato, e sottomesse alle poche leggi che veniansi stabilendo di generale interesse ed ordine pubblico (2).

(1) Questi cenni intorno alla condizione della sicula coltura sono fondati sulle più accurate memorie di quei tempi; e uniformi sono perciò i nostri storici, dei quali citerò Palmeri III cap. 27 e Narbone che tutte riunì le notizie sul civile reggimento, su le cose ecclesiastiche e sulle arti scienze e lettere dei tempi normanni, Op. c. 7ª e 8ª 1857 e i cenni di Sanfilippo *St. lett. ital.* 1859 I p. 36 e segg. e la *Storia delle belle arti in Sicilia* di Di Marzo 1858.

(2) La esistenza di quelle varie popolazioni e la tolleranza delle loro costumanze o leggi fu dal Gregorio accennata l. cit. ed io vi aggiungo altre prove ed un cenno su le fonti di quelle differenti leggi.

I Musulmani infatti e gli Ebrei, non astretti giammai a rinnegare le proprie credenze religiose, e soltanto obbligati al pagamento di un tributo, *gezia*, a pro del governo tollerante dei loro riti, dovettero continuare la pratica delle proprie leggi e consuetudini, indivisibili dalla loro dottrina religiosa, di cui fanno anzi parte integrale. Rimasero perciò i Saraceni nel libero esercizio di loro riti e leggi, secondo il Corano e la *Sunna* o tradizione; e la fiorente loro giurisprudenza malekita non potè cessare ad un tratto e fu sufficiente a dar norma presso quella stirpe islamitica a tutti gli atti della vita civile, finchè durò la sua dimora in queste regioni (1).

Le genti ebraiche, ospiti sempre in terra straniera, nè mai confuse con le altre nazioni, serbavano l'antica e venerata legislazione del Pentateuco, alterata però e guasta da numerose

(1) Alle prove accennate dal Gregorio si può aggiugnere il fatto di loro lunga dimora e potenza, attestato non solo dalle storiche memorie prima note, ma più chiaramente dalle narrazioni dell'arabo viaggiatore Ebn-Grobair che visitò molte città e terre di Sicilia, nei tempi di Guglielmo il Buono; e riferisce ingenuamente le condizioni in cui trovava i suoi fratelli di origine e fede musulmana, (trad. ital. di Amari *Arch. stor.* ital. 1847 Ap. 16 p. 34 e seg); e dalle notizie raccolte nella cit. *Hist. dipl. Fred.* 1859 chap. VI p. 374 *Les Sarrasins de Lucera.* Huillard-Breholles dice apocrifa la const. *Sarracenos qui utilem operam*, che li ammette a pubblici uffici e li protegge ec. ib, p. 387. — Nella Cronaca di Aimè trovo un diploma di Giuditta sorella di Ruggiero conte del 1103 che designando i confini del fondo donato dice « Et ibi est una petra alta in summitate montis *et ibi adorant Sarraceni*, pag. 327 Paris 1835.

Nei diplomi di tempi normanni e svevi sono indicati o intervenienti molti saraceni. Mongit. *Bullae* ec. p. 13 ec.

Il pagamento del tributo *gesia, dachezia*, si ricorda pure nella cit. *Hist. Dipl.* p. 387 ; *Intr.* e secondo le antiche memorie ne aveano fatto cenno Gregorio *Rerum Arabic.* p. 14 e *Consid.* I c. 4 Pirro *Sic. sacr.* I 75, 132, e Di Giovanni *Ebraism.* cap. VI dove i pesi enumera, cui erano tenuti gli Ebrei. In un diploma del 1089 leggesi la donazione di rendite che si percepivano sui Giudei, qui Panormi commorantur. Mongit. *Bullae privil.* ec. p. 6 e 82 ec.

tradizioni e dottrine, che ne credono necessario complemento (1). Testimonio di questa pratica di usi e leggi musulmane e giudaiche rimangono le notizie sulla dimora di quelle genti, dai Cristiani distinte, e che stipolavano gli atti con notari di loro nazione nella lingua natia e secondo le loro forme (2). . . .

Nè i Longobardi in varie nostre terre dimoranti, deposero l'uso di loro leggi e consuetudini da secoli vigenti nel continente italico, eziandio dopo le conquiste dei Franchi nell'alta e centrale Italia, e poi de' Normanni nelle provincie meridionali (3).

(1) La raccolta delle tradizioni col nome di *Mischna* seguita da commenti e vari lavori giuridici *Gemara*, forma il *Talmud* in cui la dottrina dei Rabbini conserva il deposito della legge orale e della giudaica giurisprudenza, che intera fu pubblicata in Amsterdam 1698 in 3 vol. col titolo: *Mischna*, sive totius Hebraeorum juris, rituum, antiquitatum, ac legum omnium systema cum claris. Rabbinorum Maimonidis et Bartenorae comment. ec. Nel 2° vol. trovo i principali trattati giuridici. Le leggi civili e criminali mosaiche veggiamo nel Pentateuco, Exod. 20 e seg. *Levit.* c. 25 e seg., *Deuteronom.* c. 15 ec.

Molti sul dritto mosaico hanno scritto; Seldeno in vari eccellenti trattati che trovo ne' primi vol. della ottima ediz. di Londra 1726, Pastoret *Stor. della legis.* trad. Ven. I 303 Du Boys Op. cit. 1845 chap. II e seg. Salvador *Hist. des instit. de Moise* et du peuple hebreu 1862. Le condizioni della gente giudaica nelle Gallie fu esposta da Giraud op. cit. I 328 e segg.; e per la Sicilia le vicende, lo giuridiche condizioni e tutto quanto concerne gli Ebrei e che trovasi sparso nei volumi di nostre leggi e nelle storie civili, raccolse il Di Giovanni nella cit, op. *Ebraismo* ec. 1741.

(2) Ecco il testo delle *Consuetudini* di Palermo, c. 36: Venditiones quae factae sunt, vel fient in posterum per *Saracaenos, Iudaeos et Graecos* Siciliam *habitantes* de rebus stabilibus et mobilibus *ab eis possessis* omnimodam obtineant firmitatem, et instrumenta confecta de venditionibus vel permutationibus earum aut quibuscumque contractibus aliis in *lingua arabiaca, Graeca et Haebraica per manus Notariorum Saracaenorum, Graecorum vel Hebraeorum vel Arabicorum* etsi sollemnitatibus careant Christianorum, nec non et instrumenta quae in posterum fient modo praedicto, firma et stabilia perseverent. *Consuetudini delle Città di Sicil.* 1862 p. 19,

(3) Gli scrittori napolitani trattano estesamente del dritto longobardico perchè lunga durata ebbe nelle loro contrade; Giannone op. cit. lib. IV e seg.

Nè può revocarsi in dubbio che i Normanni e Franchi abbiano conservato pure le patrie costumanze, derivanti da usi leggi e statuti di origini affatto diverse, e nel corso di sei secoli modificate, secondo le differenti condizioni sociali successivamente prodotte dalla conquista dei Franchi di germanica origine, dalla loro conversione al Cristianesimo e dalla loro abitazione fra le vinte popolazioni gallo-romane (1). I Normanni

e Pecchia *Stor. dello Stat. ant. e mod. della G. Corte della Vicaria* lib. I°. Per la Sicilia fu lieve l'influenza degli usi longobardi, e mi basta perciò additare che sono estranee per noi le grandi storiche quistioni intorno alle condizioni italiche sotto il dominio dei Longobardi, che in senso opposto e descritto da Machiavelli, Giannone, Pecchia, D'Asti, Muratori, Savigny, Romagnosi ec. e da Sigonio, Maffei, Sismondi, Manzoni, Balbo Troya, Capei, Cantù, Sclopis Poggi ec.

Le leggi di quella nazione sono state dai dotti raccolte, e ne danno il testo Muratori, *Rer It. Script*, v. I. *Leges langobardicae*, con addizione dei *Capitolari* di Carlo Magno e dei successori; Canciani *Barbarorum Leges Antiquae*, Ven. 1781, Troya *Codice diplomatico Longobardo* 1845, oltre molti tedeschi antichi e recenti, ed ora si sono pubblicate le primitive leggi de' re Longobardi nei *Monum. hist. patr.*, in Torino 1855, *Edicta regum Longobardorum*; e il cavaliere Baudi di Vesme che ne trasse il testo dai manoscritti con lunghe indagini, vi premise una dotta esposizione dei testi esistenti editi ed inediti e dei precedenti lavori. Utili notizie sulla *Storia del dritto longobardo* ci offre il ted. Merkel, che leggiamo come un'addizione alla *Storia* del Savigny, nella pregevole versione del Bollati, Tor. 1857, v. III in fine.

(1) I Franchi del secolo XI, discendenti da quelli che sei secoli innanzi aveano invasa la Gallia ed introdottovi gli usi germanici, erano in condizioni molto diverse dalle primitive, per le moltiplici e successive mutazioni avvenute nelle loro credenze, leggi e costumanze, e nel sociale ordinamento di quelle barbariche genti che doveano divenire unica nazione con la vinta popolazione gallo-romana. Alle note leggi Salica e Ripuaria, prime compilazioni dei tempi della conquista, erano altre leggi succedute e grandi riforme sotto Carlo Magno e i suoi successori; ma tutto veniasi lentamente alterando per le vicissitudini di quelle genti; talchè nel secolo XI in gran parte erano quasi obbliate, e da molto tempo, le leggi scritte, e soltanto ne rimaneva nella pratica quella parte che aveva informato gli usi del popolo e delle nobili famiglie e del governo della nazione intera. Infiniti lavori in Francia ed in Germania si sono fatti su le origini e le vicende di quelle costumanze e leggi germaniche e franche; e basta

serbavano usi e leggi di origine scandinava e non si erano del tutto confusi co' Franchi, sebbene la religione, la lingua e i costumi ne avessero presto adottati (1).

qui indicare le principali storiche fonti del dritto, onde i Franchi vennero successivamente regolati. Il teste delle leggi Salica o Ripuaria abbiamo in Canciani *Barb. Leg.* II, con l'addizione de' *Capitularia* di Carlo Magne e dei successori: ed ora nella eccellente raccolta *Monumenta Germaniae Historica*, Pertz I; ma per la legge Salica ci offre i testi e le notizie tutte storiche e giuridiche il Pardessus *Loi salique, recueil contenant* ec. 1843. Varie note collezioni antiche e recenti hanne raccolte le leggi dei Franchi, e su tai laveri francesi e tedeschi si seno ora esposte le origini e le vicende di quelle leggi, dopo quanto avea nel secolo scorso accennato il Montesquieu liv. 28. *De l'orig. revol. des leis* ec. coi lumi che in quel tempo si aveano. Fra le opere moderne si distinguono le classiche lezioni del Guizet Op. cit., i dotti *Etudes sur l'hist. les lois* ec. di Petigny 1851. Le Huereu *Hist. des iustit merov.* ec. 1843 ec. Du Boys Op. cit. nei primi due vol. ec. Ozanam nei due gravi lavori *Les Germains avant le Christian. La civilis. chretienne chez les Francs* Par. 1855; ma il dottissimo La Ferriere nella sua *Hist. du dr. franc*, ha fatte la più estesa e completa esposizione di tutte le fonti storiche, e di tutte le leggi ed istituzioni dei Franchi conquistatori delle Gallie. Dopo l'*Epoq. celtique*, liv. II e la *gallo-romaine* liv, III espone nel v. III il diritto de' Germanni, dei Merovingi e Carolingi *Epoq. Franc. Dr German*. ch. 4-6, *Droit mixte* ch. 7-11, nel IV il diritte feudale, e nel V e VI *Coutumes* di tutte le provincie della Francia. In questa grave opera sventnratamente rimasta incompleta per la morte dell'illnstre storico, si hanno perciò sicure notizie delle vicende delle leggi e consuetudini nelle diverse provincie della Francia prima e dopo della conquista dei Franchi.

(1) I Nermanni quando vennero nelle nostre contrade non aveane scritto le costnmanze loro; e perciò i moderni che le origini investigarono del normanno diritto da vari monumenti han dovute ricavarlo, di tempi e luoghi diversi. È certo che i Nermanni venuti dalla Scandinavia adettarone in gran parte nella nuova lero patria gli nsi dei Franchi, e mi limite a citarne i racconti che ne han fatto Weaten *History ef the Normands*, Lond. 1831, p. 255 e segg. ch. 12, Thierry Op. cit. ed. 1860 vol. I, i cenni del Macaulay lib. I p. 51, e Taine nella dotta opera *Hist. de la litterat. anglaise* Par. 1863 vel, I p. 77 e segg. ch. II *Les Normands*. Non petcane però del tutto confendersi e serbarone alcune costumanze giuridiche della Scandinavia, le quali sono state raccolte nel Codice noto col titolo di Grágás, che fu pubblicato da Schlegel *Codex iuris Islandorum antiquissimus qui nominatur Grágás* ec.. con elaborati cenni su le storiche sue

Continuarono senza dubbio a regolarsi con le tradizionali norme del romano diritto le genti latine e i discendenti delle greche famiglie cristiane vissute sotto il dominio saracenico; ed unicamente i pochi Greci di recente venuti potevano avere qualche cognizione delle bizantine leggi dei *Basilici*. Ma rotti per la conquista normanna i rapporti con l'orientale impero, che ambiva ripigliare il dominio dell'isola, è certo che altri Greci non sopravvennero e che i primi poterono appena ritenere come consuetudini private le norme di ragion civile derivate dai Basilici. A ogni modo i greci tutti e i latini di Sicilia seguivano le tradizioni del dritto giustinianeo; e quelli venuti d'oriente o dalla meridionale Italia poterono per avventura regolarsi col dritto contenuto nei Basilici o nel Codice Teodosiano, anco senza cognizione dei testi e secondo la pratica vigente nei paesi onde veniano e che erano rimasti soggetti a Bisanzio, ovvero non più ritornati sotto lo impero, dopo le barbariche invasioni (1).

origini. Quel Codice contiene tali costumanze, perchè molti scandinavi in Irlanda fuggirono e indipendenti per più secoli vi rimasero. Altre fonti del prisco diritto normanno sono le leggi e consuetudini *anglo-normanne* posteriori alla conquista dell'Inghilterra, e pubblicate dal Canciani *Barb. leg.* IV p. 210 ec. Sono poi posteriori al tempo dei nostri re normanni *les Coutumes de Normandie*, come han provato Daviel, Koenigswarler. Klimrath ec. e se ne fecero poi le varie edizioni indicate esattamente nella *Notice bibliogr.* premessa al libro del Pannier *Les ruines de la Coutume de Norm.* 1856 ed anteriori alla riforma fattane nel secolo XVI. Nella lodata opera di La Ferriere sono indicate pure le origini e le compilazioni del dritto normanno secondo questa triplice fonte III 115 *Droit Normand*, V 602 *Coutumes de Normandie*. È indubitato che fra noi lo genti normanne i loro usi recarono; e ne fan cenno oltre i nostri storici, anco gli stranieri, fra cui citerò Wheaton Op. cit. cap. ult. p. 351 ove accenna che essi trapiantarono nello nostre e nelle napolitane contrade *their peculiar manners*, laws, *and institutions* ec.

(1) Siccome sul dritto seguito dalle lezioni latine e greche dell' isola non ci rimangono notizie speciali, e deve solo argomentarsi dalle memorie pervenuteci dei paesi, onde quelle nostre genti traevano origine, perciò mi basta indicare che co' Normanni erano venuti in gran numero i Greci ed Italiani del vi-

Musulmani, Ebrei, Longobardi, Franchi, Normanni, Greci e Latini viveano perciò sotto unico governo; ma secondo le diverse loro leggi, consuetudini e credenze, quasi nazioni distinte; anzi ogni famiglia secondo la origine aveva la propria legge, dalla quale era regolata, e nelle controversie giudicata. Così il dritto era *personale*, *non territoriale*, differendo in tutte le città secondo la stirpe di ogni cittadino, come da secoli era avvenuto nelle italiche e galliche regioni invase dai Barbari (1). Ma presso quei vari nostri popoli la differenza del dritto e il suo carattere personale non producevano la incertezza e la confusione, altrove sì comuni e gravi; chè nel continente le diverse razze dei Barbari erano mescolate sovente agli antichi abitatori, ed invece fra

cino continente, ove prima si fecero le conquiste normanne; e che il dritto romano reggea quelle contrade, e il bizantino era noto nei paesi soggetti al greco impero nel tempo delle compilazioni dei Basilici e che sopra tutte le antiche leggi erano poi colà prevalse le longobarde, nelle numerose provincie che i principi di quella stirpe tennero lungamente nell'Italia meridionale. Quali poi fossero le sorgenti del dritto secondo i tempi nelle varie italiche regioni nol ricaveremo oggidì dai cenni che se ne leggono nel Giannone VII c. 2 ec. nè dai dotti *Prolegom.* del Gotofredo al Cod. Theodos. nè da altri antichi, ma bensì dalle infinite investigazioni di archivi e di moltiplici documenti, che la critica del nostro secolo adopera per conoscere in ogni paese, e nel corso dei secoli posteriori alle germaniche invasioni quale cognizione si ebbe del romano diritto e quale Codice fosse in vigore, sia per cognizione di testi o per pratica e tradizione; e per cotali notizie è uopo ricorrere alla classica opera del Savigny sopra cit. e a' molti odierni francesi e tedeschi che han continuato quelle storiche indagini.

(1) Niuno ignora come i cittadini in quei tempi dichiarassero negli atti la legge, che professavano; ed infiniti documenti restano, nei quali si legge: *ex natione mea professus sum lege vivere Longobardorum*, *o Francorum* ec.; e i coniugi sovente avean leggi diverse, come di Garibaldo e sua moglie attestano gli atti, dal Muratori indicati *Antiquit. Ital. med. aev. Dissert.* 22.

Sul carattere *personale* del dritto in quei barbari tempi scrissero il Montesq. l. cit. ch. 2 e seg., Robertson l. c.; e in tempi recenti con maggiore notizia di documenti il Savigny l c. 3° Thierry, Guizot, Laferriere, Du Boys nelle cit. op. e pel criminale il Bertauld *Cours de dr. pen.* 1859 p. 25 e seg.

noi distinte sempre restavano e come straniere le famiglie di Ebrei e Musulmani; e in pochissime nostre contrade i Lombardi viveano e quasi isolati; e se alquanti usi longobardi vennero adottati, ne fu cagione l'essersi trovati nel continente italico dai Normanni che fra noi li recarono. Sparsa in tutte le contrade dell'isola e convivente con l' antica popolazione greca od italica rimanea la nuova gente franco-normanna, che possedeva in gran parte le terre con titolo signorile, mentre i discendenti delle cristiane antiche famiglie o erano intenti all'agricoltura in condizioni differenti, o alle arti o al commercio, e le anteriori loro tradizioni seguivano. Così senza bisogno nè di lunga lotta fra le varie stirpi, nè di violenta fusione di usi e leggi, al termine della conquista diveniano stabili le dimore e cessavano insensibilmente le differenze fra le stirpi diverse, e svolgeansi le locali consuetudini per gli abitanti di nostre città, senza le incertezze di un personale diritto quasi per ogni famiglia (1).

Or questa popolazione greco-latina mista alle famiglie franconormanne, che col volgere degli anni venia costituendo l'unica nazione siciliana, negli atti della vita civile si reggeva con gli usi derivati dalla pratica del romano diritto e vi introduceva alquante novità, adottando talune costumanze ignote fra noi sino a quel tempo e comuni alle popolazioni del continente, da cinque secoli invaso da germaniche genti.

I re normanni non fecero leggi generali per regola uniforme degli atti della vita civile, e credettero sufficienti taluni speciali provvedimenti sia per la ragion feudale o civile o per la repressione dei delitti.

(1) Non occorre darne le prove, perchè basta il riflettere che le continue invasioni e mutazioni durarono per vari secoli nel continente; mentre in Sicilia la conquista normanna cominciata el 1060 compievasi dopo 12 anni per la resa della capitale e nel 1090 era del tutto finita; e perciò non troviamo professioni di legge che fra noi dovettero farsi per breve tempo, e finchè quelle incertezze delle origini durarono.

Niun codice normanno infatti ha esistito, e soltanto nella compilazione sveva furono raccolte le leggi emanate dai principi normanni, sebbene talune per avventura ne furono omesse, che andarono poi del tutto perdute. La critica odierna ha distinto le normanne costituzioni dalle sveve, con le quali erano talfiata confuse, per erronea indicazione dei re, cui la legge veniva attribuita (1); talchè puossi oggi fondatamente affermare che non poche sono le leggi da Ruggiero re sancite (2) e che regolano per la massima parte le punizioni dei più frequenti misfatti; e che del primo Guglielmo restano pochissime costituzioni, ed alcuna appena di Guglielmo il Buono (3).

Nissuna ne rimane del conte Ruggiero; e niuna dei re normanni che al secondo Guglielmo successero; e peraltro si sa che il Conte fu sempre occupato nelle guerre di conquista e nel generale riordinamento della nostra società; e che mal poteano di

(1) I nomi dei re cui sono attribuite le varie leggi, si trovano diversamente annotati in varie edizioni delle *Constit. Regn. Sic.* furono rettificati nella edizione del Carcani, Napoli 1786, di cui si valse il Gregorio; ma talune inesattezze vi rimasero, ed oggi ne abbiamo la prova nella elaborata edizione delle *Constit.* contenuta nella cit. *Hist. dipl. Fred.* IV 1854, e principalmente nelle varianti che se ne ricavano da un Mss. esistente in questa Biblioteca comunale e che furono pubblicate da Orlando. *Un Cod.* legg. *dipl. sic.* Pal. 1857 p. 19 e seg. Ora confrontando con tale Mss. le edizioni sopra citate e le altre anteriori, e le indicazioni del Giannone XI 5, XII 5, XIII 2 oggi con maggiore sicurtà si può definire quali sieno le leggi da' re normanni promulgate, e nelle *Const. Regni* contenute; e le additerò nelle due note seguenti.

(2) Sono di Ruggiero le *Const.* contenute nel lib. I tit. 1 4, 5, 20, 36, 37, II 41, 50 III 1, 3, 22, 40, 44, 59, 61,-65, 69, 70, 75,-82, 86-88. Pel numero dei titoli mi valgo della edizione del Carcani.

(3) Sono del primo Guglielmo le seguenti: I 21, 91, III 13, 16, 17, 20, 31, 34. 35. Al secondo Guglielmo appartengono soltanto tre costituzioni, cioè nel lib. I 6, 45, nel III 83. I motivi evidenti per cui queste tre leggi al secondo Guglielmo si devono attribuire sono indicati dal Giannone lib. XIII c. 2; ma io ne farò cenno nei capitoli seguenti, traendone anche la prova dai diplomi pubblicati da De Vio *Urb. Pan. Privileg.* ec.

nuove leggi occuparsi i combattuti ed infelici principi in cui spegnevasi la stirpe normanna (1).

Nè può revocarsi in dubbio che nissun codice per la ragion feudale fu compilato in Sicilia, e che gli usi altrove stabiliti qui si adottarono senza ridurli in iscritto. La tacita consuetudine tenea luogo di legge in difetto di particolari sanzioni, che erano ben poche eziandio in Francia e nelle regioni all'impero soggette, e regolavano le più gravi materie, come la successione nei feudi, e le alienazioni. Il fiero carattere e lo spirito di indipendenza dei nobili del medio evo rifuggiva dal vincolo di leggi scritte, quasi da imperiosa norma e freno di loro diritti; e le varie sorgenti del dritto feudale europeo non sono anteriori alla conquista normanna; chè gli usi formavansi e liberamente si seguivano da tutti; ma solo dopo lungo volgere di anni si riduceano in iscritto, senza neppure sancirsi come leggi, e si riputarono di privata autorità, finchè la costante e diuturna pratica li ebbe convertiti in legge comune (2).

(1) Furono sì brevi o sventurati i tempi di Tancredi e del giovine Ruggiero secondo, socio nel regno a lui premorto, e sì orrenda la fine del giovinetto Guglielmo terzo e della sua madre, che le cronache di quell'età ci raccontano solo le crudeli vendette tedesche, e le sciagure della infelice Sicilia, e di quei principi normanni, che i nostri al trono chiamavano per non cadere sotto il dominio del tedesco Arrigo, marito della normanna Costanza; e ben puossi dedurne che la nazione non poteva in quelle catastrofi pensare a novità di leggi. Ogni siciliano leggerà con dolore le parole del Falcando (presso Caruso Bibl. Hist. 1 403 e seg. *de Calamitate Siciliae*) che esorta i nostri a concordia, e coraggio per eligere un re proprio e valoroso, per non soffrire il giogo straniero.

(2) La compilazione di leggi e consuetudini feudali, fatta in Lombardia nel secolo XII, nota col nome di *Consuet. feud.* e di *Libri feudorum*, ed aggiunta poi alle collezioni di dritto giustinianeo, trovasi in tutti gli antichi manoscritti, dopo le Novelle di Giustiniano. Servì per lo insegnamento del dritto, e divenne la norma più comune in Germania in Italia e in Francie. Le sue origini furono da molti narrate; ma dopo le indagini storiche dei moderni, si hanno più esatte notizie. « Le istituzioni de' feudi, dice Biener, son rette da due specie

I libri, detti *Defetarii*, dei quali Falcando ricorda la spiacevole perdita avvenuta nel sacco del palazzo reale di Guglielmo il malo si sono da taluno creduti un codice di dritti e doveri feudali; ma il Gregorio crede più probabile che soltanto « vi fosse descritto il sistema tenuto dalla corte per li servizi e le prestazioni che ripetea dai feudi e dalle terre che erano soggette a certi servizi » (1). Ed io aggiungo che non è affatto verisimile che vi fosse contenuta una legge feudale, perchè un'opera si grave sarebbe stata superiore ai lumi di quell'età e ripugnante al carattere di quella fiera e indipendente aristocrazia, non vincolata da leggi scritte; e peraltro niuna menzione se ne trova nelle cronache dei tempi normanni, nè per la Sicilia, nè per la Puglia, onde pur dicesi derivata; nè il Guiscardo fra le tempestose vicende del suo governo e con gli scarsi lumi di quei tempi poteva farla; e infine nè la Corte normanna, nè i baroni, nè gli storici invocarono mai alcuna legge scritta, nelle controversie surte pei feudi. Laonde è mestieri tenere per

di dritto: l'uno, nato sul suolo stesso della Germania, ha determinato la natura de' feudi; l'altro costituito nel regno dell'Italia, si è diffuso in Alemagna col dritto romano » Biener *Prim. lin. herm. Iur. feud. lombard.* Lips. 1830; e La Ferriere aggiugneva. « Il *Libro* de' feudi reputato il dritto comune dello Impero, non ha esercitato la sua influenza soltanto in questa sfera, peraltro assai estesa. Incorporato dopo il secolo XIII alle collezioni del Dritto di Giustiniano, che si diffondevano allora presso tutte le nazioni di Europa, esso è divenuto per l'Europa feudale un monumento, che avea, in caso di insufficienza delle consuetudini di ogni paese, l'autorità dottrinale d'un dritto suppletorio (*supplétif*) ed anche il titolo di *dritto scritto* e di *dritto comune* » Op. cit. VI 537. Possono dai cenni di La Ferriere ricavarsi lumi bastevoli su tale compilazione, attinta dalle costituzioni imperiali, dalle leggi lombarde e dagli usi e tradizioni. Ib. liv. VI, ch. 2. p. 536 e segg.

(1) Possono leggersi i cenni di Gregorio lib. II c. 4, e il racconto di Palmeri c. 42 p. 225. e le opinioni diverse di Giannone, l. XIII c. 3 p. 495, di Pecchia di Signorelli e del nostro Carlo di Napoli ed altri; ma risalendo alle fonti io trovo che il solo Falcando fa cenno di quei libri: Cum autem eis (a' tre confi-

fermo che le pochissime leggi feudali normanne aveano largo supplemento negli usi feudali del continente fra noi pure adottati, e nelle speciali condizioni segnate nelle concessioni dei feudi (1).

denti di Guglielmo) terrarum, feudorumque distinctiones, ritusque et instituta curiae prorsus essent incognita, neque *libri Consuetudinum* quos *Defetarios* appellant, potuissent post captum palatium inveniri, placuit regi visumque esse necessarium ut Mattheum Notarium eductum de carcere in pristinum officium revocaret, qui cum in curia diutissime Notarius extitisset, Maionisque semper adhaesisset lateri, *consuetudinum totius regni* plenam sibi vindicabat peritiam; ut ad componendum *novos defetarios* eadem prioribus continentes, putaretur sufficere. Falc. pres. Caruso *Bibl. Hist.* 410.

Nè lo storico aggiugne, nè altri poi scrisse che sieno stati rifatti quei libri; anzi ogni memoria se n'è perduta. Un cenno su i nostri usi feudali dei tempi normanni il Falcando pur fece, nel riferire le doglianze di Matteo Bonello a nome dei baroni siciliani, per gl' inconvenienti del regio consenso nelle nozze di loro figlio richiesto; e segue dicendo: Nunc autem totius regni viros nobiles, seque cum illis postulare hoc Regem, hoc requirere, ut *his aliisque perniciosis legibus antiquatis, eas restituat consuetudines, quas* avus eius *Rogerius Comes a Roberto Guiscardo prius introductas observaverit et observari praeceperit;* alioqni si contra antecessorum statuta niti voluerit, hoc eos minime diutius perpessuros. Falc. presso Car. *Bibl.* I 438. A me pare che Roberto Guiscardo sia qui indicato, perchè bene ordinò i suoi ducati di Puglia e di Calabria secondo gli usi feudali, ma egli non ebbe mai dominio in Sicilia; e vi tenne soltanto la città di Palermo di cui una metà fu poi cessa da suo figlio al Conte Ruggiero, e l'altra metà dal nipote a Ruggiero secondo. Quegli usi stessi di lombarda, franca e normanna origine adottaronsi fra noi; e Ruggiero li fece rispettare; ma non dice lo storico, nè peraltro è probabile, che sieno stati quegli usi ridotti in iscritto, e molto meno che un libro o un Codice abbiano formato.

(1) Erano nei varii paesi diverse consuetudini, che regolavano le obbligazioni e i dritti feudali; e si sa che l'uso o i patti speciali erano la sola norma, essendo ben poche le generali leggi, che sol concerneano le materie più importanti. Per la Sicilia basta il conoscere quanto scrisse il Gregorio nelle *Consid.* I c. 4-6, II 4-7; per gli altri paesi, che erano in simile condizione, tutti gli scrittori di dritto feudale fan parola di quegli usi; e gli storici li hanno descritto, principalmente per dipingere lo stato della società feudale nel medio evo.

La ragion feudale però reggeva soltanto le condizioni politiche e civili attinenti ai feudi; ma rimaneva estranea alle persone non comprese nellà classe baronale, ed a tutti i beni non feudali, detti *allodi*, da qualunque persona posseduti; per guisa che d'interesse vivo e continuo per la intera società era il civile diritto, che reggere dovea tutte le sociali condizioni, in ogni atto della vita civile, per tutti i beni allodiali, che nell'isola nostra non erano di poco conto, sì per l'incremento delle private industrie, come per la grande quantità di fondi liberi, non compresi nelle feudali concessioni.

I Barbari altrove entravano nel paese da feroci e sterminatori nemici delle popolazioni, e nondimanco una parte del territorio più o meno estesa per se toglievano, lasciando il resto ai vinti fra cui stabilivansi; i Normanni venendo amici e liberatori, avversi solo a quei Musulmani che combattevano per conservare il dominio del paese, dovettero al certo lasciare alla popolazione cristiana e ad una parte della musulmana i beni che possedeano. Le barbariche dominazioni nei primi tempi del feudalismo produssero violenze ed anarchia baronale negli altri paesi, e gli sventurati e pacifici cittadini ricercarono una protezione dalla classe potente baronale o dalla Chiesa, allora altamente venerata, offrendo i beni loro per riprenderli a titolo di feudale beneficio; e per tal guisa i beni vincolavano a pro di un signore concedente, che dovea garentire la vita e le sostanze dei suoi nuovi e volontari vassalli. Di questi atti, innumerevoli nel continente, ben pochi si fecero nell'isola, perchè il feudalismo, come poc'anzi vedemmo, vi fu tardi introdotto, e quando l'autorità dei re e della Chiesa l'aveano già moderato (1).

(1) Innumerevoli documenti abbiamo che fan prova della proprietà di fondi rustici e urbani, non soggetta a vincoli feudali, e trasmessa liberamente per contratti; e nei diplomi contenuti nelle cit. op. di Mongitore, Garofalo, Mortillaro Spata ec. leggonsi donazioni e vendite di tali beni, nè minor numero se ne trova nei manoscritti sopra indicati, che in questa Bibl. Com. si conser-

Il godimento di tanti beni rustici e urbani, il progredire delle arti e del commercio civile esigevano norme giuridiche convenienti alle moltiplici dubbietà e controversie, e rendevano del tutto insufficienti le poche e speciali regole fondate sulle verbali tradizioni dell' antico diritto e sulla pratica delle varie famiglie. Sentivasi il bisogno di leggi generali, di un razionale sistema giuridico; e sol potea soddisfarlo una migliore cognizione del romano diritto. E i nostri che ne aveano conservato l' uso tradizionale in molti contratti e nelle successioni, poterono nei tempi normanni adottare le norme della civile prudenza romana, e ripigliarne lo studio; ed una favorevole occasione fornivane il riordinamento religioso, che mise le nostre genti in continui rapporti con gli ecclesiastici per probità e dottrina distinti, e nello studio di quel diritto versati; perchè il clero traeva dalle romane leggi un solido insegnamento e le regole ne seguiva in molte parti della ragion canonica che veniasi allora svolgendo ampiamente e servia di norma generale in quei tempi per la grandissima autorità della Chiesa romana (1). E in quell'età medesima

vano; talchè è superfluo addurre prove di un fatto indubitato. Si contrasta fra gli storici per definire quanta parte presero i Barbari delle terre conquistate; ma si conviene che una porzione rimase ai vinti, e che *allodio* fu detto ogni fondo di *antico possesso (all. od.)* Chiamavansi, dice il Poggi, allodiali, (voce derivante dalla lingua germanica) quelle proprietà libere da ogni soggezione feudale, che si erano acquistate in forza di un titolo *puramente civile* sia dai signori che dai privati » II p. 119. Degli allodi scrissero estesamente gli antichi giureconsulti e i moderni storici, nè è mestieri indicarli. Intorno alla condizione dei feudi oblati rinvio al Gregorio op cit. e per le storiche origini al Guizot op. cit. al Poggi p. 57, 67 e seg. La Ferr. op. cit. 415, ec.

(1) Il clero anche nei tempi precedenti reggeasi col dritto romano, in mezzo ai popoli di origini e lingue e leggi differenti, quando pel carattere personale del dritto dopo le invasioni barbariche ognuno professava la propria legge; vi erano pochissime eccezioni da Muratori accennate nella *Dissert.* 22 dove pure ricorda la legge di Lodovico Pio: Ut omnis Ordo Ecclesiarum secundum *Legem Romanam* vivat; et ita inquirantur et defendantur res Ecclesiasticae. Aggiugne infine il sommo storico che in vari documenti i sacerdoti diceansi di longo-

del regno normanno il dritto romano risorgeva quasi a vita novella, non già per la famosa ed esagerata influenza di scoverti esemplari delle Pandette, ma sì pel fervente desiderio delle genti italiane di migliorare la propria condizione con le memorie di loro antica grandezza, e di riordinare la società con gli istituti e le norme dello impero, di che nella barbarie ed ignoranza dei secoli precedenti rimanevano confuse e singole tradizioni, e taluni vestigi nelle forme municipali e nelle massime di civile dottrina proclamate dalla Chiesa romana a tutela dei popoli oppressi, a sostegno di sua potestà giudiziale e politica. Ai nostri di per le storiche investigazioni è fuori dubbio che il diritto romano non fu mai spento in Europa, e che in Italia sovrattutto venne praticato ed insegnato senza interruzione alcuna; quantunque in molti paesi fossero sol note varie e non complete parti delle diverse collezioni. È altresì certo che nel secolo duodecimo la scuola di Bologna divenne il centro dello insegnamento e della coltura italica ed europea (1); e forse alcuni dei

barda o franca nazione, e pur protestavano di vivere, propter honorem sacerdotii *romana lege*. Ciò ha confermato con nuovi documenti il Savigny I n. 40 c. 3°, e II c. 15. *Il dritto rom. nel clero* p. 78 e seg. 446 e seg. v. I Tor. 1854. Tale cognizione e pratica del romano diritto molto influì sullo svolgimento del diritto ecclesiastico.

È noto che talune compilazioni di dritto canonico si faceano nei secoli anteriore, e che nel XII e nel seguente formossi la vasta ed autorevole raccolta che rimase norma costante, e di universale autorità. La collezione di Graziano offriva una riunione di canoni dei concilii, di epistole pontificie, di frammenti di scritti de' padri della Chiesa, e fin di leggi imperiali; e sebbene fosse opera di un privato, divenne base dello insegnamento in tutta Europa nel medio evo. Sarebbe alieno dal mio argomento l'additare le origini e vicende delle leggi canoniche e della loro autorità in quei secoli; e peraltro dopo i lavori di Doujat, Struvio ec. oggidì moltisssimi ne hanno scritto, fra cui citerò soltanto i cenni di Forti *Ist. civ.* I p. 266 La Ferriere IV p. 361 e segg. Giraud. I p. 337.

(1) Infinite sono le memorie e le prove di ogni genere raccolte nel nostro secolo dai dotti e principalmente dal Savigny, Op. cit., per dimostrare come nei vari paesi di Europa non fosse mai cessata del tutto ogni cognizione o pra-

nostri vi si recarono pure sul fine di quel secolo, sebbene non ne sia rimasta memoria, come è noto che nei tempi seguenti i

tica del romano diritto dopo le invasioni delle nordiche genti; e ora si conviene da tutti che prima del decantato rinvenimento del manoscritto delle Pandette in Amalfi, dato a' Pisani e poi a Firenze trasferito, lo studio del dritto romano risorgeva. Nel secolo scorso co' lumi che poteano aversi, oltre i cenni di Giannone e Gravina, pubblicavasi un bel lavoro di Donato Antonio D'Asti *Dell'uso e autor. della ragion civile* ec. rist. Nap. 1841. Intorno allo insegnamento delle romane leggi, ed alla numerosa schiera dei dottori italiani scrissero molti nei tempi andati; e sa ognuno che Guido Panzirolo *De claris legum interpretibus* Lips. 1721, lib. II e seg. Gravina *De Ort.* et prog. *I. civ.* n. 160 e seg. Sarti *Hist. archig. Bonon* aveano fornito notizie sul risorgimento dello studio del romano diritto e che vari moderni ne scriveano, quando una eccellente e compiuta storia ricca di prove e documenti ne offriva il Savigny *Stor. drit. rom. nel med. evo* mostrando il glorioso primato della scuola di Bologna, e la successiva formazione di altre università italiane e straniere; e tutte esponendo le notizie intorno a' dottori italiani, che primi chiosarono le leggi romane, e che servirono di norma al successivo insegnamento giuridico in tutta Europa diffuso. Su tali origini delle università italiche e francesi presentò utili cenni e notizie il lodato La Ferriere IV p. 309 e seg. che addita pure le inefficaci proibizioni della Decretale di Onorio, *Super specula*, che dispiaceasi di vedere il dritto romano divenire predominante, quasi in danno dello studio delle leggi ecclesiastiche, Ib. p. 330.

Ma le condizioni della società italiana ed europea resero indispensabile lo studio e la pratica del romano diritto; e la forza meravigliosa della fede cattolica e del sentimento religioso in quei tempi dava tanta autorità alle canoniche leggi che esse divennero in certa guisa congiunte al dritto romano nello insegnamento, e nell'applicazione; e piacemi su questo fatto indubitato addurre le parole di La Ferriere « La raccolta fatta in Bologna nel XII secolo, *il Decreto di Graziano*, ha creato il dritto canonico ed il suo insegnamento speciale accanto le cattedre del civile diritto; e dal seno della scuola di Bologna il dritto canonico si è diffuso col dritto romano nelle Università di Europa..... Il Decreto di Graziano aveva impresso nella scuola di Bologna un impulso fecondo; esso dava allo studio del dritto romano, per l'alleanza stabilita fra il dritto canonico ed il civile diritto, tutto l'interesse di una scienza utile e pratica; la civiltà vi acquistava rapidità di progresso. Lo spirito del dritto romano, che, abbandonato a sè stesso, sarebbe lungamente rimasto fuori delle cose di questo mondo, diveniva una forza attiva ed operosa, passando nei precetti del dritto canonico » IV 366, 384.

Siciliani vi si distinsero. A ogni modo quantunque l'araba coltura fra noi continuasse per oltre un secolo per la tolleranza dei nuovi principi, nè la oppressa popolazione cristiana ignara di lettere potesse a un tratto divenire colta, pure la vivacità dello ingegno siciliano rese agevole nel duodecimo secolo (per l'avviamento e l'esempio datone dai colti prelati del continente) lo studio delle romane leggi; e mancandone la speciale notizia, possiamo argomentarlo sì dallo interesse che quelle destar doveano nei nostri sempre da tradizioni romane regolati, sì dallo esercizio di civili e giudiziali e notarili uffici che obbligava i nostri a quello studio, come dagli atti e specialmente dalle consuetudini e dalle scritte leggi di quella età che additano quanto fosse comune fra i nostri l'uso del romano diritto (1).

(1) Le nostre storie civili ed ecclesiastiche mostrano che i siciliani fin dai tempi normanni esercitavano gli uffici di notai o di giudici; e i diplomi nelle citate opere raccolti, e quelli cho manoscritti si conservano nella Biblioteca comunalo, contengono pure le sottoscrizioni di giudici o notai siciliani — Nelle *Memorie per servire alla stor. lett. di Sicilia*, 1756, I 4 p. 34 e segg. Di-Blasi additò i nostri che nei tempi seguenti a Bologna si recavano per istudiarvi le leggi; ed io appresso ne farò menzione.

Abbiamo inoltre prove dirette e sicure per la cognizione del dritto romano nei tempi normanni; e basta il ricordare che alquanto leggi sono dai codici romani ricavate o imitate, e che la prima legge di Ruggiero re inserita nel Codice Svevo I 4 è quasi copia letterale della leg. 2 del Codice di Giustiniano *De crimine sacrilegii* IX 29, come prova il confronto del breve testo, cho riferisco di entrambe. In quella legge romana gl'imperatori Graziano, Valente e Teodosio così scriveano: *Disputare* do principali *iudicio non oportet; sacrilegii enim instar est, dubitare an is dignus sit quem elegerit imperator*. La legge di Ruggiero così riproduceva in parte il concetto o le parole. *Disputare* de regis *iudicio*, consiliis et institutionibus factis non *oportet. Est enim pars sacrilegii*, disputare de eius iudiciis, factis et constitutionibus atque consiliis. Et *an is dignus sit quem rex elegit* et decrevit.

Le consuetudini di Palermo attestano nel proemio cho i cittadini erano *Romanorum lege viventes*, o cho pure reggeansi *veteribus legibus Romanorum*. Nel cap. 26 di sacri canoni e di romane leggi si fa menzione; e in altri capitoli ricordasi il dritto comune ec. — Basta poi leggere i diplomi latini pubblicati

Ma le condizioni tutte della società erano grandemente mutate nel corso dei secoli posteriori alla formazione dei vari codici romani e bizantini, sì per la preponderante autorità del Cristianesimo e per la sua influenza in tutta la vita dei popoli come per la creazione di novelli governi e degli ordini aristocratici e feudali e per la convivenza di germaniche genti fra le antiche popolazioni discendenti dalle greche ed italiche. E per cotali mutazioni la romana legislazione in alcune sue parti mal conveniva allo stato sociale novello, in altre avea mestieri di riforma, e non poteva in tutto prevalere su la forza degli usi di germanica origine. Era quindi necessario che a' nuovi bisogni, alla nuova società venisse la legislazione conformandosi; ma non era tanta opera di generale e sapiente riforma nè agevole, nè possibile in quel primo rinascere della europea coltura; e per ripetersi infatti dei vari casi più importanti nelle succesioni, nei testamenti o nelle convenzioni, l'esempio precedente serviva ordinariamente di norma, e dopo il volgere di molti anni poteasi in ogni controversia invocare la pratica costante dei maggiori e riguardarsi come una tacita legge non iscritta, non comandata ma per consenso universale formata successivamente; talchè quegli usi connessi alle idee, ai sentimenti e bisogni del popolo erano l' effetto di tutte le condizioni di quella società e insieme la norma dei più frequenti negozi civili.

Non sentivasi allora il bisogno di ridurre in iscritto i singoli usi, nè di raccoglierli; perchè sarebbe stata a ciò necessaria una maggior coltura nel popolo; e peraltro a tale pronta compilazione o scrittura ripugna l'indole stessa delle costumanze che soltanto

da Pirro Del Giudice Mongitore, Mortillaro, Garofalo ec. e confrontarli con quelli che Muratori Ughelli ec. han posto in luce per quei secoli o per l'età precedente, per convincersi come il linguaggio, le clausole, le forme, il tenore delle stipolazioni fosse uniforme in Sicilia e in quei paesi, che il dritto romano seguiano, o alle romane tradizioni informavano in gran parte i loro atti e le proprie costumanze.

dopo una ripetizione di atti infinita e da immemorabile tempo non variata, si ritengono per costanti e da consenso popolare quasi in legge convertiti. Le nostre città ebbero nel medio evo le loro peculiari consuetudini, ma per lunghissimo tempo dovettero praticarle, pria che venissero scritte per norma costante del popolo; anzi in epoche incerte e differenti si riducevano i vari usi in iscritto e poscia dopo moltissimi anni, a togliere le incertezze e le mutazioni, se ne faceva una compilazione (1).

È quindi importante nella investigazione delle origini delle consuetudini il por mente alla differenza naturale inevitabile fra il tempo di loro formazione e l'epoche di compilazione e di riforma; giacchè soltanto la legge positiva ricava dalla sanzione l'origine vera e l'epoca di suo impero; ma la consuetudine è per sua natura di età anteriore d'assai alla sua compilazione, che solo avviene quando il popolo la riguarda come legge riconosciuta. Io perciò credo indubitato che nei tempi normanni si formarono le parti principali delle nostre consuetudini, che taluni usi furono forse in quell'età pure scritti e che ben pochi hanno più tarda origine.

Alquante costumanze sono conformi al dritto romano, e risal-

(1) Tutti riconoscono che lentissima fu sempre la formazione delle consuetudini nel corso dei secoli, presso i vari popoli; e deriva da ciò la difficoltá di segnare di ogni uso la origine e l'epoca certa; come giá per la *common law* d'Inghilterra con le sue moltiplici consuetudini notava nel secolo scorso il Blackstone *Introd.* I sect. 3, e VI p. 356, e nel nostro il Miller *Inquiry into the present state of the civil law af England*, p. 232 e seg. Lond. 1835 ed ora il Fischel op. cit. *Introd.* I p. 44 e seg. Senza addurre prove ed esempi delle origini di consuetudini italiche o straniere, dirò solo che per le nostre sono minori le incertezze; perchè tutti gli usi che ritraggono l'origine dalle genti nordiche sono necessariamente posteriori alla conquista normanna; mentre per le italiche regioni e per le francesi essendo la invasione dei Barbari continuata per molti secoli riescono più complicate le investigazioni; talchè per noi molte consuetudini dai conquistatori introdotte nel secolo XI o nel seguente, hanno indubbia origine, mentre si va dagli stranieri investigando come siasi ciascuna introdotta o formata nella patria loro.

gono perciò a' tempi anteriori al risorgimento degli studi giuridici, e derivano anzi dalle pratiche e tradizioni delle cristiane famiglie che sotto il saracenico giogo serbavano la fede dei loro padri e le norme antiche del viver civile. Modificaronsi le prische abitudini per la influenza e lo esempio delle nordiche genti per la conquista venute, nè puossi negare che allora i retratti o protimisi, i dotarii, le comunioni di beni fra coniugi, e i privilegi dell'agnazione, i duelli e le composizioni furono nell'isola introdotte dalle famiglie normanne, franche o longobarde che simiglianti usi dalla patria loro recavano, e che i nostri ne seguivano l'esempio, ed alquante modificazioni convenienti alla libertà e condizione loro vi apportavano. (1) Uno statuto di Trapani, da me per la prima volta pubblicato, addita una costituzione del secondo Guglielmo che regolava la prescrizione dei beni immoboli, e che non venne raccolta nel Codice svevo, e dalla sua locuzione forse può argomentarsi l'epoca non lontana dalla morte del buono re (2).

Cominciarono quegli usi a ridursi in iscritto e conservarsi nelle nostre città per norma dei privati, sebbene non avessero il carattere speciale di molti statuti italici e francesi che conteneano i patti di libertà o di concordia consentiti dagli antichi signori. Ne troviamo infatti una generica menzione nei tempi

(1) Lungo sarebbe il riferire le prove di questa antica origine di nostre consuetudini, di che pur fece alquante indicazioni il Gregorio nella cit. *Introd. allo studio del dr. pub. sic.*, che non occorre ripetere. Io in brevi cenni e con maggiori prove confermerò l' antichità di quelle costumanze, di che pure terrò parola ne' seguenti capitoli, per la ragion civile e criminale.

Del dotario nelle leggi normanne si fa menziono come nelle consuetudini di Palermo c. 41, di Catania t. 14, di Castiglione c. 27, p. 21 e 18 *Consuet.* 1862. I duelli dallo svevo proibiti dovettero nel c. 44. *Cons. Mess.* ammettersi nei tempi normanni. I cap. 15 o 36 Cons. Pan. e 57 di Messina per gli atti e le deposizioni de' Giudei e de' Saraceni si riferiscono a' tempi antichi. ec.

(2) Questo statuto da me pubblicato, *Consuet. delle Città di Sicilia* pag. 104 fu pure adottato in Patti con parole quasi identiche. Ib. p. 106.

prossimi al regno normanno, che ne indica la esistenza e la pratica approvata; e perciò dimostra che l'origine loro è molto anteriore; come è indubitato che vari antichi statuti di città italiane, e molte consuetudini di provincie francesi rimontano pure a tempi antichi, e nondimeno vennero compilate vari secoli appresso e in condizioni sociali differenti (1). Non trovo della età normanna nè legge alcuna, nè diploma di fede sicura o di epoca certa, che approvi consuetudini o statuti municipali; perocchè il privilegio di Ruggiero, vântato da taluni scrittori messinesi, non può dirsi un documento autentico; e la famosa costituzione che approva la pratica di consuetudini, e che un tempo si attribuiva al re Guglielmo, si è ormai da tutti annoverata fra le leggi di

(1) La sicola monarchia avea bene ordinato le condizioni di nostre terre e città baronali e demaniali; in cui probabilmente esistevano alquanti ordini municipali, che si doveano appresso ridurre a forma migliore; ma non poteano del tutto mancare nel regno normanno, come accennai di sopra, pag. 60, e come pure annunziava Amari *Guerra del Vespro Sic.* Tor. 1852 p. 24 n. che confuta in questo il Gregorio. Dalla storia civile nostra e dal tenore intero dei nostri municipali statuti provasi che non serviano questi ad ordinare il municipio e le sue franchigie quasi nel riscuotersi di servitù o formarsi a libero reggimento; e che erano unicamente rivolti a reggere gli atti più importanti della vita civile, tanto che pochi statuti offrono le norme pei giudizi, e taluni provvedimenti di polizia locale. Di ciò può aversi prova sufficiente leggendo quanto scrissero per l'Italia Forti I c. 3 sez. 3, Giudici *Stor. dei Comuni* lib. IV. Fir. 1864, Muratori Dissert. 22 Sclopis I c. 4°, II c. 5° ec.; per le francesi coutumes La Ferrierie Op. cit. che ne tratta diffusamente ne' vol. V e VI e Thierry *Essai sur l'hist. du tiers ètat* 1853, Brux. e molti altri nei vari volumi nella *Revue Historique* dove moltissime *Coutumes* sono pubblicate. Confrontando le diverse condizioni de' vari paesi e quegli statuti moltiplici ben si conosce quanto diverse ne sieno le origini o meglio le occasioni; e come per tutti sia l'epoca della compilazione, molto posteriore alla loro origine.

Oltre le costituzioni di Federigo che fan cenno di approvate consuetudini, *consuetudines approbatae*, abbiamo i privilegi appena accennati da Gregorio, Narbone ed altri, e troviamo varie prove più sicure e decisive, che addurrò nelle note seguenti.

Federigo (1). Ma sin dall'inizio della sveva dominazione sono riconosciute esistenti le consuetudini di nostre città, e ne fan prova i privilegi da Arrigo concessi a Messina e a Caltagirone che le confermano, e ne mostrano così la pratica sotto il regno normanno; e potrebbero anzi dirsi quasi del regno normanno questi diplomi, perchè viveva la regina Costanza, ultima erede dei re normanni figlia del re Ruggiero, e a nome di Arrigo e di Costanza si faceva la conferma delle consuetudini di Caltagirone, come esistenti sin dai tempi del primo re di Sicilia (2).

(1) Gallo nell'opera intitolata *Annali della città di Messina capitale del regno di Sicilia*, volle riferire per vanità municipale fatti e titoli non veri o incerti mentre bastavano le memorie sicure e gloriose di quell'antica e illustre città. Nel vol. II lib. I p. 17-20 Mess. 1758, trovasi un lungo diploma di Ruggiero con la data « Panormi die coronationis nostrae XV maii 1129 » che concede molti privilegi a Messina, *velut Regni Caput*, e promette di non far mai ordine alcuno « ordinatio, mandatum vel scriptura, quae sit *contra ius, statuta, constitutiones, mores, consuetudines praedictae civitatis*. »

Questo privilegio, di niuna autenticità, mal corrisponde per la lingua e lo stile a' molti diplomi di quel re, a noi pervenuti; e la sua data neppure è conforme al tempo della coronazione che avvenne in Palermo nel dicembre del 1130. Tale documento quindi o non ebbe mai esistenza, o fu tanto alterato da non potersi fra le storiche prove annoverare. L'animo parziale dello scrittore (che io scorgo fin dal titolo stesso dell'opera) venne indicato da Scinà, *Prospetto della Stor. lett. di Sic.* II 197. L'autore però protestavasi di aver tutte raccolto le cose antiche, ma di riconoscere per suo quanto scrivea de' fatti de' suoi tempi.

Muratori *Rerum Ital. Script.* VI p. 611-624 Mil. 1725 avea già riprodotto questo privilegio di Ruggiero ed uno di Guglielmo del 1160 che il conferma, facendoli precedere da una *Brevis hist. liberat. Messanae* che dice aver tratto da Baluzio *Miscellan*. VI p. 174.

La nota Costituzione *Puritatem*, ascritta a Guglielmo nelle precedenti edizioni, fu a ragione ritenuta di Federigo nella edizione ottima del Carcani 1786, I 62, e in ciò i migliori manoscritti e il testo greco sono concordi, come si ha pure dal Mss di questa Biblioteca comunale Constitutiones ec. Qq II. 124 e dal testo pubblicato da Huillard-Bréholles *Hist. dipl.* IV 1854.

(2) Fra i documenti annessi alla dotta *Storia della lotta dei papi* ec. di De Cherrier I p. 463 n. 3, della pregevole versione di Ardizzone Pal. 1861 si trova

Le consuetudini di Palermo e di Messina furono in vari tempi scritte e raccolte, ma nei tempi aragonesi non vennero riformate, come le altre da me pubblicate; e tutte la loro antica origine rivelano sì per la testimonianza dei compilatori, come per alcuni statuti che solo in età molto antica potevano formarsi.

Le varie Consuetudini delle città di Sicilia, a noi pervenute nelle compilazioni fattene e divise in una serie di capitoli o statuti, non sono però tutte le fedele espressione delle costumanze esistenti nei tempi normanni; perocchè taluni usi o statuti sono di età posteriore, in molti capitoli la locuzione fu corretta o migliorata nei tempi aragonesi, ed in tutte si trova la riunione di vari usi locali delle genti sicole, derivati da origini diverse, e in vari tempi formati, e successivamente ridotti in iscritto, finchè raccolti nelle diverse città furono congiunti in unica finale compilazione. Ciò chiaramente dimostrano i vari capitoli delle Consuetudini delle città di Palermo e di Messina che non serbano ordine di tempi, nè di materie; e negli statuti delle altre città si può bene ravvisare che di origine ed epoca diversa sono alquanti usi, sebbene in unica compilazione riuniti o riformati, quando se ne richiese la sanzione regia. Non può quindi la sto-

un diploma di Arrigo VI in cui molte franchigie a' Messinesi si concedevano, ed ivi si legge: *Item bonos usus omnes et consuetudines quas hactenus habuerunt, eis confirmamus.* Questo privilegio è del 1194, cioè dell'anno stesso in cui Tancredi moriva, ed Arrigo entrava in Sicilia. Lo storico ib. 465 riflette che nella copia di tale documento, di cui manca l'originale, probabilmente talune interpolazioni si fecero.

Incontroversa e chiara testimonianza delle consuetudini sicole nei tempi normanni ci appresta il diploma conservato nell'archivio della città di Caltagirone, che ottenne per ricompensa di sua fedeltà dallo svevo Arrigo le baronie di Iudica e la conferma di sue costumanze « Concedimus et confirmamus una cum dilecta nostra consorte Constantia... omnia iura ipsorum, *et bonas consuetudines quas a tempore regis Rogerii usque ad obitum secundi regis Guglielmi f. m. habuerunt.*» Il P. Aprile nella sua *Cronologia Univ. della Sicilia* Pal. 1725, c. 24° riferisce queste parole del diploma, ricavandole « ex lib. prim. Privileg. Civ. Calatagironi fol. 1 *ex originali in arca Privil.* »

ria definire quali statuti fossero già ridotti in iscritto nei tempi normanni, ma può affermare per gli argomenti e le prove esistenti, che in quell' età ebbero origine quegli usi, allora o appresso scritti e nei tempi seguenti riformati; e poichè in gran parte le usanze di nostre città sono concordanti, convien crederne quasi contemporanea la formazione per le grandi città, o la subita imitazione per le altre, che in somiglianti condizioni adottavano eguali usi e statuti. La città di Palermo manifestò sollennemente la lenta e successiva formazione delle sue consuetudini (1); e lo imperatore e nostro re Federigo, confermando taluni usi e privilegi di questa capitale, additò la esistenza di molte consuetudini dal tempo dei re normanni; e rese sollenne ed autorevole testimonianza dell'antica loro origine (2).

Tutto cosi concorre a dimostrare chiaramente che le con-

(1) Ecco le parole del Proemio: Cumque felicis Urbis iam dictae incolae, Romanorum lege viventes, *iure non scripto municipali* (quod *consuetudinarium* dicitur) uti vellent, ad instar ex orbis gentibus aliquarum, ut iam ex eis, quam ex veteribus legibus Romanorum inter eos vigeret pacis et iustitiae plenitudo, nova iura quodammodo de naturae gremio producentes, quasdam sibi fecerunt *consuetudines approbatas*, observandas in causis et quaestionibus et negotiis aliis, tam utilitatem dominorum Regnantium, quam et ipsorum incolarum et civium continentes; quibus consuetudinibus ipsi ac successores eorum postmodum usi et gavisi sunt ex consensu regnantium dominorum *longissimis temporibus* pacifice et quiete.

Verum quia *prae elapsi temporis vetustate* deficientibus *antiquis* civibus, quorum haec omnia *memoriae* plenius inhaerebant. iam super aliquibus incipiebat de dictis usibus et consuetudinibus dubitari, dum multorum diffusae per labia in relatus varios incidere viderentur, pro futurorum memoria et bono statu civitatis eiusdem, ob priorum reverentiam, qui *iura ipsa municipalia magnis exquisita vigiliis* ad posteros trasmiserunt, ad petitionem Universitatis totius urbis Panhormi, compertis et coadunatis in antiquorum superstitum communi presentia *cartulis, libris et notulis, quae tenorem dictarum consuetudinum ad nostram et aliorum memoriam retinebant, in quaterno sive rollo uno* dilucido et aperto sigillo civitatis eiusdem, ad fidem gestorum, cautelam et memoriam, sigillato per antiquos et sapientes homines civitatis ipsius, *Consuetudines memoratae de verbo ad verbum scriptae sunt per seriem et redactae* ec.

(2) Sono degne di nota le parolo del diploma conservato negli archivi di

suetudini della città di Sicilia (tranne le pochissime che rivelano per la data loro o per l'argomento una più tarda origine) si formarono nei tempi normanni; e che appunto perciò sotto i re svevi ebbero nome e carattere di consuetudini approvate, trovandosi già da lunghissima pratica confermate e in tacita legge convertite.

questa antica capitale: Cum felix civitas nostra Panhormi prima regni nostri sedes existat, et a *progenitoribus nostris, priscis regibus, multis approbatis consuetudinibus fuerit honorata*, ec. Segue confermando le consuetudini e i privilegi di non essere i Palermitani costretti a litigare fuori di loro città, e di non potersi di ufficio per inquisizione contro i medesimi procedere. Tali consuetudini che Federigo conferma come antiche, son quelle appunto che troviamo nelle *Consuet. Pan.* cap. 3° e 9° con parole quasi in tutto eguali e che perciò risalgono al secolo precedente; come le altre in generale ricordate nel diploma, e ciò rimane poi fuori dubbio per le più generiche espressioni che seguono, dopo l'approvazione di quelle due consuetudini « nec non omnibus *antiquis et approbatis consuetudinibus vestris*, quibus ab eorundem progenitorum nostrorum *temporibus* et precipue a *tempore regis Guillelmi* iunioris consobrini nostri usque ad haec felicia tempora nostra usi et gavisi estis, utamini et eas absque contradictione aliqua habeatis, *non obstantibus novis Constitutionibus nostris loquentibus specialiter ec.* Io ricavo queste parole dai diplomi conservati in questo Archivio Comunale e pubblicati d'ordine del Senato nel 1706 da De Vio, e in cui leggonsi le conferme di consuetudini e privilegi di questa città, già formate e notorie ne' tempi normanni e svevi. È riferito a p. 15 questo diploma del 1224 nel quale Federigo svevo conferma le consuetudini, ma nella *Hist.* Dipl. IV 454 vi è notato sotto la data 12 ottobre 1233 che dicesi tratta da un Mss. del principe di Fitalia f. 98. Tale data mi sembra più probabile, perchè vi si fa menzione delle Costituzioni che al 1231 si pubblicarono e nelle quali si abolivano le contrarie consuetudini; come leggesi nel *Proemio* del Codice svevo che diè luogo a molte dispute de' glossatori sulla deroga di consuetudini anteriori o future.

Questa indicazione di consuetudini approvate o scritte nei tempi svevi fa manifesto che nell'età precedente dovettero quelle formarsi, cioè dopo la conquista normanna; e ben conviene alla menzione che nei vari statuti vien fatta di loro antichità. Io riferirò appresso le parole inedite, che ricavo dal Mss. Qb F. 55 di questa Biblioteca comunale da me indicato nel cit. mio vol. *Consuet* ec. 1862 p. 50 e basta per ora accennare che nei proemi si parla sempre di consuetudini *antiche*, poi raccolte e riformate.

Parmi quindi da sufficienti prove giustificato che le nostre popolazioni di origine differente veniano regolate dapprima secondo le antiche proprie leggi o costumanze, e che indi le normanne leggi provvidero alla punizione dei reati e a vari gravi argomenti, e che al difetto di leggi positive anche supplivano in parte le norme del dritto civile romano e delle canoniche leggi, e che nelle nostre città formavansi per gli atti più importanti del viver civile alquante consuetudini, che eran norma sufficiente, secondo i tempi.

La dinastia normanna seppe sì bene fondare ed ordinare la sicola monarchia, che la Sicilia ricca e colta sotto i Musulmani, divenne presto un regno cristiano colto, tranquillo, ricco, bene ordinato e potente. È superfluo il descrivere la prosperità, il commercio, la potenza, la gloria militare, la civiltà del novello regno di Sicilia. Gli scrittori della nostra storia civile ne han dato sufficiente notizia; e per la patria nostra e pei suoi reggitori di normanna origine, qui divenuti una dinastia nazionale, sono eterna gloria le memorie e i monumenti alla nostra età pervenuti. Il genio dei Normanni fu altamente lodato dagli storici stranieri, e fra le glorie loro principali è sempre ricordato il floridissimo regno di Sicilia che era fra i più potenti e colti di Europa in quei tempi; talchè se il cielo non avesse permesso la estinzione di quella gloriosa dinastia, la Sicilia non avrebbe forse sofferto infiniti mali nel medio evo e nei tempi moderni (1).

(1) Rinvio volentieri per tutte queste gloriose memorie dell'epoca nostra normanna agli scrittori raccolti nella cit. *Bibl. Hist.* di Caruso v. I, al Gregorio, a' nostri storici da Fazello a Di Blasi e Palmeri; al Testa per Guglielmo il buono, *de vita et reb. gest.*, ec. alle opere di Lo Faso duca di Serradifalco, Gravina, e Di Marzo per le belle arti, al cit. c. 28 di Palmeri, al Narbone op. cit. ec. al Vigo, Prefaz. a' *Conti popol. Sicil.* ed al Di Giovanni *sull'uso del volgere in Sicilia e in Sardegna* ne' secoli XII e XIII.

Innumerevoli diplomi di tutti i principi normanni e molti contratti privati di quel tempo, sono a noi giunti, sebbene della massima parte sieno perduti gli originali. Ne abbiamo le pubblicazioni fatte da Pirro, Mongitore, Del Giudice,

Spenta la gloriosa stirpe normanna e rimastane unica erede Costanza, moglie dello svevo Arrigo, (1) la Sicilia vide presto spa-

De Vio, Garofalo, Mortillaro ec., e lo citate raccolte di D'Amico, Tardia ec. in questa Bibl. Comunale, oltrè quanto trovasi ne' molti archivi di nostre Chiese. Le istituzioni civili e politiche, i feudi, molte Chiese o Monasteri, quasi tutto in somma risale a' tempi normanni, alla fondazione della monarchia e trova in quell'epoca gloriosa la sua origine, e ne' documenti di quella età le sue prove. Fu grande la prudenza politica dei Normanni nel fondare una monarchia, i cui ordini fondamentali sono durati fino al secolo presente; e noi dobbiamo a quei principi eterna gratitudine, e riguardarli a ragione, e secondo la espressione del Macaulay I 47 il primo popolo di Cristianità in quei secoli, e ripetere col dotto Ozanam (Oeuvr. IV p. 282 Par. 1855) che i Normanni chiusero il periodo della barbarie ed aprirono i secoli brillanti del medio evo. Per la storica esattezza e pel decoro della patria nostra è uopo riflettere che i Normanni principi erano divenuti qui una dinastia sicola, e fra noi erano nati ed educati, e del senno e dell'opera dei nostri si valeano nelle guerre, nel governo e in tutto; chè sebbene fossero stranieri i primi Normanni, e molti esteri avessero dapprima chiamato fra noi per reggere e riordinare la Chiesa e lo Stato, pure la ricchezza e coltura dei nostri musulmani formò la base della floridezza e del lusso di quel tempo, e poi nel secolo XII alle nostre genti cristiane indigene e alle straniere famiglie divenute nazionali apparteneano molti fra i più distinti nelle armi e ne' pubblici uffici di cui si hanno memorie onorevoli e che cogli stranieri più illustri qui venuti trattarono i più gravi affari, e migliorarono le condizioni tutte della Sicilia; talchè noi grati a' Normanni che fondarono la monarchia, possiamo riguardare come gloria nazionale la floridezza, la potenza e la civiltà del regno di Sicilia.

(1) Federigo Barbarossa aveva indotto il buon re Guglielmo a dare in isposa Costanza, figlia del re Ruggiero, al suo figlio Arrigo, re dei Romani, disegnando per tali nozze acquistare nella meridionale Italia il dominio che i papi e le città lombarde gli contendevano nelle regioni superiori della penisola. Costanza fu riconosciuta erede del trono dal parlamento nel 1185, e le nozze con grande pompa si celebrarono in Milano; ma la parte aristocratica e nazionale a morte di Guglielmo elesse re di Sicilia Tancredi, conte di Lecce, figlio naturale del primogenito di Ruggiero. Coronato in Pal. nel 1190, egli seppe difendere il regno dagli Svevi, e solo dopo la sua morte nel 1194 entrò in Sicilia Arrigo VI; che nel 1197 morì, e gli successe il fanciullo Federigo nato nel 1194. Rimase per un solo anno il governo a Costanza regina, che morta nel 1198 lasciò il baliato del regno al pontefice Innocenzo III, che ne prese cura durante la età minore di Federigo; il quale poi regnò sino al 1250. A lui successero Corrado, Corradino e Manfredi.

riti i felici tempi di pace, sicurezza e prosperità; previde i danni della dominazione tedesca, sperò di evitarli elevando al trono un principe di sangue normanno; ma accrebbe invece i suoi mali, per la guerra, e poi per le feroci vendette di Arrigo, che appena giunto in questa capitale e cintasi la corona di Ruggiero divenne un tiranno, solo inteso a desolare le nostre città con infinite proscrizioni, con atroci supplizi. (1) Mal potevasi pensare a nuovi ordini e riforme, mentre il governo era solo intento a persecuzioni e stragi; e per buona ventura non aveano gli Alemanni la stolta superbia di spegnere gli ordini antichi per introdurre nella Sicilia usi o leggi di lor nazione inferiori o inopportune alle nostre condizioni; e perciò di quel triennale inizio dello svevo dominio nessuna legge ci è rimasta, e soltanto si conservano taluni diplomi di concessioni o privilegi speciali senza alcun provvedimento generale (2).

(1) La mirabile prosperità e sicurezza che sotto il buon Guglielmo si godeva, fu descritta da Falcando e da Riccardo di S. Germano presso Caruso *Bibl. Hist.* e da' nosti storici; ed ora da De Cherrier I 170. I partiti per le nozze di Arrigo e Costanza, le vicende del regno di Tancredi, ed il breve, tirannico e feroce regno di Arrigo sono dagli scrittori di quel tempo narrati, nella *Bibl.* di Caruso raccolti; e ne veggo altre importanti cronache e narrazioni nella eccellente collezione *Monum. Germ. hist.* del Pertz, specialmente negli ultimi volumi *Scriptorum* — De Cherrier ha ben descritto quegli avvenimenti I 191, 273 e segg. Nei racconti degli antichi alemanni pubblicati da Pertz le crudeltà sono indicate; ma in generale si trovano difesi gli Svevi; e nel vol. 17 p. 174 leggo Timens Tancredus tyrannus, qui regnum Sycilie per dolos et tyrannidem sibi usurpaverat ec.

(2) Nel vol. II *Legum* 1863 il Pertz pubblicò le *Constit.* di Enrico VI come imperatore di Germania p. 186-200, estranee alla Sicilia. Nella *Hist. Dipl.* I 8 un privilegio di Federigo e Costanza addita e conferma senza riferirli i privilegi da Arrigo concessi a' Messinesi.

I due diplomi importanti per la legislazione sono stati sopra da me riferiti pag. 82 num. 2. I diplomi di Arrigo che concedeva beni e privilegi a Chiese ed Ordini religiosi sia per quetare il rimorso di sue crudeltà, sia per creare negli ecclesiastici un sostegno del suo dominio odiato, sono pubblicati nelle varie collezioni sicole sopra citate; e basta qui indicare *Tabular.*

Nè alcuna legge novella fu fatta durante la età minore di Federigo, sia nel breve governo della vedova regina Costanza, unicamente rivolta a provvedere alla pubblica tranquillità allontanando i fieri e potenti alemanni; sia nel baliato del pontefice Innocenzo, che pose ogni cura a salvare il regno e le ragioni del giovine re. I documenti di quell'età nè leggi nè riforme contengono; e solo talfiata vi si accennano gli usi delle popolazioni (1).

reg. capel. ec. di Garofalo pag. 40 De Vio *Privil.* p. 8, Mongitore *Bullae privil.* pag. 64 e segg., Mortillaro *Catal. rag.* Dipl. n. 28-31, Mongitore *Monum. hist.* p. 13. Mortillaro nell'*Elenco cronologico di antiche pergamene pertinenti alla R. Chiesa della Magione* Pal. 1858, pubblica una pergamena inedita latina del 1194, in cui Arrigo investe Rubaldo di un casale. Altri diplomi poi si trovano di Arrigo in vari luoghi del Pirro *Sicilia Sacra*, e nelle collezioni Mss. di Amico e di altri conservate in questa Biblioteca comunale, e alcuni originali inediti negli archivi di nostre Chiese ne esistono.

(1) Nelle sopra citate collezioni si trovano diplomi scritti a nome di Arrigo e di Costanza; ed alcuno appena del 1198 di Costanza e del figlio Federigo, presso Mongitore *Bullae priv.* p. 71 Mortillaro *Catal. rag.* n. 32 Pirro *Sic. Sacr.* ec.— Si hanno poi nella lodata *Hist. dipl.* tutti i documenti di questo tempo, riguardanti le vicende politiche e le pretensioni della Chiesa ec. Il dotto francese riferisce I 5 il diploma inedito di Costanza che conferma a' Messinesi i privilegi iuxta quod in imperiali privilegio vobis facto continetur. Non essendovi indicata la data di quello di Arrigo non può definirsi a quale si riferisca di due che ne aveano in Messina. Io credo probabile che le generiche espressioni alludano al privilegio generale ed importante a quella città concesso e sopra indicato p. 82 n. 2.

Nella stessa *Hist. dipl.* I 12 leggesi la concessione fatta all'Abate ed al Monastero di S. M. de Latina, che avea avuto da' Normanni re i beni ed ospizi in Sicilia e nella Calabria. Si dà facoltà di ricostruire i casali per le guerre ultime distrutti, et ut homines qui casalia ipsa inhabitant et in futuro inhabitaturi sunt, easdem *libertates, consuetudines, bonosque usus* habeant in lignis, pascuis, aquis *et cunctis aliis*, quos scilicet *usus temporibus* predecessorum nostrorum felicissimorum regum bonae memoriae *soliti sunt* habere. Così è sempre provato che perfino i piccoli casali aveano loro franchigie, e speciali usi per tutti i bisogni della popolazione, e fors'anco le espressioni generiche ora riferite riguardano le pratiche invalse in vari atti della vita civile, cioè le consuetudini municipali, di cui

Federigo assumendo il reggimento dei suoi stati, trovò l'ordinamento politico e civile già stabilito da' re normanni, ed il popolo ne' negozi civili e ne' giudizi retto dalla ragion civile e criminale dell'età anteriore. Nè egli alterò le prudenti istituzioni del regno normanno, e solo in miglior forma le ridusse; e malgrado le grandi lotte co' pontefici e con vari potenti nemici, onde fu sempre travagliato, seppe con tanto senno e coraggio governare che il suo regno, rimarrà sempre di gloriosa memoria, (1) Federigo sottopose costantemente alla regia autorità, come

una parte riguarda i pascoli, gli usi agrari ec. e ciò sempre riconferma la origine delle consuetudini nei tempi normanni. Su la tutela di Innocenzo III e le sue cure per Federigo si ha la pregevole narrazione di Hurter nella *Storia di Papa Innoc. III e de' suoi contemporanei* con molte notizie e riflessioni importanti, sebbene lo storico tedesco approvi le pretensioni di dominio della corte romana I 222, II 11, 64, III 255, III 85 IV 10, 42 ec.

(1) Copiose storiche fonti abbiamo pei tempi della sveva dominazione; perchè gli storici di Sicilia, Italia e Germania descrivono quegli avvenimenti, e i documenti ne raccolgono, essendo stati quasi tutti i nostri re di quella stirpe imperatori di Germania, re de' Romani, sostenitori della parte ghibellina in Italia, e sempre in lotta co' romani pontefici, appena da brevi paci sospesa. Oltre tutte le antiche cronache e storie già pubblicate da Caruso, Muratori ec. e le collezioni straniere di documenti di Goldasto, Ludewig, Lunig e la più vasta e recente di Pertz, ec. e i diplomi pubblicati da Pirro, Mongitore, Garofalo, ec. abbiamo le moderne e note storie civili nostre ed estere; cui si aggiungono due nuove importanti opere De Cherrier ha descritto con dottrina e giudizio la *Hist. de la lutte des Papes et des emper. de la maison de Souabe* e qui ne fece una pregevole versione il signor Gir. Ardizzone. Il dotto Huillard-Bréholles nella lodata opera *Historia diplomatica Friderici Secundi* pubblicata in Parigi a cura e spese dell'illustre e benemerito Duca di Luynes, tutti raccolse i documenti di quell'epoca, e li diè corretti e in ordine cronologico; e nel 1859 ci ha dato la eccellente *Introduction* nella quale dopo la *Partie diplom.* utile per la cognizione dei documenti e diplomi, vi ha la *Partie Historique* su la vita privata di Federigo, e le sue vicende nello impero di Germania, ne' regni di Sicilia, di Gerusalemme ec.

Da tutte cotali moltiplici opere di vario genere antiche o recenti ho tratto le notizie su' tempi svevi. Tanta copia di storici monumenti su quel tempo memorabile e glorioso per la Sicilia offre gli elementi tutti per una soddisfacente storia civile del regno di Federigo, che sarebbe di alta importanza.

ad unica sovrana origine di ogni sociale potestà, tutte le giurisdizioni e le autorità locali, tutta la potente aristocrazia feudale, e le città demaniali; provvide con mezzi energici e talfiata troppo rigorosi alla pubblica sicurezza, grandemente turbata in quei tempi da guerre o da civili e religiose discordie.

Gli ordini giudiziali e le autorità tutte, cui la giustizia e la pubblica economia dello stato veniva commessa, conservò secondo il sistema normanno in gran parte; ma vi arrecò notabili miglioramenti (1). Istituì le corti di sindacato per ricevere i reclami dei popoli avverso ogni autorità o ufficiale, e trasmetterli al principe; ponendo freno agli arbitrii e ad ogni abuso con un mezzo più legale ed efficace di quanto nei tempi nostri si è specolato; chè la libera stampa e la vigilanza governativa sono insufficienti garentie, senza una istituzione pubblica e legittima di sindacato (2). Nei comizi pubblici o parlamenti, sino a quel tempo meramente feudali, composti solo di baroni e prelati, senza una voce che esponesse i bisogni e le ragioni dei popoli, Federigo chiamò i sindaci delle città, frenando così la baronale po-

(1) Lungo sarebbe ed alieno dal mio speciale argomento nn prospetto delle riforme di Federigo in tutto l'ordinamento politico, feudale, economico, giudiziale mnnicipale e religioso. Io dirò appresso degli ordini gindiziali, e della ragion civile e criminale e pel dritto pubblico mi limito a questi cenni rinviando volentieri alla sapiente descrizione che ne ha fatto il Gregorio *Consid*. III, ed al breve e savio cenno del Palmeri nel c. 27, alla *Hist. Dipl.*, *Introd.* ec.

Chi voglia poi di tutto avere piena cognizione troverá per ogni argomento i docnmenti nella *Hist. Dipl.* e nella lettura di essi in certo modo si troverà presente a quegli avvenimenti e ne formerà un gindizio esatto. È certo però che gli ordini fondamentali normanni furono conservati e da Federigo riformati in talnne parti; come gli storici nostri ed i napolitani han dimostrato.

(2) Non essendo stata compresa nelle *Constit. Regni* questa legge, di cni dà notizia Riccardo di S. Germano presso Caruso *Bibl. Hist.* II all'anno 1233, e di che fanno menzione e lode Gregorio III c. 4 e Palmeri c. 27 III 108, conviene leggere il testo pubblicato da Afflitto Comment I f. 170 e riprodotto da Muta Com. in Cap. XI Reg. Ioan. p. 28 n. 12 e nella *Hist. Dipl.* IV p. 460, sotto la data di gennaro 1234 in Messina. La stessa legge però dice che in Len-

tenza, e iniziando il miglioramento essenziale della costituzione politica, prima che il parlamento inglese fossero ammessi i rappresentanti dei Comuni (1). Moderò e talvolta infranse i privilegi e le immunità eccessive allora godute dagli ecclesiastici, e

tini convocatis *fidelibus nostris* Sicilie, necessario duximus *statuendum* ec. e ci mostra con quanta sapienza Federigo frenasse i giustizieri ed ogni specie di autorità. In maggio e novembre di ogni anno doveansi riunire *Curiae sollemnes* in varie città indicate per le provincie del continente, ed in Piazza per la Sicilia. Prelati, Conti, Baroni e deputati delle città, quattro per le maggiori, due per le minore e pe' castelli, cittadini *de metioribus terre* bonae fidei et bonae opinionis et qui non sint de parte vi intervenivano. Un legato speciale del re vi presedea, *Nuntius* specialiter de latere nostro transmissus. Legatus loco et vice nostra in eadem Curia residebit. Ivi con piena libertà poteva ogni cittadino presentare i suoi reclami contro qualsiasi ufficiale o magistrato.

In hac Curia *liberum erit cuilibet* tam clerico quam laico proponere gravamina, quae substinuerunt tam a iustitiario provincie, quam *ab omnibus* aliis officialibus: *liberum* etiam erit cuicumque conqueri de damnis et quocumque alio excessu in persona et bonis suis commissis. Il nunzio cum iustitiario locorum scribat omnes clamores propositos contra.... super quibus assumptis sibi (due Prelati o secolari idonei) *inquisitionem* faciet diligenter e la mandi suggellata al re. Clamores factos contra alios officiales decidat institiarius o meglio secondo Riccardo: Clamores contra eos qui *officiales non sunt, decident iustitiarii regionum.*

(1) Intorno al municipale ordinamento in Sicilia ed all'ammessione dei comuni nel Parlamento sotto il regno di Federigo scrisse il Gregorio III c. 4°, seguito dal Palmeri *Stor.* III 117 c. 27, e *Saggio Stor.* c. III; Amari credette più importanti ed ordinati i comuni siciliani Op. cit. 24 nota. Parve al dotto Huillard-Brèbolles che Federigo chiamasse i *sindaci* o *buoni uomini* di città demaniali senza alcun disegno di farli partecipare all'autorità politica; e crede dubbio (*fort douteux*) quel miglioramento *Introd.* p. 408 e seg; ma può bene riflettersi che allora veniasi per lievi inizi a quelle riforme che sovente da brevi ed oscuri cenni si argomentano senza uno statuto che gli ordini politici in modo preciso regolasse. In quel secolo le municipali istituzioni prendeano stabile forma, e nell'Italia fiorivano le repubbliche, e Federigo impediva e severamente puniva ogni riforma o tentativo di più libero reggimento comunale; ma i sindaci o deputati delle città demaniali invitava al parlamento nel 1232 e nel 1240 come allora faceasi nelle sole Cortes di Aragona; e dopo molti anni poi s'introdusse tale sistema nel parlamento inglese, nella dieta germanica e negli stati generali di Francia.

sostenne la lunga lotta dell' impero contro il sacerdozio, spinta agli estremi da ambo le parti (1).

come ha notato il Robertson seguito da Gregorio e Palmeri l. c. ed io aggiungo che i più accurati storici attestano non essere di quel tempo in Inghilterra nè regolari ordini municipali, nè ammessione dei comuni nel parlamento come può vedersi dal confronto delle notizie che ne forniscono Hume, Blackstone e il tedesco Fischel; e sono concordi le narrazioni di antiche e moderni sul primo invito de' deputati fatto nel 1265, e sulla occasione di tale novità Hume *Hist.* III p. 63, Hamilton p. 108 Lond. 1858 ec. Questa nostra anteriorità della ammessione de' comuni nel parlamento consente e prova anchi De Cherrier II 109, 205.

(1) Grave argomento d'indagini e controversie ha fornito agli scrittori italiani e stranieri la lotta del sacerdozio con l'impero, che veggiamo in parte riprodotta nei tempi moderni; talchè la vera imparzialità non trovasi forse finora nelle opere innumerevoli antiche e moderne; giacché gli scrittori sono quasi sempre o ligi od avversi alla corte romana. Nè a dir vero è facile in molte qnistioni il definire in che fossero esorbitanti i privilegi goduti o pretesi dagli ecclesiastici in quel tempo od in che la religione servisse di pretesto a' pontefici e loro seguaci per gingnere al conseguimento di fini politici o per rimuovere i pericoli del loro temporale dominio; e il giudicare quali fossero giuste resistenze di Federigo, quali eccessive o ingiuste. I tempi erano al papato propizi, malgrado i disordini e le continue minacce del popolo romano; Federigo non dovea cedere i suoi dritti, nè il regno a straniera autorità sottoporre; nè i pontefici ostinarsi a suo danno per far valere quel loro dominio che niun legittimo titolo sosteneva. La ostinazione pontificia e le reiterate scomuniche e guerre e fazioni mossero Federigo ad una reazione, nella quale certamente eccesse ogni limite. Rimangono infiniti documenti della gran lotta, ora ordinatamente pubblicati nella *Hist. diplom.* in Parigi e che debbono mettersi in confronto con quanto fu scritto in Germania e in Italia e raccolto nella magnifica collezione del Pertz *Legum* II 1837, e *Scriptorum* in molti volumi, e principalmente ne' vol. XVI e seg. che comprendono *Annali Svevici* scritti in Germania; e nel XVIII che pubblica gli Annali dell' alta Italia su quei tempi; e mi spiace che non sia qui l'ultimo volume di questa magnifica collezione destinato agli Annali svevici scritti nella meridionale Italia, secondo la promessa del Pertz nella prefazione al vol. ultimo 1863 *Scriptorum* molto più che forse anco cose siciliane potranno venirvi comprese, perchè l'illustre Pertz qui pure raccolse elementi per la sua vasta collezione, come disse nella Pref. p. 23 I *Script. In Sicilia... codices, chartasque multas exscripsi.* In tutti si trovano innumerevoli documenti e narrazioni di quell'età; talchè su tali infiniti elementi può giudicarsi dei disegni e degli eccessi del papato e dello impero nella grande lotta. Nelle lodate opere

Agitato sempre da infinite traversie, polemiche, guerre e ribellioni, Federigo che era stato bene educato nei suoi teneri anni in questa culta e florida capitale, divertiva poi sempre il travagliato suo spirito, coltivando le lettere e le scienze, conversando con le persone distinte per vivace ingegno o per colta mente, che dalle varie città sicole, italiane e straniere veniano alla sua corte; talchè la reggia di Palermo era in quel secolo altamente lodata da tutti per lo immenso favore di che incoraggiva ogni maniera di coltura secondo i tempi di rinascente studio di lettere e scienze. In Napoli fondavasi la Università per rendere più agevole lo studio ai nostri ed a' napolitani che si recavano prima in Bologna per lo insegnamento delle giuridiche e teologiche discipline. Fu gloria della Sicilia avere elevato a lingua colta e scritta il volgare sicolo ed italico con molte poesie o canti di amore, che in parte si conservano fino a' dì nostri, e sono eterna lode di Federigo e dei suoi colti figliuoli e della Sicilia, che precesse le altre italiche regioni nello svolgimento della lingua e poesia italiana, perciò chiamata *Siciliana* fino ai tempi di Dante (1).

i due dotti francesi Huillard-Brèholles e De Cherrier attribuiscono a Federigo disegni di religiosa riforma, che in parte si compivano da altri ne' secoli appresso, e in parte vengono svolgendosi a' dì nostri. Il primo dopo narrate le controversie di Federigo con la corte romana riflette « Deve dopo questo far meraviglia che i papi abbiano trattato da Anti Cristo questo *precursore della riforma* al quale forse non mancò per riuscirvi, se non l'esser venuto in altra epoca, e di avere avuto per se il tempo e la fortuna? e poi aggiugne: che dopo il 1247 Federigo tentò apertamente di *fondare una Chiesa indipendente da Roma*, di cui egli sarebbe stato il capo spirituale, e Pietro della Vigna l'amministratore ed il Vicario; ma non pretese nulla innovare ne' dommi e nelle basi essenziali della credenza pubblica » Huill. Br. *Introd.* ch. VIII p. 517 e seg.; ma egli avea già descritte le accuse di empietà, e riferito come Federigo adempisse le pratiche della Chiesa ed ostentasse somma fede e devozione. Ib. p. 199 *Vie privée de l'emper. Frid.* Un giudizio poco differente ne ha dato De Cherrier v. II lib. 6-7, e nell'Appendice v. III.

(1) L'indole del mio lavoro e la prefissami brevità mi impediscono di estendermi nella narrazione delle glorie letterarie della Sicilia e del suo primato nella

Notizie speciali non ci rimangono di insegnamento giuridico nella Sicilia; perchè in quell'età erano poche e lontane le scuole, ove la gioventù accorreva per imparare le scienze, non i semplici elementi o le superficiali nozioni; e perciò forse l'insegnamento privato sparse fra noi le cognizioni, che i più dotti acquistarono nelle lontane università; ed è certo che alcuni dei nostri studiarono in Bologna nei tempi svevi, e che ivi pure recavansi nella età seguente. In quel tempo fiorivano in Italia gli studi della ragion canonica e del romano diritto; e sono notissimi i nomi de' molti giureconsulti italici di quel secolo e del seguente, e sonosi finora conservate per la massima parte le chiose tanto della intera collezione giustinianea quanto delle leggi ecclesiastiche venute più numerose e complete per le raccolte delle Decretali (1).

volgare poesia e della coltura di Federigo e di Enzo e Manfredi. I miei generali cenni sono corroborati dalle memorie di quell'età, e dalle migliori storie moderne civili e letterarie nostre e italiane che ne danno sufficienti notizie; ed io mi limiterò quindi a rinviare alle opere recenti de' dotti siciliani Emiliani Giudici *St. lett. it.* Fir. 1855, I, Sanfilippo *St. lett. it.* Pal. 1859 che diffusamente ne tratta in tutto il lib. I, Narbone che tutte raccolse le notizie su le lettere ed arti in Sicilia in quel tempo Op. cit. IX 1859 lib. III e Di Giovanni che sulla lingua, prosa e poesia volgare in Sicilia avea scritto dotte monografie e pubblicato varie cronache inedite ed ora un bel discorso *dell'uso del volgare in Sardegna e in Sicilia ne' secoli* XII e XIII. Pal. 1866.

Della Università di Napoli fondata nel 1224 molti scrissero, ed io citerò solo il Giannone XVI c. 3 e Savigny I c. 21 p. 623, e la *Hist. Dipl.* all'anno 1224, ma non abbiamo speziali notizie de' Siciliani che vi studiarono.

(1) Sono ben noti gli studi del dritto romano e canonico nel secolo XIII, e niuno ignora quanto ne scrissero in Italia e fuori, e sopra tutti pel dritto romano il dotto Savigny che tutte le notizie raccolse su le università, i giureconsulti e le opere loro nella intera classica opera già citata lib. III e seg. Sugli studi legali dei Siciliani abbiamo prove che taluni in Bologna studiarono la scienza del dritto, e basta far cenno di Matteo da Termini, che *studiò in Bologna*, e fu poi giudice della Magna Curia, consigliere e segretario del re Manfredi; e che a morte di lui, entrò nell'ordine agostiniano, fu generale e riformatore dello statuto monastico, e morì nel 1310 ed è oggi venerato sotto il

Federigo favoriva la letteraria coltura e gli studi del diritto, che formavano allora parte precipua dello insegnamento mirando sempre al miglioramento delle condizioni tutte di nostra società, al vero progresso della civiltà, pur troppo sino a quei di guasta dalla barbarie, e come avea perciò molte costituzioni promulgato in Germania e in Italia su differenti materie, nel Regno venne riformando antichi abusi o provvedendo a nuovi bisogni della società (1).

nome di B. Agostino Novello. Fu lungamente disputato sulla sua città natale; ma del suo studio in Bologna e di sua dottrina son concordi le testimonianze, come può vedersi nelle molte sue biografie, e nel Mongitore *Bibl. Sicula* I 88.

È noto che in quel tempo Gregorio IX fece compilare la collezione delle *Decretali*, che aggiunte al Decreto di Graziano formarono parte principale dello insegnamento.

Della grande autorità del dritto canonico in quel tempo non è mestieri far menzione, perchè è fatto notissimo e non è speciale per la Sicilia. Non so astenermi dal riflettere che malgrado taluni abusi od eccessi, le leggi ecclesiàstiche sono una vera gloria italiana. Veggansi del resto Doujat *Hist. I can.* Forti I 366, Sclopis II c. 3, La Ferriere IV 376 e segg. ec.

(1) Le storiche memorie di quei tempi e spezialmente la cronaca esatta di Riccardo di San Germano ci additano le leggi principali in vari tempi promulgate da Federigo, e sulla loro testimonianza le storie civili moderne si fondano; e per buona ventura sono a noi pervenute cotali leggi; ma per noi erano estranee le costituzioni promulgate per l'Italia e lo impero, e soltanto qui imperavano le leggi da Federigo come re di Sicilia ne' parlamenti del Regno promulgate. Le costituzioni imperiali avea pubblicato il Goldasto Francfort 1673; ma una completa raccolta ne abbiamo ora dal Pertz *Monum. Germ.* II *Legum* pagina 223-360 in ordine di tempi, come miste agli altri documenti in serie cronologica vennero riprodotte nella cit. *Hist. dipl.* intera.

Le leggi di Federigo sancite pel regno di Sicilia furono promulgate, secondo l'autorevole cronaca contemporanea di Riccardo, in Capua, in Messina, in Melfi, in Siracusa, in S. Germano ed altrove: e lo storico ne accenna sovente l'argomento e perfino le prime parole e corrispondono le sue narrazioni al testo delle varie leggi riunite poi nelle *Costit. Regni*. Può aversene piena notizia dalla semplice lettura di quella importante cronaca, pubblicata da Ughelli e Muratori in Italia e qui nel principio del v. II di Caruso *Bibl. Hist.* da cui attinsero le loro notizie Pecchia, Giannone e Gregorio. Riccardo fa pur cenno delle *Assisie Regni* in Capua pubblicate; ed il Carcani in Napoli 1786 pubblicava le *Assisie* in Capua od altrove stabilite; e molti provvedimenti vi si leggono, che furono poi nelle *Costituzioni del Regno* compresi.

Bramando ordinare più stabilmente questa sua prediletta sicola monarchia, non volle che la nostra legislazione positiva fosse ristretta a varie isolate leggi da lui sancite o da' re normanni; e con la forza del genio, superiore al suo secolo, comandò che tutte le costituzioni fossero raccolte, e un codice venisse in suo nome formato, che, approvato dal Parlamento, rimanesse norma generale sì per l'ordinamento e pel dritto pubblico del regno, come per la ragion civile e criminale (1). La compilazione fu eseguita in un breve intervallo di pace con la corte romana, la quale nondimeno tentò d' impedire che fossero emanate leggi contrarie ai privilegi o alle ragioni della Chiesa; ma per la ferma volontà del principe e la solerte e intelligente fatica di Pietro della Vigna fu tosto compiuto il lavoro; sicchè il Codice delle Costituzioni del Regno di Sicilia fu approvato e pubblicato in agosto del 1231 in Melfi nel Parlamento generale; e nell' anno medesimo ne fu eseguita la sollenne promulgazione in Sicilia (2).

(1) Nel Proemio delle Costituzioni Federigo chiama la Sicilia *nostre maiestatis hereditas preciosa*, o vuole che esse abbiano vigore in regno nostro Sicilie tantum, *cassatis in regno predicto legibus et consuetudinibus his nostris constitutionibus adversantibus* ec. In quas precedentes omnes regum Sicilie sanctiones et nostras quas observari decernimus, iussimus esse transfusas; ut ex his que in presenti constitutionum nostrorum corpore minime continentur ec.

(2) La pace si era sollennemente conchiusa tra Gregorio IX e Federigo nel 1230 in S. Germano, come Riccardo riferisce; e nella Hist. Dipl. III 205 tutta la *series instrumentorum* di quella pace vien pubblicata. Se ne giovò Federigo per riordinare il regno e preparare il suo Codice, la cui compilazione fu commessa a Pietro della Vigna. Questi ne' diplomi e nelle accurate scritture di quei tempi vien detto *De Vinea* e non de Vineis; e perciò oggi il nome esatto gli viene attribuito da De Cherrier l. c. II p. 98 e nella *Hist. Dipl.* IV 176 e *Introd.* p. 126, da De Renzi *Il secolo* XIII *e G. da Procida* Nap. 1860 lib. III ec. In questi moderni lavori trovansi le notizie su quel dotto e celebre magistrato che ebbe grande gloria e potenza, e poi misera fine per misteriose cagioni. Huillard-Bréholles l. c. ne promise una biografia, ormai pubblicata in Par. 1864. *Etude sur la vie, la correspondence, et le role politique de Pierre de la Vigne.* Egli nella *Hist. Dipl.* 1854 IV 176 crede interpolate le parole in cui sul fine

Furono in quel Codice comprese quasi tutte le leggi normanne, e riunite alle molte di Federigo sino a quel tempo promulgate; e vi si aggiunsero altre non poche allora formate per complemento del Codice (1). In tempi posteriori vi fu riunita e

delle Const. si dice che Pietro le compilò; perchè tai parole mancano nel greco testo e nel Mss. di Parigi 4625, e Pietro era *tunc temporis fere incognitus*; ma nella *Introd.* 1859 p. 127 e seg. dice che nel 1231 de concert avec l'archeveque de Capoue son patron et son ami *il redige le corps des lois* ou Constitutions ec. il che è più ragionevole, o meglio risponde alla testimonianza dei capitoli di Corrado in cui leggesi: non ut olim, *sicut constitutio Petri de Vinea* proditoris dabat (De Cherr II 420 n. 7 e 9). Quella costituzione trovasi nel Codice svevo; sicchè è indubitato che Pietro ne fu il compilatore, quantunque altri abbia potuto aiutarlo nella sollecita fatica.

Mentre questo grande lavoro si preparava, Gregorio IX intese che talune costituzioni contrarie alla Chiesa vi si doveano comprendere; e a 5 lug. 1231 ne scrisse risentito a Federigo con le note parole riferite in parte dagli storici nostri, Gregorio e Palmeri, e che intere si leggono nella *Hist. Dipl.* III 289. In una lettera all'arcivescovo di Capua (da cui argomentasi che fosse costui collaboratore in quella compilazione) il giorno stesso il papa dicea: Sicut nobis est pro certo relatum, carissimo filio nostro Friderico, Romanorum imperatori, *constitutiones* destitutivas salutis et institutivas enormium scandalorum *edenti, voluntarius obsequens eas dictas*; gli dice esser vana la scusa quod *non legum dictator, sed calamus es scribentis*, quibus deberes esse potentissimus *contradictor, quantumcumque tibi e contra discriminis emineret* ec. *Hist. Dipl.* III 290. Ciò prova che Federigo era di talune leggi il vero autore con la forza del suo genio e di sua forte volontà, e che sotto la sua vigilanza il lavoro si eseguiva, pel quale tre mesi furono impiegati; giacchè Riccardo attesta che in giugno 1231 le nuove Constitutiones *conduntur* e che in agosto *publicantur;* il che corrisponde alla data apposta in fine di quel Codice; Actum in sollenni concistorio Melfiensi ec.; poichè è oggimai noto l' errore della indicazione del 1221 che in talune edizioni appariva. In Sicilia furono pubblicate nello stesso anno per cura del maestro giustiziere Riccardo di Montenero, come ricordò il Gregorio sulla fede dell'*Append.* ad Malaterr. p. 251.

(1) Nella *Const.* III 3 ec. e negli statuti sopra indicati (pag. 80) si accennano leggi di Ruggiero o di Guglielmo II, della cui esistenza non avvi altra notizia; ma le generiche espressioni di Federigo nel proemio sopra riferite p. 97 n. 1 e il non essersi conservata memoria di importanti leggi normanne, dal

distinta ogni Nuova Costituzione sancita da Federigo dopo il parlamento di Melfi (1).

La promulgazione di questo Codice rimise in vigore le più importanti leggi normanne, obbliate o ineseguite pei disordini accaduti alla morte del buon Guglielmo e durante la età minore di Federigo. Migliorate vennero le istituzioni normanne; fu frenata la baronale potenza, sebbene molti privilegi al feudalismo inerenti venissero conservati; le diverse condizioni civili della popolaziono non si ridussero all' unità di civile eguaglianza, ma si resero migliori; si restrinsero i privilegi del Clero e le illimitate suo facoltà di possedere beni immobili; si volle per ogni mezzo crescere e rafforzare la regia autorità contro ogni privilegio e potestà dei baroni, del clero e delle città; si abolirono molte barbariche usanze fino a quel tempo comuni; riordinando

Codice svevo escluse, ci mostra che ben poche e insignificanti furono lo omissioni. Di Tancredi e Guglielmo III nissuno storico accenna veruna legge; e come fossero revocati perfino i titoli e documenti che ne portavano il nome ci additano le const, II 27 e 28 cho con generiche espressioni riferivansi ad Ottone imperatore, ed a Tancredi e Guglielmo. Degli ordini riguardanti quei diplomi dottamente scrisse Huillard-Bréholles *Hist. dipl. Introd.* p. 151 ec. e ne fa pur ricordo De Cherrier II 18.

(1) Giannone e gli altri storici dicono cho le leggi posteriori al parlamento di Melfi furono inserite nel Codice sotto i titoli corrispondenti da Taddeo di Sessa, Roffredo Beneventano, Andrea e Bartolomeo di Capua; e che furono dette *Novae Constitutiones*. Giannone lib. XVI c. 8.

Le *Constitutiones* sono divise in tre libri, suddivisi in titoli di numero differente nelle varie edizioni, e che nella più esatta del Carcani Nap. 1786 sono 107 nel lib. primo, 52 nel 2°, e 94 nel 3°; ma sotto lo stesso titolo si trovano aggiunte alle antiche quelle posteriori al parlamento di Melfi, e ciascuna è designata col titolo *Nova Constitutio*. La lingua e lo stile non sono inferiori al più colto scrivere di quei tempi; e se taluni han notato la prolissità e perfino l'ampollosità quasi orientale, a me pare necessario il riflettere che poche costituzioni hanno tali vizi, e che in altre la prolissità deriva dal premettere alla legge i motivi, è che in generale il linguaggio è preciso, autorevole e degno di un Codice scritto in tempi più civili. Più concise e quasi tutte senza preamboli sono le leggi de' re normanni.

la magistratura, si estese la giurisdizione ordinaria, e tutte le classi della società divennero soggette alla autorità giudiziaria, quanto in quei tempi potevasi; la pubblica economia, gli ordini politici e civili, i riti giudiziali, tutti insomma i più importanti argomenti del dritto pubblico e privato ebbero una sanzione sollenne, almeno per le norme fondamentali; talchè può considerarsi quel Codice come un grande e verace progresso, e qual monumento di sapienza civile e politica. È ben doloroso il vedere come la trista condizione dei tempi, le funeste lotte col sacerdozio, la necessità d' immensi dispendii, e forse ancora l' avidità e il genio assoluto del principe abbiano eziandio in quelle *Constituzioni* introdotto in varie parti soverchia influenza ed arbitrio del sovrano, un rovinoso eccesso di confische di beni liberi e feudali, ed altri abusi ed errori; ma per ciò non può negarsi la debita lode a quel Codice, ove se ne giudichi tenendo presenti le condizioni di quel secolo, e senz' applicarvi inopportunamente il criterio dei lumi e sistemi moderni.

Una greca versione facevasi delle promulgate Costituzioni, per renderne più agevole la cognizione alla numerosa popolazione siciliana che conservava a quei dì la greca favella, come nella chiesa il greco rito. Vennero in quella traduzione comprese le sole leggi in Melfi promulgate, e ciò prova che essa fu eseguita prima che le posteriori costituzioni vi si aggiugnessero. Non molto esatta è quella versione; perchè talfiata si scosta dal testo latino, nè mai è fedele e quasi letterale, come si converrebbe ad una legge che in altra lingua si trasporta.

Sventuratamente l'autografo delle Costituzioni si è perduto per le reiterate distruzioni dei documenti ed archivi avvenute sotto gli Angioini e nei disordini del Vespro, e poscia nei vari disastri accaduti ne' seguenti secoli; e perciò se ne diffondevano molte copie manoscritte di niuna autenticità, che pel loro stesso moltiplicarsi accresceano gli errori e le varianti, che mal poteano correggersi in difetto di un autografo o di una copia riconosciuta

dalla pubblica autorità. Per tali cagioni nelle molte edizioni che si fecero di quel Codice, dal secolo XV finoggi, trovansi grandi differenze, e si veggono molte costituzioni ora divise, ora in una ridotte, o a principi diversi attribuite, o con parole o frasi intere mancanti o affatto dissimili, o precedute da rubriche o argomenti estranei o inesatti; tanto che per più secoli sonosi adoperati molti critici, diplomatici e giureconsulti a ridurre quel Codice alla migliore lezione, confrontando le varie edizioni co' manoscritti che si conservano del testo latino e del greco; e per tali studi e confronti abbiamo ora il vantaggio di conoscere il testo più soddisfacente e più conforme all'originale perduto. (1) Molti giureconsulti scrissero chiose e commentarii sulle Costituzioni, in tempi diversi, e i loro lavori sono stati in gran parte pubblicati in Napoli; ma non occorre farne qui menzione, perchè di

(1) Il testo greco fu pubblicato in Napoli nel 1786 dal Carcani collocandolo a fronte delle corrispondenti costituzioni latine. Le notizie su i manoscritti del testo latino e della greca versione, e sulle varie edizioni delle Costituzioni sono oggimai divulgate dopo quanto ne scrissero Pecchia sul fine del vol. I della citata *Storia*, che molti errori indicò da correggersi, Carcani nella pref. alla ediz. Nap. 1786, Gregorio nella *Introd. allo studio del dr. pub. Sicil.* Huillard-Bréholles *Hist. Dipl.* IV nella breve pref. al testo delle *Const.*, Narbone *St. let.* IX p. 24 e segg. ec. È noto che fra le antiche edizioni sono pregevoli quelle di Napoli 1475, di Francofort 1613 del Lindebrog nel *Cod. Leg. Antiq.*, di Venezia 1781 del Canciani nel v. I *Barbar. Leg. Ant.*, tutte superate poi dalla magnifica edizione di Napoli 1786 del Carcani direttore della reale tipografia.

In Palermo abbiamo nella Bibl. Comunale Qq II 124 un Mss. del secolo XV che contiene una collezione sotto il titolo *Constitutiones, Ordinationes, Capitula Regni Sicilie* ec. e comincia con una copia delle *Constitutiones*, molto somigliante al testo della citata edizione ottima del Carcani Nap. 1786, e a quello riprodotto da Huillard-Brèholles nella *Hist. dipl.* IV, e siccome le varianti del nostro Mss. vennoro pubblicate da Orlando, *Un Codice di leggi e dipl. Sicil.* Pal. 1857 p. 23-49, può dirsi soddisfatto l'antico desiderio di una corretta lezione, confrontando la edizione napolitana del 1786; la parigina del 1854 e le varianti del nostro Mss. Solo ne spiace che il dotto francese abbia creduto più conveniente al suo vasto cronologico lavoro il pubblicare prima il testo delle leggi promulgate in Melfi 1231, facendolo seguire dalle *Novae Con-*

scritti siciliani non rimane memoria, e degli altri offrono sufficienti notizie gli storici napolitani (1).

Le costituzioni normanne e sveve serviano dalla loro promulgazione di norma generale nel regno intero; ma perchè poche regole vi erano stabilite sul dritto privato e pei civili negozi, era mestieri che il popolo e i magistrati vi supplissero, sia con le consuetudini, sia con la scorta delle leggi romane; perocchè Federigo aboliva soltanto le consuetudini ripugnanti alle novelle sue leggi.

È probabile che i vari usi locali, derivati dal dritto romano o dalle nuove costumanze germaniche, divenissero allora più precisi e stabili, e che per maggiore comodità a poco a poco se ne scrivessero i principali, anco di privata autorità. Non ci rimane invero una prova completa di tali compilazioni; ma ben possiamo argomentarne la esistenza dal vedere come nelle costituzioni di Federigo si faccia menzione delle consuetudini nostre, e si dicano *approvate* o perchè esistesse qualche espressa sanzione, di che non avvi memoria per quella età, o perchè la inveterata pratica e il silenzio dell' autorità legislativa le abbia tacitamente approvate. Nelle Costituzioni del Regno si aboliscono le sole consuetudini contrarie alle nuove leggi, e vuolsi che giudici e notari sieno istruiti delle consuetudini del luogo in cui debbono esercitare il loro ufficio; il che dimostra che in ogni città esistevano tali consuetudini, e che era indispensabile la loro

stitutiones di cui s' ignora la data, e poi collocando fra i documenti e diplomi cronologicamente raccolti anco le Costituzioni nuove, la cui data si conosce. Sarebbe ora perciò un lavoro utile e non difficile il riprodurre il Codice svevo tenendo per norma il testo di tutte le Costituzioni pubblicate dal dotto francese, ponendovi per nota in ogni pagina le varianti della edizione del Carcani e del Mss. di Palermo.

(1) Può vederseno la indicazione in Giannone III 149, lib. 16 c. 8, Manna *Della Giurispr. e foro nap.* III e seg. I giureconsulti siciliani non fecero commentari sul Codice intero delle *Constit.*, ma nei loro trattati spiegarono molte importanti leggi normanne e sveve.

cognizione; e infine si prescrive che i giudici regii e baronali fondino le loro sentenze sulle approvate consuetudini, in difetto di speciali costituzioni sicole (1). Sono sufficienti queste prove a far manifesta la grande importanza del dritto consuetudinario che regolava le genti siciliane in difetto di leggi patrie e preferivasi al dritto comune; nè fa mestieri ricordare i vari documenti e diplomi che accennano la esistenza e la pratica delle municipali costumanze (2).

Le condizioni di nostra società grandemente migliorate col progredire di ogni commercio e della civiltà rendeano necessarie per le nuove idee e i bisogni novelli più complete regole, e pei moltiplici civili negozi più estese norme razionali, che solo poteano ricavarsi dalle romane leggi, delle quali, come dianzi ho notato, era risorto e in grande onore lo studio per tutta Italia.

Superfluo sarebbe addurre le prove della cognizione e pratica del romano diritto nella Sicilia, mentre molte costituzioni sveve ne fanno menzione e *dritto comune* l'appellano; anzi la celebre legge di Federigo (un tempo attribuita erroneamente a Gugliel-

(1) Nel Proemio si dice: Cassatis in regno predicto legibus et consuetudinibus his nostris constitutionibus adversantibus; come sopra fu accennato p. 97 nota 1. Nella cost. I 79 sono indicate le qualità necessarie al giudice e notaro; e si esige che si presentino cum literis testimonialibus *hominum loci illius in quo statuendi sunt* (che attestino di ciascuno la probità) *et quod in ipsius loci consuetudinibus sit instructus.* Nella cost. I 47 si ordina che decidano comites ac barones secundnm constitutiones sacras nostras, aut in defectu ipsarum *secundum consuetudines regni approbatas,* et demum secundum iura quibus constitutiones predecessorum nostrorum et nostre non obviant; e comanda che tutte le persone chiamate a giudicare debbano prestar giuramento che secondo coscienza iuxta sacratissimas predecessorum nostrorum regum Sicilie et nostri nominis sanctiones ac deinde *secundum regni nostri obtentas consuetudines* ec. sententias formare curabunt. Nella istituzione dei giudici locali si imponeva: iuxta tenorem nostrarum constitutionum et iura *et consuetudines approbatas* causas audiant et sententias proferant. Const. I 73.

(2) Bastano le prove sopra addotte (pag. 84 nota 2). Le consuetudini civili e feudali del nostro regno erano sì certe e note, che nella occasione delle nozze di Federigo con la sorella del re d'Inghilterra, (secondo il documento che tro-

mo) prescrivea di giudicare « secondo le costituzioni sicole, e in loro difetto, secondo i dritti comuni cioè longobardi e romani, come richiedesse la qualità dei litiganti » e poichè il diritto longobardo che reggea gran parte della meridionale Italia, regolava solo nell' isola nostra poche genti di lombarda origine, è chiaro che dovea tra noi secondo il romano diritto giudicarsi in difetto di proprie leggi o di speciali consuetudini (1).

vo pubblicato da Pertz *Monum. Germ. hist.* II p. 310) si stipola il dotario per la sposa di Federigo, e i patti si consentono *secundum regni Sicilie consuetudinem.* Troviamo pure nelle *Epist. P. de Vin.* ordinato d'inserire talune nuove costituzioni *inter statuta civitatis cuiuslibet.* lib. I c. 4 e ciò mostra che nelle città di quei tempi si faceano regolari collezioni o registri di leggi e statuti.

(1) Fu anche da Huillard-Bréholles notata la preferenza data da Federigo al dritto romano in molti argomenti, l. c. *Introd.* p. 506 e segg. In molte costituzioni si ricordano, approvano o modificano *leges veteres, o ius commune;* e i chiosatori citano sempre in margine la legge romana, cui si riferisce il Codice svevo; e può aversene la prova nelle Cost. I 30 e 56, II 21 nelle edizioni che riportano la glossa. I titoli da me citati sono secondo la edizione del 1786.—Intorno alla *Const. Puritatem* I t. 72 debbo notare che essa diè luogo a controversie, perchè con uguale locuzione accennò il dritto longobardo ed il romano: Camerarii et baiuli subeant sacramenta, quod prompto zelo iustitiam ministrare curabunt et quod *secundum constitutiones nostras, et in defectu earum secundum consuetudines approbatas, ac demum secundum iura communia, longobarda videlicet ac romana, prout qualitas litigantium exegerit, iudicabunt.* È certo che le leggi longobarde ebbero lunga durata nelle provincie soggette a principi longobardi e poi da' Normanni conquistate; come ho già indicato ad altra occasione pag. 63 n. 3; mentre in ciò era diversa la condizione della Sicilia, che non fu mai sottoposta al longobardico dominio; talchè potè colà il dritto romano ed il longobardo regolare secondo la propria origine le ragioni dei cittadini; e pure sforzavasi Donato A. D'Asti Op. cit. libro I c. 6 di mostrare che eziandio in quelle provincie il dritto *comune* era solo il romano. Or questo per la Sicilia è indubitato, poichè soltanto per poche famiglie il longobardico potè applicarsi, ed al solo romano diritto, come pocanzi cennammo, vien dato di frequente il nome di *ius commune* nelle Cost. di Federigo. Nella nota a p. 408 v. I della versione di Savigny Tor. 1854 si dice che forse furono tarde addizioni fatte alla Const. *Puritatem* le parole sopra segnate, che mancano nel testo greco, e che dierono luogo a tante dispute tra gli scrittori; ed anche trovo notato nella *Hist. Dipl.* IV p. 42: Haec omnia de-

È chiaro dalle cose finora esposte che la Sicilia in quei tempi venia regolata dalle leggi normanne e sveve raccolte nelle costituzioni del regno, dalle consuetudini municipali che in difetto di positive sanzioni regolavano gli atti della vita civile, e infine dal romano diritto che serviva di supplimento e insieme di norma generale nell'applicazione delle leggi (1).

Nella legislazione, nella coltura letteraria, nei civili e politici ordinamenti la Sicilia era perciò grandemente migliorata, e un verace progresso la rendeva gloriosa; ed è altamente doloroso che il genio di Federigo e l'operosa intelligenza de' suoi fidi in Napoli e in Sicilia abbiano dovuto lottare contro immense difficoltà e in grandi disordini; chè se meno avverse fossero state le condizioni religiose e politiche d'Italia, non avrebbe la Sicilia sofferto i mali immensi, onde fu travagliata, e sarebbe stato maggiore il progresso di nostra civiltà (2).

Corrado, tedesco per educazione e carattere, successe a Federigo (3); non venne in Sicilia, dimorò poco nelle provincie napolitane, e promulgò in Foggia taluni capitoli per confermare le leggi paterne, o le costumanze del tempo del buon Guglielmo, secondo il volere espresso da Federigo nel testamento; e taluni provvedimenti vi aggiunse, che forse ebbero poca durata per le sopravvenute mutazioni. Nondimeno quei capitoli debbono considerarsi quai leggi del regno, trovandosi nella nostra antica

sunt tam in greco quam in codice latino 4625 (cioè nel Mss. di Parigi). Ciò parmi confermare il sospetto di una tarda aggiunzione di quelle parole che non trovansi mai più ripetute nelle Costituzioni di Federigo, nelle quali anzi la parola *ius commune*, si riferisce sempre al dritto romano.

(1) Non è mestieri ripetere che grande era pure tra noi, come altrove, l'autorità delle canoniche leggi e che il dritto comune feudale suppliva le leggi patrie.

(2) A ragione perciò il dotto autore della *Hist. diplom. Frid.* giudicava che « sotto un'amministrazione vigorosa, abile e sino a un certo punto liberale, il regno di Sicilia era in una condizione più prospera, e in uno stato di civiltà più progredita che gli altri paesi di Europa » *Introd.* p. 426.

(3) Oltre le notizie che i nostri han raccolto da storie antiche pubblicate dal Caruso, abbiamo sui fatti di Corrado la soddisfacente narrazione di De Cherrier II lib. 8° con la indicazione delle storiche fonti.

collezione delle sicole leggi (1). Di Corrado si ha pure un diploma che conferma le municipali consuetudini (2).

Manfredi che ebbe stabile dimora nel Regno, e a nome di Corrado e poi di Corradino in vari tempi il governava, assunse alfine (1258) titolo e corona regia, sia per la falsa notizia dell'avvenuta morte di Corradino, sia perchè riguardava come proprio il regno, acquistato col suo senno e valore, vincendo gli eserciti guelfi, pontificii e baronali, e riducendo obbedienti le città che sull' esempio delle italiche si erano ordinate a repubbliche. Degno figlio di Federigo, coltissimo, prode, laborioso, di fermo carattere Manfredi avrebbe potuto elevare il regno a condizioni migliori; ma perchè la nimistà inesorabile dei pontefici non gli diè pace, ei dovette sempre lottare contro i disordini suscitati da scomuniche e ribellioni e contro le potenti forze italiane e straniere, finchè, tradito e spento in battaglia, lasciò libero il campo a Carlo di Angiò. La corte romana avea concesso a Carlo il regno di Sicilia, quasi fosse un suo feudo, spogliandone i legittimi sovrani, e chiamando gli stranieri in Italia con esempio troppo seguito nelle età posteriori e sempre funesto al bel paese; mentre avrebbe potuto conciliarsi con Manfredi, principe italiano, estraneo alla Germania e che non poteva procurare la unione del regno sicolo, e dell' impero sì temuta da' papi e dalle città italiane (3). Carlo, che vedea malfermo il suo dominio fondato

(1) Leggiamo nel Mss. Qq II 124 sopra citato p. 101 n. 1 questi capitoli, pubblicati da Orlando ib. p. 53 e da De Cherrier II documenti p. 419. Sono in tutto 17 e brevissimi; son fatti in feb. 1252 e mostrano come in pari tempo quel principe procurasse di conservare al clero ed ai nobili i loro privilegi, e al popolo talune garentie.

(2) È del 1253 e vien riferito e confermato ne' diplomi di Manfredi e de' re aragonesi che verranno indicati nella pag. seguente.

(3) I grandi avvenimenti del regno di Manfredi, i suoi pregi e difetti e le condizioni dei suoi tempi leggiamo nelle citate storie, e nelle recenti di De Cesare Nap. 1837, e De Cherr. III lib. 9; e Amari *Vespro* c. 2° ec.

sulle investiture papali, non si credette sicuro, se non quando disfatti gl' imperiali e i ghibellini fidi allo svevo, tolse barbaramente la vita all' infelice e prode Corradino, ultimo svevo, degno di migliore fortuna (1). In tante guerre e calamità non era possibile che il governo pensasse a leggi e riforme, e rimaneano in vigore gli ordini, le usanze e leggi precedenti (2).

Carlo, ebbro della vittoria e del sangue innocente del legittimo principe, gioiva tranquillo, anzi innalzavasi a nuovi disegni di dominio italico e di orientali conquiste. Il suo governo conservava in apparenza gli ordini precedenti, ma ogni buona parte ne trascurava, i vizi e gli abusi ne accresceva. Ogni maniera di arbitrii, estorsioni, angherie, dissolutezze, ingiustizie e violenze desolavano la Sicilia, abbandonata ad ingordi e feroci ministri della straniera dominazione. Nè i reclami e i consigli dei pontefici, nè le umili querele dei popoli mitigarono la mala signo-

(1) È importante la storia di Corradino descritta da Cherrier III lib. 10 ed è utile il cenno di Amari ib. c. III.

(2) Oltre i diplomi di Manfredi di concessioni solite a chiese e a privati restano i privilegi di questa città pubblicati da De Vio op. cit. Nella pag. 20 trovo un diploma di Manfredi del 1258 che conferma il privilegio di Corrado del 1253 ed ivi è scritto: Ad maiorem propterea cumulum gratiarum omnes libertates, *bonos usus et consuetudines* quibus usi sunt tempore quondam domini Imperatoris patris nostri carissimi et usque ad obitum domini regis Conradi carissimi fratris et specialiter illam *consuetudinem per quam nullus cogebatur exire de civitate ipsa pro negotio aliquo* publico vel privato ad litigandum ob aliquam citationem officialis nostrae curiae, de speciali munificentiae nostrae gratia confirmamus eisdem. Nelle pag. 23 e segg. si riferiscono diplomi di Giacomo e di Federigo di Aragona che quelle concessioni di Corrado e Manfredi inseriscono e confermano. De Cherrier III p. 448 dagli Archivi di Venezia traeva un importante documento per cui Manfredi e il doge stipolavano garentie e privilegi pel commercio, e pei diritti civili de' Sicoli in Venezia, e de' Veneti in Sicilia: e questo neppure si trova nella cit. collez. Mss. di questa Bibl. Com. Invece vi troviamo somiglianti concessioni fatte da Manfredi a' Genovesi, e pubblicate da Orlando ib. p. 103. Si sa inoltre che nel Parlamento di Foggia (1258) furono sanciti vari editti, a noi non giunti. De Cherr. ib. p. 79.

ria, divenuta in pochi anni insoffribile. Avviliti i nostri da rigori e soprusi infiniti e continui anelavano la vendetta. Stanchi alfine e tutti egualmente indegnati e disperati, da voci autorevoli erano incuorati ad una generale rivolta; ed appena la rabbia di offeso onore spinse il primo generoso alle armi, tutti d'una voce gridarono morte a' Francesi, e senza risparmiarne donne e fanciulli nella intera Sicilia ne fecero orrenda strage (1). Non fu mai fatta tanta carnificina; nè mostrarono mai i Siciliani tanta ferocia per le grandi oppressioni sofferte in altri tempi, e ciò dee bastare per iscusa di un popolo generoso, oppresso da insoffribile tirannide (2). Spenti gli oppressori le nostre città reggeansi in forma repubblicana, e fra loro con vincoli di federazione si univano, imitando le fiorenti repubbliche italiane di quel tempo; ma da prudenti consigli indotte a ricongiugnersi sotto le patrie e solide istituzioni monarchiche offrirono la corona a Pietro aragonese e alla Costanza sua donna, figlia dell' infelice Manfredi. Pietro, che grandi forze teneva a questo fine preparate, venne tosto nell' isola; e strinse Carlo a fuggirne, mentre anelando a feroce vendetta assediava Messina e sicuro teneasi della vittoria.

(1) Tutte le note narrazioni della dominazione angioina attinte dalle numerose memorie scritte in quei tempi e pubblicate da Caruso, Gregorio ed altri, servirono di base alla più completa esposizione che ne ha fatto lo Amari nella *Guerra del Vespro siciliano,* in cui si tien ragione eziandio di molti diplomi tratti dagli archivi di Napoli e da vari Mss. e copie esistenti in questa Bibl. Com. Nel c. 4 sono tutti descritti i vizi e gli eccessi del governo angioino e nell'opera intera e ne' documenti che la seguono trovansi la narrazione e le prove di quegli avvenimenti. Non è del mio disegno lo investigare quale sia stata la verace influenza di Giovanni di Procida in quel movimento; dirò solo che è utile comparare su questo argomento la storia di Amari e la cit. op. di De Renzi.

(2) Gli stessi francesi che al par di noi piangono tanto eccidio, confessano che i nostri erano stretti a sì disperata vendetta. Martin nella recente sua storia disse : *vengeance effroyable, mais suscitée par l'oppression la plus dure et la plus outrageante qu'une nation puisse subir.* H. Martin *Hist. de France* IV liv. 28 p. 374 Paris 1861.

Nissuna legge speciale per la Sicilia fu sancita in quel breve e dispotico reggimento; e se furono tra noi promulgati ed eseguiti i pochi e isolati ordini anteriori al Vespro, non ebbero essi alcuna durata, essendosi qui distrutto ogni vestigio dell'odiata dominazione angioina, che fu poi sempre tenuta tirannica ed illegittima. Restano solo di quel tempo alcuni diplomi negli archivi di nostre Chiese, e taluni statuti che la città di Messina volle da Carlo sanciti per frenare il lusso (1).

Credettero alcuni giureconsulti introdotto nella dominazione angioina il sistema della comunione dei beni fra coniugi, divenuto poi generale nell' isola; ma un accurato esame e confronto delle consuetudini francesi mi convince che erronea è tale sentenza, della quale peraltro niuna storica prova si adduce, come nissuna ne oppone chi l'attribuisce a' tempi normanni (2).

È certo che quella comunione non fu conosciuta da' nostri nei tempi anteriori alla conquista normanna; poichè era ignota al dritto giustinianeo fra noi praticato e conforme in questo ai

(1) Sono pubblicati i diplomi di Carlo da Garofalo *Tabular.* p. 69 e seg. Mortilo *Catalogo* p. 221 ec. Gli ordini di vario argomento sono in gran numero conservati negli archivi di Napoli e alquante copie in questa Bibl. Com. ne abbiamo; Amari ne addita alquanti nelle annotazioni alla *Guerra* ec. e in Napoli se ne sono molti pubblicati, ed ora si hanno alcuni fascicoli del *Codice diplomatic. del Regno* di Carlo I e II di *Angiò*, raccolti da Del Giudice. Nap. 1863. Fra quelli pubblicati finora si trova qualche documento di poca importanza concernente la Sicilia. I capitoli presentati a Carlo dagli ambasciatori di Messina e da lui approvati in Napoli nel 1272 furono pubblicati dal Gregorio *Bibl. Script. Arag.* II, 529.

(2) Alcuni nostri giurecousulti (Cariddi *Praef. ad Consuel. Messan.*, Giurba *In Cons. Mess.* p. 114 ec.) dissero *parisiensess* e *gallicanae* quelle costumanze, seguendo altri scrittori da essi citati, e le credettero dagli Angioini introdotte nè col Vespro cessate. Gregorio *Introd. Dr. pub.*, e Testa not. ad c. VI *Reg. Feder.* accennano potersi quelle a' tempi normanni riferire; ma nissuna prova ne danno; ed io ho dovuto, secondo mio costume, risalire alle storiche fonti e confrontare molti statuti stranieri per giudicare su tale dubbio.

Basilici (1). Venuti i Normanni e i Franchi potè quell'uso fra non molto introdursi; ed è strano il pensare che vi rimanesse per due interi secoli ignorato, e sol vi fosse dipoi (1265-1282) arrecato dalla dura e breve signoria angioina; mentre di ciò niuna prova esiste; e quell'uso non era delle sole famiglie angioine, ma era quasi generale fra le galliche genti, come ci rivelano gli storici, i giureconsulti, ed i testi delle infinite francesi consuetudini (2). In Normandia la comunione escludevasi, ma non vi era del tutto ignota, almeno poi per gli acquisti (*acquêts, conquêts*) e pel caso di premorienza del marito; e peraltro tale divieto si limitava a quella provincia (3), sicchè gli stessi Normanni pe' beni loro in Sicilia, e per le nozze con donne siciliane o di altre provincie francesi poteano quel sistema seguire. La storia e i documenti di quell'età ci provano che nella conquista e nei tempi posteriori qui vennero molti francesi per guerre, per commercio o per pubblici uffici; e le genti

(1) Sol di dote trattasi nel *Corpus Iuris*, o ne' *Basilici* i cui titoli sono in ciò corrispondenti, come si scorge anche nel *Manuale Basilicorum* di Haubold, Lipsia 1818. Il dritto musulmano nulla ebbe di simile a cotale comunione, e ne fan prova il Corano e i trattati da me citati sopra, p. 36.

(2) Se ne ha la prova nella esposizione di Laferriere delle *Coutumes* di ogni francese provincia, *Hist.* V e VI, in Giraud *Precis de l'anc. dr. coutum.* p. 62 in Troplong *Pref. Mariage*, ec. vedesi pure nel testo delle *Coutumes* antiche o riformate pubblicate in Francia in vari tempi, ed eziandio nelle molte Coutumes inedite o rare, pubblicate da Giraud dopo la *Hist. dr. fr.* 1854, o da vari dotti nella *Revue Historique* quasi in ogni volume.

(3) Le *Coutumier de Normandie* fu compilato per opera privata nel secolo XIII, e varie pubblicazioni se n'erano fatte sino al 1583, quando una riforma officiale ne fu fatta, e il nuovo testo fu commentato poi da molti, fra cui si distingue il dotto Basnage. Quella singolarità delle consuetudini normanne e le eccezioni che vi si facevano, si possono meglio vedere nel testo di quegli statuti e ne' commentari. Per l'antica *Coutume* abbiamo un testo latino pubblicato da Ludewig *Reliquiae Mss.* ec. VII, Lipsia 1726; e per la riformata possono vedersi principalmente gli art. 330 e 389 e i commenti di Basnage che ne tratta ampiamente, e di Pesnelle che l'ha seguito.

nostre sia per la convivenza e l'esempio di quelle famiglie, sia per vincoli nuziali, poterono quegli usi imitarne, come faceano pel retratto o protimisi, pe' dotari, e per molte civili costumanze, che lentamente veniano tra noi formandosi e costituivano le municipali consuetudini poi scritte e raccolte, ma che per la loro origine e pratica risalgono ai tempi normanni. Nè può l'introduzione di quegli statuti riferirsi ai tempi svevi; poichè gli Alemanni qui furono sempre pochi, nè loro usi e leggi alle nostre contrade arrecarono; e Federigo e Manfredi prediligevano il bel paese, i nostri usi, e la volgare favella; anzi le nostre costumanze approvarono; e solo taluni usi barbarici dei Franchi si riformarono nelle leggi sveve.

Gli Angioini lasciarono al popolo le pratiche anteriori ne' civili negozi, nè era facile di mutarle in si breve dominio; nè poterono in diciassette anni offrire tanti esempi di comunione fra coniugi da renderne generale la pratica fra i nostri; mentre neanco in Napoli quel sistema introdussero, quantunque vi fosse la sede de're angioini, che per due secoli vi regnarono, e molti benefizi vi arrecarono; e le consuetudini napolitane compilate nei tempi angioini non ammettono quella comunione di beni. Non può mai credersi introdotto dall'aborrita e massacrata angioina stirpe quell'uso divenuto sì generale, scritto ne' municipali statuti e da Federigo sancito a petizione dei popoli, che con lui sostenevano l'eroica guerra. Se quegli usi nostri fossero stati di origine angioina, sarebbero al tutto cessati ed ogni città li avrebbe dannati e distrutti. La comunione fra coniugi forma la parte più estesa de' nostri statuti sia antichi, sia compilati o riformati nei tempi aragonesi, mentre ancora ardeva la guerra con gli angioini. Cotali usi dai compilatori dicevansi di antica origine, perchè essi ben sapevano non essere stati introdotti a' giorni loro dagli angioini, ma sì dalle vetuste pratiche delle sicole famiglie miste alle galliche genti dopo il conquisto normanno (1).

(1) Ne fan prova i proemi delle varie *Consuet.*, fra cui si notano quelle di Caltagirone, riformate nel 1299. I cap. 52, 54 *Cons. Mess.* provano l'anterio-

Il popolo siciliano, libero dalla tirannide angioina, retto da principi chiamati al trono dal voto nazionale, sostenne eroicamente la sua indipendenza contro le potenti forze nemiche, e durante la guerra migliorò le proprie istituzioni e leggi.

Pietro non potè nel triennale suo regno (1282-1285) stabilire ordini nuovi, ma fè tosto cessare i principali abusi angioini, quantunque non li abolisse per legge. Giacomo (1285-1296) venne poi restaurando i migliori ordini ed usi dei tempi normanni, ed espressamente sin dal giorno di sua coronazione segnò per legge i casi e le quantità delle collette, vietò l'alienazione del demanio, frenò gli abusi degli ufficiali pubblici nelle terre e città demaniali o baronali, adottò e rese anzi più estese e proficue le concessioni e riforme che gli Angioini per tardo pentimento e pe' consigli pontificii aveano in Napoli sancite. Chiamato poi al regno di Aragona quel re comprava la sua vile sicurtà, cedendo perfidamente al nemico la Sicilia; ma i nostri maggiori (1296) levarono al trono Federigo, seguendo il testamento del re Pietro e il dritto di successione; e con ogni maniera di sacrifizi il sostennero nella lunga guerra contro i re angioini favoriti dai papi ed aiutati da eserciti guelfi e francesi. Federigo, grato ai baroni e al popolo, riordinò la costituzione normanna, largì favori e privilegi ai baroni, restrinse la regia autorità, ridusse a leggi stabili e fondamentali i nostri ordini

rità; e il c. 48 riforma al 1322 come antico quell'uso di comunione. Or se sono sempre di antica origine le consuetudini, quando cominciano a ridursi in iscritto, di tempi assai più rimoti devono riputarsi quelle già compilate, o che, *come antiche*, si riformano o interpretano con nuovi statuti.

Non essendo rimasta tra noi alcuna legge angioina, reputoinutile ogni indicazione delle moderne opere su gli usi, le leggi e la storia civile delle provincie di Provenza e di Angiò, da cui vennero qui i dominatori, poi espulsi o spenti nel Vespro; ma è utile il tener presenti i lavori di D'Espinay nella *Revue hist.* VIII, di Marnier ec., e speriamo che il dotto Beautemps Beauprè che lavora su gli usi e leggi di Anjou, possa nelle sue ricerche di antichi archivi trovare documenti anche importanti per la Sicilia.

politici e le guarentigie della sicola indipendenza, rimaste per cinque secoli base di nostra costituzione, diè una forma più regolare ai municipii, conservata poi sempre con poche mutazioni, escluse i nobili dagli uffici municipali nelle città demaniali, vietò gli abusi, ond'erano oppressi i vassalli dei baroni, sancì varie leggi a freno del lusso, a tutela della libertà individuale, talchè migliorò in varie parti gli usi e le leggi anteriori.

Tali riforme furono agevoli e sincere, perchè il re ed il popolo erano concordi nella lotta per la indipendenza sicola, e perchè la dinastia aragonese e le nuove genti con essa venute erano use nella patria loro a somiglianti ordini politici, che molto aveano frenato la regia potestà nei regni di Aragona e di Castiglia.

Durò alquanto nel regno di Pietro II (1337-1342) il vigore della sicola monarchia; ma sotto i deboli suoi successori, la potenza baronale forte di grandi privilegi ruppe ogni freno, usurpò giurisdizioni e regie prerogative, violò apertamente ogni ordine e legge, ed oppresse con arbitrarie imposizioni ed angherie le popolazioni, che soffrirono lungamente i danni della violenza e dell'anarchia. Niuna legge o riforma in quel tempo (1342-92) si fece, perchè la nostra società civile era in continua agitazione e perplessità, e soltanto potè sperarsi che a novella forza la monarchia risorgesse, quando il giovine re Martino sposò la infelice orfana Maria, figlia di Federigo il Semplice, e venne tosto nel regno, inteso a riordinarlo dopo vinta la resistenza oppostagli da' molti che godevano della debolezza e quasi nullità del governo precedente, e dominavano nell'anarchia. Martino con la ferma sua volontà, sostenuta dal voto del parlamento e dalla cooperazione dei buoni, richiamò in vigore le costituzioni normanne e sveve, e gli ordini aragonesi infranti e quasi obbliati nella feudale anarchia; migliorò alquante leggi anteriori con vari provvedimenti; ed avrebbe presto ridotte in florido stato le nostre condizioni, se morte non l'avesse colto nel fior degli anni. Con lui si spense la serie dei re proprii

della Sicilia, rimasta allora (1409) e divenuta poi sempre dai suoi sovrani lontana e soggetta al governo vice-regio (1).

Abbandonata la coltura delle lettere, scienze e belle arti sotto la oppressione angioina, la Sicilia perdeva il primato e la gloria dei tempi normanni e svevi; e tale decadenza continuava nella età aragonese, perchè mal poteano fiorire gli studi in tempi tumultuosi o poco tranquilli. Non conviene però credere del tutto negletto ogni studio; chè abbiamo anzi memoria di alquanti siculi illustri nelle lettere o nelle scienze, i quali non poterono essere soli dotti fra un popolo ignorante, ma bensì primi o più distinti fra altri molti, ora ignoti a noi, perchè non ce ne pervennero opere o notizie (2). Conveniente istruzione e civile prudenza ebbero i moltissimi siciliani che esercitarono in quella età i pubblici uffici, compilarono gli atti, giudicarono le gravi controversie civili, feudali e criminali, e trattarono grandi negozi politici, e governarono la cosa pubblica in tempi difficili (3).

(1) Molte storiche fonti abbiamo per l' epoca aragonese (1282-1409) e il dritto pubblico ne fu esposto completamente da Gregorio op. cit. III 7, IV 1-6, V 1-5; utili cenni ne fecero Testa *De vita et rebus gestis Federici 1775.* pag. 38, 173, 191 ec., Palmeri *Saggio storico* ec. c. III. Amari *Guerra del Vespro* c. XIII e segg. ec. Da Surita *Annal. Aragon.* e da altri storici di cose aragonesi trassero molte notizie i nostri; ma la massima parte dei fatti si ricavano dagli antichi scritti raccolti da Gregorio nella « *Bibliotheca Scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere.* » Le istituzioni e riforme veggiamo ne' Capitoli del regno , nelle consuetudini di nostre città, e nei documenti innumerevoli di cui appresso farò menzione.

(2) Tale stato delle lettere in quei tempi viene descritto estesamente da Narbone (*Storia lett. sic.* v. X, 1859) che addita le notizie rimasteci dei dotti siciliani o di loro opere; di che pure troviamo alquante memorie nella *Bibl. Sicula* del Mongitore.

(3) I nomi dei nostri che esercitarono pubblici uffici si leggono nei documenti moltiplici di quel tempo; e sono inoltre annoverati da quanti hanno indicato la serie dei magistrati siculi, e più estesamente da Villabianca nella *Sicilia nobile* ec. negli *Opuscoli di aut. sicil.* VIII e seg. , e nella *Bibl. sicula* del Mongitore se ne raccolgono le notizie biografiche.

Abbiamo documenti de' sussidi allora largiti in Catania e Siracusa a giovani che recavansi per lo studio della giurisprudenza in Bologna ed altrove. Era divenuto meno raro fra i nostri lo studio del dritto, e Federigo volle che nelle principali città si eligessero due giurisperiti a giudici locali nella corte del baiulo. Oltre i nomi dei magistrati che si leggono negli atti pubblici, e ne' cataloghi de' vari uffici principali, veggiamo citati dal Perno e da altri i nomi e i pareri di alcuni giureconsulti dei tempi aragonesi; ma non ci pervennero i loro scritti, ed appena rimane di quella età un brevissimo commento di Bernardo de Medico. Noi però possiamo riguardare come opere dei nostri giureconsulti le riforme e nuove compilazioni delle consuetudini di nostre città, e molti capitoli de' re aragonesi; poichè è indubitato che nel risorgimento degli studi giuridici dovettero fra noi, come altrove, i giureconsulti versati nello studio del dritto comune romano, canonico e feudale, accelerare le riforme di statuti e leggi patrie, secondo i bisogni che essi meglio ne conosceano come avvocati, consulenti, e giudici, e notari. Della scienza, e pratica loro doveano valersi le autorità locali e il governo; e ciò pure avvenia pei riti giudiziali che furono poi riformati nel regno di Alfonso, e che risalivano al tempo precedente (1).

(1) Gregorio nella cit. *Introduz.* parlò dei più antichi giureconsulti sicoli; e nell'Appendice pubblicò i documenti di Palermo 1391, di Siracusa 1407 per quelle sovvenzioni agli studenti del dritto. Ma a farsi più chiara idea dello svolgimento della giurisprudenza in Sicilia è giusto ricordare che nelle Cons. di Caltagirone, si dice in principio « Quas per viros utique *sapientes iurisperitos* ad hoc electos »; e nel proemio di quelle di Lipari (che trovo nel cit. Mss. Qq. F. 55) il Vescovo le dice esaminate *per nos, aliosque iurisperitos*. Testa dice che Federigo volle duos iudices non iuris rudes, sed peritos, civium suffragio legi ec. *De vita et reb. gest. Fed.* pag. 173, e De Vio op. cit.

Dopo i *Consilia* di Guglielmo de Perno, stampati da Spira in Messina 1537 trovo « Excellentissimi U. I. Doctoris Domini *Bernardi de Medico,* cognomento Saccurafa, super Capitulo *Volentes* Interpetratio. » Occupa sole due pagine, concerne le successioni feudali, e cita un privilegio confermato dal re Ludo-

I numerosi atti di quel tempo somigliano per la lingua e lo stile a quelli latinamente scritti di altre provincie italiche e straniere, e le consuetudini e leggi nostre non sono per nulla inferiori di merito agli statuti esteri contemporanei (1).

Innumerevoli sono i diplomi e gli atti dell'età aragonese, e sonosi conservati per buona ventura i registri originali della Cancelleria dal 1312, e del Protonotaro dal 1360, ora raccolti nel Grande Archivio. Da quegli atti principali e dai molti già pubblicati si scorge aperto come fra noi durassero gli ordini politici, feudali e civili dell'età precedente, migliorati in questa epoca, e appena poscia mutati da moderne riforme.

vico. L'A. fu dotto da' nostri *Saccurafa, (grande ago)* perchè di ingegno sottile; e tenuesi in molto pregio quel brevo commento, chè addita le varie forme di feudi o gli ordini di successione.

Nel Mss. Qq. F. 55 citato sopra a pag. 101, questo commento fu aggiunto dopo il C. *Volentes*, senza indicarne l'autore, col titolo *Intellectum* Cap. *Volentes*. Orlando *Un Codice di leggi* ec. il pubblicava a p. 63; nè egli, nè Narbone *St. lett.* X videro che non era nè inedito nè anonimo, nè ignoto. Io riconobbi tosto dalle prime parole che quell'*Intellectum* era il noto *Comento* di B. de Medico, con pochissime varianti da quello stampato in Messina dopo i *Consilia* del Perno a f. L; anzi mancano nel Mss. le ultime riflessioni che accennano il privilegio di re Ludovico e un giudicato della Magna Curia — Sul fine del secolo XIV fu illustre avvocato e magistrato Ubertino de Marinis, che prese poi gli ordini sacri, e fu arcivescovo di Palermo nel 1414. Scrisse lavori giuridici, che a noi non pervennero, e soltanto io trovo che Perno il dice suo maestro, nel *Consil.* III scritto per quistione tra due fratelli amici dell'arcivescovo, il quale sottoscrive o approva il parere del Perno, corroborandolo con citazione di taluni scrittori e di leggi romane. Queste sole parole di lui ci rimangono; di altri scrittori nulla ci è pervenuto; ma ho già notato che sono opera loro le riforme e compilazioni di statuti e capitoli de' tempi aragonesi.

(1) Molti atti e diplomi di quel tempo sono pubblicati da Pirro, Del Giudice, Mongitore, Testa, Gregorio, Garofalo, Mortillaro ec. nelle opere dianzi citate; un gran numero ne raccolsero Amico, Caruso ec. e rimasero inediti; ne esistono infiniti negli archivi di città e di chiese in Sicilia, e nel nostro Grande Archivio; e moltissime copie di quei documenti con quelle inedite collezioni si conservano nei Mss. di questa Biblioteca Comunale, e meriterebbero una accurata pubblicazione, se i monumenti della storia siciliana volessero mettersi in luce.

Le antiche consuetudini municipali, che già mostrai da lunga pratica stabilite, vennero in questo tempo raccolte, compilate, riformate, e di regia sanzione munite; poichè la maggiore stabilità degli ordini civili avea già reso abituale l'uso di leggi scritte, comuni o patrie; e volcasi il dritto locale in egual forma ridotto, e per altro era ben naturale che i municipii dopo il loro ordinamento regolare volessero quasi in piccolo codice raccolti gli usi della propria città, che si doveano conoscere ed applicare da giudici, notari ed altre autorità locali. I proemii delle consuetudini ci rivelano il metodo quasi uniforme tenuto nella compilazione. Alquanti probi e colti cittadini aveano cura di raccogliere i vari usi antichi, di cui serbavasi memoria; escludevano quelli già caduti in obblio e contrari alle leggi nuove e alle mutate condizioni della società: scriveano gli usi vigenti e agli anteriori li riunivano, e dandovi certo ordine li compilavano nella forma allora consueta. L'autorità municipale ne approvava il lavoro, e sommetteva la compilazione al governo, chiedendone la regia sanzione (1).

Sarebbe necessaria una accurata indagine in tutti gli archivi comunali antichi di Sicilia, onde aversi esatta notizia dei nostri statuti, di cui esistono gli originali, o le copie autentiche dell'età aragonese o dei tempi seguenti. Pochissime

(1) Mi dispenso per brevità dal pubblicare i proemii inediti degli statuti di Lipari approvati dal Vescovo, di quelli di Piazza sanciti da Federigo e di quelli di Paternò confermati dalla regina Bianca. In tutti è indicato egual metodo di compilazione e riforma, e di esame precedente alla sanzione, e poco diverse ne sono le espressioni. Nel proemio degli statuti di Piazza (che nel Mss. Qq. F. 55 trovasi a fog. 163) si dice « Nos autem examinatis prius per nostram curiam ac plena deliberatione discussis consuetudinibus ». La riforma era importante, perchè vi è detto « Quae sicut asseruit ipse syndicus et in titulo earum describitur per viros utique idoneos et probos terrae ipsius ad hoc electos et statutos per universitatem eandem de novo susceptae et compilatae sunt ex antiquis consuetudinibus universitatis ejusdem, subtractis superfluis correctis incongruis et etiam necessariis coadiunctis.»

terre e città aveano proprii statuti; Messina estendeva al suo distretto le sue consuetudini, e la lontana Trapani le adottava. In varie città si faceano raccolte di privilegi municipali e di regole sugli uffici delle autorità locali (1).

Non occorre ripetere che non furono allora nuovamente compilate, nè di regia sanzione munite le consuetudini di Palermo e di Messina, che sono le più antiche; ne' tempi aragonesi vi furono aggiunti pochi statuti, che fan menzione di preesistenti antiche consuetudini, e che additano l'epoca delle aggiunte o riforme. Delle consuetudini di altre città successivamente approvate dai nostri re, ho già dimostrato in generale l'antica origine; ed ora conviene solo ricordare che sotto i nostri re aragonesi furono esse approvate nell'epoche diverse, che sono indicate nella data del *privilegio* (come allora diceasi) che le sanciva, e che di ordinario è premesso alla compilazione degli statuti. Furono confermate dal re Federigo le consuetudini di Siracusa, Caltagirone, Piazza, Patti e Girgenti; dal re Ludovico quelle di Noto e di Catania, da Maria e Martino quelle di Castiglione in lingua volgare; da Bianca regina quelle di Paternò; negli statuti di Trapani (che sono quelli di Messina) trovasi un capitolo di re Martino sugli appelli; e gli statuti di Corleone compilati, riformati e approvati sotto il regno di Alfonso, pure attestano nel proemio la loro antica origine, e la costante pratica, ed oltrecciò il re Martino approvò le *Assise* o *regolamenti* municipali di Corleone.

Di tutte cotali consuetudini di nostre città si erano ne' secoli scorsi pubblicate solamente quelle di Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Noto e Caltagirone; ma a' dì nostri ne sono

(1) Le grandi città hanno tali collezioni di privilegi di ogni sorta in parte pnbblicati da varii; qnei di Palermo si raccolsero e pnbblicarono nella cit. op. di De Vio. Anche la città di Termini-Imerese ha in nn volume Mss. una collezione di tal genere, successivamente accresciuta; ma i documenti inediti ivi contenuti sono qnasi tntti dei tempi viceregii.

rarissimi gli esemplari. Le altre tutte erano ancora inedite, ed ignote, e solo ne fece un cenno il Gregorio, che se ne procurò una collezione conservata ne' manoscritti di questa nostra Biblioteca comunale. Io ho tratto da tutte le consuetudini edite od inedite gli statuti di ragion civile, che sono la massima parte, e ne ho pubblicato la raccolta che mi dispensa dal riprodurre nella presente storia molti statuti, che colà son messi insieme nel loro testo genuino e corretto, e mostrano il vero carattere ed il merito delle siciliane costumanze e leggi del medio evo.

Una grande uniformità si manifesta a primo sguardo nella maggior parte dei nostri statuti. Sono tutti estranei alla nostra ragion feudale e quasi tutti concernono il diritto civile. Hanno per iscopo precipuo il regolare retratti o protimisi, comunioni di beni fra coniugi e figli, successioni diverse e dritti dei genitori. Taluni dan poche norme su locazioni, mercedi e servitù: pochi fan menzione di cose giudiziali e penali: e alcuni provvedono alla sicurezza e polizia urbana e rurale. Simili sono pure fra loro per lo stile e la lingua per forma e sostanza; e taluni sono quasi identici, perchè qualche città adottava in tutto o in parte l'altrui compilazione senza far cenno di tale imitazione, e chiedeva la sovrana sanzione col solito proemio intorno alla collezione e riforma.

Sono infatti eguali alle consuetudini di Caltagirone quelle che appaiono compilate in Piazza e da Federico approvate; gli statuti di Paternò sono copia letterale di quelli di Catania, e nondimeno sono preceduti dal consueto proemio e sanciti come nuovi dalla regina Bianca, seconda moglie del re Martino; quei di Castiglione rendono pure in lingua volgare i Catanesi, da cui appena in qualche capitolo differiscono, tanto che io nel pubblicarli credei necessario porli insieme a confronto; gli statuti di Patti si trassero da quelli di Messina; nell'isola di Lipari si compilarono statuti attinti da quelli di Messina e di Patti. Le consuetudini di Girgenti adottarono al-

quanti capitoli delle messinesi; quelli di Siracusa han pure taluni capitoli quasi identici a quei di Messina, e di Catania: quelle di Noto appaiono compilate su gli statuti di Messina e di Siracusa; quelle di Corleone sono imitazioni e quasi un compendio delle panormitane, con parole differenti; quelle di Caltagirone hanno la locuzione propria e non son copiate sulle altre, come aperto si scorge dalla collezione dei testi di quegli statuti da me pubblicati, e comparati (1).

(1) Di queste consuetudini di nostre città si erano pubblicate più volte quelle di Palermo e Messina negli scorsi secoli; il p. Littara, stampando in Pal. 1593 la sua storia *De Rebus Netinis* vi pose in fine le consuetudini di Noto, che vennero poi riprodotte con quella storia al 1725 nel vol. XII del *Thesaur. Antiq. et Hist. Siciliae* ecc. raccolto da Grevio con addizioni di Burmanno; il Nepita nel 1594 pubblicò le consuetudini di Catania con suoi larghi commenti, ma il testo ne fu guasto da molti errori tipografici; il p. Noto nel 1730 stampò in Napoli *L'antichità di Bizini,* oggi Vizzini, e nelle pag. 135 e segg. tien conto degli statuti di quella città e ne offre soltanto una sua versione, neanco letterale; il Testa fra i documenti *(Monumenta)* che seguono la sua storia *De vita et reb. gest. Fed.* Pal. 1775 pose al numero XXVII le consuetudini di Girgenti a pag. 264, e ne avea dato un sunto a pag. 139; un privato in Caltagirone diè in luce le consuetudini di sua patria nel 1798, e perciò il Gregorio che scrisse la citata Introduzione nel 1794 le disse inedite.

Era quindi una vera necessità il pubblicare il testo genuino e corretto delle Consuetudini di nostre città; poichè rarissimi erano gli esemplari di quelle già date in luce; e perchè inedite e in obblio le altre tutte giacevano. Io volli scegliere come più importanti pel foro quelle di ragion civile, che son peraltro la massima parte; e notai scrupolosamente di ciascuna le date della regia sanzione, e le fonti da cui le attinsi, che per le inedite è principalmente la collezione di varie copie che il Gregorio ne avea procurate e che trovasi nella nostra Bibl. Com. nel Mss. Qq. F. 55. Mi studiai di correggere gli errori tipografici delle consuetudini Catanesi, e gli errori del Mss. che per quelle di Corleone sono gravi e numerosi; ho conservato al possibile la ortografia tanto per quelle di Castiglione in lingua volgare, che per quelle latine di Siracusa; ho tutte additate le somiglianze o identità fra i vari statuti, pubblicando soltanto per intero, o tutti indicando quelli differenti. Questa mia edizione di consuetudini edite ed inedite fu lodata da' nostri ed eziandio in Parigi nella *Revue Hist. de Droit* ec. X p. 263 dal dotto M. E. De

Gli usi agrarii di Sicilia non si ridussero in iscritto, ma sono molti; e soltanto secondo il bisogno taluni speciali usi furono compilati in epoche meno rimote, e si conservano negli ar-

Rozlere, Ispettore generale degli archivi, ed autore di molti eccellenti lavori sui documenti del medio evo.

Accennai già in quella raccolta di *Consuetudini* (pag. 50) le notizie e il mio giudizio sulla epoca in cui furono compilate in volgare le consuetudini di Castiglione; ed ora aggiungo che l'antica origine di tutte le nostre consuetudini municipali da me dimostrata, (p. 78 e segg.) ci dee convincere che gli antichi usi di Castiglione potorono prima scriversi e formare *certa capitula de papiro*, di cui si fece poi una copia, perchè non venissero *in ruinam;* e che furono conformati successivamente. La data del 1118 anteriore alla coronazione di Ruggiero (1130) è erronea; parlando del *Regno oltre il faro* ci riduce a' tempi posteriori al Vespro del 1282; onde vedendo la lingua volgare usata per gli statuti, la somiglianza, e quasi identità con quei di Catania, l'approvazione chiestane a Martino e Maria al loro giugnere nell'isola e mentre assediavano Palermo nel 1392, io giudico che gli usi antichi forse scritti in latino, si ridussero in volgare nella seconda metà del secolo XIV, e facendone una novella compilazione e riforma, si scrissero somiglianti a quelli della vicina Catania, già approvati da Lodovico nel 1341 ; nè posso credere che la colta e grande Catania abbia tradotto in latino quelli di Castiglione. Al contrario questa piccola città adottò nella massima parte le Cons. di Catania con talune addizioni e poche riforme; e ne chiese nel 1392 la sanzione che non soleva rinnovarsi e perciò non si era prima ottenuta. Del resto non è nuovo che gli statuti nel medio evo fossero reiteratamente compilati, e dal latino in volgare recati nei tempi in cui il popolo era più uso alla volgare favella, ed usavala non solo, come prima, nella poesia, ma eziandio ripulita nei contratti e nelle leggi. Il dotto Eugenio de Rozicre ha con questi argomenti e con vari esempi (Revue hist. I 194) sostenuto che lo statuto marittimo di Trani fu probabilmente prima scritto in latino e poi ridotto *in volgare* nel 1363.

Nello *Cons.* di Castiglione vi sono molte soddisfacenti normo di polizia urbana e rurale, ec. che mancano in quelle di Catania, e che in parte, sarebbero utili ai tempi nostri, e nel cit. Mss. si leggono a f. 245 e segg. ne' cap. 95-162.

Secondo le copie di statuti municipali raccolte nel cit. Mss. Qq.F 55, in Modica fu sancito dal Conte Bernardo Caprera a 21 febbraro 1406 uno statuto intorno a *protimisi*. Trapani ebbe alcuni capitoli sul rito o su norme diverse pel municipio che non esistono nelle *Cons. Messin.*, e sotto il titolo *de appel-*

chivi comunali; sicchè una investigazione di quelle pratiche farebbe manifeste le condizioni della nostra agricoltura nei secoli scorsi (1).

Crebbero molto nei tempi aragonesi le nostre leggi positive; poichè per buona ventura quei re miravano sempre a provvedere a' bisogni dello stato e a secondare con sapienti e opportune riforme i desideri del nostro popolo, fido e costante nelle lotte e ne' sacrifizi. Molte leggi i re promulgarono ne' parlamenti dal governo proposte, e i nostri nelle adunanze del nazionale parlamento ne proposero altre, che sancite dai re accrebbero il patrio diritto. Giacomo ne promulgò molte sin dal giorno di sua coronazione; un numero maggiore ne sancì Federico; e talune ne abbiamo di Pietro suo figlio, che poco gli sopravvisse. Niuna ne troviamo del tempo seguente sino alla venuta del re Martino, che procurò di provvedere energicamente ai disordini, onde il regno era travagliato. Nei molti capitoli da lui sanciti veggonsi forme e titoli differenti; e per la prima volta appare la forma, rimasta poi sempre, di petizioni presentate dal parlamento in distinti capitoli, seguiti dalla sanzione sovrana. L'uso del volgare nelle nostre leggi

lationibus il re Martino dice: Cum in Consuetudinibns dictao terrae *diu in eadem terra et alibi observatis. per nostram* celsitndinem confirmatis, ec.

Nel C. I delle consuetudini di Corleone si ricorda al 1439 la loro antichità dicendo: Cum igitnr retroactis temporibus terra Corileonis eins consuetudines et usns longevo tempore approbatos in scriptis non haberet, ob quod saepe ec. Qnantunqne non fossero scritte, o piuttosto compilate e raccolte le consnetudini, si erano però formate le *Assise* in cap. 145 che ampiamente regolavano le cose mnnicipali; e il re Martino a 21 gen. 1398 le approvava nell'occasione di un appello contro sentenza di giurati.

Le notizie e i testi sopra riferiti ricavo dal cit. Mss. Qq. F. 55. fogli 36, 217, 255, o segg., 292. ec.

(1) Potrebbesi dopo tali indagini fare il confronto tra le nostre costumanze agrarie e qnelle d'Italia e specialmente di Toscana, sì bene descritte dal Poggi op. cit. vol. II.

comincia pure in quei capitoli, sebbene allora e nei tempi seguenti non siasi del tutto dismesso il latino (1).

Quei sicoli statuti di pubblico e privato diritto mostrano sotto forme semplici e naturali la grande prudenza civile dei nostri maggiori. La Sicilia nei tempi aragonesi, come sotto i re normanni e svevi, fu travagliata da grandi calamità, ma ebbe istituti e leggi e costumi, conformi ai bisogni e alla civiltà di quei tempi. Furono meglio coltivati in altre re-

(1) La più completa collezione dei *Capitoli* del Regno pubblicata nel 1741 dal Testa contiene i capitoli di Giacomo, Federigo, Pietro II e Martino, nè altro abbiamo degli altri re, e solo del 1383 rimangono taluni capitoli contro il lusso sanciti a nome della orfana regina Maria, che poi fu moglie di Martino, e son pubblicati dal Gregorio nella *Bibl. Script. Arag.* II 532. Del re Giacomo abbiamo *Constitutiones Immunitatum* c. 68, divise in due parti c. 1—47, c. 48 — 68; che si dicono pubblicati in festo sacrae coronationis suae. Di re Federigo vi sono 118 capitoli, promulgati in tempi e luoghi diversi con vari titoli, poichè si dicono *Constitutiones regales*, *Ordinationes generales et speciales* ec. pubblicati ne' parlamenti convocati in Palermo, in Messina ed altrove.

Di re Pietro II abbiamo le *Constitutiones* in soli 7 capitoli. Sotto il nome di Martino rimangono capit. 68 di forme e titoli differenti, pure promulgati in tempi e luoghi diversi. Nei primi c. 7, Capitula, Constitutiones et Pragmaticae con la sanzione del *Placet Regiae maiestati;* ne' cap. 8-31 Capitula humillimae petitionis reverenter factae... per omnes et singulas universitates ec. seguita dal *Placet* o da riforme. Nei c. 32-48 Constitutiones et Pragmaticae sanctiones editae per dominos reges Aragonum et Siciliae patrem et filium et dominam reginam Mariam uxorem regis Siciliae, nel c. 49 la Pragmatica contra rebelles a nome di Martino e Maria e dell'infante Martino figlio di Pietro re d'Aragona — A nome del solo Martino il c. 50 vieta l'estrazione di oro ed argento, e il c. 51 in volgare dà norme ai giustizieri; a nome di Martino re di Aragona e di Martino re di Sicilia i cap. 52-53 dispongono sui ribelli e su i beni loro; ne' c. 54-63 in volgare sono *Libertates indultae Siculis* in occasione delle nozze di Martino con la regina Bianca, figlia del re di Navarra. Vi sono poi i c. 64-5 a nome di Martino e nel c. 66 Martino elige Vicaria la regina Bianca, e nel c. 67 in volgare dà norme al Consiglio nel 1408. Il c. 68 è di Martino re di Aragona che a morte di suo figlio re di Sicilia, conferma e rinnova l'autorità di Vicaria alla regina Bianca. Questo privilegio dato in Barcellona è quasi la origine del governo viceregio in Sicilia, poichè sebbene

gioni gli studi di giurisprudenza, e vi si produssero i moltiplici lavori giuridici, di cui si giovavano nel medio evo la scuola e il foro; mentre in Sicilia poco o nulla scriveasi: chè i tempi non furono propizi a tali studi. Nondimeno le leggi nostre e i municipali statuti costituirono una legislazione propria ed opportuna ai tempi e alle nostre condizioni, per guisa che facendone il confronto con gli statuti e le positive leggi italiane e straniere costituenti il dritto municipale di ogni paese, ben si ravvisa come non fosse tra noi minore la dovizia e prudenza delle leggi.

Il regno di Napoli (cioè le molte provincie pria comprese

non fosse fino al 1412 perduta la speranza di avere un re proprio, nondimeno Bianca dal 1409 fu Vicaria di un re lontano e straniero.

Conviene però notare che confrontando quei capitoli dal Testa pubblicati col citato Mss.Qq. II 124 talune differenze vi si rinvengono nelle date, ne' sommari e nell'ordine dei titoli, e qualche nuova disposizione o alquanto diversa, ma di niuna importanza; e che inoltre vi sono inseriti i capitoli di Martino *Supra iuribus admirati* che formano il lungo cap. 91 di re Giovanni; e che Appulo, Gregorio e Tosla (v. I, p. 188 in fine, e 486 n. y) riconobbero doversi comprendere fra i capitoli di Martino; ma l'errore è evidente ed innocuo; poichè in quel cap. 91 io veggo in principio e nel fine che Giovanni come Vicerè nel 1415 conferma quei capitoli che dice espressamente ordinati dal re Martino il giovine, e tratti dal *registro originale* della Cancelleria — Non occorre far qui menzione di taluni capitoli dei tempi aragonesi che sono in quel Mss. e che furono poi compresi nel v. II delle Pragmatiche di Sicilia sull'officio del Portulano.

Molti privilegi e concessioni di immunità a Catalani, Genovesi ec. fatti dai re di Sicilia sono nel citato Mss; ed un *Rollus omnium comitatum baroniarum* ec. del 1408, già stampato dal Muscia *Sicilia Nobilis* in Roma nel 1692.

Orlando (*Un Cod. di leg. e dipl. sic.* p. 85 C. X) lo ha indicato ed inoltre affermato che questo *documento prezioso e interessante fu sconosciuto al Testa e al Gregorio*, e allo stesso Orlando che ne avrebbe *potuto decorare* il suo *Feudalismo in Sicilia* ciò ripeteva il p. Narbone *Stor. lett.* X 21; ma è mio debito in una cosa tanto importante il notare che il sommo Gregorio *conobbe* quel *documento* e il libro del Muscia, anzi nella *Bibl. Script. Arag.* inserì e pubblicò ben altro che quel *prezioso documento* del Mss. Infatti a p. 464 e sogg. v. II raccolse « *Documenta* ad jus publicum *feudale siculum* pertinentia » e pubblicò 1° Descriptio *feudor. sub rege Federico* che manca nel

nel regno di Sicilia, e dopo il Vespro rimaste sotto gli Angioini, col titolo di regno di Sicilia, o di Puglia, o di Napoli) si trovava in condizioni simili alle nostre, poichè sebbene dapprima si tenessero per legge i Basilici nelle città restate sotto il greco impero, e in altre provincie rimanessero per lungo tempo in vigore le leggi longobarde eziandio dopo la conquista normanna, nondimeno tali leggi erano di stranieri dominatori; e per dritto patrio a noi comune v'imperava il codice delle Costituzioni normanne e sveve modificato e accresciuto dai capitoli di quei re angioini. I capitoli di Carlo anteriori al Vespro (1282) e forse pria comuni alla Sicilia, rimasero colà in vigore; e vi si aggiunsero gli altri del secondo Carlo, pria vicario, e poi re; ai quali tennero dietro i capitoli degli altri re angioini. Molte città ebbero le proprie consuetudini sia d'antica origine e compilazione, come quelle di Bari, quasi tutte longobarde, approvate dal re Ruggiero, sia posteriori e di origine mista, come in Napoli e altrove. I nostri capitoli aragonesi erano uguali e in parte migliori, perchè dettati da più generosi sentimenti; e le consuetudini nostre, sebbene ammettessero la protimisi e la comunione fra coniugi, pure nel resto, e specialmente per le successioni, non alteravano le mi-

Mss. e che fu tratta da Gregorio ex libro, cni titulns *Sicilia nobilis*, edito Romae 1692; 2° nelle pag. 470 e segg. altri elenchi, e documenti *Recensio* ec. sotto i re Lodovico e Martino, traendoli da registri della Cancelleria, e tutti mancano nel Mss. 3° a pag. 484 jnra debita regiae curiao snper feudis, tratti dalla *Sicilia nobilis* f. 33, e questi mancano nel Mss.; 4° a p. 486 trae il Gregorio dalla stessa *Sicilia nobilis* che si dice a lui ignota: *Amplissima* snb rege Martino feudatariorum, omniumquo foudorum recensio, che contiene preamboli e disposizioni che mancano nel Mss., poi da pag. 488-498 siegue l'elenco che è la sola parte contenuta nel Mss. col titolo di *Rollus* ec. anzi nel Mss. finisce colle parole Tuse inforioris — mentre nolla stampa si continua a pag. 498 In insula melivoli ec. Perciò il Gregorio conobbe la *Sicilia nobilis*, pubblicò quei documenti di cui quolla piccola parte esiste nel Mss. *Rollus* e ne tenne anco ragiono nelle cit. *Considerazioni sulla Stor. di Sicilia* rimettendosi allo suindicale pubblicazioni di documenti della *Bibl. Scr. Arag.* come può vedersi nel libr. IV c. 4 pei tempi di Federico; nel lib. V c. 5 per quelli di Martino.

gliori tradizioni del dritto romano, da cui grandemente differivano gli statuti napoletani (1).

Le molte repubbliche italiane del medio evo, ricche per industria e commercio, all'Europa maestre per coltura letteraria e per le arti belle, provvidero al loro interno reggimento, ai giudizi, ed ai vari civili negozî con peculiari statuti, di cui molti sono omai pubblicati, e alquanti restano inediti. Alcuni si erano compilati nel secolo XII, anco prima della pace di Costanza, dopo la quale generalmente si faceano quelle compilazioni per la maggiore stabilità dell'ordinamento repubblicano. Si compilavano gli statuti, riformando i preesistenti, e aggiugnendovi nuovi ordini; e non di rado vi si arrecavano grandi mutazioni per le vicende di quelle irrequiete democrazie; e molti ordini e leggi altresì promulgavano i principi di altre italiche regioni, e i nuovi dominatori sorti nelle antiche repubbliche. Genova, Pistoia e Pisa aveano nel secolo XII i loro statuti; come nel XIII l'ebbero pure Bologna, Milano, Venezia, Verona e Firenze; e nel seguente secolo Siena, Torino, la Sar-

(1) Dopo le indicazioni fatte sopra (pag. 39, e pag. 63) non bisognano altri cenni sul dritto bizantino, nè sulle leggi longobarde, nè sul dritto de' tempi normanni e svevi a noi comuno, e di che fanno ampia narrazione nelle cit. opere Giannone, Pecchia, Grimaldi ec. Carlo I d'Angiò, Carlo II, Roberto, Giovanna, Carlo di Durazzo e Ladislao che furono i re contemporanei de' nostri aragonesi sino al 1409 sancirono in Napoli molti *Capitoli* d'ordinario stampati dopo le *Costituzioni del Regno*, ma senza ordine esatto. Di tai leggi dan contezza Giannone XX e seg., e Grimaldi che ne fece i sunti. Valletta *Delle leggi del regno Napol. Disc. prelimin.* Nap. 1784, Capone *Discorso sopra la storia delle leggi patrie* Napoli 3ª ediz. 1854 ec. E' utile il confronto di quanto scrissero in senso opposto il Pecchia, il Gregorio *Introd. e Consid.* III, o brevemente Amari op. cit. sui capitoli sanciti nel piano di s. Martino da Carlo Angioino, vicario del padre, su quelli proposti a nome di papa Onorio, e sui capitoli somiglianti e in parte identici del nostro re Giacomo.—Sono pubblicate le Consuetudini di varie città del Regno di Napoli, ma più note e famose sono quelle della città di Napoli, sancite nel 1306 [illegible], da molti chiosate, e da Grimaldi v. III, e De Sariis v. XI riferite.

degna, varie città del Piemonte, e Roma. Le origini di quegli statuti rimontano alle età anteriori, tranne per taluni nuovi ordinamenti che si veniano aggiugnendo agli antichi usi civili; ma le compilazioni ufficiali solo in talune città precedevano le nostre, come è manifesto dal confronto delle date; nè migliori possono dirsi per la locuzione e lo stile, o per la sostanza; poichè gli statuti italici han comuni coi nostri i vizi del tempo, e nelle materie civili si dilungano dal dritto romano per le successioni. Trovansi in essi norme più estese pei civili negozi e pe' criminali giudizi, sol perchè non era in quelle repubbliche altra legge propria e generale, come le nostre costituzioni e i capitoli, talchè vi erano solo i municipali statuti, suppliti dal dritto comune (1).

(1) *Genova* ebbe i suoi antichi *Brevi* nel 1143 *Statuta consulatus Januensis* pubblicati *ne' Monumenta Hist. Patr.* riformati nel 1229 e nel 1363, e financo ne' primordi del secolo XV; e se ne ha notizia in quella vasta collezione. *Pistoia* vanta la raccolta *Statuta Civitatis Pistoriensis* posteriore al 1117, *Pisa* fece compilare sin dal 1160 il noto *Costitutum legis et usus Civitatis Pisanae*, illustrato da italiani e stranieri, e che ha un preambolo simile ai proemii di nostre Consuetudini. *Bologna*, *Modena*, *Ferrara* sin dai primordii del secolo XIII ebbero i propri statuti successivamente riformati. *Milano* fece raccogliere nel 1216 le proprie Consuetudini, accresciute e riformate nel 1351 o 1396; ed ebbe pure gli editti dei suoi Duchi.

Verona nel 1228 riordinò i suoi statuti nel *Liber iuris civilis Civitatis Veronae*, — *Venezia* avea da lunga stagione ordinato il suo governo, quando nel 1232 pubblicò le sue leggi penali col titolo di *Promissione del Maleficio*, e nel 1242 fece raccogliere e riformare i suoi statuti, poscia cresciuti e modificati nel seguente sècolo e in lingua volgare ridotti.

Firenze nel 1285 fè compilare i suoi statuti, che poi ne' continui rivolgimenti repubblicani furono tre volte raccolti e riformati nel 1353, 1408, 1415. Sclopis II 120 ne fa un bel cenno. Giudici ne pubblica alcuni nella sua Storia de' Comuni v. III.

Siena ebbe un' antica compilazione nel 1337. *Nell' isola di Sardegna* esistevano varie consuetudini; e meritano speciale menzione gli statuti della repubblica di Sassari del 1316, e la famosa *Carta de logu* di Eleonora giudicessa di Arborea, del 1395, estesa nel secolo XV quasi all'intera isola, pubblicata in Roma nel 1805 da Mameli con la versione, e non ancora ri-

La Francia nelle molte sue provincie governata successivamente dal dritto romano e da usi e leggi barbariche, vide sotto il governo feudale cadere quasi in obblio le scritte leggi, e sorgere dappertutto numerose consuetudini (*coutumes*) rimaste per secoli non iscritte. Pochissime furono presto compilate, ovvero comprese nelle concessioni di libertà (*chartes de comune, de libertè, de franchise*) consentite dopo lunga contesa da re o da signori a pro di varie terre e città; e quando la Sicilia avea già da lunga stagione scritte e di regia sanzione munite le sue consuetudini, la Francia n'aveva moltissime o non iscritte o appena

prodotta nei *Monum. Hist. Patr.* di cui attendiamo per la Sardegna il 2° volume Manno, Leo, Sclopis, La Marmora lodano concordemenlo quegli statuti.

Torino ebbe da Amedeo nel 1360 in cap. 37 le sne franchigie, e ricorda pochi antichi statuti; e fra i *Monum. Hist. Patr.* si raccolsero i snoi più importanti statuti, del secolo XV, per cura del conte Sclopis, che vi aggiunse una dotta prefazione, e si rese tanto benemerito della sua patria per quella fatica, come per le altre pregiate sue opere storiche.

Roma papale nel medio evo dettava al mondo norme di dritto civile e criminale e pel sno mnnicipio ebbe pnre particolari statuti che i Senatori e le antorità locali vi sancivano, e che solo ne' tempi seguenti fnrono raccolti e riformati.

Non esiste collezione di statnti, nè di leggi italiche del medio evo, e soltanto in alquante città principali se ne pubblicarono molti nei secoli precedenti, e ne' tempi nostri si sono intraprese le indagini di qnegli onorevoli monnmenti di storia patria. Io ne ho ricavato le storiche notizie da molti scrittori e ne accennerò i principali: Muratori *Dissert. 22 Antiq. Ital.* ec. Forti che ne fa ntili cenni e dà giudizio sui loro pregi e difetti, *Istit. civili* I 298. e segg. Sclopis *Stor. leg. it.* I c. V p. 101 e segg. che dà notizia sui principali statuti; Gindici *Stor. Comun. Ital.* lib. IV v. I che descrive gli ordini interni d'ogni principale città tracndoli dagli statnti. I testi e le dotte prefazioni della eccellente raccolta *Monum. Hist. patr.* per gli statnti di Torino, di Genova, di Nizza e di molte città del Piemonte; e per la Sardegna Leo *Stor. d'Italia nel medio evo* e La Marmora *Itinèraire de l'ile de Sard.* Tor. 1860 v. I ch. V. *Monum. di st. patr. delle prov. moden.* Parma 1864. Per Milano la storia di B. Corio, e il pregevole lavoro di Verri *De Ortu et progr. Iur. Mediol.* Milano 1747; e per Venezia le notizie raccolte dall'illnstre Manin su gli statuti e le leggi nel suo lavoro, poi tradotto da Millcaud Paris 1867 *De la jurisprudence Venete civ. com. Étude Historique.*

in parte compilate, o raccolte soltanto da privati giureconsulti, o dubbie e lungamente contrastate prima di applicarsi nei giudizi; tanto che fu riconosciuta nella seconda metà del secolo XV la necessità di compilazioni ufficiali. Tali costumanze formavano una legislazione opportuna alle idee e condizioni sociali di quei tempi, nè possono giudicarsi migliori delle nostre, poichè sono più aliene dal dritto romano, attinte in parte dalla ragion feudale estranea a' nostri statuti, e più vincolate e confuse nelle moltiplici regole di succcessione e di trasmissione dei beni.

Le ordinanze de' re erano altra copiosa sorgente del dritto francese nel medio evo, e conteneano provvedimenti speciali secondo i bisogni e i tempi; ma senza ordine, nè generale concetto; talchè pel loro gran numero e per la discrepanza dei principii tante leggi speciali promulgate in tanti secoli riuscivano forse meno utili della nostra legislazione (1).

Nella Spagna i regni cristiani di Castiglia e di Aragona ebbero dapprima per norma il Codice dei Visigoti rimastovi lungamente in vigore, poi supplito e riformato da molte locali consuetudini *(fueros)* più tardi ridotte in iscritto, e in gran parte poscia compilate e da' re approvate, come molte d'Italia e di Francia; onde per evitarne le incertezze e la confusione si volle appresso una compilazione generale. La Castiglia ebbe soltanto dopo la metà del secolo XIII la raccolta d'Al-

(1) Le *Coutumes* esistevano in tutte le città e terre di Francia, col sole divario che ne' *pays de coutume* aveano maggiore predominio gli usi germanici, mentre il dritto romano prevalea ne' *pays de droit écrit*, ch' erano i meridionali, meno soggetti alla lunga invasione e dominazione delle nordiche genti. Diverse sono le opinioni degli storici e antichi giureconsulti su le origini di quelle consuetudini, che si possono derivare insieme dagli usi germanici o barbarici e dalla ragion feudale. Dopo le notizie di Montesquieu e di altri antichi, fra cui primo il Dumoulin, abbiamo su le Coutumes i recenti e gravi studii di molti francesi, che seguono gli esempi alemanni per severe fatiche sul medio evo; e di tutto si tiene conto nella completa storia delle Coutumes di ogni provincia, scritta da Laferriere *Hist.* V e VI.

Il testo delle principali Coutumes ne' secoli scorsi fu pubblicato o commen-

fonso, che comprende leggi romane, decretali e consuetudini castigliane, distinta in sette parti, e detta perciò *Las Siete Partidas*. Nel regno di Aragona Giacomo I (padre di Pietro III che fu poi re di Sicilia) pensò di raccogliere nel 1247 le consuetudini, e iniziò le compilazioni, nei tempi seguenti cresciute del dritto municipale e generale; perocchè oltre gli usi o statuti locali, erano nella penisola iberica molte leggi speciali che secondo i bisogni o le condizioni del paese si stabilivano e promulgavano nei concilii, ch'erano sollenni assemblee nazionali in cui le autorità civili ed ecclesiastiche riunivansi con le più colte e sennate persone del paese a provvedere alle riforme o ai bisogni della Chiesa e dello Stato (1).

tato; e moltissime *inedite* o rare si pubblicano a' tempi nostri. Molte ne raccolse il Giraud, come *Pièces Justificat.* alla cit. *Hist. Dr. Fr.* Par. 1845; quelle di Vermandois pubblicò nel 1858 Beautemps Beauprè; non poche ne vengono in luce nella *Revue Histor.* quasi in ogni volume. Gli *Ètablissements de S. Louis* del 1270 contengono quasi una collezione di usi e massime giuridiche anteriori, corrette in molte parti secondo i principii delle leggi canoniche o del dritto romano. Questa collezione (che non può dirsi un codice) è posteriore di 39 anni alle nostre *Costituzioni;* e finora si contende se estendesse il suo impero nelle terre baronali, o fosse limitata a' regii dominii. Di essa molto scrissero Montesquieu e altri antichi; e frai moderni abbiamo le più soddisfacenti notizie e riflessioni in Guizot op. cit. Lez. 44, Laferriere op. cit. VI, Martin *Hist. de France* vol. IV 25.

Le storie civili e giuridiche dan notizia di *Capitulaires*, *Ordonnances*, *Edits* ec. de' re francesi; e se ne fecero varie collezioni con metodi diversi, tutte indicate da *Isambert* nella *Preface* al *Recueil Général des anciennes lois franc.* Pregevoli cenni su le principali *Ordonnances* fece Laferriere *Essai sur l'hist.* v. I.

(1) Gli scrittori spagnuoli lodano l'antichità e il pregio di loro *fueros municipáles y cartas sabias equitativas* ec. Ferdinando III volea farne un codice castigliano; Alfonso ne continuò e compiè il lavoro, pubblicando nel 1254 il *fuero de Castiila* raccolto da leggi gotiche e municipali; e poi il famoso codice *Las Siete Partidas*, che è una collezione di dritto romano, canonico, e municipale, sollennemente poi promulgato da Alfonso XI nel 1348 nelle Cortes di Alcalà, e indi confermato, e in varie edizioni riprodotto e commentato — In Aragona pure molte consuetudini non raccolte esistevano, e Gia-

Il Portogallo che soffrì per secoli le vicende comuni alla intera penisola iberica, fu retto altresì dal Codice dei Visigoti; ebbe pure leggi e provvedimenti promulgati nei concilii, e inoltre fu regolato da molte consuetudini locali, sancite in parte nelle carte di franchigie, e durate lungamente in vigore col nome di fori (*foraes*). Poche leggi generali vi furono promulgate, nè molto pregevoli; nè mai si raccolsero in un Codice, finchè Giovanni I il prescrisse e Alfonso V fè compiere il lavoro (2).

La legislazione inglese allora e nei tempi posteriori si componeva di due parti affatto diverse; l'una che comprende le leggi (*statuts*) successivamente promulgatevi da' re col voto del parlamento, l'altra non iscritta, che forma il dritto comune (*common law*) composto di tutte le consuetudini di origine anglosassone, de' varî usi immemorabili generali o locali, ed eziandio delle massime di dritto derivate dalle leggi romane o dalle

como I nel 1247 *recopilò los fueros*. Varie addizioni crebbero la raccolta che vediamo in un volume pubblicata nel 1624 *Fueros y Observancias;* e vi sono in fino *fori quibus ad praesens non utimur*.

Non occorre far menzione del codice dei Visigoti che ebbe vigore nella penisola iberica per molti secoli, e che è stato con molte fatiche illustrato come può vedersi in Savigny I c. 8, p. 324 e nella *Revue hist.* I 209. In Madrid ne fu fatta una eccellente edizione dall'*Accademia Reale* 1815 in latino e castigliano; e nella nostra Bibl. Com. esiste un Mss. Qq. G. 1 *Fuero Juzgo* che raccoglie le leggi dei Visigoti di Spagna. Queste notizie su le leggi di Aragona e di Castiglia ho cavato tanto dalle stesse collezioni, *Las siete Partidas del Sabio rey D. Alonso* e dalla raccolta intitolata *Fueros y observancias de Regno de Aragon* Saragozza 1624, che dalla *Novissima recopilacion de las leyes de Espana* Madrid 1805. Distinte notizie ho poi cavato dal lavoro storico sulle consuetudini e leggi spagnuole e specialmente castigliane di Martinez Marina *Ensayo historico-critico sobre la antigua legislacion* ec. Madrid 1808.

(2) Ampia fonte di storiche notizie sulle leggi hanno in Portogallo nella *Historia de Portugal* di Herculano, in molte *Dissert. Mem. Acad. Scien.* di Lisbona, in Mello Freire *Histor. e Instit. Juris Lusitani,* in molti lavori odierni del dotto Levy M. Jordao. Per le cose antiche una grande collezione in Lisbona si cominciò nel 1856, *Monumenta Portugaliae Historica* ec.

decisioni giudiziali. Gli editti de' re normanni che introdussero il feudalismo e arrecarono molte novità negli antichi usi britannici, erano invisi alla nazione, e fu mestieri di promulgare le leggi di Eduardo il Confessore, care al popolo; sebbene ciò si fosse fatto, modificandole grandemente. Molte sono le leggi dei re normanni (1066-1272) poscia raccolte; e moltissime riforme in tutta la legislazione indi fece il primo Odoardo, detto perciò il Giustiniano inglese; ma nè quelle, nè le altre positive leggi posteriori si raccolsero mai in un Codice, nè si ordinarono; talchè l'Inghilterra allora e nei secoli seguenti ebbe un mirabile zelo di garentire la libertà e di promuovere la ricchezza, ma una completa ed ordinata legislazione civile e criminale non ebbe giammai (1).

Moltiplici fonti di legislazione troviamo nella Germania, se tenghiamo ragione delle antiche leggi barbariche già cadute in obblio, e dei Capitolari degli imperatori e re, in gran parte derogati da leggi posteriori. In modo simigliante al resto di Europa dal secolo XIII in poi le molte costumanze locali, introdottesi per pratica e tradizione di usi e leggi anteriori e diverse, vennero scritte e raccolte; e due collezioni, o codici in Sassonia e Svevia si compilarono; e poi molte principali città riordinarono i loro statuti; e perfino talune provincie formarono una legge più generale; ma erano sempre diritti incompleti che serviano di supplimento al dritto comune, (2).

(1) Abbiamo le leggi anglo-sassoni e le normanne raccolte in un vol. *Leges anglosaxonicae* ec. *Codex legum veterum, Statutorum* ec. di Spelmann, pubblicati da Wilkins, Londra 1721, con prefazione storica di Nicolson, con testi originali e versioni latine, ec. e vi sono poi molte posteriori collezioni. Le notizie sulle origini e vicende delle leggi e consuetudini inglesi ricavansi da Blackstone, che le addita per ogni materia, e ne fa un prospetto nel capo ultimo. Vi sono poi le storie di Palgrave *The rise and progress of the English Common wealth,* di Reeves *History of the english law* e di altri ricordati dal Du Boys nella *Histoire dr. crim.* III 1860, e utili cenni su quel dritto pure troviamo nelle opere citate sopra pag. 60.

(2) I testi delle antiche leggi germaniche già sparsi in molte collezioni

Nei vari paesi ora riuniti nel regno del Belgio, imperavano nel medio evo le consuetudini, di cui talune furono scritte nel secolo XIII nelle carte di libertà di quelle città; e le altre si ridussero in iscritto quando nei secoli seguenti la confusione e i dubbii indussero il governo ad ordinarne la compilazione. A questo dritto locale si aggiungevano gli Editti generali dei principi, e gli usi del foro (1).

La Russia, entrata sol da' tempi moderni nella verace via di civiltà e di regolare ordinamento, aveva appena nel medio evo gli *oukases* e gli usi locali e alquante leggi speciali intese principalmente a punire i reati e ad ordinare i giudizi (2).

Comparando d'un guardo generale gli elementi della civiltà e le sorgenti della legislazione in Sicilia e negli stati italiani e stranieri di quei tempi (1060-1409) è facile ravvisare che malgrado le differenze di avvenimenti, di ordini politici e di letteraria coltura, eravi in tutto una grande somiglianza. La civiltà romana e le sue istituzioni e tradizioni, sopraffatte e non ispente per le dominazioni barbariche, si *ritempravano* e modificavano con forme nuove e diverse per gli ordini signorili, per l'influenza del Cristianesimo e delle salutari dot-

veggono ora la luce completi e corretti nella magnifica citata opera *Monum. Germ. Histor. Legum* ec. che non è compiuta. Utili notizie sulle vicende del dritto germanico e molti testi abbiamo da Einnecio *Hist.Iur. civ.* lib. II, ed *Elementa Iur. german.* Infinite opere moderne hanno poi illustrate quelle leggi e costumanze; e conviene confessare che per nostra sventura sono a noi poco note, perchè ne abbiamo notizia o dalle poche già tradotte in Parigi o dalle indicazioni che se ne fanno in vari moderni lavori storici e giuridici. Veggiamo da Mittermaier e da Du Boys e da altri ricordate con onore molte nuove opere storiche sul dritto germanico, a noi ignote.

(1) Dei molti che scrivono sulle vicende del dritto nel Belgio citerò solo Defacqz *Ancien droit bélgique*, Brux. 1852, che addita per ogni provincia le *Sources de l'ancien droit* Chap. III p. 121 e segg.

(2) Le storie civili di quell'impero, oggi sì grande e potente, mostrano le origini non rimote di sue leggi, delle quali recentemente ha offerto rapidi e chiari cenni Jay *Essai sur la legisl. russe. Aperçue Histor.* Par. 1857.

trine della Chiesa. In tutta l'Europa veggiamo l'entusiasmo per le crociate, i costumi cavallereschi, gli ordini militari, le corporazioni religiose che mostrano il predominio del sentimento religioso, misto allo spirito fiero e indipendente delle stirpi germaniche. D'altro canto i menestrelli, i trovatori co' loro canti di amore e di strane avventure, e in varie città l'insegnamento della giurisprudenza romana, gli studi teologici misti alla specolazione di scolastica filosofia, ed alle aberrazioni della astrologia e delle scienze occulte, rivelano come in tanta confusione di elementi eterogenei antichi e nuovi, in tanto conflitto di principii e di costumi, sorgesse la nuova società e civiltà cristiana italo-germanica, che conservando gran parte delle romane istituzioni e leggi vi arrecava molte e gravi modificazioni per le mutate condizioni sociali. La uguaglianza di molte cause efficienti produceva la grande somiglianza di consuetudini e leggi europee nel medio evo; ma siccome gli elementi delle condizioni sociali ebbero svolgimento e preponderanza assai differente ne' varii stati, perciò furono diversi gli usi e le leggi di quei tempi nelle repubbliche italiane, negli stati monarchici, sotto l'impero del feudalismo e dopo le prime riforme ispirate dalle dottrine della Chiesa, dal risorgimento della romana giurisprudenza e dai nuovi bisogni e costumi della società. La Sicilia sentì appena per breve tempo i disordini e danni di quella confusione e lotta di elementi eterogenei, durata altrove per vari secoli, e seppe ordinarsi con ferme istituzioni monarchiche, le quali sotto il feudalismo da un canto rendevano forte l'autorità, dall'altro non impedivano le politiche garentie e l'ordinamento dei municipii; e formò consuetudini e leggi proprie, non inferiori alle contemporanee italiane e straniere.

Capitolo Secondo

LEGGI CIVILI E CRIMINALI, ORDINE GIUDIZIALE E RITO.

§ 1. Leggi civili.

Il diritto civile romano avea per secoli regolato tutti gli atti della vita civile; ma dopo le grandi mutazioni sociali del medio evo, nuovi usi furono introdotti da popolazioni di germanica origine; ordini signorili e vincoli e dritti moltiplici personali e reali vennero creati col sistema feudale; norme del viver civile furon prescritte dai sacri canoni ai popoli ubbidienti al Vicario di Cristo; ed eransi grandemente mutati gli usi, le idee i bisogni della società. Rimanevano utili pur sempre le tradizioni e norme del dritto civile romano fondate su' principii immutabili, per cui esso era, e sarà sempre, come ragione scritta; ma una gran parte di regole e positive sanzioni (sia contenute nei frammenti delle opere dei giureconsulti, e conservate nel Digesto, sia comprese nelle costituzioni imperiali raccolte nel Codice e nelle Novelle) si videro nella pratica aliene dalle nuove idee, o inopportune alle mutate condizioni della società. Le cose feudali vennero regolate dagli usi lombardi, che si raccolsero e studiarono dopo i testi del dritto romano; e le varie nazioni vi fecero alquante riforme. Investigando le vicissitudini della ragion civile dei vari stati europei nel medio evo, troviamo che la base universale era il dritto romano; e che le moltiplici leggi e consuetudini serviano per supplire o riformare quel dritto, divenuto insufficiente o inopportuno per le cangiate condizioni sociali. Accennando ora le parti principali del dritto civile siculo e confrontandolo con leggi e statuti contemporanei, mostreremo come in Sicilia non si mutassero giammai le norme migliori e razionali del dritto romano, e come le novità, intese a supplire o a riformare il dritto comune, fossero prudenti ed opportune.

Niuna legge sicula definiva le condizioni differenti delle persone e la loro capacità civile e politica; ma da notizie, diplomi, statuti e leggi rilevasi, come tra noi esistessero le distinzioni comuni nel medio evo in Europa, accennate e non create dalle leggi, e ingenerate lentamente dalle vicende sociali, dal feudalismo, e da usi e idee popolari. Il feudalismo rese differenti le condizioni secondo le terre possedute o abitate; mentre nel mondo antico la terra non ebbe mai alcuna influenza sulla condizione degli uomini. I nobili possessori di feudi, e i loro congiunti godeano ogni dritto civile e politico, e costituivano quasi una casta baronale. Erano primi nel regno, e pari in dignità pel primato; quantunque differissero fra loro per titoli, privilegi, giurisdizioni e possessi secondo gli usi del medio evo comuni agli altri paesi europei, dove gli ordini feudali prevalevano.

Molti liberi cittadini godenti ogni civile diritto erano in Sicilia, principalmente nelle città demaniali, ma nel governo prevaleano sempre i nobili, e solo in tempi posteriori lentamente la classe media venne acquistando maggiore influenza, come poi altrove la borghesia o il terzo stato (1).

(1) Molti dotti moderni col corredo di infiniti documenti descrissero le condizioni delle persone nel medio evo e le loro opere forniscono lumi sufficienti per riconoscere che in modo somigliante erano tra noi distinte le classi della popolazione. Gregorio additò i privilegi baronali, i loro dritti od abusi, gli obblighi e pesi moltiplici delle classi agricole, e le varie distinzioni delle persone Op. cit. I c. 6-7. Le costituzioni normanne e sveve (I 32, 101, II 3, 32 ec.) fan manifesto come i conti, baroni, militi, borgesi e rustici o villani fossero differenti tra loro, per guisa che d'ordinario per multe, pene o composizioni, facoltà di giuramenti, prove e deposizioni ogni classe estimavasi il doppio della più vicina inferiore; come nelle leggi dei barbari, vedesi di continuo la differenza di composizioni ed altro secondo le condizioni delle persone *Burgenses* furono detti i liberi cittadini non appartenenti a nobile famiglia e *burgensatica* o *allodia* si diceano i loro beni per distinguerli dai feudali; e tali nomi veggiamo nelle leggi sicole e ne' diplomi e negli atti pubblici e privati, e durarono fino a' tempi nostri.

Il colonato, sì comune nel basso impero, continuò in altre forme sotto il dominio musulmano, nè cessò pel conquisto normanno;ma venne modificato per la introduzione degli ordini feudali, come era avvenuto nelle altre regioni sotto le dominazioni barbariche e poi nelle monarchie feudali. Le condizion giuridiche delle genti agricole siciliane e straniere si scorgono affatto simili ne' documenti infiniti e nelle leggi di quella età; ma in Sicilia fu costante la mitigazione dei dritti ed abusi signorili, che rese fra noi più moderato e meno odiato il feudalismo. Godeano alcuni la libertà di loro persone e beni col solo peso di una prestazione annuale per le terre loro concesse; altri erano tenuti inoltre a speciali o straordinari tributi a pro del signore concedente; e molti in uno stato più infelice, stretti ad opere servili in vari tempi e modi, o al lavoro gratuito per la coltivazione e ricolta nei fondi baronali per giorni designati; talchè la loro dimora perpetua nelle terre era indispensabile, e i loro nomi veniano scritti nelle concessioni e nei trasferimenti dei fondi da essi coltivati, affinchè se mai se ne allontanassero senza permesso del loro signore, potessero tosto richiamarvisi. Tale dritto di avocazione attribuivasi ai padroni di terre feudali od anco allodiali, come si scorge da numerosi documenti sicoli, in ciò conformi a quanto illustri scrittori notarono per altre regioni. Questa popolazione agricola avea diversi gradi di libertà, e obbligazioni assai differenti e perciò a quei coltivatori si davano nomi diversi, che all'unica loro classe accennando, ne designavano le moltiplici soggezioni; onde è superflua ogni spiegazione dei nomi quasi generici, di *coloni, villani* e *rustici,* degli altri più speciali d'*ascrittizii, servi di gleba, angarii* e *perangarii;* ma è mestieri ricordare che promiscue e confuse non di rado si trovano tali denominazioni. Questa infelice genla vivea pertanto in una condizione media fra la libertà e la servitù del mondo greco e romano, esistendo una diversità essenziale fra gli antichi servi e queste popolazioni eziandio più abiette e serve della gleba, le

quali non erano mai astrette a servizio personale continuo e perpetuo, nè incapaci erano di ogni civile dritto; esse poteano anzi acquistare e disporre, soggiacendo soltanto a quelle restrizioni e a quella residenza che le speciali loro condizioni imponevano (1).

(1) Le genti agricole, che il Gregorio loc. c. seguito da Palmeri c. XXI distinse in *rustici* e *villani*, costituivano unica classe generale designata promiscuamente con quei nomi nelle costituzioni normanne e sveve; e sebbene Ruggiero Cost. III 3 *Errores* e poi Giacomo c. 38 *Ad novas comunantias*, distinguano le persone secondo che erano obbligate od esenti da *personale* servizio rurale, pure le moltiplici condizioni della gente agricola erano *gradazioni* di quella specie di *servitù della gleba*, o di *antico colonato* modificato dal feudalismo nel medio evo. Nei diplomi sicoli pubblicati nelle cit. opere di Pirro, Del Giudice, Mongitore, Garofalo, Mortillaro ec. vediamo trasmessi nelle vendite o donazioni dei fondi allodiali e feudali i coltivatori, col nome di rustici o villani (indistintamente detti παροιχοι nei diplomi greci) e altrimenti designati, come può vedersi nei diplomi di questa cattedrale del 1086, 1093, 1095, 1097, 1143, 1145. 1177, 1195, 1211 pubblicati da Mongitore op. cit. *Bullae Privileg.* pag. 4, 8, 12, 14, 26, 32, 62, 96 ec., che in parte sono pubblicati da Mortillaro nel testo greco op. cit. num. 11, 24; e nei diplomi di n. 22 e seg. del sopra cit. Tabular. di Garofalo; e nel dipl. del 1221 presso Del Giudice op. cit. p. 32 ec. È degno di nota però che in quei diplomi greci, o arabici sono saraceni quei servi di gleba, e se ne additano i nomi.

Le gradazioni diverse di quei coltivatori volle distinguere il dotto Noel Des Vergers nel *Jour. Asiat.* 1845 illustrando un diploma del 1183 di Monreale poscia rischiarato da Amari *Arch. Stor. ital.* IV App. 16. Laurent parlando di quei servi di gleba e coloni disse a ragione « Vi sono gradi nella servitù; e gradi sì numerosi che è sembrato impossibile anche ai leggisti del medio evo il distinguerli » *La Fèodalite et l'Eglise* Brux. 1861 p. 49. Comparando le notizie di pesi e angherie sofferte in altri regni dai vassalli dei baroni, si scorge la moderazione dei nostri; e basta dire che non si ha memoria fra noi dell'osceno dritto sulle prime notti del coniugio, che in Italia e fuori si ricorda da vari scrittori. Forti, *Ist. civ.* II, 275. Falcando nel riferire le discordie dei nostri con genti straniere, scrive che i nostri dicoansi liberi, e migliori dei Francesi, iuxta Galliae consuetudinem quae *cives liberos non haberet*. Caruso *Bibl. Hist.* I 435. Yanoski pure notò come fossero miti in Sicilia le condizioni dei servi di gleba. *De l'abolition de l'esclavage ancien* ec. Paris 1860 p. 141. Perreciot (*De l'etat civil des personnes et de*

Non era del tutto cessata l'antica servitù domestica, e ne provano la durata vari diplomi, leggi e statuti, da cui si argomenta come dai coloni e servi della gleba si distinguessero i servi domestici, quasi rassomigliati a' bruti nelle vendite che se ne faceano e che davano luogo all'azione redibitoria; e soggetti inoltre perpetuamente al dominio e al volere dei padroni, e rivendicati come ogni mobile trafugato e disperso. Di questa infima classe si garentiva il dominio senza permettere le inumane durezze dell'antico mondo, vietate poi da varie leggi nei primi secoli cristiani e sol cessate nel medio evo (1).

Queste condizioni diverse esistevano in Sicilia dopo la conquista normanna, e poi nelle sveve leggi si elargava la civile capacità della gente agricola, dichiaravasi che il principe solo è signore delle persone, e che tutte nel dubbio si presumono appartenenti al demanio, e non già soggette a dritto dominicale o signorile. Nei tempi aragonesi le popolazioni agricole furono meglio regolate, la domestica servitù venne estinguendosi, e fu rarissima sventura pei cristiani; e le restrizioni an-

la condition des terres) ec. ec. ediz. Par. 1851 dice: Così il povero e il coltivatore in Sicilia e in Napoli sentivano ancora che essi erano uomini, mentre in una gran parte della Francia e in Inghilterra ciò faceasi loro dimenticare. *Cette enorme difference*, ec. II 55.

(1) Di *servi domestici*, diversi dagli agricoltori *servi della gleba*, fanno menzione le cost. *Qui sciens* III 86 di Ruggiero, Servos III 34 di Guglielmo, 36 Mancipia di Federico, i cap. 59-75 di Federico aragonese, i capitoli di re Martino (sopra indicati p. 124 nota) confermati da Giovanni nel c. 91 e inoltre le Consnetndiui di Palermo c. 20, 30 ec., di Caltagirone 44, di Corleone 26 ec. Il silenzio cho ne troviamo negli altri statnti prova che pochi erano i servi e che invece cresceano i liberi che l'opera locavano per mercede; e gli statnti dan norme sulle loro controversie coi padroni o locanti, nè qnelli han nome di servi, e si dicono *servitores, mercenarii, solderii, servituri* ec. come si vede nelle *Consuet.* di Palermo c. 69, di Catania tit. 32, di Castiglione 48, di Girgenti p. 91, di Siracusa e Noto succennati p. 91 e 100, di Patti st. 3, di Caltagirone cons. 35 e seg., di Corleone c. 25 da me pubblicati.

tiche della civile capacità si limitarono alle più abiette famiglie rustiche delle terre feudali (1).

Gli usi e le leggi ne' vari paesi di Europa su la età minore molto differivano, ma quasi dappertutto pel nuovo spirito di indipendenza individuale se ne abbreviava la durata, protratta sino a' venticinque anni dalle leggi romane (2). Fra noi non e-

(1) Per vedere quel successivo miglioramento delle giuridiche condizioni delle persone basta leggere e confrontare le leggi e consuetudini sopra indicato, o inoltre le *cost.* III 2, 6-11, 60, il cap. 38 di Giacomo ec. Mi limito a questi cenni sulle condizioni delle persone che potrei ampiamente svolgere coi lumi odierni su questo argomento fra noi negletto, ma altrove accuratamente studiato; e rinvio volentieri alle principali opere che ne danno soddisfacente notizia. Perreciot op. cit. *De l'etat civil.* ec. che offre nell'intiero v. III una raccolta di documenti del medio evo, simili ai nostri diplomi, Yanoski nella op. sopracitata che fu premiata nel 1839 e pubblicata nel 1860. E Guizot, *Hist. civ. franc.* l. 37 e seg. Troplong *Preface contr. Louage* ec. Amari *St. Musulm.* II 397 che promette trattarne poi nel v. III che dee compiere il dotto lavoro narrando l'epoca posteriore al 1060; Laferriere che nella op. cit. esponendo ampiamente il dritto feudale e le *Coutumes* di ogni provincia addita le notizie sulle condizioni delle persone vol. IV-VI. D'Espinay nell'op. cit. ha esposto con molta erudizione le vicende di quelle condizioni secondo le leggi barbariche, le *Coutumes*, o il dritto feudale. Girand nella cit. Hist. ne fa un quadro pe' tempi del basso impero, Thierry tanta luce vi sparse nella sua *Hist. du Tiers-Ètat*, e nel dotto *Essai sur l'hist. de la formation* ec, 1853. Du Boys op. cit. v. II e più espressamente III 616 ec. Hume *Hist.* II 248 pe' tempi normanni, Hamilton *Outlines hist. of England* p. 46 Londra 1857; Blackstone II 400. Cibrario nella *Econ. pol. del medio evo* c. II p. 51 e segg. Torino 1841; Muratori *Dissert*, 22 *Ant. Ital.* Forti che fa un esteso trattato su la servitù e le sue vicende nel medio evo op. cit. II, Sclopis che ne fa cenno op. cit. Poggi op. cit. I 151, e più estesamente, II 42, 82, 116 ec.

(2) L'età minore finiva dapprima in Milano a 25 anni pe' Romani, a 18 pei Lombardi; poi a 20 per tutti; Verri op. cit. p. 53, in alcune città di Piemonte a 18, nelle altre a 20; Sclopis *Leg. ant. del Piemonte* p. 305 e 320; in Venezia a 16 per gli uomini, a 14 per le donne D. Manin p. 44; in Normandia a 20 anni; in altri statuti si cangiava il termine per renderlo più conforme al dritto romano; come si scorge dal testo degli statuti, e da Giraud *Precis de dr. Coutum*, p. 12, da Amiable nella Revue hist. VII p. 205; e da Koenigswarther *Hist. de l'organisat. de la famille* p. 141, e 228. Molte differenze esistenti in Germania ricorda Einneccio *Elem. I. Germ.* Lib. I, t. 15.

stendevasi oltre gli anni diciotto, secondo l'uso longobardo adottato da statuti e leggi sicole (1) e rimasto vigente sino al codice nuovo (1819).

La patria potestà del dritto romano, che costituiva quasi un perpetuo dominio su i figli e la loro prole, era ignota alle genti germaniche; e i dritti assoluti ed esorbitanti del paterno impero, già mitigati dalle costituzioni imperiali per la influenza del Cristianesimo, si erano maggiormente ristretti per lo esempio delle nordiche popolazioni miste alle antiche; e i nostri statuti offrono benanco varie norme prudenti atte a conciliare i dritti dei genitori con l'interesse dei figli, e a preparare le novità del dritto moderno, ormai spinto quasi all'estremo opposto (2).

La emancipazione, non necessaria per gli antichi Germani non soggetti a quella patria potestà, fra noi si praticava secondo il dritto romano; e sebbene alcune città nostre, come molte italiche e straniere, seguissero i rigori delle leggi romane, lasciando il figlio eziandio dopo le sue nozze sotto la patria potestà, pure taluni nostri statuti riconobbero nelle nozze dei figli una tacita emancipazione. Questa importante novità durava sempre fra noi, e i nuovi codici la riduceano a legge generale, e questo vantaggio non ebbero mai le città e gli stati, che non vollero prima dei nuovi codici dilungarsi in questa materia dal dritto romano (3).

(1) Il termine di 18 anni è segnato negli statnti di Palermo, Messina, Siracusa, Catania e Castiglione da mo pubblicati pag. 10, 25, 40, 95; e nella Const. II 42 Minorum, conformo alla sanzione del re longobardo Liutprando pnbblicata nei *Monum. Hist. Patr.* nel vol. *Edicta Reg. longobard.* p. 104.

(2) Comparando colla patria potestà romana il *mundium* germanico e la libertà concessa, in vari paesi si vedrebbe subito qnanto prudenti fossero i temperamenti fra noi stabiliti. Basta a tal fine confrontare le notizio raccolte da Einnecio l. c. t. VI, Guarani I. 124 e segg. Forti II, 307. Laferriere l. c. e Koenigswarter op. cit. 139 e 223 con le *Consuetudini delle città di Sicilia* pag. 10, 18, 25 40 ec.

(3) Questa emancipazione vediamo nelle Consnetudini di Palermo c. 48, di Catania t. 20, di Castiglione c. 34 ec. Simile nso in Germania e in Olanda ci

Presto s'introdusse fra noi l' uso longobardo di sottoporre per tutti gli atti civili le donne non coniugate al consiglio di un *mundualdo*; e questa pratica non sancita da leggi positive, e appena accennata in una costituzione di Federigo, durò poi sempre; talchè sino al nuovo codice eziandio nei contratti di monache interveniva un mundualdo (1).

I limiti della capacità civile dei minori e delle donne maritate si scorgono designati nei vari statuti nostri in modo alquanto diverso dal dritto romano, e fu pei contratti delle mogli espressamente sancita la necessità dell'intervento o dell'autorità del marito, per giusto sentimento d'ordine e di armonia domestica (2).

attestano Einn. l. c. Voet in *Pand.* I, 8 n. 12 e scrittori ivi citati. Negli statuti di Montpellier n. 53 pubblicati da Girand op. cit. e in molte francesi *Coutumes* si ha un dritto conforme, come provano Laferriere l. c. Koenigswarter p. 227 e seg. mentre in Normandia art. 277 la donna sola si emancipava per nozze come in Venezia. Manin p. 41, e in Napoli per la Cons. *Sed et mulier.* Laferriere sulle antiche memorie dice: l'emancipation par mariage est donc un principe d'origine gallique II p. 74 Anco nella Spagna (Nueva recopil. V p. 28) s'avean i figli per le nozze come emancipati *entodas las cosas para siempre.* I Toscani neanco dopo il 1814 vollero l'emancipazione per nozze. Forti II 432.

(1) Senza risalire a confronti del dritto attico, del romano primitivo e de longobardo sulla tutela della donna basta accennare che l'uso longobardo del *mundualdo* durò *propter sexus reverentiam* in Sicilia e in Napoli. Guarani I 201, Valletta I 206. Einnecio addita (op. cit. tit. 15) la tutela germanica per le donne secondo i documenti antichi e le notizie di Ludewig *Different. iur. rom. et germ. de tutelis.* Nelle Cost. *Mulieribus* II 42 di Ruggiero, e *Obscuritatem* II 44 di Federigo si ammisero le donne alla restituzione in intero in vari casi, e si distinse quando esse stipulavano con intervento di giudici o di mundualdi.

(2) Le Consuetudini di Palermo, Messina, Catania, Castiglione, Noto e Corleone contengono varie disposizioni intorno alla capacità dei minori per le stipolazioni e pe' testamenti; e additano pure le forme e garantie per la ipoteca o la vendita dei beni loro; e possono tutte vedersi nella edizione da me fattane, dove tutto si rinvengono agevolmente con la scorta dell'*Indice general*e che vi ho apposto. Ivi pure si possono rinvenire le disposizioni dei nostr statuti che restringono la capacità delle donne maritate, sì per le fideiussion'

Rimase in vigore il dritto romano per le tutele, mentre gli usi germanici aveano altrove introdotto varie novità (1).

La Corte nominava un balio al minore erede e possessore di feudi, secondo l'uso allora generale, che estendevasi agli impuberi figli del barone, fuorgiudicato o bandito; e Giacomo ordinò che la Corte scegliesse il balio fra i congiunti del minore; sicchè fra noi non si seguivano ciecamente nè gli usi normanni, nè altre leggi o costumanze che in modi diversi provvedeano a questa specie di tutela feudale (2).

Nei primordi della sicola monarchia Ruggiero imponeva per le nozze l'obbligo della pubblicità e della benedizione sacerdotale, dichiarandole illecite e clandestine in mancanza di tale sollennità; e punivale con la perdita delle doti e con la esclusione de' figli dalla successione. Tale estremo rigore mirava ad impedire le nozze sconsigliate ed occulte, facili a contrarre, difficili a provarsi, in caso di controversia, e non rare forse in quei tempi, poichè non erano state ancora frenate da espli-

che per le alienazioni di beni dotali, o per le loro ultime volontà. È giusto però notare che i nostri maggiori vollero ne' municipali statuti (che furono legge vigente sino al Codice del 1819) sancire la necessità del consenso e dell'autorità del marito; perchè le mogli potessero validamente obbligarsi, stare in giudizio, e fare donazioni. Ciò leggesi nelle Cons. di Mess. cap. 27 e 37, di Catan. t. 5, di Castigl. c. 19, di Caltag. c. 27, e di Corleone c. 8 e seg. e tale prudente sanzione mancava negli statuti italici.

(1) Veggansi i c. 50 *Cons. Pal.* 16 *Cons Messin.* e pag. 94 per Cons. di Siracusa che aggiungono l'obbligo di tre inventarii per restarne copia nell'archivio comunale. Blackstone II 255 ricorda le leggi inglesi che attribuirono la tutela al solo congiunto non chiamato a succedere ai pupilli, come già prescrissero le leggi di Caronda (sopra citate pag. 20) e simile precauziono in Francia fu prescritta nel 1270. *Recueil gener* II 510.

(2) Si vedono tali differenze di leggi nostre ed estere, confrontando le Cost. *Si quando* II 7, *Minoribus* III 30, e il c. 32 di Giacomo col cap. *Feudatarius* di Carlo II per Napoli e con le estese notizie che abbiamo su tale *bail féodal, garde noble* ec. da La Ferriere IV p. 456, D'Espinay op. cit. p. 193 e 393, Blackstone. II ec.

vite e severe sanzioni nè dal dritto romano, nè da' concilii generali. Quando poi la Chiesa diè stabili e generali norme sul matrimonio, i giuristi seguendo le dottrine teologiche più esagerate, contesero sulla efficacia di questa legge normanna; perchè negavano alla potestà civile ogni ingerenza sulle regole di questa grande istituzione, quasi la dignità di sacramento abbia potuto distruggere il carattere civile del connubio, che è fondamento della famiglia e della società (1).

Guglielmo il *Malo*, seguendo l'alta ragion feudale dei tempi suoi, prescrivea l'obbligo di ottenere il regio assenso per le nozze di nobili donne, cui si constituissero doti o dotari su i feudi; e i baroni si dolsero poi dell'avarizia del principe, che negava o troppo ritardava il suo consenso, col reo fine di aversi la riversione al fisco per difetto di legittimi successori. Questa legge che potè fra noi, come in Inghilterra ed altrove, dar luogo a tali abusi, non cessava, anzi più si estendeva sotto lo svevo. L'avido governo angioino se ne giovò; ma dopo il Vespro fu alquanto mitigata in Napoli; e Giacomo più generoso concesse illimitata in Sicilia la libertà delle nozze (2) Federigo

(1) Queste sanzioni troviamo nella Cost. Sancimus III 22. I riti nuziali dei Romani non erano forme essenziali per la validità del matrimonio, cui bastava il solo consenso. Voet *Pand.* lib. 23 t. 2 n. 2. Taluni *Capitolari* de' re Franchi vi provvidero in parte, e trovo la regola, *ut nuptiae omnes pubblice fiant*, riferita nel cit. *Recueil Gener.* I p. 35 n. 15 an. 755. Di quanto disposero i Carolingi fa menzione Guizot op. cit. Lec. XX e seg. Leone ordinò « sacrae beneditionis testimonio matrimonia confirmari » ιερας ευλογιας μαρτυρια Nov. 89. L'annotatore di questa Novella bizantina (vol; IV ed. Venez. 1844) ricorda la legge simile di Ruggiero. La Chiesa su queste forme non avea dato legge generale sino ai Normanni, e nel 1215 il genio ordinatore di Innocenzo III stabilì la necessità dei proclami e vietò le nozze clandestine (Can. *Cum inhibitio*, riportato nello *Decret.* di Gregorio IX al lib. 19 t. 3. de *clandest. despons.*) e di ciò gli diè lode il dotto Hurter *Stor. d'Inn.* III. ed Mil. 1858 IV. 266.

(2) Quel vincolo era sancito nella Cost. Fratribus III. 17 di Guglielmo. Falcando narra i reclami de' baroni: filias *innuptas remanere, difficile permissionem impetrat* ec. Bibl. Hist. I p. 439Questo dritto del re o di altro signor

avea vietato di contrarre nozze con persone straniere sotto pena di confisca di beni, in difetto di regio permesso; ma questa legge, oltremodo severa ed aliena dallo spirito di civiltà dello svevo, fu per avventura di breve durata, e intesa ad evitare pericoli in tempi difficili (1). Federigo aragonese studiavasi di tenere in fede i baroni, vietando le nozze con i ribelli o nemici e con figli loro (2).

Ruggiero permise il ripudio della moglie adultera, vietando ogni detenzione o violenza; nè credea dilungarsi dalla dottrina

fendale (snzerain) venia detto in Francia *droit de mariage*, ed erasi persino recato in oriente nel breve regno fondatovi da' Franchi. *Uzanze de lo imperio* de *Romagnia* c. 31, *Grand Coustumier de Normandie* c. 33, *Etablissements de S. Louis* c. 63 ec. presso *D'*Espinay op. cit. Liv. III ch. 7. Hume riferisce. (*Appendix* p. 266) che in Inghilterra il ro presentava alla nobile donna lo sposo e che i nobili giovani (*male heir*) doveano pnre ottenere quel regio consenso; e che d'ordinario non l'aveano sonza pagare grandi somme (largo sums). Blackstone pnre ne riferisce gli abusi o la ostensiono, e dice quell'uso di origine normanna II 415 — Federigo svevo nella Cost. Honorom III 23 ostese quel vincolo o ne fn aspramente biasimato da Andrea d'Isernia e da M. Afflitto ne' commentarii. Gli Angioini abnsarono di qnella legge; o persino Nicolini lo accenna nel *Giovanni da Procida*, atto III e not. p. 144 ed. Le Monnier, Bisogna confrontare il c. 22 di Giacomo col testo del cap. *Item statuimus quod licitum sit* sotto il titolo *De matrim. contr.* cho è tra le riforme sancite nel piano di S. Martino; e il confronto fa ben conoscere che la vera libertà delle nozze fu concessa in Sicilia; e che in Napoli al contrario vi fn apposta una seria restrizione, il cho non fu additato dagli storici napolitani, e neanco dal Pasqualino che descrisse le differenzo del dritto feudale siculo e napolitano. *Different. feud.* cc.

(1) Una *Constitutio* o Encyclica trovasi riferita da Huillard-Breholles (op. cit IV 233) e compresa fra le *Epistol. Petri de Vineis* VI c. 7, per cui Federigo invitava gli stranieri a stabilirsi nel regno; e ciò addita la cessaziono di quella proibizione che il dotto francese credo perciò esser caduta presto in obblio.

(2) Il testo del c. 54 di Fed, che ciò prescrivo, è alquanto mutilato, come già notava il Testa. Cntelli nel sno comento (Codex p. 200) riflotto cho il c. 54 concerne i ribelli o nemici già perdonati; e che era giusto tenerli sempre lungi dalla fedele nobiltà e dal godimento dei feudi cui era annesso il militare servizio, pericoloso in persone una volta mal fide.

cattolica, sempre cara alle genti sicole e napolitane; chè non erasi peranco definito dai concilî generali l'assoluto divieto del divorzio, nè era comune la rigorosa dottrina che lo escludeva, anche nel caso di adulterio, malgrado la eccezione che sembrava fondata su la sentenza evangelica. Continuò infatti il divorzio, come uso generale delle genti pagane e barbariche, non distrutto dalle leggi cristiane, che successivamente aveano corretto le viete costumanze per rendere la vita civile più conforme alla cattolica dottrina (1).

Ma fra noi dopo i tempi normanni non vedesi menzione del ripudio, e la costituzione di Ruggiero si interpretò come intesa a permettere la sola separazione personale, per evitare il contrasto con la dottrina ecclesiastica dominante.

Si trovano nei nostri statuti poche regole intorno alle servitù, e son derivate in parte dal dritto romano, e opportunamente spiegate o riformate (2).

Guglielmo *il Malo* avocava al fisco il denaro ed ogni cosa

(1) Ruggiero fece quella sanzione nella breve Cost· *Repudium* II 78. È noto che il permesso mosaico del ripudio (*Deuteronom* c. 24) fu revocato nel Vangelo (Marco X, Luca XIV) sebbene vi apparisse una eccezione pel caso di adulterio (παρεκτός λόγου πορνείας Matt. XIX v. 16), como altra eccezione per maligno abbandono del coniuge si argomentava poi dalle parole di S. Paolo (*Corinth.* I c. 7 v. 15). Le collezioni del dritto canonico ci provano che ai tempi di Ruggiero non era fatta una proibizione positiva ed assoluta del divorzio; e per altro le costituzioni d'imperatori cristiani raccolte ne' codici di Teodosio e di Giustiniano tolleravano il divorzio, come la servitù, il concubinato, le usure ed altri abusi, ripugnanti alla novella religione, o che si vennero lentamente riformando, perchè non era possibile una pronta mutazione di usi inveterati della società antica. Di ciò abbiamo anche le prove in Giannone Op. Postume, *Apologia di St. civ.* Capolago 1841, ed in Gudelino *De Jure nov.* I c. 1.

(2) Leggonsi nelle *Cons.* di Catania, di Castiglione o di Siracusa da me pubblicati, p. 81 e 97; ed è stabilito nelle *Cons. di Caltag.* 42 che non si acquista dritto di servitù pel solo use del passaggio pei fondi, o dei pozzi ed aquedotti.

trovata, di cui s'ignorasse il padrone, al quale concedeva un solo anno per reclamarla; ma Giacomo richiamò in vigore il dritto comune pei tesori, revocando quella ingiusta e rapace legge fiscale (1).

L'ordine delle successioni, sempre dipendente dalle condizioni politiche ed economiche della società e dall'ordinamento della famiglia, rimase fra noi conforme alle tradizioni del dritto giustinianeo, che avea posto fine alle antiche variazioni di usi e leggi romane. Gli statuti e le leggi nostre infatti non immutarono quel diritto preesistente, e solo il modificarono in qualche parte nella ragion civile o feudale, per la influenza degli usi germanici che ammettevano il condominio della famiglia, il privilegio del sesso e dell'età, e la diversità delle successioni secondo la origine dei beni. In Italia e fuori la mescolanza di tradizioni, costumanze e leggi romane, germaniche, e feudali produsse le infinite locali consuetudini con ordini successorii affatto alieni dal romano diritto (2). Ma in Sicilia poche

(1) Ciò vediamo nella Cost. *Pecuniam* III 35 di Guglielmo, e nel cap. 23 di Giacomo, che ne corregge l'errore. Non occorre far menzione delle diverse leggi straniere che in varii tempi adottarono o modificarono pei tesori il dritto romano.

(2) Sono a tutti note le mutazioni delle romane leggi sulle successioni dai tempi repubblicani sino alla nov. 118 di Giustiniano, sì bene descritte da Montesquieu, liv. XXVI e poi da Gans *Hist. Dr. Succes.* e da Troplong *Influence* ec. Dopo le invasioni barbariche i principii germanici sopra cennati divennero base degli ordini di successione; ma numerose oltremodo erano le differenze di leggi e usi in tale materia. In tutte con forme e regole diverse si modificava la successione secondo l'età o il sesso degli eredi, e l'origine e la qualità dei beni; il che ripugnava alle idee di naturale equità ed ai principii del dritto giustinianeo. Gli usi e le leggi germaniche sulle successioni descrisse già Einneccio op. c. II 9, ove pur nota come i Visigoti ammettessero le femine egualmente alla successione, secondo il dritto romano; ma i moderni con immensa copia di nuovi documenti germanici han comparato quelle successioni alle *Coutumes* francesi, e basta fra i molti additare la sopra citata opera di Koenigwartor o il Laferriere che raccolse gli usi di ogni provincia francese, vol. V e VI. D'Espinay ne fece una erudita espo-

città, seguendo gli usi normanni e in parte ancora i longobardi, esclusero dalla successione paterna le figlie maritate e dotate, e preferirono i maschi e le sorelle nubili (*in capillo*) e ordinarono in taluni casi la divisione fra la linea paterna e materna, e attribuirono i beni immobili alla linea, ond'essi erano derivati (1).

sizione p. 272 e segg. e cenni soddisfacenti ne avea pur fatto Giraud *Precis* ec. p. 44. Gli usi normanni sulla successione accennati da Laferriere loc. cit. si leggono nelle *Coutumes* antiche e nelle riformate sopra indicate 65 e 110, e sono degni di nota i capitoli XI e seg. della *Cout. Norm.* che mostrano quella preferenza del sesso e dell'età, e quell'obbligo di dotare le sorelle. Nell'Italia la influenza del dritto romano e i canoni modificarono alquanto gli usi germanici; ma rimase quel privilegio di agnazione, come si scorge nei primi titoli *De successionibus* ec. delle *Cons. Neapolit.*, e negli scrittori Valletta, Rapolla, Grimaldi ec. e negli statuti di Pisa, Milano, Mantova ec. additati nelle cit. op. di Verri, Forti e Gindici, e del tedesco Gans, il quale però tacque dei sicoli che forse non conobbe, giacchè li credette uguali alle Cons. napolitane—Il dritto longobardo pure veggiamo negli *Edicta reg. longob. Mon. hist. patr.* p. 50. Negli antichi statuti di Torino la successione in generale venia regolata secondo *iura romana et imperialia. Monum, hist. pat.* I 664; ma altre regole sono ivi segnate, 665, e per Casalo 982, Nizza 55 ec.; poi in tutto il Piemonte per legge si esclusero le femine maritate e dotate, e si diè alle nubili il dritto a dote congrua, preferendo loro sempre i fratelli, come vediamo nelle *Loix et Const.* V. 7, *Della successione degli agnati ed esclusione delle femine.* Al tutto differenti dalle nostre e dalle altre costumanze e leggi europee erano le inglesi in questa materia; poichè per gl'immobili si escludevano gli ascendenti, e davansi ai discendenti e collaterali serbando il privilegio del sesso e dell'età, ma le femine divideano i beni. Pei mobili la successione è deferita al coninge superstite, ai figli, e in loro difetto ad altri congiunti, ma con obblighi e condizioni al tutto diverso dagli usi di altre nazioni, e che il Blackstone ha esposto ampiamente. Op. cit. v. III.

(1) Tali differenti successioni vediamo stabilite negli statuti di Siracusa da me pubblicati a pag. 93; in quelli di Caltagirone (conformi a quei di Piazza città di Lombardi) cons. 29-33, p. 109 e seg. della mia edizione, dove per altro si possono rinvenire tutti quegli usi speciali diversi alquanto dalle leggi longobarde e dalle normanne consuetudini, quantunque da esse traggano in parte la origine. Infatti secondo le consuet. antiche di Normandia c. 26 » Sorores in hereditate patris nullam portionem debent clamare versus fratres vel eorum

La preferenza de' maschi, la prerogativa dell'agnazione, l'esclusione delle sorelle nelle leggi longobarde e nelle consuetudini di Napoli e di altre italiche città modificarono le successioni secondo gli usi delle germaniche genti. La Sicilia pertanto quasi sola in Europa conservò costantemente il sistema della successione giustinianea nel medio evo e nei tempi moderni.

Un terzo dei beni era riserbato ai figli per legittima, qualunque fosse il loro numero, secondo i nostri statuti ,in ciò diversi alquanto dal dritto romano e dai moltiplici usi e statuti. Intorno alla facoltà di disporre per donazione o per testamento si erano conservate le poche restrizioni sancite nel diritto romano, aggiungendovi le modificazioni derivate dagli usi germanici, francesi ed italiani, per cui si chiedeva in talune alienazioni il consenso della famiglia; e adottavasi un sistema di limitazioni corrispondenti alla istituzione della comunione fra coniugi. I minori potevano a quattordici anni far testamento; ma se ne restringeva la facoltà negli statuti di Catania, Castiglione e Siracusa. Lungo sarebbe il far cenno di tali regole intorno alle trasmissioni dei beni fra vivi o per ultima volontà ; e basta leggerle ne' nostri statuti per convincersi

heredes, sed maritagium possunt requirere. » Concordano in ciò le *Coutumes* di Montpellier, Tolosa, Arles ec. pubblicate da Giraud l. c. p. 248 e i cap. XI e seg. della Cout. Norm. riformata.

Le leggi di Liutprando ammettono pure le femine in difetto di maschi, sia nubili o maritate, quelle che il padre *nupto* tradederit et alias *in capillo* in casa reliquerit ec. Nei *Monum. hist. patr. Ed. reg. Longob.* Liutpr. c. 1 n. 2 e 65. Quella espressione, *in capillo*, troviamo nella cons. *filia vero* di Siracusa p. 93 e nelle cit. leggi sicole, come nelle longobarde , e tutti riferiscono l'uso di intrecciare le chiome dopo le nozze, che sciolte portavano le vergini; Murat. Diss. Ant. It. XX e Ducange v. Capilli danno altre spiegazioni ed il Michelet ciò pure ricorda (*Orig.* I 170) e dice che nella Spagna si diceva *manceba en cabellos*. Alcuni nostristatuti preferivano i fratelli germani agli unilaterali, seguendo in parte le tradizioni del dritto giustinianeo, come può vedersi confrontando le Nov. 118, 84, 127 con le *Cons. di Cat.* 9, di *Castigl.* 23, di *Siracusa* p. 93; ed ora l'art. 740 del *Cod. Italiano* diede una quota doppia ai germani.

della prudente mescolanza del dritto romano con le nuove idee di libertà delle persone e dei beni (1).

Nelle divisioni il maggior nato faceva le quote, e il minore eligeva; il che durò sino al nuovo codice, come in Germania (2).

Norme speciali non si segnarono pei figli illegittimi; ma negli statuti di Messina gli spurii e incestuosi escludeansi dalla successione paterna; e Federigo, temperando il rigore di antiche leggi, ordinò che la Corte concedesse i beni dei chierici ai loro figliuoli col peso di un'annua prestazione (3).

Ruggiero escluse dalla successione chi avesse distrutto il

(1) Molto diffrivano fra loro intorno alla legittima e alla qnota disponibile, gli usi e le leggi nel medio evo in Germania, in Italia ed in Francia e lnngo sarohbe il pure indicarli; e mi limito a ricordare soltanto come snlle mntazioni in ciò arrecate al dritto romano offrono lnmi snfficienti Koenigswarter op. cit. *Beautemps Beauprè De la portion disponible* ec. *Duverdy* che tntte ne espone le vicende nella *Rev. hist.* I 513 Levy M. Iordao pel Portogallo ec. *Rev. hist.* III 500.

Nè meno prolissa riuscirebhe la indicazione delle moltiplici disposizioni dei nostri statuti tanto per la capacità di disporre per donazione o per testamento, che per le numerose cccezioni alle regole generali; e tutto si scorge chiaramente nella mia collezione di *Consuetudini* ec. Mi dispenso egualmente dal far cenno delle moltissime discrepanze degli statuti italici e stranieri, per le quali rinvio alle opere sopra citate di Verri, Forti e di Gans che tutti accenna gli statuti italiani allora noti; di Laferriere, D'Espinay e Girand, di Einnecio, Koenigswarter ec.

(2) Qnesta pratica veggiamo nelle Consuet. di Pal. c. 56, di Mess. c. 24, di Catania t. 24, di Castigl. c. 48, di Caltag. cons. 24. Einnecio riferisce l'uso identico nello provincie di Svevia e Sassonia; loc. cit, ma nelle *Cout. Norm.* art. 353 trovo la pratica opposta, di *Lots et partages faits par le puînè* e Michelet accenna pure alcuni differenti usi delle nordiche genti. *Origines du droit* p. 186 *francais.*

(3) Cons. Mess. c. 22. Const. III 28 *Sicut accepimus.* Nella Spagna non snccedevano al padre i nati da *barraganas* (concnhine) *de clerigos,* secondo il cit. *Ensayo* ec. p. 22. Federigo svevo concedea talvolta la capacità di legittimi agli infelici che n'erano privi sol perchè *defectus natalium impedit. Hist. diplom.* IV 225.

testamento paterno; e tale disposizione ora veggiamo in parte riprodotta nel codice italico (1).

In difetto di successori legittimi i beni erano devoluti al fisco, come dappertuto, sebbene con varie norme secondo i casi. In Palermo erasi però introdotto l'uso di conservarsi dal Comune per un anno i beni per l'erede. Se poi niuno presentavasi, il patrimonio vendeasi, una metà del prezzo rimaneva al fisco, e l'altra davasi ai poveri per l'anima del defunto. Federigo svevo dichiarò il fisco ultimo successore, perchè prende tutti i beni, di cui manca il padrone; e attribuì al barone i beni che abbia concessi al vassallo morto senza testamento e senza eredi; e persino nelle confische dei beni liberi dei fuorgiudicati il fisco non toglieva tutto il patrimonio ai figli. I beni liberi dei chierici, e quelli dei laici in terre demaniali, non esistendo eredi scritti, nè legittimi, al fisco erano devolute; ma una terza parte davasi ai poveri per l'anima del defunto. Nè il fisco prendea la roba rimasta dal naufragio, se non quando non esistessero nè i padroni, nè i loro eredi. (2).

(1) Const. III 67. *Si quis testamentum* di Ruggiero. Questa legge più estesa e sevora della Cost. 25 *Cod. De legatis* è conforme al concetto dell'articolo 725 n. 4 del *Codice civile d'Italia*.

(2) Cons, di *Pal*. c. 38, Const. III 10, *Si quando contingerit*, I 57 Patres, e I 61 *Dohanae secreti* di Federigo prima attribuita a Guglielmo.

Anco negli statuti di Montpellier 114 e di Albi 20 trovo il deposito o la cura dei beni per un anno e un giorno, nella raccolta di statuti presso Girand *Hist. Pieces* ec. p. 70 e 98. Giacomo permise col cap. 24 di reclamare la restituzione di roba salvata dal naufragio; e Cibrario ricorda con onore questa benigna ginstizia, la qnale rispettava i dritti di proprietà, e che non era comune nel medio evo. *Econ. pol.* III c. 6. Mi astengo dal far cenno del dritto, o abuso, di *Albinato* che con vari nomi e pretesti toglieva a pro del fisco i beni dei defunti stranieri, e che fra noi moderavasi, anzi ignoravasi, come bene scrisse Luigi Volpicella. *Ore solitarie* Napoli 1845; e veramente in Sicilia e in Napoli si preferiva il dritto comune a quegli usi barbarici; e fra noi nemmeno sotto i Musulmani esisteva quell'uso, poichè ess non ebbero quel diritto di albinaggio e di naufragio, come notò Amari nella prefazione del lavoro recente. *I Diplomi Arabi del R. Archivio fiorentino*,

Quest'ordine di successioni conforme al dritto romano regolava tutti i beni liberi di ogni classe di cittadini, ma era estraneo alla trasmissione dei feudi; talchè le eredità dei baroni erano regolate dal dritto romano o sicolo per gli allodi, e dagli usi lombardi e franchi pei feudi; poichè i fidi compagni di Ruggiero e i sopravvenuti nobili franchi e italiani aveano secondo le loro origini una norma speciale nelle consuetudini franche o longobarde per la successione feudale da secoli stabilita. I popoli, seguendo i germanici costumi, preferivano nella successione i maschi alle femine; ma i longobardi divideano il feudo tra i figliuoli, mentre i Normanni e i Franchi l'attribuivano intero al primogenito per un uso costante, che ebbe sua origine nel disegno di serbare più sicuramente nel feudo individuo lo splendore, la potenza e gli agi del barone, che doveva con sue genti armate tenersi pronto alla guerra ed esercitare pel feudalismo alquante sovrane prerogative. L' ordine delle successioni era perciò differente secondo l'origine o la patria della baronale famiglia; e in Italia era più comune la longobarda successione, come in Sicilia l' uso dei Franchi, sol perchè fra noi il maggior numero dei baroni erano di stirpe franca e normanna, e pochi vi erano i longobardi.

La successione feudale veniva inoltre modificata o limitata dai patti della concessione, molto vari, e che davano luogo a clausole d'investitura moltiplici e a grande varietà di feudi; talchè la successione si limitava alle persone contemplate nella concessione o investitura, o non escluse dal dritto od uso comune feudale; e in loro difetto non poteano succedere altri congiunti, nè altrui trasferirsi il feudo per donazione o testamento.

Federigo svevo rispettò gli usi esistenti fra noi e nelle provincie napolitane, lasciando ai baroni piena libertà di seguire l'ordine di successione dei Franchi o dei Longobardi; ma vincendo i pregiudizi dei tempi, condannò il rigore inumano del principio feudale, per cui del tutto si escludeano le donne e

si preferivano gli agnati anco alle figlie del defunto barone, e prescrisse che in difetto di maschi le femine succedano, escludendo i consanguinei del genitore. Poi con norme più estese e generali regolando le successioni dei nobili nei feudi, sancì che i figli e discendenti in infinito succedano primi; che il maschio sia preferito alla femina; e, pei viventi *jure Francorum,* il maggio rnato agli altri, e che nella lineac ollaterale a preferenza del padre superstite i fratelli anco unilaterali e le sorelle *in capillo* (nubili) escludano quelle già maritate e dotate di beni paterni; altrimenti queste succedano; ma la maggiornata sia preferita pei Franchi; e concorra con le altre pei Longobardi, con obbligo di conferire le doti già ricevute; i figli del fratello rappresentino il genitore defunto; gli altri congiunti non succedano. Così la preferenza del sesso avea luogo in ogni caso; ma pei Longobardi il feudo si dividea tra i figliuoli, o in loro difetto tra le figlie; mentre pei viventi secondo il dritto dei Franchi diversa era la ragione del successore nel feudo dai dritti degli altri eredi; chè il successore divenia solo padrone del feudo franco e individuo. Egli solo godea le prerogative signorili, come pur solo gli obblighi e il militare servizio assumeva; e i suoi congiunti che con lui divideano il patrimonio libero o allodiale dei loro maggiori, non poteano aver parte dei beni feudali ed unicamente una prestazione annuale impostavi tenea quasi luogo di legittima, ed era destinata al sostentamento dei maschi, alla collocazione delle donzelle. Da ciò per gli uni la *vita milizia,* per le altre la *dote di paraggio*, su cui non s'aveano dapprima norme precise. La giurisprudenza sicola suppliva al difetto delle leggi sveve che il solo dritto ne indicavano quasi per incidente, prescrivendo che i maschi preferiti nella successione dei feudi collocassero in matrimonio le sorelle o le zie; e che sui beni paterni dovesse il fratello preferito collocare le sorelle, e far milite (o armar cavaliere) il fratello minore, il quale in ogni tempo potea far valere questo suo dritto.

Giacomo diè maggiore estensione alla successione collaterale ammettendo i discendenti del fratello sino al *trinepote*; e serbando sempre pei Franchi la prerogativa del sesso e dell'età, tranne pel caso che la primogenita fosse già maritata; chè allora la minore *in capillo* (nubile) si preferiva.

Federigo aragonese chiamò alla successione i collaterali, in difetto di discendenti, qualunque fosse la origine dei feudi, Martino severo contro i ribelli, avocandone i feudi, escludeva i congiunti dalla successione feudale (1).

(1) La natura di questo lavoro e la prefissami brevità non mi permettono altri cenni su queste gravi materie. I nostri giureconsulti teneano appena ragione delle storiche origini; e disputavano lungamente se fosse tra noi di dritto comune e presunta la successione franca o la longobarda; e le loro discordanti opinioni sono accennate nella *Decis.* V n. 28, Artale *Decis. feudales.* La parte, a dir così, pratica fu ampiamente svolta da molti insigni scrittori sicoli, dei quali il più antico fu B. de Medico (sopra ricordato p. 115 e seg.) e il più recente fu Rocchetti nel lavoro rimasto incompleto *Dritto feudale comune e sicolo* Pal. 1807. Le sopracennate leggi sicole che regolarono sotto i nostri re la successione nei feudi e le ragioni delle donne e degli ultrogeniti sono le Cost. *Comitibus* III 21. *In aliquibus, Ut de successionibus* III 26 e 27; il cap. 33 *Si aliquem* di Giacomo, il c. 30 di Federigo e il c. 48 di Martino. La cost. In aliquibus parla pure dei borghesi; ma fra noi venne sempre applicata ai soli feudi, come pure notò il Capone op. cit. I p. 181.

Comparando il tenore di queste leggi patrie (provvide in quei tempi e moderatrici del rigore assoluto della ragion feudale) con le leggi e consuetudini comprese nei *Libr. feud.* che erano il dritto comune e con le costumanze e leggi di altre genti in quella età, troviamo che il male della ineguaglianza e del privilegio inerente al feudalismo era comune in Europa, e che le nostre leggi il mitigarono. Sono pur troppo note le gravi differenze fra le feudali successioni franche, e le longobarde, da tutti gli scrittori antichi e moderni additate; e Laferriere (op. cit. IV 605) indicò le origini primitive comuni a quel duplice diritto, e ne accennò le discrepanze; ed il bel lavoro di Laboulaye *Rech. sur la condition des femmes* ec. ha ben raccolto usi e leggi per l'epoca feudale, anco per la successione nel lib. III, ed ora D'Espinay ha fatto un erudito prospetto delle molte costumanze e leggi francesi sulla successione nei feudi, op. cit. pag. 207-397; e per l'Inghilterra scorgiamo le differenze leggendo gli ordini di successione descritti da Blaskstone II 393 e seg, III 31 ec. ed è degno di nota che la succes-

Così in Sicilia le consuetudini regolavano i beni allodiali, tenendo per norma delle successioni il dritto romano; mentre gli statuti di altre nazioni ne differivano grandemente, e seguivano pure differenti modi di successione nei feudi, che fra noi vennero retti dagli usi generali lombardi o franchi, migliorati dalle leggi sveve e aragonesi sopra indicate, che saviamente contemperarono i principii del feudalismo ai sentimenti di equità naturale e alle giuste teoriche su la trasmissione dei beni alla famiglia superstite.

sione inglese nei beni immobili eziandio non fendali molte è somigliante all'antica nostra sneccessione nei fendi, ammettendo i privilegi dell'agnaziono e del sesso. — Nè nguali erano le nostre leggi e le napolitane, quantunque fossero comnni le leggi sveve fondamentsli sopra riferite. Infatti, sebbene il capitolo *Si aliquem* di Giacomo sia stato ricavato dal capitolo che il papa Onorio sanciva per Napoli, e che il Giannone pnbblicò (Lib. XXI, v. III, p. 474) nondimeno è ginsto notare che Carlo vicario del padre promnlgò nel piano di S. Martino varie concessioni (specialmente a pro delle chiese) che furono in Napoli sempre vigenti; ma i capitoli di più larghe riforme fendali e civili, sanciti da Onorio IV e in parto ricavati da nsi e documenti del tempo di Gnglielmo il Buono, si promnlgarono in Napoli durante la prigionia di Carlo; e non ebbero più vigore, qnando egli fn libero e regnò in Napoli. Or Giacomo facendo in Sicilia uguali e maggiori riformo e concessioni, e adottando letteralmente alquanti capitoli di Onorio, introdnsse fra noi nna legislazione diversa dalla napolitana, non solo per le modificazioni arrecatevi, ma eziandio per le parti identiche, le qnali non fnrono più in Napoli tennte per leggi; e di ciò pnò aversi chiara idea confrontando da nn canto il Gregorio *Introd.* e Consid. III c. 7 col Pecchia da lui confutato, e dall'altro la narrazione del Giannone lib. XXI e mettendo pnre in confronto coi sopradetti capitoli di Onorio pnbblicati da Giannene l. cit. p. 466-477 i primi c. 1-47 dei c. 64 di Giacomo da quelli in gran parte ricavati, chè il resto c. 48-64 son tntti nnovi e *posteriori*, come il Testa ed altri notarono. Per qnesta differenza, per le posteriori novità e per le giuridiche conseguenze che la giurisprudenza ne trasse, furono alqnanto diverse le nostre ragioni feudali dalle napolitane, e perciò il Pasqualino scrittore napolitano, in nn volnme segnò *Differentiae* ec. Pal. 1697, e il nostro Giovanni Rizzari notò *cento* disparità in nn bel lavoro corredato di dottrine e decisioni, e che ha per titolo *Feudales differentiae inter Siculos ac Neapolitanos;* opera inedita che abbiamo nel Mss. Qq. E 166 in questa Biblioteca comunale.

Molte novità si erano introdotte per l'esempio delle nordiche genti nelle civili conseguenze del matrimonio; perocchè mentre in Sicilia era stato sempre vigente il sistema romano, vi fu sostituita o contemperata la comunione, e aggiuntovi l'uso del dotario. Le famiglie fedeli alle antiche tradizioni conservarono il sistema dotale del dritto giustinianeo, che destinava i beni dotali a sostenere i pesi del matrimonio, ne vietava l'alienazione, e in varî modi ne garentiva la restituzione; ma le nuove genti venute dopo la conquista normanna, introdussero fra i nostri l'uso della comunione di beni fra coniugi. I nostri statuti ne segnarono poscia le norme costanti, con basi identiche e poche differenze. Dichiarano tutti che per la nascita dei figli i beni dei coniugi si confondono in unica massa, e s'intendono *tripartiti* di dritto fra i due coniugi e la prole; sicchè a morte di uno dei coniugi, il superstite avrà un terzo dei beni, e i figli ne avranno un terzo per dritto proprio e naturale, ed inoltre per dritto di successione l' altro terzo, già spettante al genitore defunto.

La regola dotale perciò rimaneva vigente in difetto di prole, la cui nascita soltanto dava origine alla confusione e comunione di beni; ma nelle città di Palermo, Caltagirone, Piazza e Corleone, e nelle altre che eguali costumanze seguivano, il nome di dote estinguevasi e la comunione avea luogo eziandio in difetto di prole, pel solo trascorrimento di un anno dalle nozze. Per tal guisa la comunione in Sicilia non cominciava giammai dalla celebrazione del matrimonio, ma avea luogo in talune città dopo scorso l'anno, e nelle altre soltanto dopo la nascita dei figli; anzi è notevole che nella capitale il costume dei Greci o viventi col dritto giustinianeo, respinse quell'uso. Così un prudente temperamento facceasi di romano diritto e di nordiche costumanze. Le patrie leggi non regolarono la comunione, e solamente Federico aragonese ne accenna la esistenza, poichè agli usi del popolo si lasciava in Sicilia un libero svolgimento.

Nelle italiche città non fu mai adottata la comunione fra coniugi, come ci provano tutti gli statuti loro che non ne fanno pur cenno; ed unicamente nell'isola di Sardegna n' esisteva la pratica, forse introdottavi dagli Aragonesi, non già dai settentrionali che non vi dominarono, nè dagli Italiani che non l'aveano. Esteso era l'uso della comunione in Germania, nella Spagna, in Portogallo e in Francia; anzi comprendeva i beni feudali, che a ragione in Sicilia ne rimanevano esclusi (1).

(1) La comunione di beni fra coningi s'introdusse nell' isola nostra dopo la conquista normanna, come sopra ho dimostrato (pag. 109); ma essa era già un uso antico fra le galliche genti, e finora ne è controversa fra i dotti la vera origine. Taluni la traevano già senza veruna prova dal dritto romano; altri voleano ravvisarla nei costumi degli antichi Galli, traendone argomento dalle parole di Cesare (*De bello gall.* III 16) che accennano un uso simile, ma non identico. Troplong ed altri la credettero derivata dalla tacita società che esisteva fra le genti di condizione servile o di mano morta nelle terre feudali; altri la ripetono dal dritto germanico, quantunque essa fra le barbariche leggi non si trovi, e solo si argomenti quasi la sua prima formazione negli antichi documenti delle germaniche genti; ed ora in certa guisa varie opinioni si conciliano additando varie occasioni di sua origine lenta e successiva; il che ci pare anco più probabile, poichè escludendo la origine latina, e ritenendo differente dalla comunione la società ricordata dal solo Cesare pei Galli, rimangono negli atti innumerevoli e nelle storiche memorie del medio evo infiniti argomenti, che mostrano la tacita comunione fra le genti agricole, e l'uso generale nelle nordiche provincie, indi esteso alla penisola iberica, alla Sicilia o alla Sardegna. Molto differenti erano nei vari paesi le consuetudini e leggi sì per l'inizio della comunione, che per le ragioni dei coningi e dei figli.

Lungo sarebbe e superfluo ogni cenno su le differenze fra gli usi delle nostre città, che possono leggersi nella cit. mia raccolta di *Consuetudini* p. 20, 35, 92, 107, 112 ec. e mi contento di notare che secondo le *Cons. di Pal.* c. 43-47 o di *Corleone* c. 5, 17, 23 la regola dotale rimanea vigente pei Greci, e per tutti coloro che preferivano il dritto comune romano, compilato e riformato da Giustiniano nella greca Bisanzio; mentre la comunione ammetteano le nuove famiglie e quanti seguivano l'uso delle genti occidentali e nordiche, le quali scriveano in latino gli atti e le leggi e nella chiesa aveano il rito romano, e si diceano perciò *Latini*, distinguendosi dagli altri, cui davano il nome di *Greci*. Di tali usi e differenze in Sicilia troviamo le prove

La regola dotale vigente fra noi per molte famiglie viventi con gli usi antichi, e adottata dai *Latini* nel contratto o per iscioglimento di nozze senza figli o entro l'anno, prendea

serbammo memoria in tutti i contratti di matrimonio sino al 1819, poichè gli sposi dichiaravano di contrarre *secundum morem, consuetudinem et ritum Graecorum, ut vulgo dicitur, alla greca grecaria;* cioè col sistema dotale, e nel c. 17 e 23 delle *Cons.* di Corleone si dice *alla grichisca.* La sola legge sicola che fa menzione della comunione è il cap. 6 di Federigo aragonese che alle mogli dei ribelli senza figli, fa salve le doti loro; e se abbiano figli, la terza parte dei beni comuni; il che mostra l'uso generale della comunione derivante dalla nascita dei figli. Il testo degli statuti italiani prova come fosse ignota alle genti italiche la comunione fra coniugi, e sempre in uso la regola dotale; e ne fecero pur cenno Gans op. cit. e Forti Op. *post.* III p. 452 Fir. 1854. Nell' isola di Sardegna la *Carta de logu* di Eleonora (sopra cit. pag 127) nel cap. 99 dice: Ordinamus chi si alcuna femina *si coyarit a modu sardiscu,* over a dodas, e morerit o lassarit alcun figgin piccin ec. Nella nota n. 762 si accenna la preesistenza dell'uso di comunione dei frutti di tutti i beni fra coniugi, poi regolata da prammatiche. Eleonora con quel cenno attesta l'uso generale e il dice *sardiscu.* Martinez Marina (op. cit. p. 261 e seg.) scrive che antica è l' origine della comunione per cui si divideano tra i coniugi i frutti e gli acquisti: Una ley peculiar de Espana, por la qual se habia establecido, *deste muy antiguo,* la legitima comunion de bienes. ec. Nel Portogallo risaliva pure a' tempi antichi la *Comunao,* e le ordinanze di Alfonso III e le posteriori leggi ne riconobbero la esistenza; ma gli usi erano alquanto diversi dai nostri, come si rileva dalle notizie forniteci da Levy M. Jordao *Rev. hist.* IV. Le numerose francesi *Coutumes* (come cennai sopra a p. 110) ammettevano la comunione, fissandone diversamente l'inizio alla celebrazione delle nozze, o dopo l'anno e il giorno nelle varie provincie: e non poche discrepanze sulle ragioni dei coningi si trovano nei moltiplici usi della Francia, come è facile di scorgere, sia nel testo degli statuti principali già pubblicati, sia in quelli recati in luce da Giraud op. cit. o nella *Rev. Histor.*, sia dai documenti infiniti del medio evo, o dalle molte notizie e dotte riflessioni che sulla *communautè* ci forniscono Troplong *Prèf. contr. Mariage*, Laferriere op, cit. V e VI per ogni provincia e nel v. I *Essais hist. dr. fr.* ec. e infine l'erudito lavoro di D'Espinay op. cit. 179 e segg. ed altri innumerevoli. Non occorre ripetere che in Normandia la comunione era vietata, almeno pei beni esistenti in quella provincia, come già accennai a p. 110. È noto che i paesi *de droit ecrit* seguivano la regola dotale romana, e vi arrecavano talune modificazioni. In varie provincie di

norma dal dritto romano, e venia modificata lievemente da molti utili provvedimenti dei nostri statuti (1).

Universale altresì era nel medio evo l'uso del dotario estraneo al dritto romano, e da molte straniere consuetudini regolato, ma nelle nostre appena indicato; poichè esse ne riconoscevano la esistenza e la pratica, senza regolarne le proporzioni e i diritti, e nelle costituzioni normanne e sveve se ne fa cenno per la ragion feudale. Ruggiero infatti permise ai baroni e militi di costituire sui loro feudi il *dotario*, limitandone gli eccessi; e Guglielmo I regolò i dritti del barone successore nel feudo, e della vedova godente il dotario; e poi permise di costituirlo su i feudi, anco in pro delle sorelle, in difetto di beni liberi; e Federigo ordinò che il possessore di un sol feudo non costituisse altrimenti il dotario, che in danaro. Taluni nostri statuti fan cenno del dotario, come dovuto sui beni allodiali, e nei casi di restituzione di doti, quando non avea luogo la comunione di beni (2).

Germania la comunione di beni era ammessa, ed Einnecio ricorda che essa vi avea differenti regole, e che l'inizio era dalle nozze, o dopo l'anno, o dopo la nascita dei figli, come in Sicilia. *Elem. Jur. Germ.* I, tit. XII, n. 285 e segg. o cita per tali discrepanze gli statuti e gli antichi scrittori; ma lumi maggiori ne offrono i moderni tedeschi nelle moltiplici opere storiche sul diritto, additato da Warnkoonig. *De la science du Droit en Alemagne depuis* 1815, Paris 1841. Il dotto Laboulaye *Recherches* ec. L. II e IV addita i vari usi per la comunione; taco delle *Cons. di Sicilia,* che pure sono tanto estese ed importanti su questo argomento, e meritano tutta l'attenzione dei dotti stranieri.

(1) Tali statuti si leggono nella mia collezione a pag. 21 e seg. 39, 56, 62, 95, 103, 113 ec. e mi dispenso dal farne il confronto col diritto romano che n'era la base principale, e con gli statuti italici, che vi aveano analogia, e solo accennerò che vario utili novità per le doti faceansi in Venezia, riferite da Daniele Manin op. cit. p.30, in Torino e in Casalo *Monum. hist. patr.* I 955, in Napoli *Cons. de iure dot.* ec., in Francia D'Espinay 191 e Laferriere op cit. pei paesi *de droit ecrit.* o Laboulaye op. c, L. IV ec.

(2) Il dotario è regolato pei beni feudali dalle costituzioni III, 13 *Si quis baro* di Ruggiero, III, 16 *Mulier quae* 23 *Fratribus* di Guglielmo il Malo, III 15

Le trasmissioni dei beni e i contratti speciali si regolavano secondo il dritto romano: ma talune alienazioni veniano rette con norme particolari sicole, sia derivate da novità introdotte dalle nordiche genti, sia richieste dai nuovi bisogni della società. Nelle alienazioni dei beni immobili s'introdusse in Sicilia nei tempi normanni la prelazione, *protimisi* o *retratto*, affatto aliena dal dritto romano, ma divenuta nel medio evo comune in Europa, senza che possa designarsi il tempo o il luogo di

Licentiom di Federigo; pei beni liberi dalle *Cons.* di Palermo c. 41 e 47, per la restituzione, dal tit. 13 *Cons.* di Catania, e c. 27 di Castiglione per la sua costituzione, che era la quinta o la decima parte della dote, come si legge nella mia collezione di *Consuetudini* ec. p. 58. Questo uso del dotario sui beni liberi e feudali, che veggiamo tra noi esistente dai tempi della conquista normanna fu pure tra noi introdotto dallo esempio delle genti straniere qui venute, e che da remoti tempi ne aveano la pratica, tanto che le sue origini e vicende sono state fino al dì nostri investigate dai dotti nello antiche memorie del medio evo. Si ritrae dalle notizie del vetusto dritto germanico e delle costumanze posteriori alla conquista, che si dava un prezzo ai genitori della sposa per acquistarne il *mundium;* che tale prezzo divenne indi un profitto di costei, *dotalitium;* che fu poi generale l'uso di un *dono del mattino* (morgen-gabe) fatto alla novella sposà. Questi usi diversi produssero nei tempi seguenti la costumanza di un dono alla sposa, in usufrutto o in proprietà secondo i patti, e che ebbe poi nome di *dotarium*, dovuto dapprima per convenzione, poi fisso e per consuetudino. Le ordinanze dei re di Francia ne riconoscono l' uso inveterato; e in Normandia ed altrove poneasi un limite al dotario sui feudi; e Ruggiero ne imitò gli usi con norme alquanto diverse; Blackstone riferisce le molte e dissimili costumanze dell'Inghilterra, dove i giureconsulti chiamavano *dos* il dotario, ma egli non ne attribuisce l'introduzione ai Normanni, perchè stima da Federigo svevo ammesso il detario pei feudi; sicchè il dotto inglese non tenne ragione delle costituzioni sopra indicate di Ruggiero e Guglielmo, nè degli usi antichi normanni. Op. cit. II 514 e segg. Nelle *Cons.* di Napoli è pure regolato il dotario alquanto diversamente, come in Francia, in Portogallo ed altrove; ma la base n'era quasi uguale, e durò poi sempre. A non dirne più oltre, rinvio alle copiose fonti storiche e giuridiche sopre citate di Gans D'Espinay 170, Laferriere L. c. ed al Labonlaye p. 262 e seg. cho ne tratta pure ampiamente, additando gli usi stranieri e lo Costituzioni Sicole e non le consuetudini di nostre città.

sua origine. Tutti gli statuti stranieri e nostri determinavano il tempo e le condizioni della protimisi, per cui i consanguinei del venditore poteano ricuperare il fondo venduto, pagatone al compratore il prezzo di acquisto, ed impedivano le simulazioni e le frodi, con cui talfiata voleasi dalle parti eludere quel dritto sotto l'apparenza di permuta, di donazione o altrimenti. Oltre i consaguinei, aveano in vari statuti eguale dritto di retratto i padroni dei fondi contigui, e i condomini. I nostri maggiori mostrarono lo spirito prudente e democratico, per cui voleasi al possibile impedire nelle mani morte o prepotenti il cumulo dei beni immobili; e perciò secondo i nostri statuti la Chiesa, i baroni, il fisco non poteano esercitare la prelazione (1).

(1) Senza risalire alle vetuste memorie di talune prelazioni ammesse dagli usi giudaici, stranieri a noi, basta ricordare che il dritto romano non conobbe prelazione, come provano le collezioni giustinianee e perfino i Basilici. Nella decadenza dello impero in occidente se ne cominciò la pratica, e fu vietata dalla nota Cost. *Dudum (Cod. Theod.* III, 16 e *Cod. Justin.* III, 14); rimasta inefficace in molte provincie, e lo attestano le memorie di quei tempi e l'uso quasi generale del medio evo; ma non si può definire il luogo, nè il tempo di sua origine. Fu notato dai dotti che gli usi di molte genti germaniche trasfusi in varie leggi e consuetudini riconoscevano un condominio di famiglia, pel quale ogni proprietario veniva astretto a richiedere per le alienazioni dei beni liberi o feudali il consenso dei suoi eredi presuntivi. Da ciò poi nacque l'uso di offrire ai congiunti il fondo che voleasi vendere, perchè fossero preferiti agli estranei; e nei tempi seguenti parve più comodo il permettere la vendita, concedendo ai parenti il diritto di ricomprare entro un termine l'immobile alienato; e tale diritto dava origine al retratto *lignager*, perchè la linea paterna o materna l'esercitava, secondo la origine dei beni. Fu poscia esteso il retratto a pro dei condomini o dei vicini; come attestano i vari statuti.

Non occorrono particolari indicazioni dei nostri statuti sul dritto di protimisi o retratto, poichè in tutti se ne offrono norme moltiplici ed estese, le quali ne regolano l'uso, e prevengono le frodi con vari utili provvedimenti che possono leggersi nelle cit. *Cons.* p. 10 e seg, 42, 47, 72 e seg. 105 ec. e leggesi nelle p. 13. 43 e 77 come non competesse alle chiese ai baroni.

Questi municipali statuti regolarono sempre tra noi la *protimisi* o *retratto*, *prelazione, dritto di congruo*, come si scorge dal testo delle *Cons.* da me pub-

Legge speciale normanna o sveva non fu tra noi promulgata sul retratto; e la costituzione (*Sancimus*) di Federigo seguivasi in talune nostre città in difetto o silenzio di propr statuti (1).

blicate. Nei regni di Leone e Castiglia fu sempre in uso la prelazione, chiamata *derecho de tanteo y de retracto*, o infatti si trova *en todos los fueros*, come leggiamo nel cit. Ensayo ec. p. 236. Le consuetudini napolitane nel tit. 17 *De iure congrui* regolano il retratto, o le francesi pure fissano molte norme che si leggono nei testi, e nelle notizie che ne offrono i dotti moderni. Manin ricorda il retratto dei Veneti p. 68. Nel Piemonte non n'era generale l'uso, secondo riferisce Sclopis *Leg. ant.* ec. 318. e Tiraquello avea già additate le alquante città italiche o i regni stranieri, ove il retratto era in uso *De utroque retractu.*

(1) Federigo svevo promulgò su questa materia la nota Cost. *Sancimus amodo*, largamente commentata da M. Afflitto, Rendella ed altri in Napoli, pubblicata nel *Lib. feud.* V 13 (ed. Venez. 1844 p. 1118) senza la parte ultima che sembra piuttosto una addizione e spiegazione; che pure fu stampata intera e commentata da Afflitto *Venet.* 1597, da Rendella, *Neap.* 1614; e poi da altri; e nel 1795 riprodotta con versione da De Sariis *Cod. Legg. Nap.* XI p. 101. Il testo intero e corretto ne pubblicarono il Portz nella lodata op. *Legum* II p. 331 da me cit. sopra pag.93 o 96 fra le *Cost.* di Federico II, o la disse *anni incerti;* o nel 1854 il dotto Huillard — Breholles nella *Hist. Dipl.* IV 229 riprodusse la Cost. *De iure* προτιμήσεος fra le *Const.* estranee al Codice svevo, o additò vario precedenti edizioni, l' opinione che attribuivala a Federigo Barbarossa, la sua greca origine conforme alle *Assise de la Cour de Bourg.* c. 30 ec.; e riferendo l'uso della prelazione comune fra noi, aggiugne : «Constitutio igitur *Sancimus* huius consuetudinis quasi norma et regula ab ipso Friderico edi potuit ad usum Germaniae vel Italiae, ubi ius feudale vigebat, ot inde *Siculas inter leges* non immerito locum obtinuisse. »

Io non credo che sia stata legge del nostro regno quella Const. *Sancimus*, che si appalesa invece come una delle molte leggi imperiali dello svevo, da me sopra additate p. 96, nota 1; e che mira ad introdurre nell'impero occidentale la Novella dell' imperatore Bizantino Romano Lecapeno del secolo decimo, la quale col titolo di Νεαρα Ρωμανου Γεροντος fu già compresa nei *Lib. feud.* V 15, nella edizione cit. o Cuiacio ne pubblicò il testo greco; ed io ne veggo là latina versione fra le *Const. Imperatoriae, Romani Senioris* nella cit. ed. del *Corp. I. civ.* di Venez. 1844, IV p. 959. A ragione perciò nel cit. Mss. Qq. H 124 fu inserita dopo le *Cost Regni*, col titolo *Lex*

Nelle vendite di animali si ammetteva l' azione redibitoria fra quaranta giorni, e questo termine di consuetudine dura fra noi eziandio sotto i nuovi codici (1).

La grande influenza delle idee religiose sulla società del medio evo accresceva a dismisura la potenza del clero, e rendeva oltremodo numerose le largizioni di beni, a chiese, monasteri, conventi e luoghi pii d'ogni genere, anco a danno dei figliuoli; e tanta massa d'immobili divenuta poco proficua era tolta al commercio civile e all'industria libera dei privati proprietari; talchè al risorgimento della romana giurisprudenza si credette necessario il richiamare in vigore gli editti imperiali, che nei primi secoli del cristianesimo aveano impedito simili abusi; e vi si aggiunsero novelle sanzioni convenienti ai tempi. Federigo svevo seguendo le prische leggi che vietavano alle Chiese gli acquisti, proibì ogni vendita o donazione d'immobili a Chiese, ospedali e luoghi religiosi, ed ordinò che i beni per testamento ricevuti vendessero, o locassero ai congiunti del testatore o ad altri borghesi del demanio; ed ove ciò fra un anno dalla largizione non si adempisse, avocava al fisco i beni;

Greca Consuetudinaria, poichè non ignoravasi allora che tale Const. era tratta dalla Novella Bizantina, o quasi tradotta, e che le parole, le quali seguono la parte già pubblicata dal Cuiacio, accennano a leggi greche e consuetudini. « Scriptum est Graecorum legibus *de iure protom.*—In alio Graecorum capitulo continetur—Est autem de generali consuetudine. »

È chiaro perciò che il retratto venia tra noi regolato dalle *Cons.* municipali, e che la Const. Sancimus era di Federigo II e che erroneamente fu attribuita al suo avolo dagli autori additati da Rendella *Trac. de I. Prot.* In rub. n. 13 e poi da Giannone, II 507, Pecchia e Grimaldi, I p. 579, ma quella legge non potè regolare la protimisi nel nostro regno, ed era soltanto imperiale, e a ragione il Caruso, *Sylva terminorum Arb.* XXI n. 75 p. 28 la ritenne solo efficace a supplire il silenzio dei nostri statuti, che peraltro regolarono completamente questa materia.

(1) Quel termine segnato nel c. 74 delle Cons. di Pal. è ridotto a 15 giorni dalle Cons. 44 di Caltagirone, e le nostre *Leggi civili* nell'art. 1494 rispettarono gli usi locali, come in parte fece nell'art. 1505 il nuovo Codice italico. Poggi op. cit. II 272 ricorda gli statuti di Siena, Lucca, e Pistoia che in modo simile ammetteano quell'azione, ch'egli giudica dannosa all'agricoltura.

disposizione di altà ragion politica, invisa alla Corte romana, e da Federigo giustificata per lo eccessivo cumulo di beni nel clero (1). Altro divieto sanciva Federigo aragonese, ordinando che gli immobili a qualsiasi titolo acquistati dalle Chiese presto si vendessero o si concedessero a persone del demanio o a vassalli dei baroni, secondo la origine dei beni, e sotto pena di avocazione a pro del demanio o del barone; chè la nostra dinastia aragonese fedele alla dottrina cattolica, non fu amica alla Corte di Roma, protettrice degli Angioini, nè curò molto i privilegi e la potenza del clero (2).

(1) La cost. *Praedecessorum* III 29 sl invisa al clero, venne giustificata da Federigo confutando nel 1238 le querele pontificie, tanto per lo esempio di leggi precedenti, che per la necessità di frenare quell'eccesso. Et hoc propterea fuit ab antiquo statutum, quia si libere eis et perpetuo burgensatica liceret emere, *modico tempore totum regnum Siciliae emerent et acquirerent;* et haec eadem constitutio obtinet ultra mare. *Hist. Diplom.* IV 228.

Continuarono però i reclami del clero contro questa legge; talchè gli Angioini di Napoli ligi alla corte Romana dovettero concedere libertà di acquisti alle Chiese; la cost. sveva fu posta in obblio da Andrea d'Isernia e dai glossatori; e fu tenuta inefficace anche da M. De Afflictis che però in pochi cenni ne spiegò il senso genuino, e riferì il vero titolo *De rebus stabilibus non alienandis Ecclesiis* Ed. di Venez. 1562 rub. 26 f 176. Notizie e testi raccolse su questa legge il Serrai nelle note alle *Consultat.* Patritii n. 11 p. 138 Nap. 1767.

(2) Nel cap. 24 d Federigo Aragonese leggesi quella rigorosa sanzione, che per altro è conforme a molti usi e leggi del medio evo, per cui non voleasi offendere la religione, ma solo impedire quella continua sottrazione di beni dannosa alla pubblica prosperità. Infatti in Torino era uno statuto simile sancito da Amedeo nel 1360, sebbene poi vi si dica che gli statuti contrarii alla libertà della chiesa s'intendono come non fatti, onde evitare la scomunica. *Mon. Hist. Pat.* I 665, nel cit. *Ensayo* ec. di Mart. Mar. p. 234. si additano simili proibizioni; e in Burgos chi ha figli *puede dar por su alma el quinto.* Lunga enumerazione potrei qui fare delle leggi e consuetudini che in Francia, in Italia, in Inghilterra, in Germania ed altrove proibirono al clero gli acquisti o vi posero limiti. Molti già fecero indagini di tali restrizioni nel secolo scorso, onde por freno agli acquisti, e nel nostro per incamerarne i beni.

Vietavasi dappertuto l'alienazione dei feudi malgrado gli ostacoli e la baronale potenza, perchè i feudi non erano un patrimonio libero dei baroni, e costituivano anzi un fondo perpetuo destinato a mantenere la forza armata e la classe baronale e privilegiata, e a fornirle i mezzi per sussidi ed oneri, e che era avocato al fisco per vari casi di fellonia, o infedeltà. Ruggiero proibì ogni alienazione di dritti reali o feudi a titolo gratuito od oneroso; e Federigo svevo sancì la necessità di espressa sovrana licenza nelle alienazioni, ed in qualunque atto di transazione e permuta o di ultime volontà; diè facoltà ai contraenti di revocare le alienazioni e dichiarò inefficace ogni giuramento o penale apposta nei contratti ad impedirne la revoca. Tali rigori cessavano nei tempi aragonesi, poichè il re Federigo, cedendo ai desiderî dei baroni che il sostenevano, permise le alienazioni dei feudi a pro di persone nobili non ecclesiastiche, col peso del pagamento di un'decimo del prezzo al fisco, che poteva esercitare la prelazione fra un mese dalla alienazione. Al compratore diè obbligo di prestare giuramento di fedeltà al fisco; poi decretò e dichiarò nulle le alienazioui contrarie alle costituzioni imperiali e regie (1).

(1) Sono note le costituzioni di Ruggiero, *Scire volumus,* III, 1 e di Federigo *Costitutionem,* III, 5 che i divieti sancirono; come il celebre capit. *Volentes* di Federigo, c. 38 e il c. 44. Fu già notato da Giannone e da altri che il divieto delle alienazioni dei feudi si era solennemente proclamato nella dieta di Roncaglia, col consenso degli ordini dello stato da Lotario imperatore in Italia, invitato dalla Corte romana per deporre Anacleto e spogliare Ruggiero. Non potea questi permettere l' esecuzione di un decreto del suo nemico e un nuovo ne pubblicò. Federigo Barbarossa estese quelle proibizioni, e nei *Libri feudorum* II 52 e 56 si raccolgono quelle imperiali sanzioni, adottate quasi dappertutto; come scorgiamo nelle leggi, e nelle opere dei giureconsulti. Ma è certo altresì che il rigore venia in molte parti rimesso, e che alle infrazioni del divieto si aggiunsero le condiscendenze di varie leggi che permisero con talune restrizioni analoghe una parziale alienazione. D'Espinay accenna i divieti sicoli e gl'imperiali, e poi espone le vicissitudini delle proibizioni nelle varie provincie francesi. Op c. p. ag. 128 e

L'uso vetusto delle sicole enfiteusi, anteriore a Giustiniano e Zenone, non cessò nel medio evo, e se ne fa menzione negli statuti nostri, anzi è degno di nota come nei tempi di preponderante autorità ecclesiastica fosse qui stabilito che, non ostante ogni legge canonica o civile, possano darsi in enfiteusi ai cittadini palermitani i beni ecclesiastici, purchè si convenga la nullità ed avocazione pel caso di mancato pagamento per un biennio. Molti diplomi di quei tempi ci provano come fossero allora frequenti le enfiteusi di beni allodiali fatte dai privati, o dalle chiese (1).

Non occorre qui riferire che nei feudi sicoli si fecero innumerevoli concessioni dai baroni sia per coltivare o migliorare i terreni, sia per far costruire le case, e crescere una popolazione agricola soggetta a varî pesi, prestazioni o servizi, e dai primi tempi della conquista si dovettero pure concedere o permettere quegli usi civici di vario genere che erano ne-

Sclopis addita le eccezioni fatte in Piemonte al divieto. Op. c. 312, 325. Di abusi e controversie cui diè luogo il cap. *Volentes* scrissero i nostri antichi in opposti avvisi e poi i napolitani Dragonetti e Simonetti nel secolo scorso per sostenere i diritti del fisco, e dimostrare che quel permesso non convertì i feudi quasi in libero allodio.

(1) Ho già additato l'antico uso di enfiteusi in Sicilia (p. 29); nè occorre ricordare che nel medio evo questo contratto era frequente, e si modificò anzi adottando varie norme di ragion feudale. L'utilità della enfiteusi indusse i nostri maggiori ad ammetterla pei beni di Chiese, monasteri e luoghi pii (*Cons. Pan.* c. 19), e a persistere in quest'uso malgrado le generiche proibizioni contenute nei canoni e nelle leggi civili.

Alquanti diplomi di concessioni ad enfiteusi abbiamo dei tempi normanni, svevi ed angioini; moltissimi dei tempi aragonesi; e possono leggersi nel cit. *Tabularium* di Garofalo p. 58, 67, 71, 96 a 116 ec. nei *Monum. hist. S. Dom. Mansionis* di Mongitore i dipl. del 1236 e 1294, nel cit. *Catal.* di Mortillaro i diplomi dei Num. 53, 64, 65, 72, 87 ec. e vi si trovano patti e garentie pel pagamento annuale del censo, per la prelazione del dominio nelle alienazioni, l'avocazione a pro delle chiese per mancanza di pagamento di un biennio ec.

cessarî od utili agli abitatori delle terre feudali, e che durarono per secoli, sia per le concessioni, o per l'inveterato uso (1).

Le regole speciali sulle locazioni, attinte in parte dal dritto romano, e comuni ad altri paesi, veggiamo nei nostri statuti, sia per lo scioglimento nei casi di bisogno del locante o per dote, o per vendita, sia pei privilegi del credito (2).

Non erano pria regolate da leggi o statuti le forme dei contratti, che si scriveano in modi simiglianti in Sicilia, in Italia ed altrove, anco per la lingua e lo stile. I diplomi e gli atti innumerevoli di quei tempi rivelano gli usi diversi e le forme successivamente adottate nel medio evo e che sono riconosciute e accennate nelle leggi nostre. Vedesi infatti che pubblici atti e private convenzioni si scriveano d'ordinario dapprima dagli ecclesiastici, *clerici*, e poi dai *tabellioni* o notai, sotto la

(1) Intorno a quelle concessioni di terre feudali, o agli usi civici, non farò qui altro cenno; poichè ciò va connesso alle ragioni feudali, alle condizioni delle genti agricole ed alle origini ed ingrandimento dei comuni; talchè può aversene notizia da Gregorio che ben descrisse le signorie feudali, i servizi i tributi ec. op. cit. I, c. IV, e II c. 6 o seg. ec. e basta leggere i titoli infiniti di concessioni di feudi sia dal Gregorio riferiti, sia pubblicati da Pirro e da altri, o raccolti nelle citate collez. Mss. per conoscere quali concessioni diverse e con quali condizioni e pesi differenti si fossero fatte dai baroni. Quelle concessioni vennero poi ridotte meno onerose, col miglioramento delle condizioni delle popolazioni; e nei tempi moderni crebbero da un canto gli abusi dei singoli o del comuni, ed altri videro intollerabili molte prestazioni ed angherie baronali; sicchè fu mestieri porvi rimedio con leggi speciali. Sulla condizione di persone e concessioni di terre feudali e le prestazioni e angherie esistono infinite opere, a tutti noto; ed io citerò oltre il nostro sommo Gregorio, il Winspearo *Storia degli abusi feudali* e Laferriere *Essai* ec. v. I. p. 105 e sogg.

(2) Cotali disposizioni possono vedersi nelle p. 26, 43, 68, 91, 100 ec. di nostre *Consuet.* per lo norme principali sulle locazioni di beni; e non poche prudenti regole pure vi si trovano sulle locazioni di opere. Confrontando le note leggi romane *Aede*, *Emptorem* del Codice con le *Cons.* di Napoli tit. 24 concernenti i beni rustici o le nostre sopracitate si scorgono le utili nostre modificazioni.

sorveglianza di un giudice che le rendeva autentiche. Erano perciò in ogni terra e città i giudici pei contratti; ed i notai aveano il doppio ufficio di stendere le sentenze e i contratti privati, finchè gli uffici ne vennero distinti.

Federigo riconobbe la dignità dell'officio di notaro e di giudice, ne escluse i chierici nelle terre demaniali, e ordinò che fossero sottoscritti i contratti dal notaro, dal giudice e dai testimoni, se possono aversene letterati. Gli statuti di nostre città esigeano l'adempimento di forme somiglianti (1).

(1) Saria vano lusso di erudizione l'additare le forme dei contratti nel medio evo sancite successivamente da leggi o statuti; e mi basta l'accennare che la cost. I 82 *Instrumentorum robur* di Federigo, e i capitoli 36 ec. di Pal., 26, 50-52 di Messina ec. corrispondono alle forme che negli atti diversi di quell'età noi veggiamo. sia pubblicati nelle cit. op. di Pirro, Delgindice, Mongitore, Garofalo, Mortillaro ec. ,sia tuttora manoscritti e conservati negli archivi di nostre chiese, e nella Bibl. com. Dagli uffici di giudice e notaro la Cost. III 60 esclude le persone d'infima condizione e i figli illegittimi.

Per dare più chiara idea dei contratti di quei tempi, non posso dispensarmi dal ricordare cho molti diplomi dei tempi normanni e svevi sono in greco, e taluni anco in arabo, quando vi si tratta di villani saraceni cessi o donati; o quando v'intervengono musulmani; e cho alcuni sono in tre lingue, perchè vi si unisce il latino; e i meno antichi sono in latino. I diplomi contenenti convenzioni private cominciano talvolta con segno di croce e firma della parte (σιγνον χειρος) ec. e infine si dicono scritte da un notaro (δια χειρος κυριον ταβουλαριου) in presenza dei testimoni ενωπιον μαρτυρων sono sottoscritte da ogni testimonio, μαρτυς e tutte queste forme possono vedersi presso Garofalo p. 26 ne' diplomi del 1169 e 1170 ec. Noi diplomi più antichi gli anni si contano dalla creazione del mondo e per ridurli a quelli della nostra era volgare bisogna sottrarvi anni 5508, che tanto contavano sino a G. C. Un testamento del 1237 si vede scritto a nome del testatore e si chiude dicendo: Praesens testamentum fieri feci per manus Matthei Diaconi publici tabellionis propria manu signatum et proborum virorum testimonio roboratum; al che segue la firma del testatore, di undici testimoni, il segno del notaro che dice : rogatus scripsi. (Tabularium cit. p. 54). Conviene notare che nella città e diocesi di Palermo i notai d'ordinario erano chierici, perchè il privilegio ne era stato concesso da Ruggiero all'arcivescovo di Palermo nel 1144; di cui la versione erasi pubblicata da Mongitore p. 30 e De Vio op. cit. e Mortillaro diè in luce il testo greco nella

Vietavasi ogni usura secondo le idee economiche e teologiche di quei tempi; si niegava per essa ogni azione, vietavasi del pari il ripeterla, dopo il volontario pagamento, e tolleravasi, soltanto, se moderata, a pro di vedove e pupilli; e a questi divieti dei municipali statuti si aggiunsero poi le penali sanzioni delle patrie leggi (1).

cit. op. n. 63 p. 231, e perciò il notaro si dicea spesso regia ac archiepiscopali auctoritate notarius publicus atque tabellio; come si scorge in molti diplomi pubblicati da Mortillaro e da altri sopra citati. L'intervento del giudice col notaro e coi testimoni all'uopo richiesti vedesi nei contratti dei tempi svevi e degli aragonesi, poichè Federigo quella forma prescrisse, rimasta poi lungamente in vigore, e in ciò egli seguiva gli usi dei Longobardi che volean pure il giudice nei contratti, come riferiva il Pecchia v. 1, il Capone 1 57. Per darne un esempio, in una enfitensi del 1310 dopo l'indicaziono dell'anno si legge: Nos A... index civitatis Panormi G... Regins publicus ejusdem civitatis Panormi notarius et subscripti testes ad hoc vocati; e si chiude dicendo Factum per manus mei predicti notarii meo signo firmatum subscriptione domini predicti judicis et subscriptorum testium subscriptionibus et testimonio roboratum, ed è firmato dal giudice, da quattro testimoni e dal notaro. Dipl. presso Mortillaro. n. 72, p. 239.

Qualche volta parla la parte come in un diploma del 1266 Tabular. p. 71. Ego... praesenti publico instrumento fateor in praesentia domini... judicis Panormitani R... publici tabellionis civitatis ejusdem et subscriptorum testium ad hoc specialiter vocatorum ec. Nei diplomi innumerevoli tanto Mss. che pubblicati nelle molte opere sopra citate si veggono le forme di cui ho fatto cenno; e per non dirne più oltre, ricorderò soltanto che i patti diversi, e le indicazioni dei confini dei fondi si esprimeano con quei modi quasi volgari, restati poscia in uso fra noi per secoli; e che si comminavano multe e clausole penali, rinunziando espressamente consuetudinibus scriptis et non scriptis et consuet. panorm. ec. cioè quella poi contenuta nel c. 18 *Consuet. Panorm.*, talchè da rimoti tempi esisteva, e ciò conferma quanto ho sopra dimostrato p. 79 e seg. Sono poi strane le minacce spirituali ed imprecazioni contro le parti e i loro eredi, se contravvenissero o recassero molestia.

(1) Le cons. di Mess. c. 35, 41 e di Pal. c. 37 regolano le usure e le anticresi; e non occorre far qui menzione delle note dottrine prevalenti nel medio evo sulle usure che erano vietate in Aragona da Giacomo nel 1247, *Fueros y Observ.* p. 188, e in altri paesi. È noto infatti che malgrado il permesso delle usure nelle leggi romane, si era altamente proclamata dai

Trista eredità di ferQci costumi pagani trasmettevasi alle nazioni cristiane nel medio evo, ammettendo la carcerazione dell'infelice debitore; e i nostri statuti meritano lode, perchè l'uso generale adottando, il seppero in vari modi lenire (1).

Erano quasi in obblio le romane leggi intorno alla prescrizione, e talune genti barbariche aveano introdotto anche in varie città le brevissime prescrizioni, presto abolite dalle costituzioni sveve, che richiamarono in vigore le leggi romane, le quali fra noi non vennero giammai interamente obbliate. Negli statuti medesimi che adottarono la barbarica prescrizione annale dal buon Guglielmo approvata, non si recedeva del

padri più illustri della chiesa greca e latina la proscrizione di ogni nsura, come ripugnante al precetto evangelico; ma la società ne conservò l'nso, non ostanti cotali reclami, e in oriente non poterono i Bizantini efficacemente abolirlo; e solo i divieti divennero efficaci, quando furono dalla Chiesa sanciti nei Concill, e dall'autorità civile approvati per deferenza alla potestà ecclesiastica. Sulle vicende di usi e leggi sngl'interessi o usnre scrissero già molti; e son famosi i lavori di Salmasins *De usuris* ec. e una dotta esposizione il Troplong ne ha fatto nella *Pref. Du Prêt.* nel comment. dell'art. 1905 n. 505 e segg.

(1) Nelle *Cons. di Pal.* c. 57, di *Mess*. 38 e 40 si distinguono gli sventurati dai malvagi, quelli ammettendo a liberarsi dal carcere dopo brevissimo tempo previo ginramento di soddisfare il debito, quando ne avranno i mezzi; e perfino escludendo l'arresto, qnando può darsi nn fideiussore. Tanta eqnità non era nelle antiche leggi romane, e solo appariva nella Nov. 135 di Ginstiniano e merita lode ove si confronti con gli statuti contemporanei di Torino *Mon. Hist. Pat.* I 660, di Pisa II, Gindici I 390, di Francia come in Arles St. 118 presso Giraud. Per non indicare le moltiplici leggi e costnmanze di quei secoli dirò solo che dopo le crudeli leggi decemvirali, fu ricondotto a più umani principi il dritto romano; ma venne sott'altre forme praticata ogni crudeltà riducendo i debitori in dnra servitù, e poi in carceri privati ed arbitrarii, e a condizioni migliori si ridussero le leggi sul fine del secolo XIII; ma la cessione dei beni fu da strane o nmilianti pratiche resa inumana. Si hanno di ciò snfficienti lumi negli statuti italici, francesi e spagnuoli, secondo le fonti sopra citate, e varie notizie avea raccolto Michelet *Origin. dr. fr.* l. VI, c. XIII, pag. 255, ma nna indicazione accnrata per gli usi romani, germanici e francesi può vedersi in Troplong *Pref. Contrainte par corps.*

tutto dalle tradizioni romane, e soltanto se ne contemperavano le norme con quella germanica consuetudine. Federigo abolendo la prescrizione di un anno e un giorno, ammise a pro del possessore con giusto titolo e buona fede quella di dieci anni; la trigennale stabilì contro ogni azione fra privati: all'azione ipotecaria diè il termine di anni quaranta; e conservò ed estese a tutti la quadragenale prescrizione dei Longobardi per uguagliare le quote tra fratelli; non alterò le usucapioni di dritto comune pei mobili. Prorogò ad un secolo le prescrizioni contro il fisco, ch'eran prima più brevi; abolì pei feudi la prava consuetudine che escludeva per essi ogni prescrizione, e concesse al possessore di feudi contro l'avversario presente e di età maggiore ogni sicurtà dopo trent'anni, purchè abbia continuato il servizio alla Corte dovuto (1).

Nei tempi posteriori si era alterata la pratica del dritto comune e patrio sulle prescrizioni, e fu mestieri porvi rimedio nel

(1) Federigo abolisce la prescrizione annale di barbariche genti; ed io trovai negli statuti di Trapani e di Patti da me pubblicati (ediz. sopra indicata p 80) la prescrizione a pro del possessore *per annum, mensem, hebdomadam et diem iusto titulo et nulla calupnia interposita*, che vi si dice confermata da legge di Guglielmo II, di cni non rimane altra notizia; ma la sanzione di Federigo ci attesta, che quell'uso era molto esteso La nota di Marino alla Cost. *Duram* di Fed. dice: Hoc locum habebat Messane. Ne vediamo le memorie in Einnecio lib. II 4, op. c. per le libere città di Germania; e D'Espinay ed altri molti chiamano periodo germanico della prescrizione l'anno mese, settimana e giorno che vedesi stabilito dalle nordiche genti per comnnione, retratto, possesso, reclami ec. In modo somigliante al linguaggio del nostro statnto trovo nel cit. *Recueil Gen-Lois.franc.* I p. 109, n. 13, nn testo di Consuetudini, confermato da Filippo Augnsto nel 1181, cbe adotta la prescrizione di un anno e un giorno. Ma i nostri statuti unirono qnest'uso di germanica origine alle tradizioni romane, poicbè da un canto riputarono eccessivo il termine di dieci anni, e sufficiente il possesso annale con giusto titolo e bnona fede, d'altro canto in difetto di titolo ammisero la prescrizione di anni dieci fra presenti e venti fra assenti; e in ogni caso la trentennale. *Consuet. Sicil.* da me pnbblicate p. 104 e seg. Le leggi nostre indicate su la prescrizione sono le cost. III 37 *Duram*, 38 *Consuetudinem*. 39,

regno di Martino, il quale stabilì pei beni feudali e liberi unica prescrizione di anni trenta, anco per le ipoteche, salva restando l'altra del decennio secondo il dritto comune (1).

Leconsuetudini e leggi civili finora indicate regolarono le condizioni delle persone e dei beni liberi o feudali, supplendo e modificando il dritto comune, che fra noi, come altrove, era seguito in tutti gli atti della vita civile, e solo vi era derogato quando gli statuti o leggi sicole contenessero precetti, o norme differenti; talchè le regole di civile e feudale diritto tra noi sancite erano poche, perchè serviano unicamente di riforma o di complemento alle romane leggi, alla ragion comune feudale, o alle dottrine dei canoni. La rapida indicazione di queste norme fondamentali della ragion civile, da me con la maggiore possibile brevità comparate con le principali fra le moltiplici consuetudini e leggi italiche ed estere, basta per far note le comuni origini, o le precipue differenze (2).

Quadragenalem di Federigo e il cap. 57 di Martino. La legge longobarda sulla prescrizione adottata da Federigo è di Liutprando n. 70 *Mon, Hist Pat.* I 120; la prescrizione trentenaria ricordano per Milano, il Verri l. c. n. 51, per Genova, il Giudici l. c. 381; in Francia quasi tutte le *Coutumes* ammetteano la prescrizione decennale romana; e molte la trentenaria. Girand p. 79 ec.

(1) Ma qni ed altrove il dritto comnne e patrio snlla prescrizione fn gravemente modificato per l'influenza delle canoniche leggi, le quali interdissero ogni prescrizione canonica o civile, *senza la buona fede,* come si legge nei canoni sanciti da Alessandro III e Innocenzo III e raccolti nelle *Decr.* di Gregorio IX nel L. II, tit. 26, c. 5 e 20 *De praescript.*, e come io dimostrai in una sentenza, pubblicata nella *Gaz. dei Trib. di Napoli* anno XVII n. 1736.

(2) Ho dovnto per brevità additare poche fra le moltissime leggi e consuetudini italiane o straniere, di che avrei potuto distintamente fare le comparazioni, attignendole alle numerose fonti sopra additate p. 126 e segg. alle quali rinvio. Pei feudi ho accennato la ragion civile; chè il dritto pnbblico fendale è estraneo al mio argomento e fu ampiamente esposto dal sommo Gregorio nelle cit. *Consid. sulla Storia di Sicilia.* Gli esempî e diplomi sicoli indicati in poco numero avrei potuto altresì moltiplicare oltremodo sngli elementi da me raccolti e che possono vedersi nelle cit. opere di Pirro, Mongitore ec., e in questa Bibl. Com. nei Mss. di Tardia, Serio, Gregorio ed altri, segnati Qq. F. 142 e seg. G. 1-9. G. 12, H. 3-15 ec.

§ 2. Leggi criminali

Vennero per la conquista normanna introdotti in Sicilia gli usi nordici nella punizione dei delitti, secondo lo stato della ragion criminale di quell'età (1). È noto che nei tempi dei maggiori disordini derivati dalle barbariche invasioni in molte regioni europee la vendetta privata era l'unica punizione, come già nei primordî delle civili società; e che fu indi mestieri di frenare quelle vendette ponendovi limiti e condizioni di tempi e luoghi. La sovrana autorità, intesa a mitigare quei mali, dapprima quasi mediatrice, consigliò i rei e gli offesi di conciliarsi mediante una composizione pecuniaria offerta in ristoro del danno e in riscatto della pena o vendetta; e poi segnò compensi pecuniarî diversi secondo i delitti, astrinse il reo a soddisfarli, ove gli offesi vi annuissero; e in tempi meno difficili, quando era cresciuto il rispetto della pubblica potestà, ingiunse a tutti l'obbligo della composizione, che tenne poi luogo di privata vendetta e di pena afflittiva. Infinite memorie del medio evo provano che per varî secoli i rei si sottraevano alla pena o alla vendetta, soddisfacendo il *wergeld,* indennità attribuita agli offesi per composizione surrogata alla vendetta, ed il *freda,* ammenda dovuta al principe o al signor feudale del luogo, che di sua sovrana autorità proteggeva il reo dopo la composizione. Queste barbariche punizioni vennero modificate per la preponderante autorità ecclesiastica, che teneva in parte l'ufficio dell'antica teocrazia, e che fu nel medio evo di grande utilità, poichè introdusse l'idea morale e il rispetto del diritto nell'universale e materiale predominio

(1) Ho già accennato a p. 31, cho la Sicilia conobbe per breve tempo sotto il dominio ostrogoto talune barbariche pene e composizioni dello Editto, al quale però venne presto fra noi sostituito il dritto giustinianeo. Di ciò ampiamente trattai riferendo il testo o le notizie degli antichi nella cit. *Storia legisl. Sic. sotto le domin. Rom. Goti* ec. cap. III. e seg.

della forza: e maggiori mutazioni poi vi introdussero da un canto i sistemi generali del dominante feudalismo, e dall'altro le tradizioni e le norme del dritto romano, che per la risorgente civiltà venia modificando le regole e gli usi del viver civile (1).

Tutte queste mutazioni che per diverse cause si erano altrove ingenerate in molti secoli, per noi sono quasi del tutto estranee; poichè la ragion penale dei tempi normanni offre invero alcune vestigia di quegli usi antichi germanici e feudali, ma contiene un differente sistema che era prevalso a quei dì appo le genti franche, normanne ed italiche. Infatti secondo i più antichi statuti panormitani il reo di percosse dovea pagare all'offeso una somma calcolata con ragguaglio materiale e barbarico, e inoltre alla Corte la mercede o ammenda, fissata ad arbitrio del giudice; talchè esistevano senza i primitivi nomi, il *weregildo* o il *freda* (2).

(1) Queste origini e vicende della ragion criminale sono provate da infiniti documenti del medio evo, raccolti e comparati accuratamente dai moderni. Molti italiani e stranieri ne fan cenno, ed io citerò il recente lavoro di Bertauld *Cours de cod. pen.* 1864 che fa una breve introduzione storica; e la estesa spiegazione di usi e leggi germaniche, feudali, ecclesiastiche, fatta con somma dottrina nella cit. op. dal Du Boys, per le vendette, ammende, wergeld, composizioni, pene diverse, influenze di leggi ecclesiastiche e di feudalismo ec.

(2) Sono notevoli i c. 23-25 delle *Cons.* di Pal. che distinguono in diversi modi percossa, pugno, e schiaffo, e calcolano la *composizione* da fissarsi dal giudice, oltre la *mercede* alla Corte. Si dovea per uno schiaffo pagare all'offeso tarì 35 d'oro, ita videlicet ut pro singulo digito manus tarenos auri septem percusso solvere teneatur; per un pugno tarì sette ec.; et ad mercedem curiae *secundum arbitrium iudicantis*. La pena si diminuiva, se l'offeso fosse vilis conditionis. Composizioni somiglianti troviamo in molte *Coutumes* di Francia secondo i testi sopra citati; e quei calcoli materiali in Inghilterra si faceano sotto gli Anglo-Sassoni e duravano sotto i Normanni *De emend. vulneris*, come il Du Boys riferisce III p. 30, e Canciani IV; e peraltro è noto che nelle leggi barbariche la composizione per quel modo si calcolava; come veggiamo nelle notizie raccolte dal Du Boys e da altri, e nel testo di quelle

Le nostre leggi normanne posteriori a quegli usi barbarici non offrono cotali estimazioni materiali, e contengono invece molte severe punizioni quasi tutte sancite dal re Ruggiero (1). Volle egli dapprima per tutela dell'ordine sociale, render forte e venerata la regia potestà ed ogni pubblica autorità, dichiarando simile al sacrilegio il disputare sopra i consigli e decreti regi e sul merito delle persone dal re elette a pubblici uffici; e quindi promulgò le pene contro vari delitti, forse allora più frequenti.

L'estremo supplizio credevasi unico freno, o giusta punizione

leggi tanto nelle anticbe collezioni, che nella nuovs e magnifica di Pertz. *Monum Germ. Hist., Legum* ec. Nè fa meraviglia che in Palermo se ne conservassero le vestigia, mentre i Normanni nella patria loro seguivano qnegli usi, come addita il Cauvet (*Revue Critique* 1851 p. 294) *D'un coup de paume 5 sous, d'un coup de poing 12 deniers* ec.

(1) È dubbio sino ai dì nostri se talnne leggi si debbano attribuire a Rnggiero, a Gnglielmo I e II, o a Federigo; ed io additai (sopra p. 69) le leggi dei re normanni, seguendo l'edizione del Carcani, in ciò conforme al cit. Mss. Qq, H. 124; attribuendo però a Gnglielmo II e non a Ruggiero la Cost. *Statuimus* I 6, secondo il più comnne avviso, indicato anco dal Carcani *Variae lectiones;* ed ascrivendo a Ruggiero del lib. III, le Cost. 1, 3, 22, 40, 44, 59, 61 a 70, 75 a 82 86 a 88, quantunque il Carcani abbia ascritto a Federigo i tit. 61 a 68; ma io ho seguito in ciò il Mss. cit. Giannone XI, c. V p. 339, Huillard — Brèholles nella cit. *Hist. Diplom* IV.; *Constitutiones.* In questa però trovansi inoltre attribuite a Ruggiero le Cost. *Qui post crimen* II 11 *Ascriptitios* III 2 e poste sotto nome indistinto di re Guglielmo non solo quelle da me additate p. 69, ma eziandio le seguenti Cost. nel lib. I, 37, 58, 59; 61, 65-67; nel lib. II 27 37, e nel III 3, 54, 55. Tali differenze adotterei; perchè la sana critica di quel lavoro attinto alle più sicure fonti merita ogni fidncia; ma non saprei senza prove speciali dilungarmi dal Carcani, se non per le cost. sopra indicate I 6, III 61-68; e solo potrei aggiugnere che preferirei di attribuire a Guglielmo II la cost. *Quamplurium* III 20; e porrei sotto nome di Gnglielmo e non di Federigo le cost. *Officia* I 58, *Crebra* 59; *Pervenit, Cum per partes* III 54 e 55, anche perchè le cost. I 48, III 57 di Federigo sembrano a quelle riferirsi, ed espressamente a Guglielmo le ascrivono; nè strano mi parrebbe l'attribnire a Ruggiero la cost. *Ascriptitios* II, 2- e a Guglielmo la seguente *Errores*, finora creduta di Ruggiero.

di molti delitti di gravità e natura affatto diversa, e che avrebbero meritato pene assai differenti. Ratto violento di sacre vergini, anco per fine di matrimonio, fabbrica e spaccio di veleni, volontario incendio di case, uccisione commessa per imprudenza, violenta distruzione frattura di tempii, furto notturno di vasi sacri, falsificazione di lettere reali e alterazione di monete si vollero egualmente punire di morte. Reo di falso teneasi chi occultasse o guastasse un testamento, e chi producesse falsi testimoni (1). Il giudice che per corruzione condannava a morte, era ad egual pena soggetto; e chi vendesse un uomo libero e nol potesse in libertà restituire, veniva ridotto in servitù dei congiunti del venduto o della Corte, quasi per talione. (2) Le madri colpevoli di lenocinio soffrivano la mutilazione delle nari; non si puniva il marito se uccidesse la moglie e l'adultero colti sul fatto; e si punivano quai lenoni i mariti che riteneano la moglie e lasciavano fuggire l'adultero (3). Chi senza un precedente esame esercitasse arti mediche, era punito di carcere. (4) La pena d'infamia e la confisca dei beni erano spesso aggiunte a quelle pene afflittive. Destituzione, infamia e confisca era inflitta al giudice che per dolo giudicava contro le leggi; ma la pena mitigavasi secondo il sovrano arbitrio, se per sola ignoranza si fosse errato; (5) e capitale pena infligevasi ai magistrati o altri per la sottrazione del denaro pubblico loro commesso; e la pena scemava se il danno fosse derivato da sola negligenza (6).

(1) Le leggi sopra indicate di Ruggiero sono le Cost. Dispulare I 4, Multa leges I 5, Si quis I 20, Mala III 69, Qui dolose 87, Qui de alto 88, Qui literas 61, Adulterinam 62, Qui nummos 63, Qui falsitatem 65, Testamentorum 66

(2) Cost. di Ruggiero Si iudex II 50, Qui sciens III 86.

(3) Cost. di Rug. Lenas, Matres, Si maritus, Maritum III 79-82 c. 43 *de adult.* Nelle Cons. di Messina c. 43 *De adult.* trovo le due Cost. di Rug. Maritum e Lex maritum III 81, 82.

(4) Cost. di Rug. Quisquis amodo III 44.

(5) Cost. di Ruggiero Si Iudex II 59.

(6) Cost. di Rug. *Officiales* I 36; legge severa, ma *utilissima.*

Influivano sulla pena nei reati di falso le qualità delle persone, e nella punizione delle ingiurie dovea tenersi ragione delle condizioni del tempo e del luogo; e la mitigazione della pena si faceva talvolta dipendere dall'arbitrio del sovrano o del giudice (1). A queste leggi penali del re Ruggiero, poche ne aggiunse Guglielmo I e molto severe; poichè volle punire di morte chi faccia violenza anco a meretrici; e il magistrato che sostituisse altri nel proprio ufficio e chi l'incarico ne accettasse; multò d'una libbra d'oro i baiuli che per favore o denaro dispensassero dal produrre testimonî giurati; e chiunque negasse o per cavilli ritardasse la restituzione di deposito, mutuo o comodato, astrinse ad un'ammenda pari al terzo del valore della cosa dovuta; ed inflisse la confisca dei beni a chi prendesse servi fuggitivi e non li consegnasse tosto al padrone, o al baiulo (2). Tolto così il facile compenso pecuniario la punizione dei più gravi o più frequenti misfatti diveniva inesorabile e sovente atroce, e senza proporzione secondo il costume contemporaneo di Normandia, dove però l'influenza del dritto romano e canonico avea molto immutate le primitive costumanze barbariche (3).

(1) Cost. di Rug. Observent III 40, Qualitas 68. Non teneasi reo di falso chi di un testamento faceva uso senza conoscerne la falsità. Qui falso III 64. Le antiche pene contro i sacrileghi si poteano pure dal giudice mitigare Multae leges I 5.

(2) Queste leggi di Gugliemo si trovano nel Codice svevo, Cost. Officia I 58 Crebra 59, Omnes nostri 21, Servos III 34. Forse sono pure di Guglielmo, come sopra accennai, le Cost. I 54, 55 che severamente puniscono i danni cagionati con animali per abuso di pascolo, o altrimenti; Federigo nella Cost. I 57 accenna quei rigori di Guglielmo, e li mitiga. Non occorre far qui menzione delle Cons. di Catania, Castigliono, Corleone ec. che con miti e prudenti pene peculiarie provvedono alla sicurezza delle campagne, quasi con provvedimenti di polizia rurale, di cui taluni sarebbero utili anco ai giorni nostri.

(3) Senza addurre altre antiche memorie di usi o leggi di Normandia, riferirò solo che Cauvet raccogliendò le notizie sul dritto criminale normanno, narra le diverse ed atroci punizioni, la disuguaglianza estrema le vicende

Ho soltanto accennate le leggi criminali normanne, che furono poi, raccolte nel Codice svevo; nè posso aggiugnervi altre leggi che vorrebbero da alcuni attribuirsi a Ruggiero o a Guglielmo, sol perchè si trovano in talune raccolte, che si credono anteriori allo svevo (1). Ma anco secondo le descrizioni e le notizie date da coloro stessi che ne esagerano la importanza, può dirsi che quelle piccolissime raccolte di poche leggi romane e nostre, non offrono apparenza, nè prova indubitata di un'epoca anteriore ai primordî del secolo XIII. Io le ho comparato fra loro, col codice svevo, con documenti e memorie di

di quelle sanzioni penali, e dice che la pena capitale era inflitta per delitti politici, assassinî, avvelenamenti, stupri ed incendî; Rev. critique 1851 p. 292. Ciò prova come fossero di normanna origine i rigori delle leggi criminali di Ruggiero, quantunque a dir vero la massima parte sieno tratte dalle romane leggi. Nei titoli del Digesto e del Codice De crim. sacrileg. de raptu virg. ad leg. Corn. de falsis, de falsa moneta, de crimine peculatus, ad leg. Jul. de adult., ad leg. Corn. de Sicarii, trovansi molte disposizioni adottate nelle leggi normanne, ma le pene dai nostri re sancite sono spesso più severe; come si scorge comparandone i testi. I Commentatori delle *Cost. Regni* e gli storici Giannone, Pecchia, Grimaldi nelle cit. op. hanno pure indicato molte leggi romane adottate o imitate nelle sicole costituzioni; ma non additano, come molte differenze e novità derivassero dallo esempio delle leggi e costumanze germaniche e normanne anteriori o contemporanee.

(1) È noto che nel vol. delle *Constit.* il Carcani nel 1786 pubblicò col titolo di *Assisiae Regum Siciliae* un prologo e 39 cap., che trovò in un Mss. del Mon. della Cava e che erano precedute da alquante leggi longobarde; e li credette sanzioni o *Assise* da Federigo promulgate in Capua, come sopra ho accennato a p. 96. Il dotto tedesco Merkel nel 1856 pubblicò un prologo e cap. 44 ricavati da un Mss. del Vaticano, dove pure erano preceduti da una raccolta di leggi romane e longobarde; e notò la corrispondenza di quei capitoli con le *Assise* del Carcani, e giudicò che fossero scritte nei tempi di Guglielmo I, e credette di Ruggiero le leggi o i frammenti non compresi nel codice svevo. Nella pregevole *Storia della Sicilia sotto Guglielmo il Buono*, ora venuta in luce (Fir. 1867), La Lumia riprodusse in appendice quel testo, e credette di Guglielmo II le leggi dal Merkel attribuite a Ruggiero. Crescono così le leggi normanne, credendo quei Mss. una vera collezione di leggi sancite nei tempi normanni, e molto più importante ed anteriore al Mss. della Cava, che è dei tempi di Federigo.

quell' età, e credo che il confronto mi fornisca ragioni sufficienti per escludere l'opinione che le fa risalire ai tempi normanni (1). Niuna storica prova esiste, nè ragione di sorta che possa attribuire ai tempi dei due Guglielmi l'idea di raccogliere le pochissime leggi e formarne un Codice. Le leggi da Federigo sancite o confermate per la Sicilia erano estranee all'impero, e ben poteva parlarsi di re, e di regno, senza far menzione della dignità imperiale. La mitigazione delle severe leggi normanne, le umane e prudenti massime, le frasi bibliche, il rispetto e zelo per la Chiesa e la religione, si scorgono in quei pochi frammenti, e ben vi corrispondono le idee, la lingua e lo stile del proemio e di molte costituzioni di Federigo; e niuno dirà mai che sieno del buon Guglielmo quelle clementi, umane e devote espressioni e leggi, onde è pieno il Codice svevo. Possiamo bensì credere che le antiche e terribili leggi imperiali contro i rei di maestà umana e divina, che pur si trovano in quelle raccolte, non si sarebbero propo-

(1) Il Mss. Vat. di cui lo stesso Merkel indicò la corrispondenza col Mss. della Cava dal Carcani pubblicato, ben poco ne differisce, nè può ritenersi di maggiore antichità ed importanza. Infatti il testo del Carcani comincia da un prologo che nel Mss. Vat. forma il c. 1 col titolo improprio *De legum interpretatione;* i soli c. 16, 22, 36 del Mss. Vat. mancano in quello di Cava; chè gli altri c. 41 sono tutti compresi nei n. 32 di *Assisiae* del Carcani. L'ordine è identico nei primi c. 17 del Mss. Vat. e nel prol. e n. 1 a 11 di Mss. di Cava; e indi è alquanto diverso; nè molte sono le varianti del testo. Nel Mss. Vat. c. 27 è un proemio, che è omesso nel n. 15 del Mss. Cava, e nella cost. *Sancimus* III 22 di Ruggiero nel cod. svevo; nel c. 34 avvi pure un preambolo che manca nel n. 32 del Mss. di Cava; e in questo nel n. 4 sono riuniti i c. 5-8 di Mss. Vat. e nel n. 26 si trovano i cap. 38, 39, 40, 42 del Mss. Vat. raccolti sotto unica rubrica *De sicariis, secundum legem Corneliam*. I cap. 16, 22, 36 mancanti nel Mss. di Cava non contengono legge alcuna compresa nel codice svevo, mentre nel Mss. Vat. mancano i 7 n. 33-39 del Mss. di Cava, che pur sono molto importanti, poichè talune disposizioni comprese nel codice svevo, sono abbreviate, e corrispondono infatti le cost. di Fed. *Justitiarii* I 44 al n. 36, *Si quando contig.* III 10 al n. 37, *Quamplurium* III 20 di Guglielmo al n. 38, e *Errores* III 3 di Ruggiero al n. 39

ste, nè sancite dal buon Guglielmo; e solo convenivano ai tempi di Federigo che ne adottava in parte i rigori contro gli eretici ed apostati, e poi le richiamava in vigore, il che non avrebbe fatto se fossero state dai re normanni sancite. In entrambe le raccolte si trovano alcune leggi tratte dal Digesto e dal Codice, che alquanto riformate si trovano nelle Costituzioni che tutti credono di Federigo, e che non è lecito di attribuire ai re normanni. Sembra perciò probabile che quelle raccolte si fossero fatte, quando Federigo libero dei suoi nemici, e in pace con la corte di Roma imprese a rimettere in vigore le istituzioni normanne, e a far raccogliere le leggi anteriori, per comprenderle in un codice, che volea formare (1).

(1) In entrambi i Mss. si trovano le cost. III 61-68 di Ruggiero, prima attribuite a Federigo, come sopra accennai p. 175 not. 1. Troviamo le cost. di Federigo III 2 nel Mss. Vat. c. 10, I 3 nel c. 13, II 11 nel c. 33, I 14 nei già cit. c. 38 e segg. che sono di Federigo e non di Ruggiero, secondo l'avviso comune. E conviene riflettere che la cost. I 3 contro gli apostati sempre ascritta a Federigo, mal si addice alle idee dei tempi normanni. Nel Mss. di Cava oltre questa cost. di Federigo troviamo nei due n. 36 e 37 le due sopradette I 14, III 10. Così per ogni verso i due Mss. si rivelano dei tempi di Federigo, e non dei re normanni. Potè bene essere di Ruggiero quella riforma di una legge longobarda di Rotari del cit. n. 32 del Mss. di Cava, e 34 del Mss. Vat.

È mestieri inoltre notare che nel c. 11 del Mss. Vat. si aggiungono le parole vel alia pena quam regia censura decreverit, le quali pure veggo nel c. 58, cons. di Messina, appena diverse, e che mancano nella conforme Cost. *Si quis* I 20, di Ruggiero, come poi segue nei due Mss. uno statuto che manca nel codice svevo e ch'io trovo quasi identico nel c. 57 delle cons. Mess. I pochi capitoli non corrispondenti a leggi normanne o sveve, e quasi tutti ricavati dal Digesto o dal Codice poterono essere leggi esclusе dal codice svevo o più presto semplici progetti che non divennero leggi, o che furono poi da Federigo adottate o riformate, e che perciò non potevansi credere leggi di Ruggiero come il Merkel dubitando dicea, nè di Guglielmo il Buono, come La Lumia credette nella cit. *Storia* p. 207 e 364 e parmi necessario il riflettere che nella Cost. *Ob filior.* II 9 di Federigo si richiamano in vigore le leggi romane contro i delitti di maestà; perciò queste leggi che pur si contengono nei due Mss., e si esclusero nel Codice svevo, non furono mai sancite in Sicilia nelle

Il difetto di sistemi razionali e completi di ragion criminale e l'uso di minacciare con particolari sanzioni penali i più temuti delitti faceano credere utili quei rigori, e rendevano impossibile ogni proporzione o grado di pene; talchè Federigo svevo, il quale pur tanto era superiore al suo secolo, non potè vincere la dominante severità e sproporzione di pene. Il suo codice infatti adottò le severe leggi normanne, ed aggiunse molte nuove sanzioni sia per frenare i delitti che allora minacciavano più sovente l'ordine e la sicurezza privata o pubblica, sia per mitigare l'estremo rigore di talune pene normanne. Le sue costituzioni offrono pure il carattere di arbitrio e di crudeltà comune a quei tempi; ma spesso contengono un vero miglioramento delle leggi preesistenti.

Mostrando zelo eccessivo per la fede cattolica, Federigo dannava alle fiamme gli eretici e i patareni, consegnati ai vescovi e nell'errore ostinati; non ammetteva per essi veruna intercessione; il patrimonio e la civile capacità di ogni acquisto toglieva agli apostati; relegava in perpetuo e spogliava dei beni i complici e i ricettatori dei patareni, e notava d'infamia i loro

Cost. di Federigo si parla sempre del *regno*, e non mai d'impero, quantunque di sua imperiale dignità si faccia talvolta menzione.

Le leggi contenute nel Mss. di Cava si dissero di tempi normanni nella *Hist. Dipl.* IV *Cost.* III 61, mentre ora si conviene che le *Assisie* del Carcani contengono qualche legge di Federigo. Tutto ne induce a credere che quelle raccolte si facessero quando imprendeasi la compilazione del codice di Federigo, che non potè sorgere d'un tratto, e dovette essere preceduta da varie raccolte e proposte; e forse al prologo o alle bibliche espressioni (peraltro conformi al linguaggio delle leggi sveve) concorse l'opera dell'arcivescovo di Capua, collaboratore di Pietro della Vigna in quella grave fatica, come ho provato sopra a pag. 96 n. 2 sui documenti di quell'età. Sono note pur troppo le vicende del regno di Federigo che trovavasi libero dei nemici o in pace con la corte di Roma, tanto nel suo ritorno in Italia nel 1220, allorchè cominciò le riforme in Capua, in Messina ed altrove, quanto nel 1231 quando ordinò la formazione del codice, secondo le notizie e le fonti da me sopra indicate p. 95 e seg.

figli. Applicava egli per tal modo agli errori di religione le terribili pene inflitte già dal dispotismo imperiale contro i reati politici, e iniziava la falsa e perniciosa teoria che nel medio evo confuse e ritenne uguali i delitti di lesa maestà divina ed umana, quasi una erronea credenza, eziandio non diffusa, nè intesa a turbare l'ordine, fosse funesta come la ribellione. Ai bestemmiatori contro Dio e la Santa vergine faceà troncare la lingua; e a chi spergiurasse in giudizio o altrimenti, recidere la destra. Adottando nei reati di maestà le antiche e tremende leggi imperiali, come altri re di quel tempo, non fece nuove sanzioni, e soltanto statuì la confisca e i modi privilegiati di inquisizione e di prova (1). La sicurezza delle persone e

(1) Queste leggi rigorose si trovano nelle cost. *Inconsutilem* I 1, Patarenos 2, Apostatantes 3, Blasphemantes III 91 Eos qui scienter 92; ai ladri spoliatori di cadaveri impose oltre le antiche pene la mutilazione della mano. Si quis III 93. Normanne leggi, come accennai, non esistono contro gli eretici o apostati; e soltanto (come pocanzi ho indicato a p. 182 not.) il c. 57 delle Cons. di Messina è conforme al testo contenuto nei due Mss., e che non si trova in altre Cons vieta ai pagani e giudei di comprare servi cristiani sotto pena di confisca di beni e di perpetua servitù; e minaccia pena capitale se astringano i servi alla circoncisione o all'apostasia. Forse questa sanzione derivata dal dritto romano (Cod. nei tit. *De Judaeis* e nelle l. 1 e 2 Cod. Ne Christ. mancip.) proteggeva la libertà personale dei nostri dopo la conquista; e potè da Ruggiero essere sancita, e nei tempi svevi non si credette necessaria.

Nella Cost. *Ob. filiorum culpas* II 9 di Federigo si richiamano in vigore le antiche leggi contro i rei di lesa maestà In suo robore duraturis omnibus lese maiestatis ec. e ciò conferma la opinione (sopra annunziata p. 179 e seg.) che le romane leggi, Quisquis ec. Ad leg. Jul. maiestatis comprese nei due cit. Mss., non si fossero mai sancite dai re normanni, che esse poterono bensì essere proposte in una collezione destinata al codice sveve, ed escluse da Federigo, che si limitò a richiamarle in vigore, come leggi antiche, senza promulgare con novella sanzione leggi feroci e tiranniche, da me già con orrore ricordate nella cit. *Stor. legislaz. Sicil. sotto le dominuzioni dei Romani* ec. 1859 p. 173. Federigo mostravasi zelante contro gli eretici nelle cost. imperiali promulgate in Roma nel 1220, come in questo pel regno, e nelle sue lettere a Gregorio IX riferite nella cit. *Hist. Dip.* IV 435, sia per mostrarsi amico ai Pontefici, sia perchè credeva le idee do-

dei beni volle garentita dalla pubblica autorità, dai magistrati, e persino con la sola invocazione del suo real nome a difesa degli aggrediti o minacciati. Tale *defensa* o divieto di recar male o danno s' imponeva sotto una pena pecuniaria, e se ne davano le norme. Federigo punì dell'estremo supplizio e di confisca chiunque tenesse quasi in non cale la pubblica autorità, e volesse trar vendetta dei nemici, movendo guerre private; e multò in metà dei beni chi facesse le rappresaglie. Contro l'abuso dei raccomandati o affidati che si teneano con vari pretesti, Federigo impose multa di dieci libbre d'oro; a chi reiterasse lo abuso, minacciò la confisca dei beni, e dannava a morte chi la terza volta contravvenisse.

Vietò l'asportazionedi armi offensive sotto pena pecuniaria diversa secondo le condizioni, dal conte al villano, e dannò gli insolvibili ai lavori pubblici; volle raddoppiare tale pena, qualora le armi si fossero impugnate contro alcuno, ancorchè senza danno; mitigando così l'antico rigore che il solo trar dell'armi quasi equiparava alla uccisione (1). Al magistrato che ricevesse

gli eretici pericolose egualmente per il trono e l'altare; ma le sue costituzioni sopra indicate, che riuniscono lo zelo delle leggi imperiali del Codice Lib. I, nei tit. De episcop. de apostat. ec. e i rigori delle cost. del cod. Ad leg. Jul. maiest., erano aliene dalla primitiva moderazione della Chiesa, che voleva corretti e penitenti, non già tormentati e massacrati gli eretici, come fu praticato dai tempi di Federigo in poi, secondo le indubitate storiche notizie, e convocazioni. Io citerò solo il Fleury che biasima quelle pene e crudeltà già riprovate dalla Chiesa primitiva *Disc. Stor. eccl.* IV.

(1) Cotali importanti sanzioni si trovano nelle Cons. di Federigo lib. I 8 a 11, 16 a 19, e lib. III 7. La pena per le armi era diversa secondo le condizioni, poichè s' imponevano per *composizione* onze 5 al conte, 4 al barone, 3 al milite, 2 al borghese, 1 al rustico. Così nella Cost. *Cultus* I 32 chi avvertito non taceva nella pubblica udienza, dovea per *composizione*, se rustico un agostale, se borghese 2, se milite 4, se barone 8, se conte 16. Io mi astengo per brevità dal rammentare come in Europa la regia potestà e l'autorità ecclesiastica si studiassero nel medio evo di porre un freno ai disordini, e violenze continue con vari provvedimenti, o sotto colore di religione, per astringere i popoli a non fare le loro scorrerie. guerre pri-

alcun dono minacciò destituzione, infamia e pena del quadruplo del valore ricevuto. La sostituzione arbitraria di altre persone nei magistrati, già di morte punita, castigò con destituzione e confisca dei beni (1). Punia di estrema desolazione le città che si eligessero consoli e podestà invece dei regî magistrati; i cittadini ne riduceva *angarii* o servi in perpetuo; e chi accettasse quegli uffici dannava a morte (2). Ordinava che fosse mutilata la mano colpevole di percossa con armi vietate; punì nel capo l'aggressore omicida; ma dichiarò esente da pena l'omicidio commesso per la propria difesa, ovvero senza discernimento dal pazzo o dal fanciullo; e le pene antiche degli omicidî involontarî mitigò saviamente, distinguendo il dolo dalla semplicità o negligenza (3). Quando l'omicidio si era clandestinamente commesso ed il reo occulto non poteasi scoprire, infligeva ai possessori di quei luoghi una multa di cento agostali pel cristiano ucciso, e di cinquanta per l'ebreo o saraceno; ed al-

vate, vendette o altro, sia per non infrangere la *tregua di Dio*, nei giorni designati, sia per non turbare l'ordine o la *pace del re* e la sicurezza nel paese. Molti storici ne trattano, ed è superfluo il farne cenno; e notizie innumerevoli ne ha raccolto Du Boys nella cit. op., per le diverse *paci* presso i Germani liv. 1 c. 5, per guerre private liv. III c. 12, e per simili usi e leggi di Normandia e dell'Inghilterra dopo la conquista di Guglielmo v. III c. 1 seg. e somiglia a quegli usi comuni in varie regioni di Europa la Cost. *Pacis cultum* I 8 di Federigo.

(1) Cost. Duram I 48; Apud iustitiarios c. 54.

(2) Cost. Cum satis I 50. Questa terribile minaccia faceasi per timore che le idee democratiche e l'esempio delle repubbliche italiane turbassero il regno, o diminuissero la forza morale della regia potestà.

(3) Le Cost. I 12 a 14, III 89 adottano così varie norme razionali ed umane delle romane leggi del Dig. Ad leg. Cornel. de sicariis ec., e nella Cost. I 14 si vogliono i nobili decapitati, *inferiores furca suspensi;* ma però nella greca versione si dice κρεμασθεντες cioè bruciati; come vedesi nella ediz. del Carcani. In questa Bibl. Com. abbiamo una copia della versione greca, fatta sul Codice Barberino di Roma, e perciò mancante pure dei primi 24 titoli, e nel resto corrisponde alle *Variae lectiones* indicate dal Carcani. Tale Mss. è segnato 2 Qq. F. 60.

trettanto prescrisse per danni clandestini e notturni; e riserbava al suo arbitrio di imporre alle università la pena diversa secondo i casi, qualora esse impedissero lo scoprimento o la punizione del colpevole. Puniva di morte l'incendio di case o la recisione di alberi, e gli altri danni nei beni; e qualora i rei fossero ignoti imponeva agli abitanti del luogo il ristoro del danno (1). A chi per negligenza non desse soccorso a donna chiedente aiuto contro la violenza, minacciò la multa di quattro agostali; non volle esente dalla pena capitale pel ratto chi sposasse o dotasse la rapita; ma se la querela di ratto fosse calunniosa, alla donna infligea l'estremo supplizio (2). La pena sancita dal dritto comune e da patrie leggi volle raddoppiare qualora le violenze od ingiurie contro persone o beni si fossero fatte contro gli addetti a pubblico servizio (3). Vietò ogni usura secondo le dottrine teologiche di quell'età, sotto pena di confisca generale dei beni, e solo la permise agli Ebrei fino al dieci per cento, e per ogni eccesso oltre il limite designato impose loro una multa nove volte maggiore (4). Sancì la

(1) Queste leggi, che miravano a porre sotto la garentia di pecuniario interesse dei privati e dei comuni la sicurezza, sono nelle Cost. Si damna. Super incisionibus I 27 e 28. Molto rigore si usava contro le università che occultassero i fuorbanditi, e pene terribili minacciavansi ai privati che li ricevessero od occultassero. Cost. Penam. II 8.

(2) Cost. Quicumque I 23, Pessimam 24. Nelle Cost. Lonas e Mstres III 84, 85 sono mitigate in alcuni casi le severe pene normanne contro il lenocinio.

(3) Cost. Ut participatio I 30.

(4) Questa Cost. Usurariorum di Federigo, è preceduta dalla Cost. Statuimus I 6 di Guglielmo II, che volle espressamente seguire il decreto del Papa nuper in romana curia promulgatum; il che si riferisce al canone del concilio di Laterano tenuto nel 1179 da Alessandro III, e non può quindi la cit. Cost. credersi di Guglielmo I già morto dal 1166; ed io trovo quel decreto nel *Corp. Jur. Can.* fra le *Decret.* di Gregorio IX nel lib. V, tit. 19 De usuris; e ivi sono pure un'epistola di quel Pontefice all'arcivescovo di Palermo sulle usure; e talune sanzioni di Innocenzo III, anche pei Giudei. Federigo volle seguire quei canoni, e frenare le usure degli Ebrei, come pur fecero i re di Francia nelle loro ordinanze, *Recueil Gen.* I n. 125, 135, ec.

pena di morte e la restituzione del quadruplo contro il furto di oggetti tolti nelle calamità di rovina, incendio o naufragio; e multa di un agostale a chi non desse aiuto in quegli infortunî. Federigo deride le false opinioni per cui il comporre i filtri e bevande si puniva, credendole capaci di destare odio o amore; e ne punisce solo i danni o la maligna intenzione. Contro le violente occupazioni di beni altrui sancì pei mobili la multa del quadruplo del prezzo; pei fondi un terzo del valore, oltre la pronta restituzione della cosa e dei frutti, e fè salvo pel petitorio il dritto di dominio (1).

Questo breve prospetto delle costituzioni criminali di Federigo ci rende manifesto com'esse sieno o ricavate dalle romane leggi, o tratte da costumanze e leggi franche e longobarde, o altre di germanica origine, ovvero del tutto nuove, o intese a correggere o a mitigare il dritto penale preesistente. In queste leggi, malgrado i vizî allora inevitabili, si trovano nobili sentimenti di giustizia, moderazione e umanità; e si rivela frequente la intenzione lodevole di rendere le pene proporzionate ai delitti, di non estenderne i danni ai congiunti dei colpevoli, di aggravare le punizioni dei recidivi, e di sancire i più sani e fondamentali principî della ragion penale (2).

(1) Cost. Pocula III 70. Violentias I 25. Cost. Rapinas I 29.

(2) Queste sapienti massime trovansi nelle molte *Cost.* sopra riferite, cui servono di preambolo o di motivo; e non di rado è espressa la volontà di riformare il dritto antico romano, il franco, o il longobardo, o il normanno sicolo. In molte Cost. e nella cit. Cost. *Violentias* I 25 Federigo dice aperto *inter utrumque viam mediam eligentes* ec. Additerei delle singole leggi sveve le origini o le differenze col dritto anteriore, se ciò non mi traesse troppo in lungo. In ogni materia nei titoli corrispondenti delle leggi romane contenute nel L. 47-48 del Digesto, e nel L. IX del Codice, trovansi moltissime idee e talvolta anco le parole di alquante costituzioni di Federigo. Le altre offrono sanzioni o provvedimenti novelli, o riforme e imitazioni del dritto penale italico o straniero, che saria lungo di esporre, e che accennerò appresso rapidamente.

Nelle Epistole di Pietro della Vigna scritte a nome di Federigo ed utilis-

Rimasero in vigore nei tempi aragonesi le criminali sanzioni contenute nel codice svevo; e talune soltanto ne furono mitigate nei capitoli del regno, e si aggiunsero poche leggi penali, d'indole affatto differente, di cui alcune rivelano il progresso dello studio di giurisprudenza, e le altre mostrano le tendenze illegali all'arbitrio. Nei capitoli sanciti da Giacomo son minacciati di regia indegnazione o di pena arbitraria gli ufficiali che riscuotano propine indebite, o che esigano un terzo del valore di cose rubate, involate o perdute; gli altri che esigano a forza il mutuo, o impongano l'opera di custodia dei detenuti; e si facea dipendere dal regio beneplacito la pena pei servienti dei castelli per asportazione di armi loro vietate; e pei giustizieri che non curassero la esecuzione delle leggi. A chiunque rapisse oggetti di naufragio s'imponea la restituzione del doppio valore, e fu rinnovata la pena pecuniaria contro gli asportatori di arme; fu però abolita la multa imposta ai comuni per gli omicidî clandestini (1). Crebbe sotto Federigo e Pietro II il numero di pene pecuniarie diverse secondo le condi-

sime per la storia della legislazione e della civiltà di quei tempi, trovo molte notevoli massime sul dritto penale, che attestano come si volessero le pene per esempio e correzione, ne per impunitatem criminum convalescat insolentia perversorum; e si dice la pena « sit ipsis ad supplicium, et ceteris in exemplum : » ed altrove si ordina che la pena sia tale che « qui se stultum demonstrat in culpa, sapiens sit in poena » ed altri molti esempi potrei additarne. *Epist. Petr. de Vin.* lib. V, c. 11 ec. *ed. Basil.*» Ben disse perciò il dotto Ulloa che « vedeansi in Italia le costituzioni di Federigo II, *superiori al loro secolo,* e primo codice, dopo quello dei romani, che dei romani tenne gran parte, e molto delle costumanze dei tempi » *Vicis, e progr. dr. pen. in Italia* c. III.

(1) Queste penali sanzioni si trovano nei capitoli di Giacomo 8, 12, 14, 24, 42, 53, 54; ed è notevole che, essi, tranne i due ultimi, sono in gran parte imitati da quelli di Onorio (sopra accennati p. 155); poi da Carlo II in parte adottati per Napoli. Ma nei cap. di Giacomo si aggiungeva in Sicilia voler togliere crudeltà, abusi, indebite esazioni ec. *sub pravo dominio* degli Angioini introdotte; e in quei di Onorio e di Carlo si tace, o si dice di voler riformare i precedenti abusi ec.

zioni delle persone, e con proporzioni non sempre uguali. Federigo minacciò una pena al sovrano arbitrio rimessa a chi desse nome di traditori, guelfi o ferracani, ai ribelli o sospetti già perdonati ed ammessi a pubblici uffici.

Severe pene pecuniarie sancì contro il lusso smodato nelle vesti, o per nozze, funerali ed altre occasioni; richiamò in vigore la costituzione giustinianea contro il giuoco, e vi aggiunse la pena di un mese di carcere; vietò, sotto pena di multe diverse, le riunioni (conventicole) di persone per pretesti di litigi ed altro; e Pietro II si riserbava di crescere o diminuire tali pene secondo le condizioni e le facoltà dei rei. Vietavasi pure sotto gravi multe l'abuso di tenere raccomandati o affidati e di dare ricovero ai banditi.

Pena pecuniaria si inflisse per furto di animali da caccia, che suole produrre gravi odî; pena di un mese di carcere ai nobili, e di fustigazione agli altri infligeasi contro gli ufficiali che prendeano a forza gli altrui animali, anzichè torli in affitto; ai servi o mercenari e *bordonari* che non potessero pagare la pena pecuniaria dell'asportazione di armi illecite inflisse la fustigazione in pubblico. Si mitigarono le conseguenze antiche della confisca per mogli o figli di ribelli; e si abolì l'uso ingiusto e straniero di devastare case e poderi dei delinquenti. È doloroso il vedere come l'influenza della credulità e superstizione abbia fatto tra noi pure sancire la pena di morte contro gli esercenti arti magiche, o sortilegî; e di deportazione contro i richiedenti (1).

(1) Le disposizioni sopra riferite si trovano nei cap. 6, 25, 36, 53, 63, 77 e seg., 86 a 109, 113 e seg. di Federigo; e nei primi cap. di Pietro II. Sono degne di nota pei costumi dei tempi le pene contro il lusso nei cit. c. 86-107. Negli altri cap. le indicate pene sono con proporzioni alquanto diverse, come nel c. 109 per le armi vietate la pena è di onze 50 pel conte o grande barone, 25 si minor vel miles simplex, 10 si burgensis. Nel c. 108, si diè pena di onze 100, a conti e grandi baroni, e di 50 agli altri, se ricevessero od occultassero banditi o fuorgiudicati, mitigando così i terribili rigori del Co-

Molte di queste leggi criminali sicole dei tempi normanni svevi e aragonesi da me finora indicate, mal convenivano alle razionali norme del dritto punitivo, che riprovano nelle pene ogni sproporzione, ferocia, cupidità, ed arbitrio. Ma volgendo un guardo a leggi e statuti penali allora imperanti in Europa, vi scorgiamo vizî eguali o peggiori secondo i tempi e luoghi; talchè i difetti delle patrie leggi si conosceranno lievi e quasi inevitabili, se tengasi ragione delle costumanze e leggi anteriori romane e germaniche, della confusione e sproporzione allora comune nelle sanzioni penali, e della trista condizione della società, che avviavasi al moderno incivilimento fra grandi ostacoli e disordini. Napoli ebbe comuni con la Sicilia le leggi penali normanne e sveve; e dopo il Vespro, colà i numerosi capitoli dei re angioini mitigarono alquante leggi anteriori, crebbero le confische e le pene pecuniarie e capitali, e continuarono ed aumentarono i rigori contro gli eretici (1). Nelle leggi delle italiane repubbliche era meno frequente l'estremo supplizio, ma vi erano moltiplicate proscrizioni, mutilazioni, esilii e grandi multe, o composizioni pecuniarie anco per gravi delitti (2). In Francia i comuni ed i re sancivano moltissime pene

dice svevo per tali aiuti o ricoveri nella Cost. III 7. Dal *Cod.* De maleficis, De aleatoribus ec. sono ricavate le leggi indicate contro i sortilegii e il giuoco.

(1) Moltissime sono nei capitoli dei re angioini le leggi criminali napolitane, e vi si trovano mitigate alcune pene anteriori; ma per furti, falsità ed altri delitti vi sono pene terribili, che si leggono nel testo di quei capitoli, e che veggo ricordate da Giannone, Pecchia e Grimaldi nelle cit. opere. Nella *Rivista Contemp.* di Torino, 1862 p. 191. sono due diplomi inediti di Carlo del 1269, che ordinano inquisizione e confisca contro eretici; e molti dipl. angioini viene in Napoli pubblicando Del Giudice nell'op. cit. sopra p. 109

(2) Federigo II promulgò leggi tremende contro gli eretici, nel 1220 in Roma allorchè fu coronato imperatore dal Pontefice, e poi quando volea mostrarsi amico a Gregorio IX nel 1238, e tutte cotali leggi, vigenti in tutti i paesi soggetti all'impero, sono pubblicate dal Pertz *Monum. Germ. Hist. Legum* II per ordine di tempo, ed altri editti contro eretici di Lombardia vi sono raccolti dell'anno 1224, ed altri del 1232. Somiglianti rigori sancivano gli statuti di Mi-

che pure ritraggono gli usi barbarici, o li riformano, e la severità delle pene venia poi mitigata da municipali statuti (1). La Spagna ci offre pure feroci e strane punizioni appena tem-

lano riferiti e approvati da Gab. Verri *De Ortu* ec. p. 72 e segg. e mi piace di riferire sugli statuti italici il giudizio del conte Sclopis (op. cit. I, c. IV p. 148) « Nei criminali l'andamento di quei codici municipali molto ritraeva del sistema barbarico; la multa pecuniaria veniva ammessa a modo di legittima composizione; le parziali mutilazioni del corpo del condannato vi stavano a guisa di graduazione penale; molta severità nei supplizî, poche cautele in favore dell'accusato, compivano quel tristo prospetto di giustizia punitrice. » Leggendo molti statuti italiani, e varie opere che ne danno notizia, trovo molti esempî che confermano i miei cenni, e l'esatto giudizio di Sclopis. Non occorre far cenno di bandi, confische e feroci pene che s'infligevano per fazioni politiche nelle irrequiete repubbliche; e solo accennerò che l'avidità fiscale pure vi si rivela, poichè sono sancite negli statuti italici multe diverse secondo le condizioni di persone; e poi è aggiunto che in mancanza di pagamento i rei soggiaceranno a carcere, mutilazioni, o decapitazioni nei varì casi. Mutilazioni e fustigazioni erano frequenti in Torino, in Sardegna ed altrove, con facoltà sovente di liberarsene per composizione in denaro. Anco in Nizza erano ammende moltiplici, e in parte simili agli statuti nostri sopra citati, come vedesi nei *Monum. Hist. Patr.* l. cit. Datta *Della libertà del comune di Nizza*, e Molinier che ne riferisce molti capitoli nella *Rev. Hist.* VII, p. 287 e segg.

Milano e Venezia ci offrono le più severe pene; ma l'illustre Daniele Manin nella cit. op. p. 22 e 116 scusa la ferocia degli antichi statuti veneti pel carattere di quei primitivi repubblicani, e dice che poi caddero in obblio quei rigori non più convenienti. Ma ciò può dirsi pure degli altri paesi stranieri e nostri, chè molti antichi rigori in fatto poi cessarono. In vari statuti italiani veggo multe e indennità per omicidî, e danni clandestini, ed inoltre la inutile devastazione dei beni del reo che non compariva o non pagava. Cotali notizie sulle leggi e consuetudini italiane ricavo dalle op. cit. sopra p. 124 e seg. e specialmente da Verri *De Ortu et pr. Jur. mediol.*, da Sclopis che brevi, ma savie indicazioni ne ha fatto op. cit, da Giudici v. I lib. IV, e dalla raccolta *Monum. Hist. Patr.* I *Leg. munic.* 550, 690, 170 ec. ed è curioso il vedere come in Torino, era statuito contro il condannato che non pagava a pena pecuniaria, *fustigetur per Taurinum, aut ad berlinam ponatur;* ed altrove: *amittat pedem vel manum nisi redemerit* ec.

(1) Numerose e severe in Francia troviamo le leggi criminali, e spesso disuguali le pene secondo le condizioni dei rei. Si punivano di morte o

perate da avide leggi fiscali per moltiplici composizioni (1). Nelle provincie di Germania si scorgono nei più antichi statuti le tradizioni e pratiche delle vetuste genti, e le riforme o alterazioni delle più ragionevoli norme del romano diritto penale; e poi si fecero molte mutazioni, conservando in gran parte l'antica severità e sproporzione di pene (2). Nè meno disuguali, e severe furono le leggi inglesi di quei tempi, da

mutilazione, gli assassinii, gli stupri e ratti violenti, gli incendi ec. e spesso gravi pene si redimevano con pecuniarie composizioni, specialmente negli statuti delle città, dove pure varie pene bizzarre si infliggevano, come il *trotare nudi per villam* per gli adulteri ec. Varie leggi rigorose nel regno di S. Luigi IX furono promulgate e nei tempi seguenti contro gli eretici e i bestemmiatori, ma poi furono in parte mitigati. Veggiamo il dritto criminale dei Francesi nel *Recueil Gen. Dè Lois Ancien* sopra cit. e nella dotta esposizione che ne ha fatto Du Boys op. cit. v. I e II e cap. 17 per le città ec. nei vari periodi, e nelle numerose *Coutumes* pria pubblicate ed in quelle poi date in luce da Girand op. cit. e dalle altre contenute in vari volumi della *Revue Histor.* ec.

(1) Rimontando al Codice dei Visigoti che per molti secoli ebbe vigore nella penisola iberica, e poi venendo alle consuetudini (*fueros*) delle città, e al Codice *Las Siete Partidas*, e ad altre leggi di Aragona e di Castiglia io trovo sempre crudeli le pene, frequente l'estremo supplizio, non rare le mutilazioni, permesse in molti casi le composizioni in danaro per redimersi da pene gravi, e sancite strane punizioni; talchè per omicidi infliggeva gravi multe o la forca, per una percossa che produca poi la morte il reo *solvat. aut amittat pugnum*, al falso testimono tagliavansi i capelli in forma di croce, e quelle moltiplici pene tutte ricavo dalle fonti sopra cit. pag. 130 e specialmente dal *Fuero Juzgo*, *Las Siete Partidas*. *Fueros y Observ. de Aragon.*, e da Mart. Marina *Ensayo* ec.

(2) Infinite comparazioni potrebbero farsi con le leggi e consuetudini di quei secoli che nelle varie provincie di Germania furono sancite contro i detenuti. Le leggi imperiali pei reati di maestà furono inserite da Carlo IV, promulgando la Bolla d'oro, o *Costituzione* dell'impero nel secolo XIV, secondo Einn· *Elem. I. G.* II 284 § 144. I rigori estremi contro gli eretici, bestemmiatori ec. contro i violatori della *pace* secondo il senso e l'uso di quei tempi per violenze a donne 21, i vari crudeli supplizi, le morti in varii modi crudeli e strani, i flagelli, le mutilazioni ec. ci innorridiscono, sia risalendo alle antiche leggi dei Barbari già pubblicate dal Canciani, e da

molti re promulgate (1). In Sicilia perciò, come nelle altre regioni europee in quella età, si adottarono le leggi romane modificandole per la influenza e lo esempio degli usi germanici, e poi mitigandone alcuni rigori, sia per le umane ispirazioni delle dottrine ecclesiastiche, sia pel miglioramento delle idee ed istituzioni prodotto dal risorgimento della giurisprudenza e delle lettere, e dal progresso della civiltà.

vari, ed ora meglio riprodotte nel v. III *Legum* del Pertz 1863, o nei capitolari, editti e leggi ivi raccolte nei primi due vol., ed anco da Einnecio indicate *Elem. Jur. Germ.* L. II, tit. 18 a 30, sia riguardando le riforme di leggi e consuetudini posteriori nelle compilazioni di Svevia e di Sassonia, e in altre molte sorgenti del dritto criminale germanico che si possono vedere in molte opere antiche e recenti, o additate da Warnkoenig loc. cit. o da Nypels *Bibl. du dr. crim.*, o riferite nelle estese notizie che ne offre il Du Boys v. I pei tempi primitivi, e v. II, c. 22 e 26. pei seguenti.

(1) Terribili leggi penali trovo in Inghilterra, e numerose, tanto contro l'eresie, bestemmie, furti di cose sacre ec., quanto per falsità di monete, e per testimoni falsi e per prevaricazione di giudici e per l'adulterio ec, E mi sarebbe agevole provare come vari rigori di nostre leggi fossero attinti da quegli editti anglo-normanni, cui molto somigliano. Delle pene inglesi abbiamo copiose notizie da Blackstone I, L. IV *Des offenses publiques* e da Du Boys nel v. III ch. 11-16, e nella raccolta di Spelmann *Codex legum* ec. da me sopra cit. pag. 132.

§ 3. Ordine giudiziale e rito.

Ordini giudiziali non si erano stabiliti durante la lunga lotta contro i musulmani dominatori (1). La condizione dei tempi, la differenza di origini, lingue e costumi delle varie popolazioni, la nòvità del sistema feudale nella recente conquista permisero appena la creazione di magistrati locali in modo somigliante a quanto altrove faceasi nei tempi del massimo predominio del feudalismo, che rendeva isolate in ogni nazione le varie provincie e perfino le singole terre e città, e creava quasi molti governi locali poco dipendenti dal generale e centrale.

Ruggiero stabilì in ogni città o villaggio un vicecomite per rendere ragione nelle civili contestazioni, e prepose nei luoghi più importanti uno stratigoto alla giustizia criminale, sì che i luoghi vicini alla sua residenza potessero invocarne prontamente il soccorso. Nuovi non erano cotali magistrati, poichè nel vicino continente, dai Normanni conquistato e già tenuto dai Bizantini, erano da lunga stagione gli stratigoti pria con ufficio militare, poi con potestà politica e giudiziale, e nelle altre regioni dominate dai Barbari erano succeduti i vicecomiti a varî giudici locali postivi dal governo imperiale con titolo differente.

(1 Oltrepasserei i limiti del presente lavoro e la prefissami brevità, se volessi ostesamente esporre l'ordinamento giudiziale di Sicilia; e mi limito perciò a rapidi cenni, e rinvio per maggiori notizie alla eccellente esposizione che ne ha fatto il Gregorio per ogni epoca, nelle cit. *Consid.* lib. I 3-4, II 2, III 2, e seg. IV 2, 4, V 2, 5, dove sono tutte additate le *Costituzioni* o i *Capitoli del Regno,* e moltissimi documenti con somma diligenza e dottrina ricavati dai nostri archivi. Molte notizie utili ne offrono Mastrillo *De Magistratibus,* Candini *Codex* ec. Testa nella Dissert. *De Magistr. Siculis* premessa ai *Capit. Regni,* Rocchetti *Ord. giud. civ.* v. I tit. 7 e brevi cenni Nicolini *Proced. penale* v. I p. 136 e seg. Palmeri c. 21 e 27. Io facendo un breve prospetto delle istituzioni giudiziali sicole ampiamente dal Gregorio esposto, ho creduto necessario aggiungervi talune notizie e comparazioni che spiegano l'indole e le origini di quegli ordinamenti specialmente secondo gli studi odierni sul medio evo.

Nessuna memoria ci rimane di revisione dei giudizî locali, nè di corti superiori permanenti: e solo sappiamo che nei gravi casi imploravasi giustizia dal principe, il quale con incarico speciale ne commetteva la cognizione ad alcuno dei suoi più fidi.

I baroni che nella feudale anarchia aveano usurpato in tutta Europa la giurisdizione, in Sicilia pure sceglievano i vicecomiti per le cose civili nelle terre loro soggette, come faceano i re nelle demaniali; ma gli strategoti erano soltanto eletti da alcuni baroni che n'aveano speciale facoltà dal principe. Al difetto di magistrato superiore supplivasi chiedendo dal barone una speciale delegazione di fida persona per un novello esame (1).

(1) Disputano finora i dotti sulle origini della giurisdizione signorile; poichè taluni la dicono mera usurpazione della regia prerogativa, altri la credono derivata dalle antiche giustizie domestiche e patrimoniali, o non pochi la giudicano legittima autorità e premiuenza di ogni signor feudale sopra le genti a lui soggette. In Sicilia tali esami sarebbero di mera erudizione straniera; poichè cotale giurisdizione venne stabilita dopo la conquista per sola e tacita conseguenza degli usi longobardi e franchi, onde furono regolati i feudi dal conquistatore concessi; e perciò posso su quelle storiche origini controverse rimettermi ai lumi che ne forniscono dopo Montesquieu, Henrion de Pansey e Guizot, i più recenti lavori di Helie *Hist. et theor. proc. crim.* c. VII § 59, Laferriere IV p. 68 e seg. Du Boys II ch. 5 e seg. ec. e alle molte opere francesi e tedesche ivi additate. Devo però avvertire che malgrado quelle discordanti opinioni, gli antichi e moderni per molte storiche prove concordemente affermano cho in Francia ed altrove i signori dei feudi godeano la bassa e media giurisdizione, cioè la civile e la correzionale, ed anco l'alta, ossia criminale, quantunque questa si riputasse sempre usurpata e per abuso feudale esercitata: mentre in Sicilia il conte Ruggiero, e i re normanni non permisero quell'abuso, e tennero per la regia potestà l'alta giurisdizione, nè ad alcuno ne permisero l'esercizio senza una esplicita concessione sovrana. Io credo tale loro fermezza derivata dal forte principio monarchico e dall'esempio e tradizione normanna; poichè da un canto veggo rafforzato nelle storiche memorie dei tempi in ogni occasione il rispetto o il vigore della dignità ed autorità reale, e dall'altro scorgo somigliante fermezza nel ducato di Normandia, e nell'Inghilterra dopo la conquista nor-

Riordinando poi le sicole istituzioni il re Ruggiero destinò in ogni terra e città un *baiulo* per dirimere le controversie civili; e il popolo gli conservò il nome antico di *vicecomite.* A quel baiulo fu data pure giurisdizione pei lievi delitti, e l'incarico di raccogliere pei più gravi sul luogo commessi le prime prove, e di trasmetterne gli atti col reo al magistrato penale.

Rimasero gli stratigoti nelle città solo per giudicare dei reati che non meritassero pena corporale; poichè un magistrato superiore in ogni provincia fu istituito col nome di *giustiziero.* Questi ricevea gli appelli dalle sentenze civili dei baiuli e dalle penali degli stratigoti, e in prima istanza esaminava le cause feudali, e nel criminale giudicava dei delitti, per cui si dovesse infliggere pena corporale. E poichè ai baiuli era commessa pure la riscossione della rendita pubblica, e la giurisdizione per le quistioni che per essa insorgeano, erano essi per la parte economica e civile sottoposti al *camerario* della provincia, estraneo alla giustizia criminale, e che pel civile era pure soggetto al giustiziero che ne riesaminava le sentenze.

Così la graduale giurisdizione fu creata, conveniente a società civile, e si ridusse più utile per la *Magna Curia* ordinaria, istituita dai re normanni, e a perfezione condotta da Federigo. A questa suprema Corte fu concessa la piena e universale giurisdizione civile, feudale e criminale, e la revisione in appello dei giudizî degli altri magistrati (1).

manna, secondo le testimonianze raccolte non solo nella citata opera del Du Boys v. III ch. 3-6, ma nella *Hist.* di Laferriere, comparandosi quanto vi è detto nel v. VI per gli *Etablissements* di S. Luigi con le notizie di Normandia riferite nel v. V, p. 620 ec. La giurisdizione baronale si esercitava eziandio dai prelati, signori dei feudi, e fra molte e indubitate prove ricordo due dipl. del 1176 e 1212 pubblicati da Del Giudice op. cit. p. 2 e 31, in cui viene concessa giurisdizione all' Arcivescovo di Monreale sugli uomini viventi nelle terre a lui concesse, anco trovandosi in Palermo, dove gli era pur lecito di tenere per essi la sua corte.

(1) *Magna Curia,* o gran Corte fu detto quel supremo collegio, della cui istituzione si è dubitato se debba attribuirsi al primo Guglielmo o a Fede-

Continuarono per le terre feudali le giurisdizioni dei baroni, ed in modo simile a quello da Ruggiero ordinato con magistrati di egual nome, ma di loro elezione, pel civile dappertutto, e pel criminale dove n'aveano la privilegiata concessione.

La costante fermezza dei re di Sicilia nel conservare le prerogative sovrane, e volere da magistrati di regia elezione amministrata la giustizia, restringendo al possibile le baronali giurisdizioni, rivelasi in tutti i documenti e le leggi di quei secoli. Non può affatto asserirsi che una evidente prova ci forniscano le patrie memorie di un costante uso di giudizî penali profferiti da privati cittadini. Ma se facciasi un paragone di notizie storiche e documenti sicoli di giudicati, con memorie e notizie estere, si vedrà molto verosimile che dopo la conquista normanna il magistrato regio abbia avuto sovente il solo impero o la giurisdizione e la presidenza nei penali giudizî, e che della sorte degli accusati abbiano deciso i cittadini, che

rigo; ma oggi le notizie più esatte sul testo delle Costituzioni normanne e sveve e sui principî che le promulgarono, non ci permettono di riferire a Guglielmo tale istituzione; e d'altro canto le espressioni di varie costituzioni, alcuni diplomi di quei tempi e le storiche memorie ci inducono a tenere per indubitato che la Magna Curia fu creata nei tempi normanni, e perciò dal re Ruggiero che tutta ordinò la novella monarchia; e che Federigo svevo lo diè ordine e norme regolari e complete. In un dipl. del 1163 (presso Mongitore *Monum. hist. Sacr. Dom. Mansionis* p. 8) trovo una donazione che fa alla Chiesa Magister Rusticus Sacri Regii Palatii et *Magnae Regiae Curiae Magister Justitiarius*, ma credo oggi fuori dubbio che la Magna Curia sia stata istituita sotto i normanni, ed è superflua ogni altra prova.

La nostra *Magna Curia* (a non farne altri cenni) fu imitazione delle corti anglo-normanne; ma ne differiva per le sue attribuzioni e regole, come potrei dimostrare comparandola con le leggi inglesi che di quelle fanno menzione, e con le copiose notizie che ne abbiamo dagli storici inglesi, e da Blackstone, vol. IV e VI, Du Boys, v. III c. 4, Fischel liv. V ec.

Debbo però avvertire che non si possono troppo genericamente notare le somiglianze di nostre istituzioni giudiziali con le inglesi, quasi fossero colà tutte dal conquistatore Guglielmo ordinate; poichè gli storici inglesi e lo stesso Blackstone VI c. ult. e Du Boys III 79, dimostrano come i successori di Guglielmo abbiano nei tempi seguenti riordinato e modificato quelle istituzioni.

col nome di *assessori, buoni uomini* o altrimenti si trovano designati. I nostri re non creavano istituzioni affatto nuove, ma adattavano saviamente alle condizioni della nostra società gli ordini e riti giudiziali contemporanei, con quelle opportune riforme che si credevano necessarie. Ora gli studî moderni sui giudizî penali del medio evo hanno con infiniti documenti provato che i popoli settentrionali vollero sempre essere giudicati dai loro pari, cioè da privati cittadini non aventi pubblico ufficio, nè autorità permanente, e somiglianti in ciò ai giurati; per guisa che il magistrato regio o baronale, avente la giurisdizione, convocava la sua corte o assisa, presiedeva, dirigea le operazioni, raccoglieva i voti, promulgavane la sentenza, e la faceva eseguire. Molte erano le differenze di nomi e di riti e di attribuzioni; ma certo e quasi universale fu per molti secoli l'intervento dei privati cittadini nei giudizî criminali, insieme coi magistrati, e tale uso che in Inghilterra rimase costantemente, e poi per varie cagioni si rese più regolare e ordinato, venne cessando negli altri paesi e in Sicilia, malgrado la durata dei buoni ordini politici; poichè furono quasi dappertutto attribuiti a soli magistrati e a corti permanenti i giudizî penali (1).

(1) Ingegnosamente il Palmeri c. XXI v. II p. 168 argomentava da documenti riferiti dal Gregorio, che i *giudici* o *assessori* in Sicilia fossero i privati e con voto, a somiglianza dei giurati inglesi, e che dai nostri re si fossero in ciò imitate le inglesi istituzioni. E ciò in difetto di altre prove e notizie asseriva il dotto storico termitano, scrivendo nella sua patria solitario e indipendente, ma privo del soccorso indispensabile di opere storiche e di collezioni di antichi documenti. Noi oggi col corredo d'infinite memorie storiche sul medio evo possiamo affermare che le genti britanniche, al pari di tutte le nordiche genti di germaniche origini, ebbero per molti secoli la massima di sottoporre l'accusato al giudizio dei suoi pari, e di ammettere perciò nei criminali giudizi i liberi cittadini non superiori, nè inferiori all'accusato, non aventi ufficio permanente, e chiamati solo a dare il loro giudizio sulla reità od innocenza, ed eziandio sulla pena, talchè non può dirsi di inglese origine, nè identico quel sistema al moderno *giurì*.

Nè l'Inghilterra dei tempi normanni aveva ordinato i suoi giurati nel modo

L'aristocrazia feudale che prerogative sovrane esercitava e grande materiale potenza godeva, mal potea sottomettersi a vassalli propri, nè a quelli del principe, nè ai privati cittadini, e istituì fra noi, e dappertutto in Europa, una corte feudale di soli baroni, che *Corte dei pari* fu detta; e sola conobbe di loro contese, e di loro delitti; corte dal principe o dal suo delegato preseduta, e da cui escludevasi chiunque di condizione baronale non fosse; e soltanto vi furono come assessori necessarî sotto i Normanni e Svevi, i magistrati, periti del dritto (1).

poscia stabilito; e sono infatti oggetto di studî e dispute fino ai dì nostri le origini e vicende del *giurì* inglese, che da alcuni si fa risalire alle più vetuste memorie anglo-sassoni, da altri si stima in parte di origine normanna, e da varî si riferisce alla abolizione dei giudizî divini, e alla necessità di provare i delitti o la innocenza pel mezzo dei *coniuratores*, *compurgatores* ec. o dell'avviso dei vicini pria chiamati per dar lumi o testimonianze o poi ammessi a dare avviso e voto decisivo. Mi estenderei oltre i limiti del presente lavoro, se volessi di questo importante subietto occuparmi, e perciò rinvio volentieri alle molte opere che trattano estesamente delle istituzioni giudiziali del medio evo. Possono vedersi le numerose notizie esposte da Du Boys v. III, c. 7-8, e v. II, c. 5, 10, 24, e quanto pur narra nel vol. I su quell'uso antico delle genti settentrionali; le dotte narrazioni di F. Helie I ch. V, che bene spiega le origini e vicende di quell'uso, e giudizio di assessori, *boni homines*, *rachimburgi*, *sagibarons*, *giurati* o *altrimenti designati* e addita come nel secolo XIII tutto comincia a mutarsi, sebbene duri l'intervento dei cittadini, ma prevalgono i giudici permanenti, p. 76 e seg. 108, 123 ec. ediz. Brux. 1845. Anche Ozanam *Les Germains avant le Christianisme* bene espone quegli usi giudiziali ch. III e poi dice che tale consuetudine traversa il medio evo e diverrà uno dei principî della giurisprudenza moderna; e Marnier nella *Revue critique* ec. 1844 v. I 44, fa pur cenno di quegli usi di *sages boni homines* in Normandia, esponendo *l'Ancien style de proced. en Normandie*; ed il Cauvet perciò disse che probabilmente il sistema dei giurati usato in Normandia passò di colà in Inghilterra, d'onde tornò in Francia nel 1790, *Rev. critique* 1851 v. III p. 265 ec.

(1) Ho già accennato che le germaniche genti voleano sottoporsi al giudizio dei loro *pari*, e perciò la corte dei *pari* non deriva da privilegio aristocratico, nè da giurisdizione usurpata, o concessa da principi deboli; ma dee considerarsi come ordinario sistema generale nei primi tempi feudali

Nei tempi normanni erano pure fra noi le Corti ecclesiastiche, comuni allora in Europa; ma la loro giurisdizione era in Sicilia più ristretta, non potendo conoscere delle controversie dei laici, se non per cause di adulterio e di matrimonio; e sol giudicando nel civile pei chierici le cause concernenti le persone loro, e i delitti di cui erano imputati, tranne quelli di maestà ed altri gravissimi. Nè può darsi biasimo al buon Guglielmo per quel privilegio di foro: poichè era impossibile in quell'età resistere al sistema dominante e universale; sicchè egli diè anzi prova di grande fermezza limitando per quel modo la competenza delle corti episcopali (1).

che rimase soltanto quasi privilegio, quando la sola classe baronale fu dai suoi pari giudicata, e gli altri cittadini tutti vennero sottoposti alle sentenze dei soli magistrati, senza intervento di privati o di pari dell'accusato. Sulle origini e vicende della corte dei pari rinvio pure alle notizie del Du Boys II, 105, III 98, Blackstone III 32, *Magna Charta* del 1215 ec. Abbiamo in Sicilia un giudizio della *corte dei Pari* riferito chiaramente da Falcando presso Caruso *Bibl. Hist.* 473, che pure è ben descritto dal Palmeri c. 23 p. 266; ma la narrazione del Falcando offre molti lumi sui giudizi di quel tempo.

(1) Le curie ecclesiastiche nel medio evo furono numerose oltremodo, ed ebbero altrove estesa giurisdizione, e venerate erano le loro decisioni, quando gli studi giuridici o letterari veniano principalmente coltivati dagli ecclesiastici; ma dopo il risorgimento della romana giurisprudenza le corti ecclesiastiche si sforzarono altrove di conservare l'ampia loro giurisdizione, perchè temuta e potente era in Europa l'autorità della Chiesa. Nondimeno in Sicilia fu sempre dei magistrati ordinari ogni giurisdizione; e solo poche eccezioni vi fece il buon Guglielmo, il quale permise che fossero da tali curie giudicate le accuse di adulterio; e se vi fosse intervenuta violenza, dovea di questa soltanto giudicare la corte regia; e prescrisse che i chierici pei loro delitti fossero soltanto da quelle curie giudicati « de eo quod ad personam pertinet iudicetur, et secundum canones et ius ecclesiasticum condemnetur » tranne pei delitti di alto tradimento o altri gravissimi, dei quali la corte regia dovesse conoscere; e ordinò che pei beni che i chierici aveano da altri e non dalla Chiesa, « de hoc *in curia illius*, in cuius terra possessionem vel tenimentum habuerit, *respondeat*, et quod iustum fuerit, faciat, non tamen ut in persona eius *exinde capiatur aut incarce-*

Sopra tutti i magistrati e i pubblici uffici era l'autorità del re che non offendeva la indipendenza della potestà giudiziale, ma tutto sorvegliava e i più gravi affari risolvea in *consiglio di stato* coi sette grandi ufficiali quasi eguali ai moderni ministri e non di rado vi erano chiamate altre persone distinte per condizione o per ingegno (1).

Nei tempi svevi gli ordini giudiziali furono appena riformati da Federigo con norme precise di giurisdizioni e competenze. Rimasero i baiuli in ogni terra o città per le cause

retur. » Or queste tre disposizioni al tutto connesse formano nel codice svevo le tre cost. *Maiestati* III 83, *De personis* I 45, *Si quis clericus* I 68; ma i diplomi di quel tempo a noi pervenuti, e che si conservano negli archivi di qnesta Cattedrale e del Senato, contengono qneste disposizioni con le parole quasi del tntto identiche, dirette all'Arcivescovo di Palermo, come un privilegio che il buon re sanciva; e perciò il pubblicarono De Vio *Privileg. Urb. Pan.* p. 7 fra i dipl. del Senato, e Mongitore *Bullae* ec. p. 46 fra quelli della Cattedrale e Mortillaro pure nel *Catalogo* ec. lo addita al n. 22. Non si potè mai dnbitare perciò che tali cost. sieno di Gnglielmo II talchè del buon re noi abbiamo nel codice svevo queste tre costitnzioni che sono d'unico argomento, e poi l'altra sulle usure I 6; o forse a lui appartiene l'altra *Quamplurium* III 20; sopra indicata p. 175, nè per altre vi ha alcnna certezza cho da lni sieno state promulgate. Si scorge da tali leggi che il buon ro permettendo quei privilegi clericali allora comuni, li restringeva quanto gli era possibile. Una speciale giurisdizione fn pure ai vescovi concessa su gl' infedeli giudei, che veggiamo anco nei tempi seguenti. Non occorrono prove della giurisdizione (allora estesa in Europa) delle curie ecclesiastiche, di cui si hanno le memorie tntte non solo nelle collezioni del dritto canonico, e nelle storie del medio evo, ma nelle opere giuridiche moderne, fra cni citerò le notizie fornite da Helie ch. VI § 55, VII § 66, Defacqz *Anc. Dr. Belg. Trib. eccles.* p. 64, Blackstone IV 101 e seg. In Torino si trovano quei privilogi di foro nei *Mon. H. Pat.* I, 661; per Modena si ricordano le scomuniche e controversie che n'erano derivate, *Atti e Memorie della R. Deput. di St. Patr.* Modena I 337, o Laurent giudica utile nel medio evo la giurisdizione ecclesiastica, quando *la moralitè et la scince* trovavansi nella Chiesa, anzichè nello Stato, e si appoggia sulle concordi opinioni degli scrittori *peu favorables aux usurpations du sacerdoce. La Féodalité et l' Église*, Brux. 1861 pag. 163.

(1) Di queste parti essenziali del nostro dritto pubblico ci dà notizie complete, il Gregorio op. c. II c 2 ec.

civili, che decidevano assistiti da uno o più giudici come assessori e dal notaro degli atti che la sentenza scrivea; ma quei giudici non aveano giurisdizione, e senza il baiulo poteano solo dare la pubblica fede agli atti stipulati dai notari o da loro sottoscritti. Non poteano essere più di tre giudici e sei notari nel luogo stesso, tranne Napoli, Salerno, Capua e Messina, dove cinque giudici e otto notari si permisero; e tutti di regia elezione, perpetui i notari, annuali i giudici. Al baiulo si diede facoltà di tassare le mercedi, punire le frodi dei venditori, dar mandato di non offendere alcuno, giudicare sulle quistioni per danni nei campi. Superiori ai baiuli per l'amministrazione della rendita e per la civile giustizia erano i camerari, i quali con tre giudici e un notaro d'ufficio annuale riceveano gli appelli dalle sentenze dei baiuli, e giudicavano in prima istanza le cause più gravi, quelle dei castellani, quelle non feudali tra fisco e privati; e non potea dal loro giudizio appellarsi al giustiziero, ma solo alla Corte.

La giustizia punitiva fu, come per lo innanzi, commessa agli stratigoti locali pei minori delitti; ma per quelli puniti di morte o di mutilazione conosceano solo i giustizieri con giudice o notaro di ufficio annuale, e riceveano gli appelli da sentenze di stratigoti: ma per cose civili non doveano ingerirsi, tranne per avocare le cause non decise fra due mesi dai baiuli o da camerarî, o per conoscere del reclamo civile dei vassalli contro i baroni per *difesa sprezzata,* per le prime nozioni nelle cause per feudi non quadernati, delle quali doveano inviare gli atti alla Corte, e per intervenire coi camerari nel giudizio di cose non feudali tra fisco e privati.

Nelle terre baronali Federigo tolse ogni dritto di criminale giurisdizione ai baroni, ordinando che, in vece degli stratigoti dei tempi normanni, per tutte le cause criminali procedessero soltanto i giustizieri delle provincie. Rimasero i baiuli pel civile, ma si diè facoltà al giustiziero di avocare le cause non decise fra due mesi.

Supremo magistrato civile e criminale era per tutto il regno la gran Corte (*Magna Curia*) con quattro giudici preseduti dal *maestro giustiziero*, e col notaro degli atti. Giudicava essa sola del delitti di fellonia e di maestà, e contro i più grandi signori feudali e delle cause tutte pei feudi *quaternati*, cioè scritti nei quaderni della Dogana perchè concessi dal principe; e rivedeva in appello le sentenze di tutti gli altri magistrati (1).

Il maestro giustiziero visitava ogni anno le nostre città, e faceva in sua presenza giudicare dai camerarî e giustizieri le cause pendenti, e giudicava dei delitti in tempo di sua dimora commessi (2). Fu conservata l'alta Corte dei pari e ne vennero meglio dichiarate le attribuzioni (3). Federigo non abolì le Corti ecclesiastiche, anzi dapprima concesse favori e privi-

(1) Se non dovessi a questi cenni limitarmi, additerei le prudenti norme del codice svevo che segnano la competenza dei magistrati diversi e raccomandano lo adempimento dei doveri dei varî uffici con grande saggezza e dignità; (Cost. I 51 e segg. ec.) e vi aggiungerei le corrispondenti epistole che a nome di Federigo scrivea Pietro della Vigna, dove pure troviamo le formole di nomina dei giudici e notari, riferite altresì nella *Hist. Dipl.* IV 55.

Soltanto per le cause riguardanti la rendita pubblica, si era istituita la Corte dei conti, *Magna Curia Rationum*, supremo magistrato, composto di *Rationales*, a cui erano soggetti non solo i baiuli e i camerari, ma i segreti e il maestro segreto che aveano pure la propria corte con giudice e notaro per le cose fiscali.

(2) I giustizieri dovcano percorrere la provincia loro, e la Corte stessa dovea recarsi nelle varie città di Sicilia, secondo l'uso di altre nazioni, e specialmente d'Inghilterra, e da ciò poi nacque il bisogno di giudici di appello pel tempo di assenza della corte. Ambulanti erano in Normandia taluni magistrati, e poi così furono istituiti in Inghilterra, secondo Laferriere III 120: e gli storici narrano la istituzione dei *iustitiarii itinerantes*, gli abusi e le riforme pria di Guglielmo, poi di Enrico II e infine di Edoardo I, come riferiscono Hume v. II e Lingard v. I e Du Boys III 132 e segg.

(3) La cost. *Ut universis* I 47 conservava ai nobili quel privilegio aristocratico, ed è notevole inoltre perchè accenna l'intervento di *probe persone* nei giudizi o la diversità di leggi e consuetudini nel regno vigenti e che solo rimaneano abrogate, qualora fossero contrarie alle leggi novelle.

legi alla Chiesa; e poi nel Codice si mostrò zelante per la fede cattolica; ma volle sempre sostenere la giurisdizione ordinaria e restrinse quei privilegi, limitandosi a promulgare le costituzioni del buon Guglielmo, onde erano prima fra noi regolate le curie vescovili, e in generale poi inflisse la pena di confisca di tutti i beni contro ogni laico o chierico, che spregiando le corti ordinarie si presentasse in altro foro (1).

Federigo provvide di avvocati i poveri, e li fornì delle spese giudiziali, e degli alimenti, mentre doveano dimorare nella residenza della corte; e ciò diè origine alla istituzione, sì antica fra noi, dell'avvocato dei poveri. Egli pure regolò bene secondo i tempi il nobile ministero degli avvocati (2).

I magistrati tutti al fine di loro ufficio per cinquanta giorni rimaneano esposti ad ogni reclamo, e soggetti a un solenne sindacato per la loro condotta nel proprio ufficio (3).

(1) Arrigo VI e Costanza concessero all' arcivescovo di Palermo ogni giurisdizione sul suo clero pel diploma del 1195 pubblicato da De Vio, *Privil.* Si quispiam clericus *super aliquo negotio* fuerit impetitus ec. Un dipl. del 1212 già pubblicato da Pirro e De Vio, e poi da Mongitore *Bullae* ec. p. 82 ci prova che Federigo volle che l'arcivescovo di Palermo giudicasse pure delle controversie fra i Giudei; e un dipl. del 1215 presso Mongitore l. c. p. 92 estese la giurisdizione episcopale sopra i chierici, giudei, ec. e aggiunse: Similiter causae testamentorum et matrimoniorum in ipso foro Ecclesiae agitentur. Nella Cost. I 74 *Cum iustitie* si minacciò la confisca contro chi *laicus sive clericus ad aliud forum convolaverit;* e nella Cost. *Clerici* I 71 si vietò che i chierici fossero eletti baiuli.

(2) Questi savî provvedimenti leggiamo nelle cost. lib. I 83 *Advocatorum* e segg.; e nella cost. I 34 Lege presenti, si ordina la gratuita difesa di poveri, pupilli ec. e si forniscono loro persino i campioni, (*pugiles*) occorrenti pel duello giudiziale allora usato.

(3) Il Gregorio crede (*Consid.* II c. 2) dei tempi normanni, questa specie di sindacato, cui rimanevano esposti i magistrati, e per provarlo cita le parole di Federigo nella cost. I 95 *Volumus iuxta formam iuris antiqui* ec. Ma ciò non potea riferirsi a leggi normanne; poichè con tali parole il codice svevo rinnova sovente le prescrizioni del dritto romano, e non le normanne; e peraltro di quel sindacato non ci si offre alcuna memoria pei

Furono conservati nei tempi aragonesi gli ordini giudiziali esistenti e da me finora descritti, e talune riforme vi si arrecarono; poichè il regno era limitato alla Sicilia dopo il Vespro, e le condizioni nostre si erano alquanto mutate. Federigo aragonese crebbe a quattro le provincie pei giustizieri, vietò loro di avocare le cause; moltiplicò i giustizieri locali, e volle che da questi alla gran Corte si portassero gli appelli, e non più ai giustizieri provinciali. Abolì i camerarî, sostituendovi i segreti per la rendita pubblica. La elezione del baiulo, e dei giudici, che volle *periti del diritto*, lasciò alle popolazioni, come di autorità municipali. Messina ebbe da Giacomo, e Palermo da Federigo, come poscia Catania da Alfonso, pel tempo di assenza della Corte, il giudice di prime appellazioni, dal quale poi potevasi appellare alla Corte. Contro le decisioni della Corte reclamavasi alla giustizia del principe, che rimetteane lo esame al giudice della regia coscienza.

Il mero impero o la criminale giurisdizione fu negata ai baroni, come sotto gli svevi; ma lo inveterato abuso e le condizioni infelici del regno, resero inevitabili numerose concessioni di tale prerogativa, che fu pòi riputata inerente ai feudi; onde Federigo vi pose un rimedio, prescrivendo che i baroni tenessero per lo esercizio di tale prerogativa in lor vece un giustiziero o un

tempi normanni; ed invece è ordinato nei codici di Giustiniano che i magistrati delle provincie vi rimangano per 50 giorni, dopo finito l'ufficio, esposti ai reclami dei privati ec. secondo la cost. unica nel tit. 49 lib. I del codice, *Ut omnes iudices per quinquaginta dies* ec. la Novella VIII c. 9, e Nov. XCV, e persino nei libri Basilici e in altre compilazioni questa regola venne sancita, come può vedersi nel confronto di Haubold *Man. Basilicor.* Lips. 1819 p. 215. Lo svevo Federigo rinnovò e migliorò alquanto quegli ordini imperiali antichi; e ci sembra più lodevolo della censura apparente dei tempi moderni, lo zelo di talo leggo che volea per quel modo severamente punire ogni abuso dei magistrati, e insieme premiare col pubblico applauso e con regia munificenza i più degni magistrati. Di ciò non contento Federigo ordinò poi le corti solenni di sindacato con legge speciale, di cui ho già dato notizia a p. 91, traendone il testo dagli antichi che il riferirono.

capitano, un giudice locale e un notaro pei giudizi penali (oltre la Corte del baiulo per le cose civili), e che ogni appello dalle loro sentenze alla Corte si portasse, e non ai giustizieri provinciali, che vennero così cessando.

Per grande abuso nei seguenti regni i gravi ufficî si conservavano oltre il tempo debito, e fin permetteasi che i figliuoli ne continuassero lo esercizio, come di cariche ereditarie; il che si vide anco per l'ufficio di giustiziero, in Palermo ed altrove, eziandio sotto Federigo. Nell' età seguente la potenza baronale ruppe ogni freno; e perfino nel demanio i baroni usurparono ogni giurisdizione criminale, col titolo di *capitani a guerra con cognizione delle cause criminali*; si giunse a pretendere, e si ottenne per Sciacca che un magistrato scelto dal barone giudicasse invece della gran Corte, senza alcuno appello; ma questi erano abusi di breve durata, e non riforme; poichè si vede dagli atti di quel tempo, che non voleasi per regola alterare il sistema degli ordini giudiziali normanni e svevi.

Le curie ecclesiastiche veggo conservate in quei tempi, e forse con l'antica giurisdizione; nè esse fra noi ebbero mai quell'ampia autorità che gli Angioini concessero al clero nel regno di Napoli; poichè all'incontro i nostri re aragonesi conservarono i privilegi del regno e le prerogative della potestà sovrana e delle ordinarie giurisdizioni, malgrado la sempre crescente autorità del dritto canonico in Sicilia e in tutta Europa (1).

(1) Ciò argomentasi non pure dal dipl. del 1333 di Pietro II (presso Mongitore *Bullae* p. 181) che confermava i privilegi della giurisdizione arcivescovile di Palermo pei Giudei, e da altri diplomi contemporanei che ne provano lo esercizio, pubblicati da Mortillaro *Catal. Rag.* n. 88 e seg., ma eziandio da un dipl. del 1309 che mostra lo zelo dell'Arcivescovo per conservare intera la sua giurisdizione su i chierici per le cause civili e criminali, invocando le sanzioni canoniche e le concessioni dei nostri re. Tale dipl. è pubblicato da Mortillaro nell'*Appendice* al cit. *Catal. Rag.* n. 59. Inoltre vediamo nel c. 76 delle *Cons.* di Palermo attribuita all'Arcidiacono la giu-

Si tentò di riordinare il sistema giudiziale ai tempi di Martino, dopo i grandi disordini. Le corti baiulari, che già avean nome dal Pretore di Palermo (1), Patrizio di Catania, Senatore di Siracusa, Stratigoto di Messina, tutte furono conservate anco per le altre terre e città; e i capitani locali si vollero annuali come i lor giudici. Fu ordinato al maestro giustiziero di visitare il regno due volte l'anno, vennero rimessi in permanente ufficio i giustizieri provinciali. Ritornava la *Magna Curia* alla sua primitiva giurisdizione amplissima, e un luogotenente del maestro giustiziere nominato dal re vi presiedeva; e per ogni ultimo reclamo il giudice della regia coscienza fu conservato (2).

risdizione per causo di matrimonio, stupro, adulterio. E qui è mestieri notare che la giurisdizione ecclesiastica nelle cose concernenti la religione fu esercitata da tempi antichi anco senza concessioni e privilegi dei re, secondo le prove che ne forniscono Fleury *Disc. hist. Eccles.* VII, e F. Helie op. cit. § 55, 66 e seg. Ciò per la Sicilia pure si potrebbe argomentare dal fatto riferito da Falcando (presso Caruso p. 473) che i vescovi furono chiamati a giudicare pel *sacrilegio*, e dalla cost. 1ª *Inconsutilem* di Federigo, che puniva gli eretici, sol quando i prelati li avessero dichiarato nell'errore incorsi ed ostinati.

(1) Di tali mutazioni di nomi dà notizie sufficienti il Gregorio *Consid.* V c. 3; ma pel Pretore di Palermo è giusto notare che sebbene il nome, per altro sì antico, di *Pretore*, apparisca nel dip. del 1224, da me sopra riferito p. 85, è *fuori dubbio* che soltanto nei tempi aragonesi si prese tal nome, secondo i documenti indicati dal Testa *De Vit. Fed.* p. 10 e p. 238, e da Gregorio l. c. Io dal confronto di quei documenti ritraggo che nel 1320 si credette più conveniente il nome antico di Pretore, e si abbandonò il nome di *Baiulo*, ma soltanto *de consilio iudicum universitatis*, e con espressa dichiarazione di non volere per tale *novità* arrogarsi maggiore autorità; e che nel 1322 fu ciò approvato quasi privilegio nella coronazione di Pietro II anzi aggiungo che ciò confermasi coi dipl. di quel tempo; perchè veggo nei dipl. anteriori al 1320 usato il nome di Baiulo, come nel dipl. del 1309, presso Mortillaro *Catal. Append.* n. 59, e nel dipl. del 1319 presso De Vio *Privil.* p. 78; e dopo il 1320 usato il titolo di *Pretore*, come si vede nel dipl. del 1326 presso De Vio p. 81, e in tutti i posteriori.

(2) Mi dispenso dal citare i capitoli del regno e le storiche fonti, perchè tutte queste novità dei tempi aragonesi son bene descritte dal Gregorio

Tali ordini e provvedimenti nel regno di Martino miravano a rimettere in vigore le istituzioni anteriori, alterate e quasi obbliate nella precedente anarchia.

Non posso estendermi in comparazioni distinte delle istituzioni giudiziali sicole con le italiche e straniere; perocchè a darne chiara idea sarebbe d'uopo delinearne i caratteri e le competenze; e ciò mal potrebbe farsi in rapidi cenni (1).

Consid. lib. IV, c. 2 e 4, V c. 2, 5 ec., con soddisfacenti citazioni e prove. Nella cit. *Bibl. Script. qui res sub Aragon.* trovansi inoltre molti documenti che danno chiara luce sulle giurisdizioni nei tempi aragonesi, in fine del vol. II sotto il titolo *Diplomata iurisd. feudalium* ec.

Nei tempi aragonesi varie norme furono sancite per la nomina dei magistrati, e si leggono nel dipl. del 1236 di Federigo pubblicato da De Vio l. c. p. 65, e nel dipl. del 1392 di Re Martino, ivi pubblicato p. 179. È giusto notare che in taluni diplomi di tempi svevi e aragonesi apparisce qualche giudice che nella firma si dice *scribere nesciens;* poichè erano quelle probe persone col nome di *giudici* destinato a rendere autentici i contratti che in loro presenza veniano scritti dai notari; e di ciò fra le molte prove basta additare i dipl. del 1324 presso Mongitore *Bullae* ec., p. 177 e vari altri presso Mortillaro *Catal. Rag.* ec., e talvolta si dicevano *giudici dei contratti;* come appare da un dipl. del 1247 (presso Mortillaro *Append.* n. 49) in cui oltre il notaro e i testimoni sono A. e P. *iudices contractuum in Agrigento;* e così sottoscrivono.

(1) Farò soltanto menzione di talune autorità giudiziali italiane di quei tempi, additando le opere da cui se ne ricavano le notizie.

Gli Angioini perduta la Sicilia istituirono in Napoli la Magna Curia e poi la corte del Vicario; e alcune differenze introdussero negli altri inferiori magistrati, sì pei nomi che per le giurisdizioni, come riferirono distesamente Giannone, Pecchia, Grimaldi, nelle op. cit. — Negli stati italiani veggiamo i podestà, capitani e consoli di giustizia o giudici simili a nostri magistrati locali, (come ricaviamo dalle memorie di quei tempi, dagli statuti e dal Muratori *Ant. It.* v. III, Diss. 46 ec.) e poi in Firenze gli *Otto di Balìa* e *di Pratica,* in Venezia il Doge con la Quarantia, il consiglio dei Dieci; e varî altri collegi giudiziali troviamo bene regolati nella penisola, ma ben differenti dalle nostre corti; e può vederseno il bel cenno di Sclopis *Autor. giudiciaria* c. ult. *St. legisl. Ital.* v. II c. 9, e la recente *Storia Com. Ital.* di Giudici che ha bene indicati gli ordini giudiziali di Venezia, Milano, Pisa, Genova ec. p. 384 e seg. e nel v. III pubblica varî statuti di Firenze: per Milano il Verri op. cit., per Firenze e Venezia il Giannotti, sebbene a tempi posteriori

Solo dirò che su documenti, leggi e storie di quei tempi ho raccolto notizie sufficienti, da cui sono indotto a giudicare che dopo la conquista normanna sin dai tem pi della sicola monarchia, vennero istituite le autorità giudiziali con attribuzioni e dignità somiglianti alle straniere anteriori e contemporanee di germanica origine; e che nell'età aragonese conservando i titoli preesistenti i nostri magistrati, e specialmente i municipali, divennero alquanto simili agli italiani; ma le corti superiori ritennero il loro carattere, che ritraea più delle curie anglo-normanne (1).

si riferisca; e il Du Boys fece pure una saggia e rapida indicazione degli ordini giudiziali di Sicilia e d'Italia nella cit. op. v. II c. 18-21, come molti lumi ne fornisce la dotta *Introduction Hist. dipl.* p. 415. Alquante notizie sulle giurisdizioni trovo pure nel *Breve degli Officiali del Comune di Siena,* pubblicato da Banchi nell'*Archivio Storico Ital.* Fir. 1866, v. III e IV; e per la città di Bologna vediamo pure gli ordini giudiziali negli *Stat. del Com. di Bol.* del 1250 lib. I Rub. 3 ora pubblicati, *Dei Monum. istor. pertinenti alle prov. delle Romagne,* Bologna 1863, e vi si scorgono le varie attribuzioni dei giudici, e son notevoli nel *Sacramentum potestatis* le parole *Ego potestas* habebo tres bonos iudices, forenses, legales et sapientes atque instructos de iuro facto et consuetudine; e molti di quei brevi, e quasi editti, delle città italiane si trovano nei *Monum. Hist. Pat. Leges Municip.*

(1) La somiglianza degli uffici del giustiziero e della Magna Curia di Sicilia coi *iustitiarii itinerantes* e l'aula regia inglese poi divisa in tre corti, tra cui quella del *banco del re*, e le differenze di giurisdizioni si trovano ampiamente descritte da Blackstone l. c., Du Boys III 79-141; ed entrambi notano che la *curia regis* vi era stata dai Normanni introdotta, anzi Blackstone VI 637 la dice meno utile delle corti sassoni di contea.

Ometto per la prefissami brevità pure le indicazioni delle autorità giudiziali successivamente istituite in Francia, in Inghilterra, in Germania ec. e rinvio alle opere recenti che con maggiore corredo di storici documenti ne descrissero le origini e le vicende. Solo dirò che erano differenti i titoli e taluni eran comuni ai nostri magistrati como *vicecomites, bailli,* o baiuli, *iustitiarii* ec. ma con diversa giurisdizione; e che differivano dalle corti francesi o *Parlamenti* le curie inglesi che molte e diverse furono nei vari periodi; e le corti anglo-sassoni meglio conservarono il carattere popolare, e poi le anglo-normanne più somiglianti alle nostre, o per non dirne più oltre, additerò fra le opere che ampiamente ne trattano le op. cit. di Helie, e

Cadute in obblio da molti secoli le libere istituzioni della Grecia e di Roma, che chiamavano i privati cittadini nei criminali giudizi, e sostituitovi il giudizio di soli magistrati secondo le istituzioni dell' impero romano e bizantino, quel sistema non più risorgeva (1). Nel medio evo un costume simigliante introducevasi derivato da vetuste abitudini delle germaniche genti, che il reser comune nelle invase regioni meridionali; ma lentamente venne poi decadendo, perchè da un canto riusciva molesto ai privati quell'ufficio giudiziale, e dall'altro nelle monarchie e nelle repubbliche si credeva più utile il giudizio dei soli magistrati, e più conveniente alle ultime dottrine della romana giurisprudenza, divenuta norma precipua nei giudizi. Così nel continente europeo venia cessando nei giudizi l' intervento dei privati cittadini, e nell'isola nostra se ne seguiva l'esempio per eguali ragioni, quantunque il nostro reggimento politico e i nostri ordini giudiziali fossero somiglianti a quelli d' Inghilterra, dove però le tradizioni imperiali e la giurisprudenza romana non divennero mai preponderanti; perchè le

Du Boys l. c. Henrion de Pansey *Autor. Jud. en France*, Guizot *Hist. civ. franc.* Pardessus *Essai histor. sur l'organis. iud.* ec. per la Francia; Du Boys v. III, Blackstone v. IV e VI, Hume *Hist. Engl.* v. I e II ec. Fischel l. IV per l'Inghilterra; nè posso, come vorrei, dar qui notizie delle dotte indagini dei moderni sulle istituzioni giudiziali della Germania, che offrono i germi delle novità introdotte nel medio evo nell'Europa meridionale, e fra gli autori che dottamente le esposero citerò Savigny *St. dr. rom. nel medio evo* Lib. I *Cost. giudiz.* ec. Du Boys II ch. 22 e seg. e i molti tedeschi indicati nelle opere sopra citate pag. 191. Le istituzioni del Belgio nelle varie provincie erano germaniche o francesi, secondo le notizie di Helias D'Huddeghem *Precis hist. inst. iud. Belg*, 1831, e Defacqz op. cit. *Inst. Jud.* p. 26. La dotta opera del Meyer *Esprit, origine et progrès des institutions judiciaires des principaux pays de l'Europe,* non dispensa dal ricorrere alle opere sopra indicate che danno altre notizie, e contengono sopra varii argomenti più estese spiegazioni secondo gli studî moderni sul medio evo.

(1) Di quei giudizi nella Grecia ed in Roma repubblicana ho fatto già cenno a p. 20 e 26, e più estese notizie ho esposto nella mia *Stor. legisl.* pei tempi greci c. IV p. 174 e pei romani c. I p. 40.

genti britanniche conservarono le proprie consuetudini, e il sistema dei giurati vollero ritenere e migliorare, e lo riputatarono base precipua di loro libertà (1).

Il sindacato fu pure nelle città italiane e nella penisola iberica adottato, secondo le norme delle costituzioni giustinianee; ma in Sicilia già il vedemmo meglio ordinato da Federigo e sarebbe degno d'imitazione nei tempi moderni con forme opportune alle mutate condizioni sociali (2). Le curie ecclesiasti-

(1) Ho già indicato a p. 198 gli scrittori che dan notizie sui giudizi criminali nel medio evo, con sistemi somiglianti al *giurì*; e posso per brevità rinviare alle cit. op. di Helie e Du Boys che ci mostrano come nel continente venisse decadendo quella germanica consuetudine. Devo notare per l'Inghilterra la indubitata continuazione delle vetuste nazionali costumanze, e l'avversione al predominio, altrove comune, del diritto romano imperiale. Ma varie notizie del medio evo ci provano che dapprima gl'Inglesi credeano necessario che l'accusato consentisse a sottomettersi a quel giudizio dei giurati, talchè, qualora egli non vi aderisse, venia costretto con carcere duro e privazioni inumane a prestarvi il consenso. Di tali fatti vediamo le prove nella cit. op. di Du Boys III c. 8 ec. Nei tempi posteriori fu meglio ordinato il giurì, e gl'Inglesi il tennero come un privilegio di loro nazione, e ne fecero lodi esagerate nel medio evo e nei tempi moderni.

A non citarne altri, l'illustre Lord John Russel si mostra avverso a teoriche moderne di riforma, asserendo che « al giurì più che al sistema rappresentativo stesso (quale oggi esiste) il popolo deve il posto che occupa nel governo del paese; ed anche al giurì principalmente il governo deve l'amore del popolo per la legge; e questa è una riflessione che dovrebbero fare quelli fra i nostri legislatori che cercano di correggere l'istituzione del giurì con mezzi (*mesures*) nuovi, frivoli e vessatori. » *Essai sur l'hist. du govern. et de la Const. britanniques* ch. 33 p. 261, ora trad. Paris 1865. Mi sia lecito di giudicare esagerate le lodi del *giurì* e in ogni modo mal convenienti a tale istituzione in altri paesi e *nel nostro, dove richiede grandi riforme.*

(2) Per non farne altro cenno, il sindacato troviamo in Pisa, Pistoia ec. secondo gli statuti sopra indicati p. 127 e Giudici op. cit. lib. IV 430 ec,. e nella Spagna il vediamo nel codice *Las Siete Partidas*, VII. In generale allora la dignità dei magistrati e l'importanza del loro ministero erano ben conosciute, sebbene gli stipendi ed emolumenti, e la durata del loro ufficio venissero dalle sicole leggi e consuetudini regolati in modo conveniente all'uso allora dominante in Europa, e mal conforme ai presenti costumi.

che, come accennai, nel continente, e in Inghilterra dopo la conquista di Guglielmo, aveano giurisdizione più estesa; e i popoli non n'erano allora dolenti, perchè il dritto romano era la loro norma, e le leggi canoniche in gran parte erano ispirate da umani sensi di moderazione e di equità; ma in Sicilia la giurisdizione erane a ragione più ristretta (1). Godeasi allora e durò poi sempre, malgrado ogni contrasto od estorta rinunzia, il nobile privilegio dell'apostolica Legazia, trasmesso da Ruggiero ai re di Sicilia, e che facea giudicare nel regno le appellazioni (2).

Forme speciali non furono sancite nei tempi normanni pei giudizî civili, e rimasero in vigore gli usi introdotti dalle nuove genti tra noi venute, e le tradizioni del romano diritto che vennero poi acquistando maggiore autorità al risorgimento degli studî. Varî documenti di quel tempo dimostrano la somma semplicità del civile giudizio, nel quale appena esposta la petizione anco a viva voce, facevasi la discussione, si procuravano senza solennità le prove eziandio mediante una locale ispezione, e tosto si proferia la sentenza e mandavasi ad esecuzione. La semplicità del rito longobardo, assai differente dal romano, ritraea gli usi barbarici, e in Sicilia potè soltanto adottarsi dopo la conquista, finchè stabilito un regolare ordinamento giudiziale, furono richiamate nella pratica le savie norme delle romane leggi, alquanto modificate dalle costituzioni sveve. Federigo infatti promulgava talune singolari ri-

(1) Senza ripetere le prove da me sopra accennate aggiungerò che Blackstone IV 100, VI l. c. Hume v. II e Fischel l. V ch. 9, ricordano la giurisdizione dai Normanni concessa al clero, utile al loro dominio, e che diè poi occasione a gravi mali.

(2) Non occorre far menzione del nostro dritto pubblico ecclesiastico, che sarebbe estraneo al mio argomento; e peraltro infiniti sicoli scrittori lo esposero, e i documenti ne raccolsero, e solo citerò Giarrizzo *Codex Siculus* v. I *De reb. sacris* 1779, e Andrea Gallo *Codice eccles. sicolo*, e Narbone che addita la nostra *Polizia Eccles.* e i vari scrittori *Stor. lett.* VIII c. 6 ec.

forme dell' antico diritto, che non costituiscono un rito completo, e suppongono invece la pratica della legge romana e di altri usi posteriori e barbarici, e vi arrecano opportune innovazioni. Si ordinò che le lettere citatorie esprimessero l'oggetto della dimanda, l'attore, il convenuto, il magistrato innanti cui si dovea comparire; si provvide perchè esse giugnessero a notizia del convenuto, si diede un termine discreto che poteasi per giuste cause prorogare. Federigo abolì la pena fissa pecuniaria già inflitta al convenuto contumace, e che era grave ai poveri, lieve pei ricchi, e lasciò l'ammenda di un terzo dei beni mobili. Volle che nelle corti dei baiuli, i contumaci si multassero di un agostale al mese, e nei giudizi avanti la Magna Curia conservò il dritto antico, e permise al creditore il possesso dei beni del suo debitore per la somma del credito dichiarato, e designò le somme per le quali si poteva col giuramento degli attori dichiarare il credito, in proporzioni diverse secondo le loro condizioni personali, talchè oltrepassando la cifra designata, erano necessarie le prove del dritto comune. Nelle cause di rivendicazioni il contumace doveva soffrire la multa del terzo dei suoi beni mobili e la perdita del possesso della cosa rivendicata, che davasi all'attore; e questi dopo un anno di possesso per la contumacia prolungata potea divenirne padrone. Il contumace poteva entro l'anno comparire, pagare le spese e le multe, e riprendere il possesso dei suoi beni, e dedurre le sue ragioni in giudizio. Se il convenuto dopo la contestazione della lite si rendea contumace, potea giudicarsi il merito sugli atti in sua presenza fatti, e la sentenza in tal caso era inappellabile. Federigo segnò pure le norme per le eccezioni dilatorie e per la pronta contestazione della lite, che doveva essere seguita dalla prestazione del giuramento di calunnia da ambo le parti; prescrisse, doversi tosto proporre i fatti che si voleano provare, dandosi all'uopo un termine breve e discreto; segnò le norme di ragion comune per la prova, proibendo gli usi barbarici; ma le prove

scritte e le deposizioni dei testimonî richiese e la fede loro limitò con privilegi di condizioni personali e con arbitrarie norme di prova formale. La sentenza, come gli atti del giudizio, volle in iscritto sotto pena di nullità.

Ammise la difesa di procuratori o avvocati, e a questi diè norme diverse, e segnò le ricompense; e statuì che in breve tempo le liti si decidessero, e pria delle altre le liti di Chiesa, indi le fiscali, e quelle di pupilli e vedove e di miserabili persone; ed ordinò che queste fossero provvedute di un avvocato dalla Corte (1).

Queste prudenti norme rimasero in vigore pei civili giudizî nei tempi aragonesi, e soltanto vi si aggiunsero alcuni provvedimenti per la celere spedizione delle cause (2); anzi per la esecuzione forzata dei titoli contro i debitori vennero introdotte alcune pratiche, le quali si ridussero in leggi da Federigo, e poi si adottarono nel rito di Alfonso (3). I nostri municipali sta-

(1) La semplicità del rito longobardo potè durare lungamente nelle provincie napolitane, dove quel dritto per secoli fu vigente, come sopra notai p. 63 e 104; ma in Sicilia per breve tempo durò per l'esempio delle italiche genti. Ne danno sufficienti notizie gli storici napolitani, Pecchia v. I, e Capone v. I ec. e il testo ne abbiamo nelle sopra additate collezioni di leggi sia disposte per materie o per ordine di tempi. Del rito civile dei Romani da me indicato nella cit. *Storia leg. Sic· sotto le domin. dei Rom. Got. Bizantini c. IV*, p· 164 e contenuto nei titoli del Dig. lib. II, t. 14 e seg. e del Codice II t· 1 a 19 può farsi confronto con le Cost· di Federigo I 31 e seg. 93-106, II 18 e seg. che il rito civile han regolato. per vedere come le sveve leggi abbiano modificato quel dritto preesistente. Sono ammirevoli per quei tempi le norme sulla fede degli atti nelle Costituzioni I 82 ec.

(2) Veggonsi queste poche norme nei cap. 16 di Giacomo, 47 di Martino per la facoltà libera degli appelli dalle sentenze dei giudici baronali, ed oltreciò varî diplomi che regolano gli appelli, ha pubblicato De Vio del 1392, 1397, 1406, op. e l. cit. p. 181.

(3) Il nuovo rito per la esazione dei debiti si trova nel lungo capitolo *Cum Varia* di Federigo, che non fu compreso fra i capitoli da lui sanciti, sol perchè venne da Alfonso adottato nel cap. 100 a 109, e spiegato nei cap. 110 e seg., e nel cap. 99 di Alfonso si dice che quel rito fu sancito da

tuti sancivano pure molte regole pei giudizî civili, tratte in parte dal romano diritto, e accomodate ai nuovi bisogni della società, e prepararono forse le riforme posteriori e generali del rito sicolo (1).

In Sicilia l'uso di vedere ogni propria controversia definire nel proprio paese, diè luogo ai privilegi concessi agli abitanti di varie nostre città di non recarsi altrove per qualsiasi lite, nè da attori, nè da convenuti; e somiglianti privilegi troviamo in alcune città d'Italia, che ci rivelano lo spirito municipale del medio evo (2).

Federigo nel 1300. Poichè quelle nuove pratiche si erano per la Magna Curia stabilite, fu solo concesso per privilegio in Messina e in Palermo ai magistrati municipali di seguirle, ed a quei cittadini il dritto di valersene in ogni altra terra e città, come si ricava dal dipl. del 1326 pubblicato dopo i *Comm.* di Muta *in Cons. Pan.* p. 730, e nell'op. cit. di De Vio p. 85.

(1) Le più estese norme di rito trovo nelle *Cons.* di Palermo c. 1 e seg., 12 e seg., 64, 70 e seg. e nelle *Cons.* di Messina 36-47, 59 ec. e ben può dirsi che in tali statuti quasi compievasi un sistema di rito civile per citazioni, termini, contumacie, ferie, dilazioni, appelli ed esecuzioni forzate sui beni dei debitori, e arresti personali, e meritano speciale ricordo molti capitoli, fra cui accennerò il c. 1 *Cons. di Pal.*, che facea suggellare la porta del contumace con tre editti citato, e punivalo se rompesse i suggelli; il c. 13 che provvedeva i poveri di avvocati e procuratori; il c. 43 di Messina per *l'autorizzazione* delle mogli in giudizio ec. Poche norme pure troviamo nelle *Cons.* di Caltagirone, c. 45 e seg. di Corleone c. 18, 27-52, di Noto in fine, di Siracusa nel f. 62, 117 del Mss Qq F. 55, sopra cit. p. 120 di Catania t. 26, e 38, di Castiglione c. 41, 54 ec. nel cit. Mss.

(2) Nei nostri statuti si vedono tali privilegi, come nel c. 3, 4 *Cons.* di Pal. e c. 36 di *Cons.* di Messina e malgrado la restrizione che Federigo volea recarvi nella Cost. I 106 quei privilegi si confermano nei dipl. del 1258 di Manfredi, del 1291 di Giacomo per Palermo, presso De Vio l. c. p. 23; e del 1339 di Pietro II per Termini, che concesse in ricompensa di fedeltà e pei danni nell'assedio sofferti non extrahi extra terram eandem ad causandum, salve tamen per viam appellationis. Ciò leggesi nel Mss. *Libro di privilegi e cons. di Termini* f. 8, di cui si ha copia in quella Biblioteca Liciniana. Simili privilegi trovo nei *Mon. Hist Cat.*, e Torino ottenne dai Duchi di Savoia di non litigare *extra montes*.

Molti documenti ci rimangono di giudicati sopra contestazioni civili; e ci fan manifesto in gran parte l'ordine delle giurisdizioni ed il rito di quei tempi. Comparando le leggi e i documenti sicoli con quelli degli stati italiani e stranieri di quell' età, troviamo che ogni stato avea varie differenze e pratiche singolari, quantunque vi fossero comuni alcune forme derivate dal romano diritto (1).

Nissuna legge nei tempi normanni regolò il rito dei giudizî penali, e tutto si fece secondo le forme semplici e comuni in Europa dopo le invasioni delle nordiche genti, le quali proponevano l' accusa e le prove esibivano innanti i magistrati e i privati cittadini che in solenne assemblea giudicavano. In difetto di prove positive del delitto, i Barbari stimavano necessario che l'accusato si discolpasse o purgasse, provando la sua innocenza per varî e stranî esperimenti, nei quali credeano che Dio sospendesse con un miracolo le leggi fisiche per salvare l'innocente. Ignoranza e superstizione introdussero da tempi rimoti gli esperimenti dell' acqua fredda e della bollente, del ferro rovente, ed altri non pochi, appellati *volgari purgazioni, ordalie, giudizi di Dio*.

La Chiesa non potè impedire quegli usi antichi delle germaniche genti, e si studiò di scemarne i danni sottoponendoli a sacri riti, e insieme protestando altamente contro le pratiche irragionevoli che pretendevano astringere la divinità a continui miracoli; ma i popoli non dismetteano quegli usi biasimati e dannati (2).

(1) Tali documenti sono innumerevoli negli archivi nostri e nelle collezioni sopra indicate, e molti ne furono pubblicati dal Pirro *Sicilia Sacra*, Gregorio *Consid.* per note, Garofalo *Tabul.* p. 33 Mongitore Bullae p. 140 e seg. Mortillaro *Catalogo* ec. n. 62, 88 ed una sentenza intera della Magna Curia del 1305 fu da Mongitore pubblicata a p. 140 e ci dimostra la semplicità del rito, la brevità delle forme e dei termini, la statuizione breve e precisa del magistrato.

(2) Non è dubbia l'antichità di quelle prove, di cui taluna risale ai tempi più rimoti della Grecia, e dell'Oriente, e alle istituzioni mosaiche, ed alle

Poterono per avventura in Sicilia dopo la conquista normanna taluni stranieri o italiani qui venuti ricorrere a quegli sperimenti; ma non àvvene alcuna memoria speciale; ed io credo che quelle superstiziose pratiche durate altrove per molti secoli, sieno state fra noi del tutto ignote, o appena per breve tempo e da pochissimi stranieri adoperate. Infatti numerose prove storiche ci dimostrano come le ordalie fossero comuni

vetuste nostre tradizioni sicane da me esposte nella cit. mia *Stor. leg. Sicil.* c. I p. 38 e sopracennate p. 8. I moderni ricordano quelle antiche memorie, o Cantù *St. Univ. Docum.* III *Legislaz.* n. 17, riferisce le antiche pratiche indiane. Nel medio evo i Barbari faceano vari esperimenti per iscoprire la verità nei giudizi, in mancanza di altre prove; e dopo la loro conversione, la Chiesa non potè distruggere la inveterata abitudine, e tollerandola procurò di ridurla più utile con sacri riti, finchè apertamente vietò quelle costumanze, ripugnanti alla ragione. Ed invero i Barbari credeano innocente l'accusato, se immerso nell'acqua fredda non restasse a galla; se inghiottisse facilmente un pezzo di pane e cacio; se il ferro rovente stringesse, rimanendone illeso; se nell'acqua calda immergesse le mani, senza scottarsi, e se altri esperimenti sostenesse di carboni ardenti, croci vomeri infocati ec. che le memorie antiche ci riferiscono. L'apparato solenne della religione, le reiterate ammonizioni, le minacce dell'ira divina, e fors'anco il prudente zelo dei sacerdoti in quei tempi d'ignoranza e di forte sentimento religioso rendeano sovente terribili ai rei quegli esperimenti. Non potendo più oltre occuparmene, additerò, tra le infinite opere che ne trattano, Ozanam *Les Germains* ec. III p. 139, Montesquieu liv. XXVIII, Pardessus *Loi Salique*, Diss. IX, Du·Boys v. I 224 e seg. e III 167 Helie, ch. V § 60, Blackstone VI c. ult. Hume v. I e v. II, Hamilton p. 42, Heinec. *Elem. I. Germ.* lib. III 16, Michelet *Origines dr. fr.* L. IV ch. 7. Nella Spagna l'uso *de las pruebas vulgares* era comune, e regolavasi da locali consuetudini *fueros*, e vietavasi da vari re, secondo le notizie forniteci da Mart. Marina op. c. 280, o da Paquis *St. di Spagna* v. II lib. XIV c. 16, e dalle opere ivi citate. Muratori *Ant. It. Dissert.* 38 Pagano *Saggi Politici* v. III ediz. 1792 c. 7, Verri *De Ortu* ec. p. 50, Sclopis v. I c. 6, Giudici op. c. 422.

Cotali opere ed altre non poche riferiscono l'uso di quelle prove nel medio evo e le varie loro denominazioni e ne descrivono le pratiche, e ne additano le parziali riforme, e lo zelo della Chiesa che le tollerava, ma le voleva abolire, e poi le vietava, come pure rivelano vari antichi testi del *Corp. Jur. Canon.* Decr. Gratian P. II Caus. II c. 4 ec.

per le nordiche genti in Italia nei secoli del medio evo; ed è noto che la Sicilia fu estranea a tali costumanze settentrionali. Rimase l'isola in quei secoli soggetta all'impero bizantino e regolata col dritto giustinianeo, e poscia fu invasa e governata dai Musulmani.

Allorchè giunsero qui le nordiche genti per la conquista normanna non poteano quelle prove fra noi introdursi, poichè in Italia e fuori si erano già conosciute irragionevoli, e vietate, ed alcune erano cadute in obblio, e ben di rado vi ricorreano per avventura i popoli che non sapeano del tutto abbandonare la inveterata abitudine. Ma per la Sicilia non rimangono leggi, nè documenti sicoli che ne faceiano la descrizione, o ne additino le pratiche; e ne caviamo le più chiare notizie dalle abolizioni sancite nei tempi svevi, e da un messale gallicano in pergamena che contiene le preci e il rito per quegli esperimenti; e da ciò si è voluto trarre la prova della ordinaria pratica delle purgazioni volgari in Sicilia.

Federigo però nelle sue costituzioni corresse alquanti errori ed abusi allora esistenti, ancorchè non fossero comuni alle varie popolazioni del regno; e potè altresì sancire quel divieto di antiche ordalie, non del tutto cessate nelle provincie napolitane, dove i Longobardi l'aveano per secoli praticato. Il messale gallicano di questa metropoli, e tutti gli altri libri pei divini uffici, non erano invenzioni o novità siciliane; ma erano copie che riproducevano i messali e rituali comuni nel continente, dove uguale era il rito; ed infatti esistono gran numero di quei messali e rituali che contengono le preci e il rito per quelle volgari purgazioni, e concordano in gran parte col nostro messale dei tempi normanni; perocchè non si toglievano in quei libri le parti poco o nulla usate, ma si lasciavano come trovavansi; e quando la legge di Federigo derise e proscrisse quegli usi, nè più fu lecito di adoperare quei riti, rimasero inalterati i messali, sebbene di niuno uso per quella parte, come poi è avvenuto per altre preci, che erano fre-

quenti in altri secoli e poscia caddero in obblio; sicchè nè il messale gallicano, nè la legge sveva provano la esistenza delle purgazioni volgari in Sicilia; ed è probabile che esse di raro o non mai sieno state qui adoperate (1).

(1) Gli autori sopra citati, e specialmente Du Boys, Helie, Muratori nei luoghi cit. affermano che quelle prove volgari in molte parti erano cadute in disuso. Gregorio *Consid.* II c. IV, credette fra noi adoprate le purgazioni volgari, perchè nella Cost. *Leges* II 31 Federigo le aboliva, e perchè un messale gallicano in pergamena conservato nel duomo di Palermo contiene la messa e le preci usate in quegli sperimenti. Palmeri c. 21 v. II p. 174 seguì il Gregorio e la nota ne trascrisse; ed altri poi adottarono la stessa opinione. Di Giovanni *De div. Sic. offic.* sin dal 1736 avea pubblicato i riti e le messe che si trovano nei messali di Palermo, di Messina e Nicosia, dando ragione del rito ecclesiastico di Sicilia dopo la conquista normanna; e nella p. 88 e a p. 401 accenna quell' *Ordo iudicii* del messale di Palermo e lo crede qui usato, adducendone per prova la cit. Cost. *Leges.* Narbone op. cit. VIII c. 6 espone la *ritonomia* e addita i sicoli scrittori che ne trattano e dimostra come nei messali si facessero a quei tempi varie addizioni di preci e riti speciali, e nel resto si conservassero eguali agli altri delle Chiese dello stesso rito, ma dei giudizi divini colà indicati appena si occupa, e li accenna, seguendo l'opinione del Gregorio.

Io secondo il mio sistema di giudicare tenendo esatta ragione di tutte le storiche memorie comparate, ho investigato gli *ordini di quei giudizi,* i riti, o le preci contenute nei messali e rituali di altre nazioni, e li trovai pubblicati da vari stranieri, che ne danno notizie sufficienti, o pure alcune parti del testo ne riferiscono secondo i messali e rituali di varie contrade, o tutto posi in confronto col messale gallicano in pergamena che trovo ben conservato con altri pregevoli Mss. meno antichi in questa Cattedrale. Da tali indagini e confronti ho ricavato che le formole e preci nostre sono ben poche e da stranieri rituali attinte, perchè ad essi sono in gran parte conformi.

E poichè Di Giovanni op. cit. ne fece appena un cenno, e il Gregorio non trascrisse le numerose preci, ma soltanto il rito di quell' intero *Ordo iudicii* ec. è necessaria una rapida indicazione delle cose più notevoli. Il messale mi sembra dei tempi normanni per le ragioni indicate da Di Giovanni op. cit. c. XII, e per l'indizio che ne dà nel f. 195 la *Missa pro rege.* Consiste essa in tre sole orazioni; ed io ne feci il confronto col Messale cortesemente esibitomi, di cui si fa oggi uso in questa Cattedrale, e che è stampato in Venezia 1838, e trovai in fine a p. LVI al n. 5 identiche orazioni *pro imperatore,* e che vi sono seguite da altre *pro rege* che mancano nel galli-

È mestieri ricordare che la Chiesa ispirando sempre umanità e clemenza, dichiarava apertamente che se l'accusato in quegli esperimenti giudiziali apparisse colpevole, verrebbe punito,

cano. In quelle orazioni nel testo del gallicano trovansi aggiunte e d'altro carattere, le parole *impris* dovo forse era *regis*, e *romanum* prima di imperium; e nel margine di ciascuna, *famulam tuam*, e in quello della prima orazione *impatcem nram ab omni adversitate custodi*. Non *Constantia*, nè altro nome ivi esiste, e quelle addizioni sono di epoca posteriore; ed io ne argomento che nei tempi di Costanza madre di Federigo sieno state aggiunte quelle parole. Nel f. 221 vi è una benedizione del *talamo* che corrisponde a quella contenuta nel *Rituale Romano*; e poi comincia *Ordo iudicii aque frigidę calide, panis et casei*, e tutto contiene il rito, le preci, *coniuratio hominis, coniuratio aque* ec. sino al f. 226. Nel f. 224 r. è *Judicium ferri calidi*. Per amore di brevità non trascrivo le molte preci notevoli che il Gregorio non pubblicò; e fra le cose corrispondenti alla superstizione di quei tempi io notai a f. 224 cho pria d'immergere la mano nell'acqua calda, dubitando che l'accusato si esponesse alla prova confidando in erbe, arti diaboliche ed altre somiglianti, pregavasi Dio di renderle inutili; e diceasi perciò: Deus iudex. Si culpabilis et incrassante diabolo cor eius induratum fuerit, manumque suam mittere in hoc iudicio presumpserit ec. et si per aliquod maleficium aut herbam sive per diabolicas artes, peccatum, unde criminatur, defendere voluerit, tua dextera demonstrare dignetur.

Simili preci si trovano fra quelle pubblicate da Canciani, e questo uso ricorda la legge longobarda che facea pur togliere al campione nei duelli l'erbe incantate, come pure riferisce Montesquieu l. c. ch. 22. Ho comparato il nostro *Ordo iudicii* con quelli italiani e stranieri che ho trovato presso Martene *De antiquis Ecclesiae ritibus*, Ven. 1783, v. II lib. III p. 330-344 *De variis iudiciis, seu probationibus ad detegenda occulta seu dubia crimina*, dove sono tratti da molti Mss. antichi, e accuratamente raccolti quei riti nel loro testo (*Ordo* ec. 1-20) e presso Muratori che nelle *Antiq. medii aevi* Diss. XXXVIII col. 613-620 pubblica molti testi simili che ricava da messali e rituali Mss. delle Chiese di Milano ec. e in vari luoghi di Canciani nella vasta collezione *Barbarorum Leges Antiquae*. Nel vol. I pubblica. *Preces, ritusque adhibiti in purgatione vulgari, nell'Append. ad Leg. Longobard*. e nel v. II *In leg. Ripuar. Alam. Baiuv.* il Canciani premette il *Monitum Collectoris* che dà ragione di quelle purgazioni, dei divieti, del loro decadimento, e crede sincera la fede antica, e probabile che Dio facesse frequenti miracoli; e poi riferisce le notizie e i testi su quelle *purgazioni* barbariche.

Ravvicinando tutti questi elementi storici e comparando il testo di quelle

ma non sarebbe mai tolto di vita, perchè Dio vuole la penitenza e conversione, e non la morte del peccatore (1).

I prodi cavalieri del medio evo, usi solo al mestiere delle armi, credevano che una singolare tenzone dovesse pure svelare la innocenza, perchè Dio la farebbe sempre trionfare, e il duello divenne perciò comune in Europa; e dopo la conquista qui ne introdussero l'uso frequente nei giudizi i Franchi, Normanni e Longobardi, come in Inghilterra l'aveano introdotto i conquistatori normanni (2).

preci, o l'ordine di quei divini giudizî, ho trovato fra tutti grande somiglianza, malgrado alquante differenze di parole nelle orazioni; sicchè il nostro messale gallicano è senza dubbio una copia di messale straniero, che contiene l'ordine di quei giudizî altrove comuni da molti secoli, e fra noi sempre ignoti, e che poterono per avventura da *pochi*, o soltanto lombardi e franchi adoperarsi in Sicilia; e forse da tali pratiche è derivato l'uso di affermare la certezza di un fatto, dicendo d'esser pronti a *metter le mani sul fuoco;* espressione in Italia e fuori comune sino a dì nostri, e che in Sicilia o ricorda la pratica di quella volgare purgazione, sebbene da pochi e di rado adoperata, o si è introdotta per costume o linguaggio di genti italiche e straniere qui venute dopo la conquista normanna.

(1) Ciò si scorge nel nostro Messale gallicano, o ogni *Ordo iudicii* ricorda quella carità o benignità della Chiesa che da secoli procurava di mitigare fieri costumi delle barbariche genti. Cotale moderazione ci appare egualmente nei sopraindicati Messali di altre regioni.

(2) Sarebbero superfluo le prove dell' uso generale e notorio del duello presso quei Barbari, che sdegnavano le purgazioni volgari usate dalla plebe e regolato da sacerdoti, e rimetteano nella sorte delle armi le proprie ragioni. Leggi, documenti, storie abbiamo in gran numero che ci provano quel costumo, e basta qui citare il testo della legge Salica, pubblicato da Pardessus, e commentato; Canciani vi avea aggiunto i capitolari dei re Franchi, Pertz senza la legge Salica riprodusse i capitolari dei Carolingi per tutto l'impero, *Legum* v. I e molte leggi barbariche v. III, Wheaton *Hist. of the Northman*, Lond. 1831 dice che i Normanni disdained the mode of terminating controverses most favored by the clergy, the ordeal of fire, or water ec. che usarono il duello e l'introdussero in Sicilia e in Inghilterra. Blackstone VI, l. c. Hume v. II, 274, *App.* II dice che senza abolire le ordalie, introdussero a new *absurdity*, the trial by *single combat*, wich *became a regular part of iurisprudence* ec. Hamilton p. 42. Il testo ci rimane dello

Non fu poscia ordinato il criminale processo secondo le norme razionali, che appena nei tempi moderni prevalsero, e che erano impossibili nel medio evo. Federigo proscrivendo gli abusi e le barbariche costumanze, richiamò in vigore le prudenti teoriche romane sulle prove, e sancì regole di criterio legale e di prova formale, e mescolò il severo inquisitorio sistema alle benigne e giuste garentie della innocenza; perocchè i lumi di quel secolo e le difficili condizioni della società e del travagliato suo regno non consentivano più larghe riforme al genio più elevato e alle grandi vedute di riforma e di civiltà che ispirarono il codice svevo. Mescolando poi stranamente a queste riforme e garentie le arbitrarie e terribili pratiche intese a porre subito, severo ed efficace freno ai delitti, Federigo stabilì il sistema inquisitorio e secreto, e insieme ordinò la regolare accusa. Infatti concesse ai giustizieri la facoltà di aprire una generale inquisizione contro i malfattori di ogni provincia, invitando con editto tutti i cittadini a fornire notizie, denunzie e querele. Permise che sulla deposizione di dieci probe persone si potessero condannare senza forme ai lavori forzati temporanei coloro che spendevano oltre i proprî averi,

leggi anglo-normanne, *Anglus se defendat* per quod melius voluerit aut iudicio ferri aut duelli nel cit. *Codex Legum veterum, statutorum* ec. di Spelmann, p. 217 e nel cap. 62 de purgatione forensi in iudicüs, Du Boys III ch. 10 Michelet l. IV p. 267, Paquis che descrive quegli usi nella penisola, iberica esponendone gli ordini giudiziali e i riti vigenti nel medio evo, *St. di Spagna* v. II lib. 14, c. 16.

Nell'Italia erau pure comuni i duelli, secondo Muratori *Diss.* 39. Speciali notizie poi danno pel duello in Milano il Verri n. 50, in Genova Giudici p. 381, per Nizza e per altre città *Monum. Hist. Patr.* I 66, 243, e per la Sicilia numerose prove ci restano anco dei tempi normanni non solo per le notizie che ce ne forniscono le stesse Costituzioni di Federigo, intese a proibire quegli usi dei Franchi, ma eziandio per vari fatti, fra cui ricorderò che Falcando (presso Caruso p. 445) riferisce sotto Guglielmo il Malo accuse e vendette, dicendo: Id iuxta curiae consuetudinem accusatores *monomachia* se probaturos assererent ec.

e che erano di cattiva condotta, o imputati di delitti non soggetti a pene di morte o di mutilazione. Se però si trattasse d'infligere queste pene o il carcere perpetuo, era mestieri dar copia della inquisizione agli imputati per difendersi; ma se costoro fossero di cattiva fama, dovea solo darsi loro notizia dei testimonî; il che poi Federigo mitigò, permettendo sempre la copia delle deposizioni e la difesa. Per tal guisa una seria garentia mancava agl'innocenti; nè le prudenti e severe norme segnate agli inquisitori poteano supplire il difetto di forme e di libere difese.

Forse la inquisizione generale, tanto e giustamente biasimata nei tempi moderni, somigliava in parte alle leggi eccezionali o militari del nostro secolo, per cui si ricercano, e si uccidono nelle campagne i *briganti*, o si traducono con forme brevi o apparenti in giudizî subitanei, e per avventura con garentie minori di quelle usate nei tempi svevi; ma a dirla schietta e giudicando secondo gli usi e le idee del medio evo, potrebbesi quella riunione di *dieci probe persone non nemiche dell'accusato* considerare come una corte speciale, o meglio una riunione di giurati, prescelti sul luogo fra coloro che aveano notizia dei fatti e degli uomini, e che voleano la pubblica sicurezza, primo bisogno della società.

Inquisizione particolare però non si ammetteva nei casi ordinarî, anzi si volle l'accusa e la garentia della soscrizione dell'accusante per frenare parimenti le desistenze e le calunnie. Era comune di quel tempo in Europa il sistema della necessità di una privata istanza nei giudizi penali; e solo per pochi gravissimi misfatti era lecita la inquisizione senza accusa di parte lesa; e poche eccezioni pure si faceano alla libera facoltà delle parti di concordarsi e por fine al giudizio penale.

Il processo inquisitorio e secreto, perciò non era allora ordinario, nè potea dirsi interamente nuovo, giacchè nei tempi imperiali si era introdotto ed avea norme speciali nel dritto romano, poi accresciute dalle leggi ecclesiastiche, le quali or-

dinarono le indagini contro gli eretici, ed offrirono nel medio evo le regole ai processi criminali (1). Federigo ammettea la idonea fideiussione per lasciare in libertà l'accusato, tranne per casi di flagranza, o di un delitto confessato, o pubblico e notorio, o di lesa maestà; e queste eccezioni dimostrano come il caso ordinario e frequente fosse la libertà provvisoria dell'accusato (2).

Severa, anzi inumana era però la legge contro i contumaci accusati di capitali delitti. Si procedeva dapprima secondo le

(1) Il rito penale venia regolato dalle Cost. I 17, 21, 53, e seg. II 1-40. La generale inquisizione da Federigo ordinata riusciva meno dannosa, per la condizione alta e indipendente del giustiziero, per la riunione di dieci probe persone in tempi e luoghi vicini al delitto, e per le prudenti indagini dalla legge prescritte, affinchè l'inquisitore potesse conoscere qui sit zelus delatoris, et que causa ipsum ad delationem inducat; e perchè vi sono norme e minacce, onde prevenire gli abusi. Risalgono ai tempi dell'impero romano le origini della inquisizione criminale, caduta in obblio per la pubblicità dell'accusa e del giudizio penale presso le barbariche genti; ma dopo il risorgimento degli studî del romano diritto e nei sistemi circospetti e secreti delle autorità ecclesiastiche l'inquisizione divenne poi frequente ed ordinaria, come dimostrano tanto le costituzioni imperiali del codice comparate con le canoniche leggi, quanto gli scrittori moderni, Helie op. cit. § 62 e 80, Pagano *Cons. sul proc. crim.* c. XII Le necessità della istanza privata troviamo pure sancita da leggi e statuti italici, inglesi, francesi ec· nelle cit. op. di Blackstone, Du Boys,, Helie, Monum. hist. Pat. in varî luoghi che è superfluo additare, perchè era uso generale, soggetto ad alquante eccezioni per pochi gravi misfatti.

(1) La detenzione preventiva, che spesso travaglia l'innocente, mal soffrivasi dalle libere genti germaniche, e troviamo perciò ammessa la fideiussione per la comparsa dell'imputato; rare ne vediamo le eccezioni, e per soli gravi misfatti; e di ciò troviamo copiose prove nelle cit. op. di Helie op. cit. ch. VII p· 62 ec. Du Boys II ch. 17 ec.

Nell'Inghilterra vedeasi meglio che altrove ordinato questo sistema, e si evitarono gli arresti arbitrarî per l' art. della Magna Charta *Nullus liber homo* ec. e pel famoso *Habeas corpus* di antica origine, ma bene e diffinitivamente ordinato nel secolo XVII, secondo le notizie che ne abbiamo dagli inglesi scrittori e da Fischel op. cit. L. I ch. X *Garanties de la liberté personnelle*.

antiche leggi contro gli assenti, annotandone i beni per confiscarli; e si pronunziava la *sentenza di bando* contro il contumace dopo reiterate citazioni.

Se i banditi entro l'anno si presentavano, perdeano un terzo dei soli beni mobili; ma scorso l'anno dal bando, non più seguivasi la moderazione delle romane leggi, che non dannavano nel capo gli assenti, se non nei casi di maestà; e invece adottando le nordiche feroci tradizioni, forse per la trista condizione dei tempi, Federigo ordinò il terribile giudizio di fuorgiudica, pel quale il bandito ostinatamente contumace si tenea quasi confesso e irrevocabilmente condannato ed escluso da ogni difesa e giudizio, equiparato al defunto, e posto a discrezione di tutti, dando a ciascuno la facoltà di ucciderlo impunemente; e a prenderli o ad ucciderli s'invitavano tutti colla promessa di un premio, e persino ai malfattori, egualmente banditi o fuorgiudicati, offerivasi per ricompensa la remissione di loro misfatti; sistema poi durato per secoli in Sicilia ed altrove (1).

(1) Le cost. di Federigo nel l. II 1-9 poste in confronto con le leggi romane ci provano l'estremo rigore dello svevo; ma nelle leggi longobarde e negli usi antichi delle genti scandinave e germaniche trovasi che da molto tempo si era in varie contrade introdotta la feroce proscrizione contro accusati contumaci, che posti al bando teneansi quasi rei ,e fuori legge, e si poteano a guisa di belve uccidere impunemente.

In Francia si vietava ai privati quella barbara uccisione, che però faceasi d'ordine del magistrato, senz'altra prova, nè difesa, sul solo elemento della condanna in contumacia. Ribelle ostinato il contumace bandito diceasi perciò dalle nordiche genti *fuori legge, outlaw*, *utlagatus*, e paragonavasi al *Lupo* e *Wargus* appellavasi, o con nomi simili. A tali crudeltà comuni in Germania, in Francia ed altrove , corrispondeano in Italia vari rigori contro i banditi o proscritti. Di questa estrema severità abbiamo speciali prove da Du Boys I 122, II 300, III 49, Michelet *Origines* l. IV Gindici 436, *Monum Hist. Pat.* I 1003 ec.

L'uso anteriore e longobardo rivelasi apertamente dal giudicato che il Pagano pubblicò dopo le sue *Consider. sul processo crim.* dove si condannano alcuni *licet absentes ad omissionem personarum* ec. e si dice la inquisizione

Federigo proscrisse gli esperimenti di *volgari purgazioni*, dichiarandoli irragionevoli ed immorali (1). Con nobili idee convenienti a tempi migliori, contro i duelli comuni allora in Europa in tutti i giudizî, sanciva un divieto generale, molto anteriore alle straniere riforme.

Non potendo però del tutto subitamente estirparli dovette tollerare il pessimo costume dei duelli nei casi di maestà e di occulti omicidî; ma saviamente diè norme speciali onde prevenire ogni frode o violenza in quel barbarico e cavalleresco esperimento (2).

fatta sicuti iura Longobardorum et consuetndines regni ec. talche simile rigore preesisteva, poichè quel giudicato accenna le costituzioni sveve composte e non ancora insiuuate, nec secundum eas *adhuc* imperialis iussio pateretur iudicari; e peraltro la stessa Cost. *Penam* II, 3 dice sic foriudicatus habebitur, prout *in aliquibus* nostri imperii partibns nnncupatur ec., e la Cost. II, 17 aboliva l'iniquo rigore dei Franchi contro i contumaci.

(1) Le prove *paribili, ordalie,* o *giudizi divini* si erano vietate dalla Chiesa romana, da statnti e leggi di quell'età; e Federigo le proscrisse nella Cost. *Leges que* I 31, ispirata da sani principî filosofici e giuridici; e quei divieti si eseguirono, perocchè i nobili da lunga stagione spregiarono qnelle purgazioni volgari, che perciò più rare diveniano.

I divieti ecclesiastici in vario regioni ed epoche vennero promulgati; e il più solenne fu profferito da Innocenzo III nel concilio ecumenico del Laterano nel 1215, e ricordato da Hurter op. cit. IV p. 262 Sono pur degne di nota le varie proibizioni promulgate nella Spagna nel 1247 da Giacomo *Fueros y Observ.* lib. IX, p. 180, e nelle leggi dei re di Castiglia e nei concilî: Paquis *St. di Spagna* e Mart. Marina l. c.; in Inghilterra nel 1216 da Enrico III, Blackstone VI l., c. in Francia anche prima secondo le *Coutumes* francesi raccolte da Giraud op. cit. o nella *Revue Histor.* o in quelle citate da Du Boys II; c. 17; e in Italia, Giudici l. c p. 436 ec.

(2) La Chiesa avea pnre vietato i duelli; ma i nobili non voleano privarsi di quello esperimento conforme ai loro costumi; nè i re osavano proibirlo; o Federigo fu il primo a frenarne l' abuso. Nelle Cost. II 32-34 fu sancito con dignità qnel divieto, ma con talune eccezioni, che era impossibile di negare contro il costnme antico ed universale. Negli statnti di Palermo c. 6, e di Messina c. 44 somiglianti eccezioni si faceano; anzi un dipl. del 1200 presso De Vio op. cit. addita pure una restrizione di quel cavalleresco esperi-

Ordinò poi in generale che tutte le prove nei giudizî si facessero con testimonî o documenti e simili mezzi atti a far manifesta la verità, secondo il dritto comune; e poichè i nobili erano ostinati nel volere ogni controversia dirimere col duello, e la disuguaglianza delle condizioni personali nei tempi feudali non consentiva la efficacia di qualsiasi deposizione contro i nobili, volle un numero diverso di testimoni secondo la loro condizione, dettando così norme di prova formale che si sostituivano alle *purgazioni* e al duello, ed impedivano il libero giudizio dell'intimo convincimento per surrogarvi un' arbitraria regola di criterio legale (1).

mento in Palermo, mentre in Italia e fuori duravane l'uso illimitato nei giudizî, in mancanza di prove. Luigi IX in Francia dopo 29 anni nel 1260 promulgò la proibizione o restrizione pel demanio, nè potè estenderla alle terre baronali, come ci prova la *Ordonnance* del 1260nel cit. *Recueil Gen. des Anc. Lois* I 189 p. 283 ec., in Italia si sancivano pure divieti; Giudici l. c. 381 ; in Inghilterra ne scemava l' uso, ma una proibizione solenne non fu mai promulgata prima del 1818. Hamilton *until finally abolcihed by statute in* 1818 Op. cit. Lond. 1855 , e Michelet l. c. p. 208 addita pure quell' abolizione, e cita Taillandier *Lois pen. d' Anglcterre* ec. Palmeri c. 27 v. III p. 102 nel 1836 credeva *tuttora ammesso dalla legge il duello giudiziario;* citando il Blackstone, che poteva solo dar notizia delle leggi inglesi sino ai suoi tempi, e non già nel nostro secolo. Du Boys II ch. 10 dà pure notizie del duello nell'Inghilterra. Nella Spagna si fecero, come in Sicilia, ma in tempi posteriori i divieti, e si preserissero pei casi di eccezione le forme e garentie che Mart. Marina op. c. 284 dice *un prolixo formulario*. Cantù *St. Univ. Doc.* III, n. 17 ci offre le estese regole e solennità pei duelli giudiziali dei Franchi nell' oriente, secondo le *Assise di Gerusalemme;* e Becot descrive quella cavalleresca prova. De l' organis. de la justice repress. ec.

(1) Nelle Cost. *Prosequentes, Monomachiam,* ec. II 32 e seg. si segnano quei modi di prove regolari, e pei testimoni *pro personarum qualitate et causarum*. Federigo non vuole che nei giudizi e nei contratti *fidem aliquam faciat* alcuna persona *vilis conditionis;* ordina che si ammettano solo *milites et burgenses bone et honeste opinionis;* che contro un conte due conti, o quattro baroni, otto militi, o sedici borghesi *probationem inducant*. Il sommo Mittermaier dicea che le purgazioni vulgari mostrano la tendenza verso il principio della verità formale, che dovea poi nel medio evo prevalere sulle più sane teorie del dritto romano. Mittermaier *Tratt. della prova in mat. pen.* c. II, e aut. ivi cit.

Le germaniche genti non tormentavano gli accusati, nè i testimoni per astringerli a svelare i fatti; e tale barbarie già comune nei tempi dello impero romano e poi caduta in obblio, venne di nuovo in vigore col risorgimento della giurisprudenza; e nel Codice svevo se ne permette l'uso contro le persone sospette nella inquisizione per omicidî clandestini, e come una eccezione per necessità tollerata, e da severe restrizioni garentita, quantunque di per se ripugnante alla giustizia ed alla umanità (1).

Nei tempi dei re aragonesi non si immutarono le forme dei criminali giudizi, ma pel maggiore studio del romano diritto si resero più umane e ragionevoli, e si mitigarono i rigori della generale inquisizione e della fuorgiudica. Infatti fu ammessa per regola la libertà degli accusati che offrissero idonea malleveria; si volle la istanza privata per iniziare un criminale giudizio; si ammisero le composizioni delle parti, e poi se ne restrinse la facoltà, vietandola solo pe' rei colti in flagranza, e per gravi misfatti puniti dalla legge con morte o mutilazione (2). Somiglianti norme pei giudizi penali troviamo

(1) Questa eccezione Federigo ammise nella Cost. *Si damna* I 28, senza negarne l'ingiustizia e i pericoli. Carlo Angioino nel capitolo *Item caveant* permise la tortura, e ne vietò l'abuso; sebbene nei tempi seguenti si trascorse in ciò ad orribili eccessi in tutta Europa per varî secoli. L'Inghilterra si vanta di averne respinto la pratica, sebbene a dir vero non vi si possa dire del tutto ignota; ma certo ben di rado e per abuso colà fu talvolta adoperata, di che a non citarne altre prove, bastano le notizie additate da Du Boys III ch. 26 p. 535, Blackstone VI, p. 211, per l'Inghilterra; ed Helie chap. VIII p. 81 per la Francia, Mart. Marina p. 406 per la Spagna ec.

(2) Cotali riforme furono sancite nei cap. 15, 25, 27, 43, 52 ec. di Giacomo, e nei cap. 4, 13, 14, 117 di Federigo Il sentimento religioso a quei dì facea credere mezzo efficace di prova il giuramento; e nella *Cons.* di *Mess.* c. 45 ammetteasi per prova in difetto di altre il giuramento dell'accusante di buona fama, o dell'accusato, se onesto, e saria superfluo accennare la nota fiducia del medio evo nei giuramenti; che venne poi moderandosi per eccesso di evidenti spergiuri; e si restrinse il giuramento al difetto di altre prove, o si preferì alle purgazioni volgari e in certi casi anco al duello, come in Aragona nella citata collezione *Fueros* ec. *Fori quibus ad praesens non utimur* p. 9.

negli statuti municipali, che serbavano da un canto le vetuste pratiche del medio evo, ma veniano come usi e privilegi dei cittadini introducendo le riforme di costumanze barbariche, o le garentie degli accusati, conformi al dritto romano, o alla novella civiltà (1).

Sin dai primordî della sicola monarchia fu vietato di *falsare* il giudizio, come i Franchi diceano; e fu ordinato il sistema regolare delle appellazioni, che altrove a stento e dopo lungo volgere di tempi s'introducea, mentre qui durò sempre, malgrado le dolorose vicende del nostro regno (2).

Senza bisogno di altri cenni e confronti, le notizie finora esposte dimostrano abbastanza il merito degli ordini giudiziali e riti. Aveano essi in Sicilia i pregi e gl'inconvenienti allora co-

(1) Così nelle *Cons. di Palermo* c. 9, 21, 68 ec. si volea l'accusa, non la inquisizione, e si ammettea la fideiussione; il che corrispondeva a vari statuti italici e francesi. Un dipl. di Federigo del 1319 vietava senza sovrana licenza la inquisizione contro i Palermitani. Do Vio *Priv.* p. 79. E per non dirne altro il c. 9 dello *Cons.* di Palermo offre lodevoli norme sulla libertà provvisoria e sulle garentie concernenti i giudizî penali; e consente solo per eccezione e in casi rari la tortura che allora divenia generale. Somigliante mescolanza di antichi rigori e di umane riforme trovo nelle consuetudini delle città italiane secondo il testo o le notizie che se ne cavano dai *Monum. Hist Pat.* e dalle altre opere indicate a pag. 127; ma per Napoli le *Consuetudini* sancite nel 1306 da Carlo II non regolarono il rito, poichè molti capitoli dei re angioini vi provvidero e son famose le *quattro lettere arbitrarie* di re Roberto. In Francia le *Coutumes* mitigarono pure l'antica severità e barbarie, come ci mostra il loro testo pubblicato nelle opere citate a p. 129; e le notizie di Du Boys II c. 7 e per la Spagna i vari *Fueros* e le due citate opere di Paquis e Mart. Marina ec.

(2) Alla citata Cost. *Disputare* I 4 di Ruggiero ripugnava lo sfidare i giudici a provare in duello la giustizia di loro sentenze; e di ciò fa pure prova indubitata il fatto narrato da Falcando, presso Caruso, p. 474, del giudizio della Corte dei Pari contro il Conte di Molise, il quale dolcasi della sentenza, e volea provarla *falsa ed iniqua;* e fu perciò *iuxta constitutiones Siciliae* condannato. Sanno tutti quanto in Francia ed altrove siasi affaticata la regia autorità per impedire quello scandalo della disfida e sostituirvi il rimedio degli appelli. Di ciò danno copiose notizie Montesquieu, Du Boys, Helie l. c.

muni in Europa; ma molte barbariche costumanze furono tra noi ignote del tutto o appena per breve tempo durarono; molti errori ed abusi qui furono prima e più energicamente corretti, poichè le prudenti norme del romano diritto divennero presto la regola ordinaria nei giudizî, sebbene modificate da usi e sistemi allora generali e inevitabili.

Questo breve prospetto delle origini e vicende della legislazione sicola offre una prova irrefragabile dell' antica civiltà della Sicilia tanto nei tempi primitivi e greco-sicoli, e sotto il dominio dei Romani, Goti, Bizantini e Musulmani, quanto dopo la conquista normanna e sotto il governo dei propri re che ebbero sede in questa antica e illustre capitale, e che secondo i nuovi ordini politici regolarono le nostre sorti, sostenuti dal voto del parlamento.

Le nostre buone istituzioni e leggi grandemente contribuivano alla pubblica prosperità sotto il buon governo; e mitigavano alquanto i pubblici mali nei tempi di tirannide e di anarchia, che sventuratamente alternarono in Sicilia le glorie e le sventure. Sono di cara ed onorevole ricordanza i tempi di riordinamento civile, politico e religioso, e di prosperità per la conquista normanna e per la magnificenza di Ruggiero primo fra i nostri re; l' età tranquilla e felice del buon Guglielmo; le sapienti riforme e la splendida civiltà del regno del magnanimo Federigo svevo; il patriottico eroismo e le prudenti riforme sotto l'aragonese Federigo; le energiche restaurazioni di buoni ordini e le speranze di tempi migliori, deluse da avverso fato che spense d'immatura fine il re Martino, e lasciò deserta la regia sede in Palermo. Ma sono lugubri memorie della patria nostra i governi infelici di principî inetti, inesperti o malvagi, immemori dei sacri loro doveri, circondati da gente vile e tristissima, avida di dovizie ed onori largiti a turpi adulazioni e a venale e ipocrito zelo; età di sventura in cui si spregiavano le miserie e i gemiti dei popoli, e pochi tristi gioivano delle pubbliche calamità. La sto-

ria inesorabile maledice l'avaro governo di Guglielmo il Malo, la tirannide crudele e rapace del dominio angioino, punita con feroce popolare vendetta; e conserva di dolorosa rimembranza di disordini e d' anarchia sofferta nella patria nostra per la sfrenata baronale potenza, che tutto usurpava, e turbava quando il vuoto nome di re, per la debolezza di Federigo il Semplice, di Ludovico e di Maria lasciava senza freno le ambizioni e senza limiti le pubbliche sventure. In tante mutazioni e calamità non si cangiarono mai gli ordini fondamentali della monarchia; e si conservarono le leggi civili e criminali. La prudenza politica in quell'età sapea ben contemperare le nuove istituzioni e leggi ai buoni ordini ed usi preesistenti, che riformati secondo le nuove condizioni della società, durarono per secoli sopra unica base, sicchè la Sicilia, come l'Inghilterra, offriva all'Europa un nobile esempio di costanza e virtù conservatrice.

Quel patrio diritto regolava le condizioni giuridiche delle persone e dei beni liberi, e feudali e in gran parte ancora la punizione dei delitti, gli ordini giudiziali e il rito eziandio nei tempi più sventurati ed anarchici; poichè anco sotto i più cattivi governi non sono sempre, nè dappertutto conculcate interamente le leggi, nè tutti malvagi o inetti i magistrati. Nè poi era agevole una completa distruzione o infrazione di nostre leggi; perchè esse non erano una creazione arbitraria di stranieri conquistatori, o di teoriche e speculative novità; ma erano invece intimamente connesse alle idee, ai bisogni di quella società.

Gli usi lombardi e comuni dei feudi, moltiplici costumanze surte nel medio evo e di germanica origine eransi mescolate alle tradizioui latine, e le prudenti regole delle romane leggi e del dritto canonico veniano fra noi pure contemperandosi alle speciali norme del patrio diritto, che ne costituivano l'emenda o il complemento secondo le particolari e novelle condizioni della sicola società. Per tal guisa la nuova legislazione

e civiltà intera, come ho già notato, svolgeasi su triplice base, romana, cristiana e germanica. Io mi sono studiato di mostrare la somma prudenza civile di nostre leggi e consuetudini, esponendone la lenta, successiva e quasi spontanea formazione; e poichè somiglianti origini aveano altrove le leggi e costumanze, ne ho fatto una rapida comparazione che possa manifestare come le nostre sieno simili, e in qualche parte migliori delle contemporanee, italiane e straniere.

Non vano lusso di erudizione, ma inevitabile necessità di storica esattezza mi resero indispensabile la enorme fatica di moltiplici storiche investigazioni sulle singole parti della italica ed estera legislazione civile e criminale e degli ordini e riti giudiziali, e su molti elementi della civiltà delle varie nazioni; perchè la legislazione comparata è il solo mezzo infallibile di conoscere le origini e di giudicare l'opportunità ed il merito delle leggi; e perchè un cenno generico od un confronto ricavato da vaghe notizie, e da superficiali esami, non sarebbe mai bastato per fornire una prova storica e inoppugnabile (1).

(a) Dovendo ridurre alla maggiore possibile brevità il presente lavoro (per le ragioni indicate a p. 13 ho limitato a poche le comparazioni, scegliendo le principali fra le notizie innumerevoli da me all'uopo raccolte sulle storie, leggi e consuetudini italiane e straniere. Bastano però quei cenni per la prova, e suppliscono al resto le esatte indicazioni delle moltiplici fonti da cui si attingono le più ampie cognizioni; nè io poteva senza cotante storiche indagini acquistare idee chiare ed esatte sulle vere origini e vicende di nostre consuetudini e leggi, nè istituirne alcun confronto.

Una eccellente esposizione del dritto pubblico siciliano faceva il Gregorio, sopra infinite storiche prove; e saria mestieri che altri ne continuasse il lavoro pei tempi posteriori. Ma delle leggi civili e criminali del regno di Sicilia nissuno ha scritto la storia, sebbene esistano discorsi, memorie, prefazioni e simili monografie *di merito* e *scopo differente*, che offrono appena un cenno di Costituzioni, Capitoli del regno, Consuetudini, Prammatiche e Sicole Sanzioni che costituiscono i codici del dritto sicolo; talchè nè gli autori intendevano farne, nè i lettori possono trovarvi una storia; e ciò non dico per detrarre in minima parte al merito di qualsiasi lavoro storico; poichè anzi io credo tutte lodevoli ed utili le storiche memorie.

Alle infinite memorie, ai monumenti innumerevoli del nostro incivilimento, che rendono a tutti caro e venerato il nome della Sicilia, ho voluto aggiugnere queste notizie sulle consuetudini e leggi civili e criminali, che costituiscono parte essenziale ed ammirevole della nostra civiltà.

INDICE

Si trovano nelle note le prove storiche e le indicazioni delle leggi italiane e straniere, e delle opere da cui si traggono le notizie

LIBRO PRIMO

Cenni sull'epoca antica

Dai tempi primitivi sino all'anno 1060.

Primi abitatori di Sicilia, Sicani, usi, tradizioni e giudizi, Dei Palici pag. 5 — Sicoli, Fenici ed altri e loro vita civile pag. 9 — Colonie greche, loro origini, usi, leggi e coltura pag. 10 — Caronda, e sue leggi, Elianatte, Pitagora, Empedocle, Corace e Tisia pag. 12 — Leggi di Diocle, Platone in Siracusa pag. 14 — Cartaginese dominio, Timoleonte e i due corintii Cefalo e Dionisio, Gerone, Polidoro, riforme pag. 17 — Notizie delle principali leggi greco-sicole o loro pregi pag. 19. —

La Sicilia, sotto il dominio della romana repubblica, conserva le leggi proprie, e migliori pag. 22 — Nuovi ordini o giudizi, servitù domestica, guerre servili pag. 24 — Mutazioni sotto l'impero romano-Cristianesimo, costituzioni imperiali per la Sicilia pag. 27—Dominio dei Goti-Loro *Editto* pag. 31— Dominio bizantino in Sicilia, leggi di Giustiniano, loro durata. Colonato e condizioni di genti agricole pag. 32 — Musulmani in Sicilia, loro usi, leggi e civiltà; Corano, Sunna, Rito Malekita in Sicilia pag. 34 — Durata del cristianesimo nell'isola, Cristiani regolati dalle tradizioni del romano diritto, non dai *Basilici*, che non furono in vigore pag. 38. —

LIBRO SECONDO

La Sicilia sotto i Re

(Dalla conquista normanna all'inizio del governo viceregio 1060-1409)

Capitolo Primo

Notizie generali della civiltà e legislazione sicola

Cominciano con la conqnista normanna i tempi moderni per la Sicilia pag. 43— Genti diverse nell'isola. Musulmani, Ebrei, Longobardi, Greci, Latini, Franchi e Normanni pag. 46—Nuovo governo, vescovati o monasteri, Legazia apostolica pag. 49 — Introduzione del sistema feudale, sue origini, e vicende pag. 51 — Rnggiero re, istitnzioni novello nel regno di Sicilia, coltura, arti, civiltà pag. 58 — Usi o leggi dei Musulmani, Ebrei, Longobardi, Franchi, Normanni, Greci e Latini è dritto *personale*, non *territoriale* pag. 61— Niun codice normanno è esistito. Leggi normanno di Ruggiero, di Gnglielmo I o II pag. 69— e poi notizie a pag. 175 o 199. Usi fendali e *Defetarii* pag. 70— Beni *allodiali* in Sicilia pag. 73 — Risorgimento degli studî del dritto romano pag. 74 — Novelli bisogni e costnmi. Origine di *consuetudini* sicole nei tempi normanni. Prove numerose pag. 80 — Leggi o civiltà sotto i re normanni pag. 86. —

Dinastia aveva — Arrigo o Costanza pag. 87 — Federigo — Costitnzione politica, clero, feudalismo, coltura letteraria, studi giuridici pag. 90 — Piotro della Vigna. *Codice* di Federigo, greca versione pag. 97 — Usi locali, *consuetudini* scritte pag 102 — Diritto romano in Sicilia e longobardo nel continente pag. 103—Corrado, capitoli promulgati pel regno pag. 105— Manfredi, suoi diplomi pag. 107. —

Carlo d'Angiò, abusi angioini, Vespro Siciliano, repnbbliche pag. 108—Diplomi di Carlo statuti in Messina. La comuniono di beni fra coningi non potè introdursi dagli Angioini; ma esisteva nei tempi normanni pag. 109. —

Dinastia aragonese e riforme pag. 112 — Coltnra, stndi del dritto. Bernardo de Medico pag. 114 — Atti e diplomi. Consuetudini mnnicipali compilato o approvate. Inedite da me pubblicate pag. 117 — *Capitoli del Regno* pag. 122— Comparaziono generica con leggi e consuetudini contemporanee di Napoli e di altri stati Italiani e di Francia, Spagna, Portogallo, Inghilterra, Germania, Belgio e Russia. Idea generale pag. 124. —

Capitolo Secondo

Leggi civili e criminali, ordine giudiziario e rito

§ 1. Leggi civili.

Cenno generale. Leggi sulle condizioni personali pag. 135 — Servitù domestica, età minore, patria potestà, emancipazione, mundualdo, donne maritate, tutela, balio, nozze, forme solenni, regio assenso, ripudio, servitù, tesoro pag. 140 — Ordine di successione, agnazione, diritto romano conservato in Sicilia, divisioni, eredi, fisco, e poveri pag. 147 — Successione feudale pag. 152 — Comunione di beni, dotario, doti pag. 156 — Retratto, protimisi o prelazione, costituzione *Sancimus*, proibizioni di dar beni a chiese e luoghi pii, e obbligo di esse di concederli, alienazione di feudi enfiteusi, concessione di terre feudali, locazione, forme dei contratti, usura arresto personale, prescrizione pag. 160. —

§ 2. Leggi criminali.

Notizie generali, consuetudini, leggi normanne pag. 173 — Leggi penali di Ruggiero, e di Guglielmo. Raccolte manoscritte di leggi normanno-sicole, nei tempi svevi pag. 175 — Costituzioni di Federigo Svevo pag. 181 — Capitoli del Regno sanciti da Giacomo, Federigo e Pietro II. Comparazione con leggi e consuetudini contemporanee d' Italia, Francia ,Spagna, Germania, Inghilterra pag. 187. —

§ 3. Ordine giudiziale o rito.

Magistrati istituiti in Sicilia nei tempi normanni — Vice-comiti. Stratigoti. Giurisdizione baronale e sua origine pag. 193 — Baiuli, Giustizieri provinciali, camerari, *Magna Curia*, Assessori — Intervento di privati cittadini o *giurati* nel medio evo, e in Sicilia e fuori pag. 195 — Corte dei Pari — Curie ecclesiastiche, loro giurisdizione limitata da Guglielmo il Buono, Consiglio di stato pag. 198 — Leggi sveve — Competenza designata e varie riforme nelle giurisdizioni pag. 200 — Avvocati dei poveri — Sindacato dei magistrati pag. 203 — Tempi aragonesi — Lievi mutazioni, abusi, novità, riforme. Giudice di prime appellazioni, giudice di regia coscienza pag. 204 — Comparazione generale, giudizi di soli magistrati senza intervento di privati o *giurati* pag. 207 — Sindacato — Curie ecclesiastiche pag. 210. —

Rito civile nei tempi normanni, svevi e aragonesi — Privilegi municipal pag. 211 — Ordine dei giudizi criminali. Giudizi di Dio, comuni in Europa per vari secoli, loro vicende e proibizioni. Ignoti o appena adoperati in Sicilia. Ordine di tali giudizi nel messale gallicano, e comparazioni pag. 215 — Duelli giudiziali altrove antichi e comuni introdotti dai Normanni in Sicilia pag. 220 — Leggi sveve. Inquisizione generale, e giudizio speciale contro i malfatteri — Necessità di istanza privata, eccezioni per la inquisizione: accusa, composizione o transazione. Detenzione preventiva, malloveria per evitarla pag. 221 — Contumaci, banditi, e dopo l'anno fuorgiudicati. Conseguenze e confronti pag. 223 — Proibizione di prove *paribili*, o giudizi divini. Divieto dei duelli giudiziali, anteriore alle riforme straniere e con rare eccezioni. Prove scritte e deposizioni di testimoni. Tortura usata contro i vili e sospetti, e di rado pag. 225 — Poche riforme nei capitoli dei re aragonesi e nei municipali statuti. Appelli regolari — divieto di *falsare* il giudizio pag. 227 — Conclusione pag. 229 —

AVVERTENZE

1. Ho conservato nel testo di leggi e statuti l'ortografia del medio evo, senza dittonghi ec.
2. La stampa del presente volume, cominciata nel 1866, rimase sospesa oltre un anno pel cholera, e fu poi ritardata per le incessanti fatiche del mio ufficio.
3. Spero offrire al pubblico fra non guari il compimento della presente storia, narrando le vicende delle nostre leggi sotto il governo viceregio, e le moltiplici riforme del secolo XIX sino ai tempi presenti.

Palermo 12 maggio 1868.

OPERE DELLO STESSO AUTORE

vendibili presso i principali librai

PREZZI FISSI

Storia della Legislazione civile e criminale di Sicilia—Tempi primitivi e greco-sicoli—Pal. 1858 un vol. in-8° di pag. 232 L. 1.25.

(Contiene le indicazioni di tutte le fonti originali, e la versione nuova del testo dei greci scrittori).

—Sotto le dominazioni de' Romani, Goti, Bizantini e Musulmani.—Pal. 1859 un vol. in-8° di pag. 272. L. 1.25.

(Contiene *per ogni epoca* le prove sulle fonti originali; ed inoltre un prospetto delle leggi civili e criminali dei Romani, Goti e Musulmani

Consuetudini delle Città di Sicilia edite ed inedite, scelte e comparate con gli articoli delle Leggi civili—Pal. 1862 un vol. in-8° di pag. 128. L. 1.

Vi si trova il testo genuino e corretto di tutte le consuetudini importanti in materia civile, di Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Siracusa, Noto, Trapani, Patti, Caltagirone, Corleone, Castiglione ec. Le Consuetudini di Castiglione sono in lingua volgare del secolo XIV.

Prezzo del presente volume **Lire TRE**.